

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il fascicolo contiene anche il **BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 44.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	29
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	53
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	148
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	157
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	169
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	183
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	231

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 44.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	237
AGRICOLTURA (XIII)	»	255
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	270
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	271
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	272
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	274
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	276
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	277
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	279
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	281

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (C. 2183 Governo) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (C. 2184 Governo) (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 13.50.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.

C. 2183 Governo.

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2183 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 37 commi, appare riconducibile allo scopo generale di tutelare e promuovere la cultura, scopo che il preambolo articola in 7 più specifiche finalità: 1) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità; 2) promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione; 3) promuovere la lettura, rafforzando la rete delle biblioteche, tutelando le librerie di prossimità e quelle storiche, ampliando l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea nonché so-

stenendo le Istituzioni culturali; 4) celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio; 5) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale; 6) semplificare gli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonché in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito; 7) adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 37 commi, 3 prevedono l'adozione di decreti ministeriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 2 reca alcune disposizioni volte ad istituire dei ruoli con funzioni dirigenziali e non nell'ambito di alcuni ministeri; in particolare, il comma 4 istituisce una posizione dirigenziale di livello generale, due posizioni dirigenziali di livello non generale e cinque unità di personale non dirigenziale da assegnare all'unità di missione che il Ministero della cultura è, ai sensi delle disposizioni precedenti, autorizzato ad istituire; il comma 6, invece, istituisce una posizione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del continente africano; le disposizioni citate realizzano quindi una deroga implicita, che sarebbe più corretto esplicitare, al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, destina, al fine di assicurare lo svolgimento delle

attività istituzionali, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica un contributo finanziario; unitamente all'Istituto storico italiano per il medioevo, all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e alla *Domus* mazziniana, gli istituti in esame compongono la rete dei centri operanti nel campo della ricerca storica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 419 del 1999; la relazione illustrativa rappresenta che, dei sette Istituti della rete sopra ricordati, solo tre erano finanziati per legge prima dell'entrata in vigore della presente disposizione; si tratta, in particolare, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della *Domus* mazziniana; i rimanenti Istituti, secondo quanto riportato dalla relazione, ricevono invece contributi pubblici esclusivamente attraverso la partecipazione a bandi ordinari di cui alla legge n. 534 del 1996; la norma in esame ha dunque lo scopo di garantire un finanziamento specifico, e a regime, a ciascuno degli altri quattro Istituti; ciò premesso, si segnala che mentre i contributi (ulteriori rispetto ai tabellari) di cui sono beneficiari l'Istituto storico italiano per il medioevo e l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano derivano da specifiche autorizzazioni di spesa previste per legge (rispettivamente, dall'articolo 2 della legge n. 169 del 2011, e dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 145 del 2018), le risorse pubbliche di cui è beneficiaria la *Domus* mazziniana sono di natura diversa, essendo di provenienza regionale (essendo stata riconosciuta la *Domus*, per il periodo 2023-2027, istituzione culturale di rilievo regionale dalla regione Toscana ed essendo essa stessa detentrica di un museo parimenti riconosciuto come di rilevanza regionale) oppure erogate dalle tre università pisane sulla base della convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 1230 del 1952; per quanto concerne le risorse pubbliche di provenienza direttamente statale di cui è destinataria la *Do-*

mus, invece, esse sono esclusivamente quelle tabellari ordinarie di cui alla legge n. 534 del 1996; ciò chiarito, potrebbe pertanto essere oggetto di approfondimento, ai fini di una maggiore razionalizzazione ordinamentale, la complessa stratificazione normativa che caratterizza il finanziamento degli istituti storici;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, commi 4 e 6, esplicitando la deroga all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, e l'articolo 5, commi 1 e 2, in considerazione della complessa stratificazione normativa che caratterizza il finanziamento degli istituti storici. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

C. 2184 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato De Corato, impossibilitato a partecipare alla seduta

odierna per concomitanti impegni parlamentari, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2184 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 10 articoli per un totale di 34 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 ben distinte finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di diversi provvedimenti: 1) fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella Regione Siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture; 2) introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); il provvedimento appare quindi qualificabile come “provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria”, come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari”; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della

materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge"; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non valgano anche per la prima finalità sopra richiamata, ossia quella di recare misure urgenti per fronteggiare "situazioni di particolare emergenza" in molteplici distinti settori; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 1, comma 8, recante delle disposizioni ordinarie relative ai funzionari della carriera prefettizia e dell'articolo 7, recante disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 34 commi, 4 prevedono provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in alternativa ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, 2 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

L'articolo 1, al comma 1, demanda al Commissario straordinario competente il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, prevedendo anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali "laddove occorra"; la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita disciplinando con maggiore precisione le condizioni al ricorrere delle quali tale ulteriore potere di semplificazione possa essere esercitato dal Commissario straordinario;

il comma 1 dell'articolo 7, recante disposizioni volte a garantire lo svolgi-

mento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva, afferma che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017 – disposizioni concernenti gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate – si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 14 del 1978; tale intervento normativo risulta dunque volto a sottrarre all'ambito di operatività delle norme interpretate gli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva, per i quali in tal modo continua a trovare applicazione l'articolo 6 della legge n. 14 del 1978, che dispone, fra l'altro, che la persona nominata quale presidente di un ente pubblico possa essere confermata nella carica per non più di due volte; ciò chiarito, l'attuale formulazione della disposizione non qualifica la stessa quale norma di interpretazione autentica, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 3, lettera l) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 2001, che indica di esplicitare, oltre che nel testo, anche nella rubrica dell'articolo il carattere di interpretazione autentica;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

plurime disposizioni concernono i poteri dei Commissari straordinari; in particolare, l'articolo 1, comma 2, concerne il Commissario straordinario responsabile della predisposizione del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali a determinati comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale; l'articolo 2, comma 1, riguarda invece il Commissario straordinario responsabile della realizzazione di impianti di dissalazione in determinati comuni; l'articolo 5, comma 4, concerne invece il Commissario straordinario responsabile degli interventi necessari per

il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali; in tutti i casi testé citati, si prevede, direttamente o mediante un sistema di rinvii normativi, che tali commissari straordinari possano operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari salvaguardando, al contempo, la necessaria flessibilità operativa che, in virtù della ratio sottesa, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 5 dicembre 2024 sul disegno di legge n. 2164 di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153);

L'articolo 7, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni degli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, operando così in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

L'articolo 9 interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendo il comma 4-bis, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 ("Riforma degli istituti tecnici e professionali") della M4C1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università") del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno sco-

lastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anziché, come previsto per la disciplina a regime dal medesimo articolo 26, commi 4 e 5, ad uno o più regolamenti di delegificazione; tale intervento, come precisato nella relazione illustrativa, risulta funzionale a garantire l'osservanza della scadenza prevista nel PNRR (il 31 dicembre 2024) entro cui deve intervenire l'attuazione della riforma, incompatibile, sempre secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, con il complesso iter di emanazione che caratterizza i regolamenti in delegificazione; la disposizione in esame, perciò, appare operare una deroga all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 secondo cui lo strumento attraverso cui è possibile dettare norme in materie non coperte da riserva assoluta di legge, sostituendo alla disciplina primaria vigente una disciplina di rango regolamentare, è solamente quello del regolamento in delegificazione, avente specifiche caratteristiche: l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica, la previa deliberazione del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, la previa determinazione delle norme generali regolatrici della materia e, infine, la previa previsione, con legge, dell'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; in proposito, appare utile ricordare la recente sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento in delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo "intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti"; i regolamenti delegificazione, secondo la Corte, si caratterizzano infatti per una profilo essenziale: il fatto che, come visto, l'articolo 17, comma 2, legge n. 400 del 1988 prevede che sia la legge che autorizza la delegificazione a disporre l'abro-

gazione delle norme legislative previgenti, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione; ciò chiarito, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita tenendo conto di quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 192 del 2024;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, disciplinando con maggiore precisione le condizioni al ricorrere delle quali il potere di semplificazione previsto possa essere esercitato dal Commissario straordinario competente, e dell'articolo 7, comma 1, esplicitando anche nella rubrica il carattere di interpretazione autentica della disposizione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 5, comma 4, circoscrivendo meglio i poteri dei Commissari straordinari, l'articolo 7, comma 1, esplicitando la deroga all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, e l'articolo 9, tenendo conto di quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 192 del 2024;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 36808/21 RGPM n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 7) (*Seguito dell'esame e conclusione*)

9

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 8.45.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 36808/21 RGPM n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 7).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Devis DORI, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale per diffamazione nei confronti dell'on. Giorgia Meloni. La richiesta – pervenuta alla Camera il 10 novembre 2021 – proviene dal Tribunale ordinario di Roma-Ufficio Gip (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP- Doc. IV-ter, n. 7). L'incarico di relatore è affidato all'on. Pittalis.

Al riguardo, ricorda che: 1) nella seduta del 18 settembre 2024, il relatore ha illustrato la vicenda alla Giunta; 2) nella seduta del 4 dicembre è stato visionato il servizio delle *Iene*, a seguito del quale l'on.

Meloni ha pubblicato sul proprio profilo *Twitter* il commento poi oggetto di querela da parte del signor Pignalberi; 3) nella seduta dell'11 dicembre il relatore ha sintetizzato il contenuto delle note difensive inviate dall'on. Meloni; 4) nella seduta del 18 dicembre il relatore ha proposto alla Giunta di stabilire che le opinioni espresse dall'on. Meloni nei confronti del signor Pignalberi costituiscono espressione della funzione parlamentare e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Prima di procedere alle dichiarazioni di voto, chiede al relatore se intende intervenire.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, interviene innanzitutto per ribadire alla Giunta la sua proposta di insindacabilità che – come ha chiarito nella relazione del 18 dicembre scorso – si fonda sia sui precedenti della Giunta per le autorizzazioni sia sui principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In particolare modo, sottolinea che la sua proposta è ancorata alle considerazioni contenute nelle due più recenti sentenze della Consulta (la n. 104 e la n. 194 del 2024), secondo le quali possono ritenersi coperte dalla garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione le opinioni dei parlamentari che, iscrivendosi in un contesto politico, trattino temi di interesse

generale e siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare.

Interviene inoltre per proporre alla Giunta – alla luce del dibattito sinora svoltosi – una elaborazione più sintetica delle argomentazioni contenute nei primi tre capoversi della seconda colonna di pagina 6 della relazione, che riformulerebbe nei seguenti termini:

«Alla luce di tali premesse giurisprudenziali, ritengo che il messaggio pubblicato dall'onorevole Meloni su Twitter si collochi in un contesto di esercizio della funzione parlamentare.

In primo luogo, infatti, occorre rilevare in generale che, in quanto leader di una formazione politica rappresentata in Parlamento, l'on. Meloni – come gli altri parlamentari – svolge un ruolo che travalica la mera cura di interessi particolari e include quello della rappresentanza di istanze collettive nel dibattito pubblico. D'altronde, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze prima citate, la funzione parlamentare si estende all'intero ambito della rappresentanza politica, che comprende il diritto-dovere di intervenire su questioni di interesse generale.

In secondo luogo, con riferimento al caso di specie, può ritenersi che l'on. Meloni, nel dichiarare pubblicamente che il sig. Pignalberi non è più legato a Fratelli d'Italia, abbia voluto dissociare il partito da comportamenti illeciti che potrebbero minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni politiche, che è un elemento essenziale per la credibilità del sistema democratico. Questo tipo di dichiarazioni, rese pubblicamente attraverso un canale come Twitter, non possono quindi essere considerate opinioni legate a polemiche meramente personali: la lotta contro le truffe e la protezione delle famiglie in difficoltà costituiscono infatti temi di rilevanza generale, la cui trattazione rientra pienamente nelle prerogative del parlamentare e nel suo ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità nazionale ».

Devis DORI, presidente, nel ringraziare il relatore per l'ulteriore approfondimento, ricorda che la Giunta aveva già completato

l'esame di tale richiesta nella scorsa legislatura proponendo all'unanimità all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Meloni. Tuttavia, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, il relativo *iter* non si è concluso in via definitiva con la deliberazione dell'Assemblea e, pertanto, la richiesta dell'autorità giudiziaria precedente è stata riportata nel ruolo della Giunta dell'attuale legislatura.

Chiede dunque se vi sono interventi per dichiarazione di voto.

Dario IAIA (FdI) anticipa che il suo Gruppo condivide sia le considerazioni sia la proposta di insindacabilità avanzata dall'onorevole Pittalis, approvando pienamente la relazione e la successiva integrazione. Al di là degli aspetti più strettamente legati al merito, sottolinea come il caso in questione rappresenti un importante precedente, richiedendo alla Giunta di applicare la recente giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità. Tale giurisprudenza stabilisce che le opinioni dei parlamentari, inserite in un contesto politico, devono trattare temi di interesse generale e risultare funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare per poter beneficiare della garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Coglie l'occasione per ringraziare l'on. Costa per aver promosso, nel 2023, un ciclo di audizioni informali sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare, alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e del ruolo dei *social media*. A suo avviso, tali audizioni hanno avuto un ruolo cruciale nel favorire l'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale.

Entrando nel merito della questione, ritiene che il servizio televisivo trasmesso da *Le Iene* e visionato in aula durante la seduta del 4 dicembre scorso abbia sconcertato i membri della Giunta per la gravità delle azioni attribuite al signor Pignalberi, accusato di truffare numerosi cittadini. Considera particolarmente grave che Pignalberi abbia colpito persone economicamente vulnerabili e in condizioni di fragilità, come gli anziani. Fa inoltre notare che il servizio di *Le Iene* si concludeva con un

appello rivolto all'on. Meloni, invitandola a prendere posizione sulla vicenda e a dissociarsi dalle condotte del signor Pignalberi. Ritiene, quindi, che la stigmatizzazione del comportamento di quest'ultimo da parte dell'on. Meloni fosse un atto assolutamente necessario.

Sottolinea inoltre che, anche prescindendo dalle più recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di insindacabilità, il caso soddisferebbe comunque il requisito tradizionalmente richiesto per estendere la garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione alle opinioni espresse fuori dal Parlamento, ovvero l'esistenza di un precedente atto tipico con contenuto analogo. A tal proposito, ricorda che l'onorevole Meloni aveva già presentato due proposte di legge proprio in materia di truffe ai danni di soggetti vulnerabili, come minori e anziani.

Conclude esprimendo l'auspicio che la Giunta voti all'unanimità per l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto della proposta e, a nome del proprio Gruppo, dichiara il voto favorevole alla relazione dell'on. Pittalis.

Laura CAVANDOLI (Lega) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto e si unisce ai ringraziamenti rivolti all'on. Costa, sottolineando che il ciclo di audizioni informali da lui promosso è stato determinante nel percorso evolutivo intrapreso dalla Corte costituzionale nelle sue recenti sentenze. Evidenzia come la comunicazione politica, oggi sviluppata in particolare attraverso i *social media* e con modalità diverse rispetto al passato, assuma essa stessa il valore di un atto politico. A suo avviso, la Corte costituzionale ha saputo cogliere e interpretare questa evoluzione, comprendendo pienamente la necessità, espressa dalla Giunta, di ridefinire l'insindacabilità con riferimento alle dichiarazioni rese tramite i nuovi canali di comunicazione.

Riguardo al caso specifico, ritiene che le dichiarazioni dell'on. Meloni pubblicate su *Twitter* costituiscano espressione dell'attività parlamentare, poiché finalizzate a prendere le distanze da un comportamento ritenuto lesivo per l'immagine del partito di

cui è rappresentante. Sottolinea che tale intervento, reso contestualmente alla diffusione del servizio televisivo de *Le Iene*, era volto a garantire l'interesse generale alla legalità e a tutelare l'integrità e la credibilità di tutti i partiti politici. Inoltre, ricorda che il signor Pignalberi è stato successivamente condannato dal Tribunale di Frosinone per truffa e per esercizio abusivo della professione di avvocato.

Conclude esprimendo il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta avanzata dall'onorevole Pittalis, ritenendo che le dichiarazioni dell'on. Meloni rientrino pienamente nell'ambito di applicazione della prerogativa di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Carla GIULIANO (M5S) desidera innanzitutto ringraziare il relatore per la sensibilità dimostrata nell'accogliere le proposte di rimodulazione della relazione presentata nella seduta del 18 dicembre 2024, attenuando quegli elementi che, a giudizio del suo Gruppo, risultavano eccessivamente valutativi. Ritiene che la relazione, così riformulata, sia ora più oggettiva, istituzionale e conforme al recente orientamento della Corte costituzionale sulla prerogativa dell'insindacabilità.

Sottolinea come il caso in esame, già oggetto di deliberazione da parte della Giunta nella scorsa legislatura, sia particolarmente significativo alla luce delle sentenze n. 104 e n. 194 del 2024, che rappresentano un importante approdo giurisprudenziale nella materia trattata dalla Giunta. Evidenzia, inoltre, che le dichiarazioni dell'on. Meloni sono state rese in stretta concomitanza temporale con la messa in onda della trasmissione televisiva in questione.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alle considerazioni dell'on. Giuliano sottolineando, in particolare, che la riformulazione della relazione dell'on. Pittalis accoglie i rilievi formulati da alcuni membri della Giunta, risultando così maggiormente

confacente alle valutazioni del proprio Gruppo sul caso in esame. Esprime, pertanto, a nome del Gruppo *Partito Democratico* il voto favorevole nel senso dell'insindacabilità.

Enrico COSTA (FI-PPE), concordando con la proposta avanzata dall'on. Pittalis, sottolinea che il caso in esame costituisce un passaggio significativo per la Giunta e per il concetto stesso di funzione parlamentare. Questo, infatti, alla luce delle moderne forme di comunicazione politica, non può più essere concepito in termini puramente formalistici. A suo giudizio, per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, l'attività parlamentare deve essere valutata nella sua interezza e non deve essere rigidamente « ingessata » nel compimento di singoli atti tipici.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la pro-

posta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Giorgia Meloni – oggetto del procedimento penale pendente presso il tribunale ordinario di Roma-Ufficio Gip (Doc. IV-ter, n. 7) – costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta del relatore e dà mandato al medesimo di predisporre la relazione per l'Assemblea in tal senso.

Devis DORI, *presidente*, nel prendere atto dell'unanimità della deliberazione assunta, preannuncia che la prossima settimana convocherà l'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Giunta.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 2.101, 3.100, 4.100, 10.100, 11.100, 17.100, 20.100 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	28
ERRATA CORRIGE	23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato le proposte emendative 2.101, 3.100, 4.100, 11.100, 20.100, poste in distribuzione (*vedi allegato 1*), e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Ricorda inoltre che nella precedente seduta sono state esaminate le proposte emendative riferite all'articolo 1. Avverte inoltre che nella seduta odierna si riprenderà l'esame dall'articolo 5.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori delle Commissioni per chiedere delucidazioni su due aspetti che risultano poco chiari. In primo luogo, non comprende i motivi della fissazione alle ore 17 del termine di presentazione dei subemendamenti, che ritiene troppo breve, anche in considerazione del fatto che non sono allo stato previste ulteriori sedute delle Commissioni sul provvedimento, nel

corso della corrente settimana, e non sembra pertanto esservi particolare urgenza di procedere alle votazioni.

Sotto un diverso profilo, nel ricordare che il suo gruppo parlamentare ha presentato emendamenti di merito, non puramente ostruzionistici, rileva che, ai fini di una compiuta deliberazione nel merito delle questioni proposte, occorre avere un quadro completo del provvedimento. A tal fine occorre procedere secondo l'articolato, riprendendo le votazioni a partire dall'articolo 2: l'orientamento del proprio gruppo sull'articolo 5 non può prescindere dall'esito delle votazioni sulle proposte emendative presentate agli articoli precedenti.

A nome del suo gruppo rileva pertanto che, ove le Commissioni non siano in condizioni di procedere secondo l'ordine degli articoli, appare più opportuno interrompere i lavori e attendere tutti i pareri di Governo e relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ribadisce l'esigenza di riprendere le votazioni delle proposte emendative a partire da quelle riferite all'articolo 5, rilevando l'opportunità di utilizzare proficuamente gli spazi di lavoro a disposizione delle Commissioni, anche in considerazione degli impegni dell'Assemblea di questa settimana. Propone in ogni caso un breve slittamento del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), dichiarando di intervenire in un'ottica costruttiva e di collaborazione con la maggioranza, esprime apprezzamento per la proposta di slittamento del termine.

Rammenta tuttavia come gli articoli e gli emendamenti della proposta di legge in esame siano strettamente connessi tra loro; a titolo esemplificativo, la proposta emendativa Guerra 3.8 incide direttamente sull'articolo 5. Di conseguenza, evidenzia che non è possibile procedere secondo un ordine diverso da quello dell'articolato.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice per la VI Commissione*, rileva che, da un esame complessivo delle proposte emendative pre-

sentate, appare opportuno, ad avviso dei relatori, procedere in primo luogo all'esame degli articoli ai quali sono state presentate proposte soppressive, su cui si registra la convergenza di più gruppi, anche al fine di procedere a una razionalizzazione del testo, anche per ragioni di natura sistematica.

Osserva peraltro come non si appaia opportuno procedere immediatamente alla votazione di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 2, 3 e 4, poiché a tali articoli sono stati presentati emendamenti dei relatori, ai quali potrebbero essere presentati eventuali subemendamenti.

Valentina BARZOTTI (M5S) concorda con quanto esposto dal collega Scotto, evidenziando che non è la prima volta che la maggioranza procede in modo disordinato, con evidenti ricadute sulla sistematicità e organicità del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi a quanto già esposto dal collega Scotto, ritiene che vi sia un impedimento specifico a procedere secondo l'ordine proposto dalla presidenza, poiché la già menzionata proposta emendativa 3.8, a sua prima firma, presenta ricadute significative sul successivo articolo 5. Rammenta infatti che l'articolo 3 reca una visione complessiva della partecipazione gestionale dei lavoratori e ribadisce, dunque, che appare tecnicamente errato in questa fase procedere all'esame dell'articolo 5.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva come la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, pur affrontando tematiche che hanno attinenza con quelle contenute nell'emendamento Guerra 3.8, non impedisce una adeguata discussione sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce che l'ordine degli articoli ha uno specifico senso nel contesto complessivo del provvedimento e che, dunque, occorrerebbe preliminarmente esaminare gli articoli precedenti al 5. Afferma inoltre che, ove fosse stato noto l'intendimento della

presidenza di procedere dapprima alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5, il suo gruppo avrebbe collocato le proposte emendative ritenute più rilevanti all'articolo 5.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che il ragionamento della collega Guerra in ordine alla necessità di seguire imprescindibilmente l'ordine degli articoli nella votazione degli emendamenti, portato alle sue estreme conseguenze, rischierebbe di paralizzare, di fatto, l'esame dei provvedimenti.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, rammenta che l'intento delle Commissioni, che ritiene possa considerarsi condiviso, è quello di approvare una proposta di legge che riguarda un articolo della Costituzione rimasto inapplicato da anni. Si tratta di un percorso che richiede il coinvolgimento di tutte le forze politiche e sottolinea come non vi sia alcuna volontà da parte della maggioranza di procedere con la sola forza dei numeri e in modo disordinato.

Tuttavia, come ricordato precedentemente dalla collega Cavandoli, in questa fase emerge la necessità di razionalizzare il testo del provvedimento, in relazione a esigenze evidenziate sia dai relatori che dal Governo, anche nell'intento di consentire alle Commissioni di potersi confrontare su un testo ordinato. Ricorda inoltre che i relatori intendono depositare ulteriori proposte emendative, che tengano conto del contenuto di emendamenti presentati dai commissari.

Valentina BARZOTTI (M5S) ribadisce il disaccordo del proprio gruppo rispetto alla decisione della presidenza, ritenendo opportuno che si voti seguendo l'ordine degli articoli, non appena i relatori e il Governo disporranno dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene che sarebbe possibile procedere alle votazioni sull'articolo 2 solo ove le opposizioni rinunciassero alla facoltà di presentare su-

bemendamenti all'emendamento 2.101 dei relatori.

Diversamente, riafferma l'opportunità e l'economicità di procedere alla votazione delle poche proposte emendative presentate all'articolo 5, dichiarandosi disponibile ad ampliare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) interviene per chiedere, rispetto a quanto anticipato dal relatore Malagola e all'intenzione della maggioranza di procedere già nella seduta odierna alle votazioni, se vi siano specifici motivi per accelerare l'esame del provvedimento. Evidenzia al riguardo che si tratta di una proposta importante, su cui vi è l'intento di giungere a soluzioni condivise, e ritiene che tutte le forze politiche dovrebbero mostrarsi disponibili al dialogo e al confronto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nell'affermare che la maggioranza ha dato ampia disponibilità, ricorda tuttavia che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 27 gennaio prossimo, e che il testo risultante dall'esame degli emendamenti dovrà essere inviato per tempo alle competenti Commissioni per l'espressione del parere. Di conseguenza, le Commissioni riunite dispongono di tempi limitati per completarne l'esame. Ribadisce che non intende procedere a tappe forzate, anche alla luce delle interlocuzioni avute con le forze di opposizione durante la settimana precedente, ma che è suo dovere garantire che l'esame del provvedimento si concluda in tempo utile per la sua discussione in Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) riafferma la questione di merito già evidenziata nei precedenti interventi. Ricorda che il provvedimento è suddiviso in Capi e che ciascuno di essi affronta una specifica tipologia di partecipazione dei lavoratori all'impresa; in particolare vi è un legame organico tra gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento, che rappresentano un *corpus* unitario. Qualora si iniziasse a votare dal-

l'articolo 5, ci si troverebbe già costretti a illustrare i contenuti dell'articolo 3, concernente la partecipazione gestionale, argomento su cui il gruppo parlamentare PD ha una visione organica ben precisa. Non intende fare ostruzionismo, bensì chiede spazio per illustrare il merito del provvedimento. Ritiene infatti che i pochi minuti richiesti per l'esame dell'articolo 5 possano senz'altro essere posticipati ad una successiva seduta, non essendo certamente dirimenti ai fini del rispetto delle scadenze previste dal calendario dell'Assemblea. Afferma, in conclusione, con forza la necessità di mettere le opposizioni nella condizione di esprimere la propria organica visione sugli argomenti trattati dal provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, a seguito delle osservazioni formulate dall'opposizione e dai relatori, comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative presentate dai relatori nella seduta odierna, originariamente fissato alle 17 di oggi, è differito alle ore 18 e che le Commissioni riunite sono convocate alle ore 20 per l'esame delle proposte emendative.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) prende atto della decisione del presidente di spostare avanti soltanto di un'ora rispetto a quello originariamente stabilito il termine per la presentazione delle proposte subemendative e chiede che i lavori delle Commissioni riprendano dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la prosecuzione dei lavori nel corso della seduta serale si rende necessaria poiché il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che il 27 gennaio inizi la discussione sulle linee generali delle abbinare proposte di legge in esame.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) rileva, tuttavia, che del ritardo nella presentazione degli emendamenti dei relatori e nella formulazione dei pareri da parte del Governo sulle proposte emendative presentate sono

responsabili solo i relatori ed il Governo, non certo l'opposizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato anche le proposte emendative 10.100 e 17.100, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*), ulteriori rispetto a quelle già presentate, fissando come termine per la presentazione dei subemendamenti quello già stabilito nel corso della seduta, ovvero le ore 18 della giornata odierna.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente della XI Commissione Tiziana NISINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.50.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 19 subemendamenti alle proposte emendative 2.101, 3.100, 4.100, 10.100, 11.100, 17.100 e 20.100 dei relatori, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*).

In ordine ai criteri di ammissibilità dei subemendamenti, oltre alla necessaria attinenza del subemendamento alla materia trattata nel testo cui si riferiscono, richiama la pronuncia della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007, nella

quale si precisa che il subemendamento, per sua natura, ha contenuto e portata più limitati dell'emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell'emendamento cui è riferito, e che non sono pertanto ammessi subemendamenti integralmente soppressivi dell'emendamento, né subemendamenti interamente sostitutivi del medesimo.

Alla luce di tali criteri, avverte che sono da ritenersi inammissibili i subemendamenti Del Barba 0.2.101.1 e 0.10.100.6, in quanto integralmente sostitutivi degli emendamenti che intendono subemendare.

È altresì da ritenersi inammissibile il subemendamento Merola 0.10.100.1, in quanto non è volto a modificare l'emendamento 10.100 dei relatori, bensì a introdurre nel testo originario una ulteriore modifica, riferita ad altro articolo, non direttamente connessa con i contenuti del citato emendamento dei relatori.

Ricorda che devono infine ritenersi irricevibili, in quanto non riferibili al testo degli emendamenti che intendono subemendare, i seguenti subemendamenti: Guerra 0.3.100.1, Guerra 0.4.100.1, limitatamente alla lettera a), e Del Barba 0.17.100.1.

Avverte che nella seduta odierna si riprenderà l'esame dall'articolo 2.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la VI Commissione, Laura Cavandoli, esprime parere contrario sull'emendamento Mari 2.2, sugli identici emendamenti Mari 2.3 e Scotto 2.7, nonché sugli emendamenti Fenu 2.10, Mari 2.4 e 2.5, Carotenuto 2.9 e Aiello 2.8.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 2.101 dei relatori e propone l'accantonamento dell'emendamento Soumahoro 2.1 e degli identici emendamenti Mari 2.6 e Tucci 2.11.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Tenerini 2.12 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Scotto 2.01.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello dei relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, concordi i relatori e i rappresentanti del Governo,

dispone l'accantonamento dell'emendamento Soumahoro 2.1 e degli identici emendamenti Mari 2.6 e Tucci 2.11.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Mari 2.2, gli identici emendamenti Mari 2.3 e Scotto 2.7, l'emendamento Fenu 2.10, l'emendamento Mari 2.4, l'emendamento Mari 2.5 e l'emendamento Carotenuto 2.9.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Aiello 2.8, in qualità di cofirmataria, che reca la definizione di « informazione dei lavoratori », ai fini della proposta di legge in esame. Evidenziando la centralità della tematica e l'importanza della circolazione delle informazioni tra i lavoratori in seno all'impresa, ne chiede l'accantonamento.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) si associa alla richiesta della collega Barzotti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, concordi i relatori e i rappresentanti del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Aiello 2.8.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento 2.101 dei relatori e l'emendamento Tenerini 2.12 (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene per illustrare l'emendamento 2.01 a sua prima firma.

Evidenzia in primo luogo che l'intento precipuo del suo gruppo parlamentare è quello di applicare concretamente l'articolo 46 della Costituzione. Ritiene tuttavia che, accanto all'attuazione dell'articolo 46, sia imprescindibile anche che le forze politiche si adoperino per l'attuazione dell'articolo 36, in materia di diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, nonché dell'articolo 39, in tema di rappresentanza sindacale.

In linea generale, a suo parere gli emendamenti dei relatori peggiorano complessivamente il provvedimento, di fatto espungendo dal testo il riferimento ai contratti

collettivi, che dovrebbero invece essere la bussola di tutte le forme di partecipazione dei lavoratori, a partire dalla partecipazione organizzativa; al riguardo, ritiene fondamentale il ruolo dei contratti collettivi per individuare il numero dei lavoratori all'interno dei consigli di sorveglianza.

Con stretto riferimento alla proposta emendativa in esame richiama l'introduzione, attraverso gli articoli da 2-bis a 2-quinquies, di un complesso di norme relative alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, senza la quale la discussione sulla proposta in esame risulterebbe incompleta.

Ricorda che la tematica della rappresentatività era già emersa in occasione della discussione sul cosiddetto salario minimo; coglie l'occasione per ricordare come, sul tema del salario minimo, sia in corso attualmente la raccolta delle necessarie firme per una proposta di legge di iniziativa legislativa popolare, confidando che a breve sia presentata in Parlamento. A suo avviso, ogni discussione in tema di salario minimo è strettamente connessa all'attuazione dell'articolo 39, il quale prevede che i contratti collettivi di lavoro siano efficaci *erga omnes*, ovvero per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Ribadisce quindi la stretta connessione tra l'attuazione degli articoli 36, 39 e 46 della Costituzione.

Evidenzia quindi che, qualora fosse respinta la proposta emendativa in esame – così come altri emendamenti, di analogo tenore, presentati dal suo gruppo – i rappresentanti dei lavoratori da consultare e coinvolgere nella vita delle imprese non verrebbero scelti dai lavoratori medesimi, bensì sarebbero cooptati dai datori di lavoro, con l'ulteriore rischio di utilizzare quale criterio di selezione la condotta del dipendente e non, come sembra invece auspicabile, la sua capacità di formulare proposte migliorative della gestione aziendale.

Ritiene dunque che le forze politiche debbano attivarsi per attuare una vera riforma, non limitandosi a una mera attuazione formale della Costituzione. Evidenzia il rischio che, a seguito dell'accoglimento delle proposte emendative dei relatori, venga

approvato un testo molto lontano da quello originariamente presentato, che non sarebbe riconoscibile per i presentatori e che si ridurrebbe, in sostanza, a un mero slogan politico.

Conclude rammentando che i padri costituenti, nella stesura della carta fondamentale, oltre a delineare i principi fondanti dei rapporti economici dei cittadini, hanno altresì delineato, attraverso la numerazione progressiva degli articoli, una vera e propria gerarchia di valori: ritiene non sia un caso se al Titolo III, relativo ai rapporti economici, l'articolo 46 sia successivo al 36 e al 39. Ribadisce dunque la necessità di procedere all'attuazione di tutti i predetti articoli.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata Guerra, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ricollegandosi a quanto affermato dal collega Scotto, sottolinea che affinché la partecipazione dei lavoratori alla *governance* d'impresa sia seria ed effettiva devono ricorrere almeno due condizioni. La prima, a suo avviso, è la previsione di un criterio che possa stabilire una reale rappresentatività dei rappresentanti dei lavoratori che dovranno operare all'interno degli organismi in cui è prevista la loro partecipazione. Ritiene errata l'impostazione seguita dalla maggioranza, secondo cui il grado di rappresentatività dei sindacati dovrebbe valutarsi in base al numero di contratti collettivi conclusi; osserva, infatti, che in tal modo si favorirebbe e legittimerebbe la pratica dei cosiddetti « contratti pirata ». La seconda condizione, che reputa strettamente legata alla prima, è l'attribuzione ai rappresentanti dei lavoratori di poteri effettivi, che consentano loro di svolgere una reale partecipazione alla gestione d'impresa.

Lorenzo MALAGOLA, *relatore per la XI Commissione*, ricollegandosi alle osservazioni svolte dalla collega Guerra, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Scotto 2.01 costituisce una proposta strutturata e di sostanza, che le forze di opposizione hanno formulato senza tener conto dell'impostazione della maggioranza sulle politiche del lavoro. In particolare, gli articoli 36, 29 e 46 della Costituzione, che riguardano la condizione dei lavoratori, stanno certamente a cuore alla maggioranza, come dimostrato, ad esempio, dal progetto di legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali, a prima firma di Giorgia Meloni. Ciò considerato, ritiene che i temi del lavoro debbano essere affrontati in modo unitario e che il provvedimento in esame debba pertanto essere concepito come il tassello di un progetto organico.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Scotto 2.01, ritiene opportuno porre in luce il fatto che ai diversi comparti produttivi corrispondono rappresentanze sindacali più o meno forti. Tanto premesso, si chiede se nell'ambito della partecipazione dei lavoratori alla gestione d'impresa sia ammissibile una simile geografia variabile dei sindacati, tale da incidere sulla possibilità degli stessi di soddisfare le legittime aspettative dei lavoratori. Evidenzia che tale riflessione fonda la *ratio* delle proposte emendative presentate dalle forze di opposizione, che tendono ad inserire precisi obblighi in materia di contrattazione e rappresentanza sindacale, evitando l'ampio rinvio alla contrattazione collettiva.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, replicando a quanto affermato dall'onorevole Laus, precisa che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di consentire a tutti i sindacati di esercitare le loro funzioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese. Nel far riferimento alle tre grandi tipologie di contrattazione collettiva – nazionale, territoriale ed aziendale – evidenzia che la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione gestionale dell'impresa offre la possibilità ai rappresentanti

dei lavoratori di entrare in un contesto aziendale ed è, pertanto, uno strumento di rafforzamento della rappresentanza sindacale, che non deve tuttavia costituire un obbligo bensì rientrare nella libera scelta dei lavoratori.

Francesco MARI (AVS), nel ricollegarsi all'intervento del relatore Malagola, reputa senz'altro organico il modo in cui le forze di maggioranza affrontano i temi del lavoro, ma evidenzia come lo stesso sia fondato su una lettura distorta degli articoli 36, 39 e 46 della Costituzione. Nel sottolineare la necessità di non invadere gli spazi della contrattazione collettiva, sottolinea come la proposta di legge in esame determini una invasione di campo nella sfera delle libertà sindacali, scegliendo di fatto, con una valutazione politica, il tipo di contrattazione sindacale e il modello di sindacato da preferirsi. Al contrario, come correttamente sottolineato dal sottosegretario Durigon, è dell'avviso che la politica dovrebbe lasciare uno spazio a tutti i modi di fare sindacato e contrattazione, nell'ambito delle diverse tipologie. Osserva, in conclusione, che non costituiscono invece una invasione di campo nei confronti della politica le legittime politiche sindacali a difesa dei lavoratori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Scotto 2.01.

Lorenzo MALAGOLA, *relatore per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la VI Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Guerra 3.8, Scotto 3.9 e Barzotti 3.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nisini 3.16, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Barzotti 3.12, Mari 3.3, Soumahoro 3.1 e 3.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.100 a firma dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Aiello 3.13 e Mari 3.4, sugli identici emendamenti Mari 3.5 e Carotenuto 3.14,

nonché sull'emendamento Mari 3.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mari 3.7, nonché sugli identici emendamenti Scotto 3.10, Volpi 3.11 e Bagnai 3.17.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime pareri conformi a quelli testé espressi dai relatori.

Tiziana NISINI (LEGA) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 3.16.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.8 a sua prima firma, sottolinea che l'approvazione o meno dello stesso sarà determinante nel decidere l'atteggiamento delle forze di opposizione verso la proposta di legge in esame nel suo complesso.

Nell'illustrare la proposta emendativa in discussione, evidenzia la volontà di rendere effettiva la partecipazione gestionale dei lavoratori all'impresa. In particolare, afferma che nelle imprese con più di 300 dipendenti in cui l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, secondo un sistema dualistico, ai fini di una partecipazione effettiva dei lavoratori, deve prevedersi l'obbligatorietà della partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza per una quota che, in considerazione della citata soglia minima dei 300 dipendenti, non deve essere inferiore ad un quinto dei componenti dello stesso. A suo avviso, in assenza di una vera e propria obbligatorietà, la previsione normativa, che attualmente si limita a facultizzare la partecipazione gestionale dei lavoratori, non risulterebbe di alcuna utilità. Inoltre, ritiene indispensabile che l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sia effettuata tramite i canali sindacali della rappresentanza sindacale unitaria o, in alternativa, della rappresentanza sindacale aziendale. In relazione alla partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di amministrazione, pur ritenendo che attualmente non vi siano le condizioni per la previsione di un obbligo di partecipazione

dei lavoratori, valuta necessario che, laddove tale partecipazione vi sia, gli amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti siano presenti in una misura non inferiore ad un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, e siano scelti anch'essi attraverso i canali sindacali. Inoltre, reputa necessario che i rappresentanti dei lavoratori al consiglio di amministrazione siano dotati di adeguati poteri di temporanea interdizione degli atti di amministrazione straordinaria adottati dal consiglio di amministrazione, come ad esempio i licenziamenti collettivi o la cessione di un ramo di azienda, al fine di aprire sul punto un ampio dibattito sindacale. Conclusivamente, ritiene che un discorso analogo possa essere svolto con riferimento alle modifiche che si intendono apportare, tramite l'emendamento in discussione, all'articolo 5 del provvedimento in esame.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) propone l'accantonamento dell'emendamento Guerra 3.8, nonostante il parere contrario dei relatori e del Governo, dal momento che, a suo avviso, esso affronta i temi che costituiscono il cuore delle proposte di legge in esame.

Invero, afferma che gli emendamenti dei relatori, forse a causa di pressioni operate dal Governo, hanno depotenziato le forme di partecipazione organizzativa e di partecipazione consultiva, con la conseguenza che le misure davvero rilevanti che residuano della proposta di legge in esame sono quelle relative alla partecipazione gestionale e alla partecipazione economico-finanziaria dell'impresa da parte dei lavoratori.

Pertanto, sostiene che è assolutamente necessario che gli articoli relativi alla partecipazione gestionale, a partire dall'articolo 3, siano formulati correttamente, che la partecipazione gestionale sia applicabile, che sia previsto un obbligo legale in capo alle aziende di prevedere tale forma di partecipazione, tarato su aziende che impiegano un numero significativo di lavoratori. Osserva, inoltre, che il motore delle proposte di legge in esame devono essere il

protagonismo dei lavoratori e la democrazia sindacale.

Avverte che, altrimenti, il risultato non sarà quello di non riuscire ad avvicinarsi al modello tedesco di partecipazione da parte dei lavoratori alla gestione delle imprese, che è ben più ambizioso ed ha una storia propria ben definita, bensì quello di dare vita soltanto ad un'operazione simbolica, affetta da un duplice rischio. Nel caso in cui l'azienda abbia un andamento positivo, i lavoratori potrebbero partecipare ai profitti ed ai risultati dell'impresa. Ben diversa sarebbe invece la situazione di un'azienda che dovesse avere un andamento negativo, con ripercussioni sull'occupazione. In questo caso, non essendo previsto il criterio della rappresentanza e non essendo obbligatorio il coinvolgimento delle RSU e RSA per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, si correrebbe il rischio che nella gestione dei licenziamenti e delle perdite il rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza divenga il bersaglio delle critiche mosse da coloro che dovrebbe rappresentare, pur essendo senza poteri, come quello di sospensione delle delibere di straordinaria amministrazione che coinvolgano la struttura organizzativa e produttiva dell'impresa e il suo assetto occupazionale, e non essendo quindi protagonista bensì ostaggio delle scelte aziendali.

Ritiene quindi che l'accantonamento dell'emendamento Guerra 3.8 costituisca una scelta saggia nell'ottica di voler intraprendere un reale sforzo riformatore.

Valentina BARZOTTI (M5S) ringrazia la collega Guerra per la presentazione dell'emendamento 3.8 e dichiara di condividere la richiesta d'accantonamento formulata dall'onorevole Scotto perché i problemi derivanti dalla reiezione dell'emendamento potrebbero essere molteplici. Pur ritenendo, a differenza dei colleghi del Partito Democratico, che la partecipazione gestionale dovrebbe essere realtà in ogni azienda a prescindere dal limite dimensionale, dichiara di essere completamente d'accordo circa l'attribuzione agli amministratori che rappresentano gli interessi dei lavoratori dipendenti del potere di sospensione tem-

poranea delle delibere societarie di straordinaria amministrazione, ritenendo altresì congruo il termine massimo trimestrale di sospensione previsto dalla proposta emendativa al fine di attivare le procedure di raffreddamento e di svolgere gli incontri sindacali.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, ricorda che la partecipazione gestionale costituisce la forma di partecipazione più difficile da attuare e che occorre tempo perché si creino le condizioni da parte datoriale e dei lavoratori per poterci arrivare. Ritiene, infatti, che essa non possa essere imposta fin da subito pena l'ulteriore inquinamento delle relazioni industriali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Guerra 3.8 nonché gli emendamenti Scotto 3.9 e Barzotti 3.15.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Nisini 3.16, chiede delucidazioni sulla proposta di riformulazione che è stata distribuita. In particolare, domanda se la previsione da parte degli statuti della partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza costituisca una condizione per l'attivazione della forma di partecipazione gestionale.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, rispondendo alla domanda posta dalla collega Guerra, precisa che lo statuto deve necessariamente intervenire – in ordine alla presenza di un amministratore rappresentante dei lavoratori – sotto molteplici profili tra cui, ad esempio, quello relativo al numero di amministratori previsti. Osserva che la condizione in questione è meramente tecnica.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, afferma di ritenere che la proposta di riformulazione sia peggiorativa del testo originario della proposta di legge, depotenziando il ruolo della contrattazione collettiva.

Inoltre, osserva che è necessario che il numero di rappresentanti dei lavoratori sia adeguato ovvero pari ad almeno un quinto dei posti previsti.

Dichiara pertanto il voto contrario sull'emendamento 3.16, come riformulato, a nome del Partito Democratico.

Le Commissioni approvano l'emendamento Nisini 3.16 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Nisini 3.16, come riformulato, risultano preclusi gli emendamenti Barzotti 3.12, Mari 3.3 e Soumahoro 3.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Soumahoro 3.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.100 dei relatori, afferma di non comprenderne la *ratio*. Ricorda che la previsione di membri supplenti è necessaria perché gli amministratori effettivi che rappresentano gli interessi dei lavoratori potrebbero perdere ogni titolo di rappresentanza per le più disparate ragioni, come ad esempio per il fatto di cambiare lavoro o di andare in pensione.

Chiede quindi di spiegare per quale motivo la maggioranza intende eliminare la presenza di membri supplenti.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, rispondendo alla collega Guerra, precisa che l'articolo 2409-*duodecies* del codice civile già disciplina i criteri di sostituzione dei membri del consiglio di sorveglianza.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Aiello 3.13, Mari 3.4, gli identici emendamenti Mari 3.5. e Carotenuto 3.14 nonché l'emendamento Mari 3.6.

Approvano, invece, l'emendamento Mari 3.7 e gli identici emendamenti Scotto 3.10, Volpi 3.11, Bagnai 3.17 (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, invita i relatori ed il rappresentante del Governo a formulare i rispettivi pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 4 della proposta di legge, avvertendo che l'emendamento Giaccone 4.10 è stato ritirato.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la VI Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mari 4.3 e Tucci 4.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giaccone 4.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Barzotti 4.8 e Fenu 4.6, nonché sui subemendamenti Del Barba 0.4.100.3, Guerra 0.4.100.1 e 0.4.100.2, raccomandando l'approvazione dell'emendamento dei relatori 4.100. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Scotto 4.4 e Faraone 4.1 e 4.2, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Scotto 4.5.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime pareri conformi a quelli testé espressi dai relatori.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.7, precisa che la volontà di sopprimere l'intero articolo 4 dipende soprattutto dalla disciplina posta dal comma 1 del medesimo articolo.

Afferma, infatti, che l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, pone un evidente problema di conflitto d'interessi dal momento che essa consente ai contratti collettivi di poter prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti. Ritiene quindi opportuno che tale disposizione sia modificata nel senso di prevedere la necessaria separazione funzionale tra organo di controllo e organo di amministrazione attiva.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mari 4.3 e Tucci 4.7, approvano l'emendamento Giaccone 4.9 (*vedi allegato 2*) e respingono gli emendamenti Barzotti 4.8 e Fenu 4.6, nonché il subemendamento Del Barba 0.4.100.3.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene per illustrare il subemendamento 0.4.100.1 a sua prima firma, evidenziando l'importanza di non sopprimere la previsione, contenuta nel testo del provvedimento in esame, che prevede l'attribuzione di permessi retribuiti ai lavoratori che partecipano alla vita di impresa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Guerra 0.4.100.1 e 0.4.100.2, e approvano l'emendamento dei relatori 4.100 (*vedi allegato 2*). Respingono quindi l'emendamento Scotto 4.4.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.100 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Faraone 4.1 e 4.2. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Scotto 4.5. Concordi i relatori e il Governo, dispone altresì l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 430 dell'8 gennaio 2025, a pagina 7, prima colonna, quarta riga, le parole « La Commissione respinge » sono sostituite dalle seguenti: « Le Commissioni respingono »;

a pagina 7, seconda colonna, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: « Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mari 1.5, Faraone 1.2, Barzotti 1.12 e Mari 1.7; approvano l'emendamento Tenerini 1.19 (*vedi allegato 2*). Con distinte votazioni, respingono altresì gli emendamenti Mari 1.8 e Tucci 1.15. »;

a pagina 7, seconda colonna, il quinto paragrafo è sostituito dal seguente: « Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Scotto 1.11, Mari 1.6 e 1.10 ed approvano l'emendamento Aiello 1.13 (*vedi allegato 2*). Le Commissioni respingono l'emendamento Mari 1.9, approvano l'emendamento Fenu 1.17 (*vedi allegato 2*), respingono la proposta emendativa Carotenuto 1.14, approvano l'emendamento Barzotti 1.16 (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Faraone 1.3. ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti.

EMENDAMENTI 2.101, 3.100, 4.100, 10.100, 11.100, 17.100, 20.100 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 2.101. dei Relatori, sostituire le parole: sopprimere la lettera e) con le seguenti: sostituire la lettera e) con la seguente: e) « impresa socialmente sostenibile »: l'impresa che persegue volontariamente il raggiungimento di obiettivi di equità sociale e di sostenibilità ambientale con finalità economiche di creazione di valore per tutti i portatori di interessi;

0.2.101.1. Del Barba, Faraone.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.101. I Relatori.

All'emendamento 3.100 dei relatori sostituire le parole: « , nonché di un eguale numero di supplenti, » con le seguenti: « , nonché di un numero non inferiore di supplenti ».

0.3.100.1. Guerra, Scotto.

(Irricevibile)

Al comma 2, sopprimere le parole: « , nonché di un eguale numero di supplenti, ».

3.100. I Relatori.

All'emendamento 4.100 dei relatori, sopprimere il capoverso lettera a).

0.4.100.3. Del Barba, Faraone.

All'emendamento 4.100 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: nonché i relativi supplenti, con le seguenti: nonché un numero non inferiore di supplenti;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: i commi 4 e 5, con le seguenti: il comma 5.*

0.4.100.1. Guerra, Scotto.

(Irricevibile limitatamente alla lettera a))

All'emendamento 4.100 dei relatori, al capoverso lettera b), sostituire le parole: i commi 4 e 5 con le seguenti: il comma 5.

0.4.100.2. Guerra, Scotto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: « , nonché i relativi supplenti, »;*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

4.100. I Relatori.

All'emendamento 10.100 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di, con le seguenti: Nelle imprese che contano più di 100 dipendenti sono costituite;*

b) *dopo le parole: organizzazione del lavoro aggiungere le seguenti: , nonché piani di eliminazione di eventuali criticità riscon-*

trate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

0.10.100.4. Guerra, Scotto.

All'emendamento 10.100 dei relatori aggiungere in fine le seguenti parole: Conseguentemente all'articolo 19, sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. I benefici contributivi di cui al comma 4 sono riconosciuti a condizione che i piani di miglioramento e innovazione definiti dalle commissioni paritetiche siano depositati per via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente. ».

0.10.100.1. Merola.

(Inammissibile)

All'emendamento 10.100 dei relatori sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1, *con le seguenti:* I contratti collettivi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

0.10.100.2. Guerra, Scotto.

All'emendamento 10.100 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di, *con le seguenti:* Nelle imprese che contano più di 100 dipendenti sono costituite;

b) *dopo le parole:* organizzazione del lavoro, *aggiungere le seguenti:* , nonché piani di eliminazione di eventuali criticità riscontrate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici. La Direzione aziendale è tenuta a convocare la riunione della commissione paritetica entro sette giorni dalla richiesta proveniente dai rappresentanti datoriali o da quelli dei lavoratori. La mancata convocazione senza giustificato motivo costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

0.10.100.3. Guerra, Scotto.

All'emendamento 10.100 dei relatori dopo le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* d'intesa con le organizzazioni dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.

0.10.100.5. Guerra, Scotto.

All'emendamento 10.100. dei Relatori, sostituire le parole da: Le aziende fino a: del lavoro. *con le seguenti:* Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nelle grandi imprese i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali nell'ambito di commissioni paritetiche definite con le modalità di cui al comma 2.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali, sono definite la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultativa, le modalità e gli ambiti oggetto di informazione e consultazione nonché gli ambiti per i quali tale consultazione è obbligatoria.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

0.10.100.6. Del Barba, Faraone.

(Inammissibile)

All'emendamento 10.100 dei relatori, al comma 1, dopo le parole: Le aziende aggiungere le seguenti: e i sindacati.

0.10.100.7. Barzotti, Carotenuto, Fenu, Raffa, Gubitosa, Tucci, Aiello.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

10.100. I Relatori.

Sopprimere la lettera b).

0.11.100.1. Guerra, Scotto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

11.100. I Relatori.

All'emendamento 17.100 dei relatori, capoverso comma 1, sostituire le parole: I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 10 e 12 nonché coloro che partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II, al pari dei rappresentanti di impresa, hanno diritto a ricevere un'adeguata formazione, anche in forma congiunta, non inferiore a 24 ore annue, per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, specialistiche e trasversali con le seguenti: I lavoratori dipendenti nominati componenti degli organi societari ai sensi dell'articolo 2 hanno il diritto di ricevere un'adeguata formazione per lo sviluppo di conoscenze e di competenze tecniche, specialistiche e trasversali. I corsi possono essere finanziati anche attraverso i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente: Al fine di partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, i lavoratori dipendenti usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dalla contrattazione o dagli accordi aziendali.

0.17.100.1. Del Barba, Faraone.

All'emendamento 17.100 dei relatori, al comma 2 sopprimere le parole: il fondo nuove competenze.

0.17.100.4. Barzotti, Carotenuto, Fenu, Raffa, Gubitosa, Tucci, Aiello.

All'emendamento 17.100 dei relatori, al comma 1, sostituire le parole: non inferiore a 10 ore annue con le seguenti: non inferiore a 30 ore annue.

0.17.100.3. Barzotti, Carotenuto, Fenu, Raffa, Gubitosa, Tucci, Aiello.

All'emendamento 17.100 dei relatori, al comma 1, sostituire le parole: non inferiore a 10 ore annue con le seguenti: non inferiore a 24 ore annue.

0.17.100.2. Barzotti, Carotenuto, Fenu, Raffa, Gubitosa, Tucci, Aiello.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Art. 17.

(Obblighi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa nonché degli amministratori)

1. Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni di cui all'articolo 10 nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere fi-

nanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi inter-professionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

17.100. I Relatori.

All'emendamento 20.100 dei relatori, dopo le parole: dei lavoratori, aggiungere le seguenti: riferendo al Garante di cui all'articolo 21 sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici;

0.20.100.2. Guerra, Scotto.

All'emendamento 20.100 dei relatori, sostituire la parola: propone con la seguente: indica.

0.20.100.1. Guerra, Scotto.

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;

20.100. I Relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.101. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2.12. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza.

3.16. Nisini (*Nuova formulazione*).

Al comma 2, sopprimere le parole: « , nonché di un eguale numero di supplenti, ».

3.100. I Relatori.

Sopprimere il comma 4.

3.7. Mari.

Sopprimere il comma 5.

* **3.10.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

* **3.11.** Volpi.

* **3.17.** Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

Al comma 1, sostituire le parole: i contratti collettivi possono prevedere con le seguenti: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi,.

4.9. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: « , nonché i relativi supplenti, »;*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

4.100. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.

C. 1805, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti sono pervenute 23 proposte emendative su nessuna delle quali le Presidenze hanno ravvisato profili di inammissibilità.

Avverte che nella giornata di ieri i Relatori hanno presentato gli emendamenti 1.5, 2.5, 7.4 e 8.1 sui quali non sono stati presentati subemendamenti.

Avverte, altresì, che il fascicolo degli emendamenti, comprensivo degli emendamenti dei Relatori, è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Non essendovi richieste di interventi sul complesso degli emendamenti, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore per la VII Commissione*, anche a nome della relatrice per la X Commissione, Giorgia Andreuzza, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Orrico 1.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Barabotti 1.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5 dei Relatori; esprime parere contrario sull'emendamento Orrico 1.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Orrico 1.4.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 2.1, Amato 2.2, Appendino 2.3 e Ferrara 2.4; mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.5 dei Relatori.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Cappelletti 3.1; esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 3.2, Pavanelli 3.3 e Amato 3.4; esprime parere favorevole sull'emendamento Orrico 3.5; esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 3.6, Orrico 3.7, Manzi 3.8 e Orrico 3.9.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Cappelletti 4.1 e Amato 4.2.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Orrico 5.1.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 7.1; raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei Relatori 7.4; esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 7.2 e Manzi 7.3.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.1 dei Relatori.

Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Orrico 1.1, approvano gli emendamenti Barabotti 1.2 nonché l'emendamento dei Relatori 1.5 (*vedi allegato 2*), respingono l'emendamento Orrico 1.3 e approvano l'emendamento Orrico 1.4. (*vedi allegato 2*).

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1, auspica che il seguito dei lavori delle Commissioni riunite lasci opportuno spazio per gli interventi dei deputati.

Evidenzia poi che la proposta emendativa, incidendo sul comma 2 lettera c) dell'articolo 2 del provvedimento, mira a specificare che i cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri

relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono. Fa presente, sul punto, che la lunghezza del percorso dei cammini, ponendosi come criterio di riconoscimento dell'interesse locale degli stessi, non possa essere considerato come aspetto secondario, anche alla luce del possibile impatto socio-economico sulle zone interessate, come ad esempio quelle montuose.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pavanelli 2.1, Amato 2.2, Appendino 2.3, Ferrara 2.4, approvano l'emendamento dei Relatori 2.5 (*vedi allegato 2*) nonché l'emendamento Cappelletti 3.1 (*vedi allegato 2*).

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.2 volto a prevedere che la prevista cabina di regia nazionale proponga incontri periodici finalizzati ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale con il Consiglio d'Europa, con gli organi e le istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 3.2.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.3, fa presente che lo stesso, incidendo sul comma 2 lettera d) dell'articolo 3, intende aggiungere ai compiti della Cabina di regia quello di tener conto preliminarmente, nell'assunzione di ogni decisione, delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della *carbon footprint*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pavanelli 3.3 e Amato 3.4, approvano l'emendamento Orrico 3.5 (*vedi allegato 2*) e respingono gli emendamenti Caso 3.6 e Orrico 3.7.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) illustra in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento Manzi 3.8 volto a prevedere che gli esperti esterni di cui il ministero del turismo ha la facoltà di avvalersi siano di comprovata esperienza del settore.

Più in generale preannuncia, a nome del gruppo del Partito democratico il voto favorevole sul provvedimento in esame che coniuga egregiamente il bene della salute e del benessere fisici della persona con la fruizione delle bellezze paesaggistiche presenti su tutto il territorio nazionale.

Antonio CASO (M5S) nel sottoscrivere l'emendamento Manzi 3.8, analogo all'emendamento della collega Orrico 3.7, ribadisce l'importanza dell'esperienza e della promozione del merito in tutti i settori professionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Manzi 3.8 e Orrico 3.9.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo in qualità di cofirmataria, illustra l'emendamento Cappelletti 4.1, volto a prevedere la partecipazione anche di rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale al tavolo permanente per i cammini d'Italia istituito dall'articolo 4 del testo in esame.

Al riguardo osserva che tale previsione si porrebbe in linea con l'obiettivo di adeguata protezione del territorio e, nel caso di specie, dei cammini, includendo al tavolo permanente chi li vive quotidianamente e chi lavora per la loro tutela.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cappelletti 4.1, Amato 4.2 e Orrico 5.1.

Francesca GHIRRA (AVS) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 7.1, fa

presente preliminarmente che il suo gruppo è favorevole allo spirito del provvedimento e che tale proposta emendativa mira a erogare agli enti territoriali i contributi necessari per le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini che insistono sui propri territori.

Confida nel fatto che, qualora tale emendamento non dovesse essere approvato, si possa intervenire in Assemblea, anche attraverso un ordine del giorno, per stanziare risorse finanziarie adeguate da destinare agli enti territoriali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ghirra 7.1, approvano l'emendamento dei Relatori 7.4 (*vedi allegato 2*) e respingono gli emendamenti Manzi 7.2 e Manzi 7.3.

Le Commissioni approvano, in fine, l'emendamento dei Relatori 8.1 (*vedi allegato 2*).

Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ a conclusione dell'esame delle proposte emendative presentate desidera ringraziare i presidenti Mollicone e Gusmeroli nonché tutti i componenti delle commissioni VII Cultura e X Attività produttive della Camera dei deputati nonché il presidente Marti della 7^a Commissione Cultura del Senato per il proficuo lavoro comune svolto che certamente contribuirà allo sviluppo del comparto del turismo lento e sostenibile.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini
d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine.

1.1. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fluviali e marine aggiungere le seguenti: delle lagune e dei laghi.

1.2. Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con ridotta mobilità.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: o con ridotta mobilità.

1.5. I Relatori.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi.

1.3. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 2, dopo le parole: paesaggistico e naturalistico aggiungere le seguenti: e delle minoranze linguistiche.

1.4. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

ART. 2.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto che i cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono.

2.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i cammini religiosi, individuati con apposita delibera della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 3, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI): sono considerati cammini religiosi i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale;

2.2. Amato, Orrico, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dell'inserimento nella banca dati di cui al comma 1, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;

b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;

c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire

una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;

d) disponibilità di accoglienza a basso costo o « a donativo »: il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o « a donativo » in almeno il 50 per cento delle tappe;

e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;

f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai « contenuti » del cammino.

2.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I cammini possono essere classificati in tre livelli:

a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti;

b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto buona parte dei requisiti;

c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo.

2.4. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Amato, Caso, Orrico, Appendino.

Al comma 5, sostituire la parola: 2027 con la seguente: 2028.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

2.5. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche utilizzando

la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione.

3.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale.

3.2. Caso, Orrico, Amato, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della « carbon footprint ».

3.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: La cabina di regia, che relaziona annualmente sul proprio operato presso la simbolica Certosa di Trisulti situata nel comune di Colleparado (Frosinone), è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da dieci membri di cui quattro eletti dalle Camere, quattro dalle regioni a statuto ordinario e speciale, uno dalle province autonome e uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La cabina di regia, così composta, elegge al proprio interno, un coordinatore con funzioni anche di portavoce.

3.4. Amato, Orrico, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: La cabina di regia è composta *aggiungere le seguenti:* da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4,.

3.5. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero della cultura, *aggiungere le seguenti:* due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,.

3.6. Caso, Orrico, Amato, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 4, sostituire le parole: all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito *con le seguenti:* di comprovata esperienza nel settore.

3.7. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 4, dopo le parole: all'amministrazione *aggiungere le seguenti:* di comprovata esperienza nel settore.

3.8. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono, Caso.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ai componenti della cabina di regia *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per gli esperti esterni all'amministrazione,.

3.9. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

ART. 4.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: culturale e turistico, *inserire le seguenti:* i rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,.

4.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: , nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative *con le seguenti:* e ha la facoltà di elaborare proposte normative e amministrative da sottoporre alla cabina di regia.

4.2. Amato, Orrico, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

ART. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, anche al fine di valutare l'impatto dei progetti finanziati, nonché di verificare che i finanziamenti producano effetti percepibili e duraturi, il Ministro della cultura individua le priorità di sviluppo dei cammini prevedendo obiettivi verificabili, quali il numero di pellegrini che hanno percorso il cammino, il livello di soddisfazione dei pellegrini e l'impatto economico del cammino sul territorio.

5.1. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Finanziamento dei cammini d'Italia)

1. Al fine di garantire le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini d'Italia inseriti nella banca dati, sono stanziati 500.000 euro dall'anno 2024 quale contributo statale in favore degli enti territoriali per le medesime attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini che insistono sui propri territori. Con decreto del Ministero del turismo, d'intesa la Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni per il riconoscimento dei medesimi contributi statali e per l'eventuale

loro revoca. Sono stanziati ulteriori 500.000 euro annui dall'anno 2024 per la promozione dei cammini inseriti nella banca dati al fine di incentivarne la fruizione e favorire lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio. A tal fine il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia e d'intesa con le regioni interessate, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

7.1. Ghirra, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.

7.4. I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura promuovono la formazione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire programmi di conoscenza dei cammini, anche attraverso momenti dedicati di formazione lungo gli itinerari.

7.2. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti il Ministero dell'i-

struzione e del merito promuove attività di conoscenza dei cammini presso gli istituti scolastici, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione.

7.3. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

8.1. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini
d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fluviali e marine aggiungere le seguenti: delle lagune e dei laghi.

1.2. Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con ridotta mobilità.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: o con ridotta mobilità.

1.5. I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: paesaggistico e naturalistico aggiungere le seguenti: e delle minoranze linguistiche.

1.4. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

ART. 2.

Al comma 5, sostituire la parola: 2027 con la seguente: 2028.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

2.5. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche utilizzando la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione.

3.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: La cabina di regia è composta aggiungere le seguenti: da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4,.

3.5. Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

ART. 7.

Al comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.

7.4. I Relatori.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto

capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,

nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

8.1. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016. C. 2102 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	48
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	49
Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico. C. 1488 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	51
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
ALLEGATO 5 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

blica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

C. 2101 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni. Fa quindi presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione (Affari esteri), il disegno di legge C. 2101, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto al Cairo il 22 gennaio 2024.

Rileva preliminarmente che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, l'Accordo si è reso necessario per regolare i trasporti su strada di veicoli per il trasporto di merci (solo rimorchi e semirimorchi) in relazione all'attivazione di servizi *roll on – roll off* tra Italia e Egitto.

In particolare, l'Accordo in esame è finalizzato a regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati per il trasporto di merci, ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'attivazione di servizi di traghetto fra i porti italiani ed egiziani e nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento. Come precisato nella relazione illustrativa, il testo, una volta entrato in vigore, costituirà la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada delle merci fra i due Paesi, contribuendo in modo sostanziale a rafforzare l'interscambio commerciale. Come altresì evidenziato nella richiamata relazione illustrativa, l'intesa è ispirata al rispetto di principi di sostenibilità ambientale con il ricorso al trasporto su nave dei soli veicoli rimorchiati, secondo la logica dell'intermodalità e del trasporto combinato.

L'Accordo è composto da un preambolo e da 12 articoli.

Dopo aver, all'articolo 1, chiarito le definizioni utilizzate e identificato le autorità competenti per la sua applicazione (per l'Italia il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti), il testo sottolinea, all'articolo 2, che lo scopo dell'Accordo è la facilitazione dei trasporti e del transito di beni sui territori sovrani di entrambe le Parti.

L'articolo 3 descrive quindi le modalità di concessione delle varie tipologie di permesso per il trasporto di merci, in linea con la legislazione della Parte nella quale i rimorchi e i semirimorchi circolano.

Vengono poi fissati i requisiti assicurativi (articolo 4) e definito lo scambio di dati statistici (articoli 5 e 6).

Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni per l'entrata nel territorio di ciascuna delle Parti dei veicoli trainati, senza restrizioni o diritti doganali per i veicoli e i pezzi di ricambio (articolo 7) e l'applicazione della legislazione fiscale, doganale e valutaria dello Stato di circolazione dei veicoli, anche in relazione agli eventuali pedaggi (articolo 8).

Una Commissione mista ha compiti di attuazione e implementazione dell'Accordo, nonché di decisione sul numero e la tipologia dei permessi da rilasciare (articolo 9).

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative fra le Parti (articolo 10) e i casi di sospensione temporanea dell'intesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica (articolo 11) e ne regola l'entrata in vigore, la durata e l'emendabilità (articolo 12).

Quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di quattro articoli, relativi rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.

C. 2102 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione (Affari esteri), il disegno di legge C. 2102, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.

Rileva preliminarmente che l'Accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale complesso, è finalizzato al rafforzamento della cooperazione economica tra Unione europea e Ghana, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale.

Il testo si compone di un preambolo e di 82 articoli (suddivisi in sette titoli), di due appendici, di quattro allegati e di un protocollo.

Il preambolo indica le ragioni e gli obiettivi dell'Accordo.

Il titolo I precisa l'obiettivo di consentire al Ghana un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, anche nell'ottica di un più ampio Accordo di partenariato economico, promuovendo una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale e rafforzando le relazioni fra le Parti.

L'intesa definisce quindi, al titolo II, i termini del partenariato per lo sviluppo, da attuarsi non solo da parte dell'Unione europea ma anche tramite il sostegno delle politiche di cooperazione dei singoli Stati

membri, nel rispetto dei principi di complementarietà degli aiuti e di efficacia.

Il titolo III disciplina gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, alle misure di difesa commerciale, al regime di facilitazione doganale e all'agevolazione degli scambi commerciali, agli ostacoli tecnici agli scambi e alle misure sanitarie e fitosanitarie.

L'Accordo richiama quindi, al titolo IV, gli aspetti relativi ai servizi, agli investimenti e alle regole connesse al commercio, impegnando le Parti a concludere al più presto un completo Accordo di partenariato economico, e disciplina, al titolo V, le modalità di prevenzione e risoluzione delle controversie.

Vengono poi fissate, al titolo VI, le clausole relative alle eccezioni generali, fra cui quelle relative alla tutela della pubblica sicurezza, della vita e del patrimonio nazionale, e alla fiscalità.

Il titolo VII reca disposizioni istituzionali, generali e finali, impegnando le Parti – fra l'altro – all'esecuzione dell'Accordo anche tramite la creazione un Comitato APE (Accordo di partenariato economico) responsabile dell'amministrazione dei settori coperti dall'intesa, nonché a facilitare la cooperazione, in tutti i settori previsti dall'intesa, fra le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e il Ghana.

Le due appendici riguardano rispettivamente i prodotti prioritari per l'esportazione dal Ghana e le autorità competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.

I quattro allegati trattano dei dazi sui prodotti originari del Ghana e della Parte europea, recano l'elenco dei diritti e degli altri oneri del Ghana e l'elenco delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (Dipartimenti francesi d'oltremare, Azorre, Madeira e Canarie).

Il protocollo, infine, disciplina gli aspetti correlati all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di quattro articoli, relativi rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ».

C. 1521.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge Mollicone C. 1521, recante modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ».

Il provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, consta di cinque articoli, il primo dei quali enuncia i principi e le finalità dell'intervento. In particolare, come precisato nell'unico comma dell'articolo 1, la proposta è volta a favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e (come specificato in sede referente) dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a for-

mare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica. Le disposizioni a tal fine introdotte dalla proposta di legge costituiscono attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, ai sensi dei quali, rispettivamente, la Repubblica « promuove lo sviluppo della cultura » mentre « Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale ». Come specificato durante l'esame in sede referente, le disposizioni della proposta in esame si collocano altresì nel quadro dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133.

L'unico comma dell'articolo 2 della proposta di legge introduce due nuovi articoli all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio – di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – e, in particolare, nel capo II del titolo II della parte seconda, recante i principi della valorizzazione dei beni culturali. Nello specifico, ai fini dell'attuazione di tale capo, il nuovo articolo 121-*bis*, al comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura una nuova anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica. Il comma 2 del nuovo articolo identifica il compito della neo-costituita anagrafe, che è quello di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Tale censimento informativo è finalizzato, da una parte, a raccogliere e a rendere accessibili i dati raccolti, e dall'altra a monitorare la gestione, anche allo scopo di valutare l'adozione di forme alternative di essa, nel rispetto dei principi del codice, e a promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di

valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà.

Il comma 3 elenca i seguenti dati minimi che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe:

a) la natura del bene;

b) la forma di gestione diretta o indiretta;

b-bis) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione d'interesse a forme di gestione indiretta (lettera introdotta durante l'esame in sede referente);

c) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;

d) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in essere rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare i principi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;

d-bis) i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio di competenza precisandone denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione e ultima destinazione d'uso, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti (lettera introdotta durante l'esame in sede referente).

Il comma 4 del nuovo articolo 121-*bis* identifica negli istituti e luoghi della cul-

tura pubblici nonché nelle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali, i soggetti obbligati alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe. Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione. Si specifica inoltre che il citato decreto deve prevedere l'integrazione e l'interoperabilità dell'anagrafe con altre banche dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

Il secondo articolo introdotto nel codice dei beni culturali e del paesaggio – dall'articolo 2 della proposta di legge in esame – è l'articolo 121-*ter*, che al comma 1 dispone l'istituzione dell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, in un'apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica (di cui al neointrodotto articolo 121-*bis*). Ai sensi del comma 2, tale albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal codice, dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il medesimo comma prevede che, ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e, come specificato in sede referente, la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati

nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del codice.

Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, il compito di stabilire i requisiti che i candidati all'iscrizione all'elenco devono possedere, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a ciascuna di esse, nonché le forme di consultazione. Il comma 4 dispone che, in ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.

L'articolo 3 della proposta di legge è dedicato alla strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali « Italia in scena ». In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata « Italia in scena », ispirata ai principi del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché ai seguenti criteri specifici:

a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi;

b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione;

c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata at-

traverso le forme di gestione di cui alla precedente lettera *b)* abbia avuto esito non congruo;

d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

Come specificato nel medesimo comma, la definizione della strategia è effettuata sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica – istituita dall'articolo 121-*bis* del codice, introdotto dall'articolo 2 della proposta in esame – e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale (istituito ai sensi dell'articolo 121-*ter* introdotto dal medesimo articolo 2).

Il comma 2 dell'articolo 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma precedente.

L'articolo 4 della proposta di legge, composto da quattro commi, reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni e di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale e introduce disposizioni in materia di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale.

Segnala inoltre che durante l'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 4-*bis*, composto da due commi e recante norme in materia di circolazione delle opere statali non esposte al pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sia istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul

territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative. L'elenco è aggiornato ogni ventiquattro mesi. Come specificato nella proposta di legge, restano ferme le disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione per mostre ed esposizioni. Rammenta a tale proposito che, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 48, l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica, ed è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. Come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 48, il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

Il comma 2 dell'articolo 4-bis della proposta in esame consente ai comuni italiani di richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al precedente comma 1, precisando che tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. Si prevede che la richiesta è subordinata ai seguenti criteri:

a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;

b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti sul territorio di riferimento;

c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire tutti i requisiti necessari alla conservazione e custodia dell'opera d'arte.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta è prevalentemente riconducibile alla compe-

tenza concorrente tra Stato e regioni in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» (terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione).

Rileva che, a fronte di ciò, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 5, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto recante le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione relativi all'Anagrafe digitale; all'articolo 3, comma 1, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini della definizione della strategia di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena».

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico. C. 1488.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 1488 recante disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico.

Rileva che il provvedimento in esame consta di due articoli.

L'articolo 1 prevede il riconoscimento delle società o associazioni sportive costituite all'estero.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le società o associazioni sportive aventi sede all'estero costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana possono chiedere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e al Comitato italiano paralimpico (CIP), per le discipline di competenza, il riconoscimento come enti sportivi di interesse nazionale.

Il comma 2 prevede che i criteri e le modalità per il riconoscimento siano definiti con regolamento del CONI e del CIP.

Il comma 3 dispone che il riconoscimento sia concesso a titolo gratuito e non comporti l'erogazione di alcuna provvidenza economica da parte del CONI e del CIP in favore delle società o associazioni sportive riconosciute.

L'articolo 2 disciplina la procedura per il riconoscimento e l'iscrizione nei registri del CONI e del CIP delle società o associazioni sportive costituite all'estero, istituendo una specifica procedura di riconoscimento, di competenza del CONI e del CIP, distinta da quella vigente in via generale per le associazioni e società sportive, di competenza, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2021, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Più nello specifico, il comma 1 dispone che il CONI, attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, pubblica ogni anno un bando informativo contenente le istruzioni per la compilazione della domanda di riconoscimento di cui all'articolo 1.

Il comma 2 prevede che le domande di riconoscimento, corredate dallo statuto e dall'atto costitutivo, devono pervenire al CONI e al CIP attraverso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare operante nello Stato estero in cui le società o associazioni sportive svolgono la propria attività.

Il comma 3 stabilisce che il CONI e il CIP concedono alle società o associazioni sportive riconosciute l'autorizzazione all'utilizzo del simbolo CONI Italia e CIP Italia sulle divise sportive in uso.

Il comma 4 dispone che le società o associazioni sportive riconosciute sono iscritte in una sezione speciale dei registri del CONI e del CIP.

Il comma 5 prevede che, in caso di scioglimento della società o associazione sportiva riconosciuta, la stessa provvede, attraverso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente ai sensi del comma 2, ad effettuare una comunicazione al CONI e al CIP ai fini della cancellazione dai registri.

Il comma 6 statuisce, infine, che il CONI e il CIP, attraverso i Comitati olimpici e paralimpici nazionali degli Stati esteri in cui le società o associazioni sportive riconosciute hanno la propria sede, possono esercitare controlli periodici sulle attività svolte dalle medesime ai fini del mantenimento della loro iscrizione nei registri menzionati.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e « ordinamento sportivo », attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.**C. 2034 Governo.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente si sono concluse le votazioni delle proposte emendative. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, VII e XII, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, illustra l'emendamento 7.1 a sua firma (*vedi allegato 5*) che recepisce la condizione posta nel parere della Commissione Bilancio e ne raccomanda l'approvazione.

La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.1 del relatore (*vedi allegato 5*).

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia le perplessità suscitate dal provvedimento che interviene su una materia oggetto di diverse pronunce, ultima delle quali il parere del 2022 con cui il Consiglio di Stato si è espresso in favore della natura privatistica dell'Ordine, contrariamente all'iniziale qualificazione di fondazione di diritto pubblico. Nel convenire con la scelta di intervenire con un atto di pari forza rispetto al regio decreto istitutivo dell'Ordine, confi-

dando in una risposta chiara, chiede di sapere se si stia o meno innovando rispetto alla sua riconosciuta natura privatistica. Fatto presente a tale proposito come il quesito assuma rilevanza soprattutto con riguardo alle conseguenti caratteristiche del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ordine, preannuncia l'astensione dalla votazione sul mandato al relatore da parte del Movimento 5 Stelle, manifestando nel contempo la preferenza per un chiarimento della questione posta.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, avverte che sarà sua cura fornire, in sede di discussione del provvedimento in Assemblea, esauriente risposta al quesito avanzato dalla collega Alifano.

La Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Urzì, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Ricorda infine che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è fissato per il prossimo 27 gennaio.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2101, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto al Cairo il 22 gennaio 2024;

rilevato che:

l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, si è reso necessario per regolare i trasporti su strada di veicoli per il trasporto di merci (solo rimorchi e semirimorchi) in relazione all'attivazione di servizi *roll on – roll off* tra Italia e Egitto;

in tale quadro, l'Accordo è finalizzato a regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati per il trasporto di merci,

ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'attivazione di servizi di traghetto fra i porti italiani ed egiziani e nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento;

il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli relativi, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziari e all'entrata in vigore;

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016. C. 2102 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2102, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016;

rilevato che:

l'Accordo è finalizzato al rafforzamento della cooperazione economica tra Unione europea e Ghana, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale;

il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli relativi, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziari e all'entrata in vigore;

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1521, recante « Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito "Italia in scena" »;

rilevato che:

la proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, consta di cinque articoli, il primo dei quali enuncia i principi e le finalità dell'intervento;

in particolare, come precisato nell'unico comma dell'articolo 1, la proposta è volta a favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica;

le disposizioni a tal fine introdotte dalla proposta di legge costituiscono attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e si collocano altresì nel quadro dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133;

l'articolo 2 introduce all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio – di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* volti ad istituire rispettivamente una nuova anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale;

l'articolo 3 demanda al Ministro della cultura la definizione della strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali « Italia in scena », ispirata ai principi del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché ad una serie di criteri specifici;

l'articolo 4 reca modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni e di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale e introduce disposizioni in materia di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale;

l'articolo 4-*bis* reca norme in materia di circolazione delle opere statali non esposte al pubblico;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

a fronte di tale competenza concorrente, la proposta prevede le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:

all'articolo 2, comma 5, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale recante le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione relativi all'anagrafe digitale

degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica;

all'articolo 3, comma 1, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini della definizione della strategia di valorizzazione dei beni culturali, denominata « Italia in scena »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico. C. 1488.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1488, recante disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;

rilevato che:

il provvedimento prevede il riconoscimento delle società o associazioni sportive costituite all'estero da parte da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), rimettendo a regolamenti del CONI e del CIP la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento;

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento civile », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, e « ordinamento sportivo », attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

**Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San
Giorgio di Parma. C. 2034 Governo.**

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 7.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e le
autorità.*

7.1. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE REFERENTE:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	55
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.15.

D.L. 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, non essendovi richieste di intervento, in qualità di relatore, propone di esprimere

il provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere presentata dal presidente e relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé presentata.

Michela DI BIASE (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere del presidente e relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

C. 1866 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 luglio 2024 la relatrice, onorevole Varchi, aveva svolto la relazione introduttiva e che nel corso della medesima seduta la collega Ascari aveva avanzato la richiesta di abbinare la proposta di legge a sua prima firma C. 472, recante modifica all'articolo 337-ter del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori, su cui la presidenza aveva evidenziato come non vi fossero gli estremi per un abbinamento d'ufficio, non vertendo i due provvedimenti su identica materia.

Rammenta altresì che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è quindi convenuto di esaminare nella seduta odierna tale richiesta.

Stefania ASCARI (M5S) ribadisce la sua richiesta ritenendo che il tema della tutela dei minori in affidamento debba essere affrontato nella maniera più completa possibile.

Rammenta come la richiesta di istituzione di un registro che possa monitorare le entrate e le uscite dei minori nelle strutture e nelle case famiglia fosse già stata affrontata, in un'ottica collaborativa, dalla Commissione Giustizia nella scorsa legislatura e sottolinea come sia necessario ampliare il perimetro della materia in esame

comprendendovi tutti gli aspetti ad essa collegati, come quelli relativi ai provvedimenti del giudice in materia di affidamento e ai rapporti dei figli con i genitori trattati dalla proposta di legge a sua firma C. 472.

Sottolinea infatti come emergano frequentemente i vuoti normativi sul delicatissimo tema in discussione che finiscono per danneggiare proprio i soggetti più vulnerabili e rammenta come spesso siano sottoposti all'attenzione del Ministro della giustizia casi eclatanti di allontanamento di minori che, non trovando ragioni oggettive, creano danni irreparabili.

Ribadisce che ampliare il perimetro dell'intervento normativo nel senso indicato precostituirebbe le condizioni per delineare una riforma di sistema, evitando di intervenire ancora una volta in maniera puntuale e incompleta su tale materia.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, si esprime in senso contrario rispetto alla richiesta di abbinamento, precisando che ciò non deve intendersi come un orientamento negativo rispetto ai contributi che potranno essere formulati in sede emendativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la richiesta di abbinare al provvedimento in esame la proposta di legge Ascari C. 472.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, rinviando alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della presente seduta, l'individuazione delle modalità per il prosieguo dei lavori.

La seduta termina alle 14.25.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori della prossima settimana e che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza – preso atto della sua approvazione nel corso della mattina al Senato – è stato convenuto di svolgerne oggi stesso l'esame preliminare. In quella sede è stato altresì fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative a oggi, alle ore 19.30.

In qualità di relatore, sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa che lo accompagna, il decreto-legge, composto da dieci articoli oltre a quello relativo all'entrata in vigore, contiene disposizioni con le quali si intendono affrontare rilevanti problematiche che riguardano l'amministrazione della giustizia in relazione a molteplici aspetti che concorrono a garantirne il buon funzionamento.

L'articolo 1 al comma 1, modificando il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 215 del 2023, differisce al mese di aprile 2025 le elezioni, previste per dicembre 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, modifica l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2006 per estendere la facoltà per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di partecipare alle discussioni sulla valutazione quadriennale di professionalità dei magistrati di legittimità e di merito, anche alle discussioni sulle incompatibilità

di sede dei magistrati per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense ovvero con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede nonché alle discussioni sull'assegnazione di sede, sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, sul conferimento delle funzioni semidirettive e direttive dei magistrati.

L'articolo 2 interviene in materia di funzioni direttive di legittimità, modificando alla lettera *a*) l'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al fine di prevedere che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità.

In secondo luogo, la lettera *b*) della disposizione in esame modifica l'articolo 46-*terdecies* del medesimo decreto legislativo, prevedendo che anche il presidente di sezione della Corte di cassazione e l'avvocato generale presso la Corte di cassazione, il presidente aggiunto della Corte di cassazione, il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e il procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione possano presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico prima che siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui abbia assunto funzioni direttive o semidirettive, così come già previsto esclusivamente per il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Come si precisa nella relazione illustrativa, «l'urgenza della norma risiede nella necessità, sempre più avvertita, di disporre di un più ampio numero di candidati per la copertura di funzioni assai delicate, eliminando alcuni degli ostacoli posti dalla normativa vigente che sono risultati non utili e, anzi, controproducenti rispetto al più corretto ed efficiente funzionamento della Suprema Corte di cassazione».

L'articolo 3, al comma 1, prevede che fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta «riforma Cartabia del processo ci-

vile »), ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, dispone che, fermo quanto previsto dal precedente comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Csm in applicazione del citato articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.

L'articolo 4, al comma 1, lettera *a*), sostituisce integralmente l'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo ai corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi rivolti ai magistrati. La principale novità è costituita dalla partecipazione ai corsi di formazione successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico e non più quale requisito per il conferimento degli stessi. In particolare, il nuovo comma 1 prevede che i magistrati giudicanti e requirenti, che abbiano ottenuto la conferma ovvero il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado, siano tenuti a frequentare un corso di formazione specifico entro sei mesi dalla suddetta assegnazione mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento di varie competenze già individuate dalla disciplina previgente. Il nuovo comma 2, che non modifica la durata di tre settimane, anche non consecutive, del corso, prevede che esso si concluda con lo svolgimento di una prova finale consistente in un'esercitazione pratica, mentre il nuovo comma 3, invece, reca una causa di esonero dalla partecipazione dei corsi di formazione per quei magistrati che abbiano già

preso parte ad un corso analogo nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico direttivo o semidirettivo.

Conseguentemente, la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame modifica la rubrica del Capo II-*bis* del titolo III del decreto legislativo n. 26 del 2006 nella seguente « Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado ».

L'articolo 4, al comma 2, lettera *a*), per ragioni di coordinamento con la novella introdotta nel comma precedente, modifica l'articolo 46-*octies* del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo alla valutazione ed alla comparazione dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, non prevedendo più l'inciso relativo alle attitudini, rilevanti per la fase valutativa del candidato, maturate nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006. Nella stessa ottica, la lettera *b*) del medesimo comma 2, sopprime la lettera *n*) del citato articolo 46-*octies* che faceva riferimento alla documentazione trasmessa al Csm dalla Scuola superiore della magistratura quale elemento di comparazione tra i candidati agli incarichi direttivi e semidirettivi, in quanto la disposizione che la prevedeva risulta abrogata dalle novelle in commento.

L'articolo 5, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, al comma 1, riduce da 24 a 6 mesi (nel testo vigente del decreto-legge 12 mesi) successivi al conferimento dell'incarico, il periodo in cui giudici di pace, nominati fino al 31 dicembre 2026, sono chiamati a prestare servizio presso l'Ufficio del processo. Come si evince dalla relazione illustrativa, l'urgenza di tale previsione è dovuta alla situazione di « grave carenza di organico in cui versano gli uffici del giudice di pace, destinata ad acuirsi a seguito dell'ampliamento delle loro competenze previsto dalla riforma del processo civile di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 ».

Il comma 2 autorizza una spesa di euro 1.380.484 per l'anno 2025 (tale copertura è

stata inserita dal Senato, in conseguenza della ulteriore riduzione a 6 mesi del periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace) e di euro 2.760.968 per l'anno 2026 al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'anticipazione del trattamento economico più elevato per chi assume pienamente le funzioni onorarie al termine dei 6 mesi.

L'articolo 6 introduce disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario, principalmente intervenendo sull'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che disciplina il ruolo, i compiti e le attività del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, circoscrivendo l'ambito delle opere di edilizia penitenziaria che permangono nella competenza Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa che « la modifica ha carattere di straordinaria necessità ed urgenza e risponde alla finalità di rendere più efficienti le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari ».

La novella in esame interviene in via principale sul comma 8 del citato articolo 4-bis (lettera f) dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge in esame) che limita la competenza del Commissario escludendola per gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.

A seguito delle modifiche apportate dalla lettera a) dell'articolo in esame, il comma 2 del citato articolo 4-bis, relativamente alla procedura per la realizzazione degli interventi, prevede che al Commissario spetta, entro 120 giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti (nel testo previgente il termine decorreva dal momento della nomina), il compito di redigere un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, indi-

viduando anche gli interventi che richiedono il ricordo ad eventuali localizzazioni finalizzate alla espropriazione di aree per pubblica utilità ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

Il citato programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, in un'ottica di valorizzazione del ruolo del Commissario straordinario, come precisato nella relazione illustrativa.

Viene, inoltre, prolungata dalla lettera d), la durata della gestione del commissario straordinario – stabilita al comma 6 – che resta in carica sino al 31 dicembre 2026 (il testo previgente prevedeva la permanenza in carica del commissario sino al 31 dicembre 2025). Si dispone, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni anno, il Commissario trasmette ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi in materia carceraria ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

Tra le altre modifiche introdotte dalla novella in esame, si segnala che la lettera b) interviene sul comma 4 del citato articolo 4-bis per inserire la possibilità per il Commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate di cui al comma 4 dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici e del supporto delle società partecipate dallo Stato nonché di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Nel testo previgente tale approvazione

era prevista d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

La lettera *c)* prevede che per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario abbia sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti – nella disposizione previgente era sin dal momento della nomina – con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari.

La lettera *e)* modifica il comma 7 dell'articolo 4-*bis* con il quale si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario, che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il Commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti competono compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 400.000 annui. Il decreto-legge in commento ha aggiunto un nuovo periodo secondo cui, nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità.

La lettera *g)* sostituisce il comma 9 per puntualizzare che il compenso del commissario – determinato con il decreto di nomina di cui al comma 1 – è stabilito in ragione della complessità dell'incarico ed è determinato in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, nel caso in cui la scelta del Commissario ricada su un dipendente

delle amministrazioni pubbliche, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.

La lettera *h)* modifica l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 10 del citato articolo 4-*bis* per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto, fissandola nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e indicando nel contempo la copertura di tali oneri.

La lettera *i)* modifica il comma 11 del citato articolo 4-*bis* con il quale si istituisce una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni. In particolare, si precisa che su di essa confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità non più solo all'edilizia penitenziaria, ma anche alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame reca la copertura finanziaria per gli interventi recati dal comma 1.

Il comma 3 dispone, inoltre, un incremento di euro 95.724.000 per l'anno 2024 delle risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, all'onere derivante dal comma precedente, si provvede: quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria; quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti *ex* articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del

fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, introdotto con la riforma del processo penale (articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150).

L'articolo 7, al comma 1, lettera *a*), modifica il comma 1 dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale prevedendo che la polizia giudiziaria debba previamente accertare la fattibilità operativa, oltre alla già richiesta fattibilità tecnica, dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo al fine di permettere al giudice di prescrivere l'applicazione del « braccialetto elettronico » congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari. Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, « l'accertamento della polizia giudiziaria ricade, in effetti, su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze ».

La lettera *b*) del comma 1 interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale, concernente i provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte in via cautelare, prevedendo, in aggiunta alla già prevista manomissione dei « braccialetti elettronici », che anche in caso di realizzazione di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti il giudice debba disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia ritenuto di lieve entità.

La lettera *c*) e *d*) del medesimo comma 1 introducono modifiche di ordine sistematico in materia di applicazione del « braccialetto elettronico » al fine di consentire alla polizia giudiziaria di accertarne la non fattibilità operativa oltre alla già prevista fattibilità tecnica sia in relazione alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*, comma 6, del codice di procedura penale) sia nel caso del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 283-

ter, comma 1, del codice di procedura penale).

Il comma 2 dell'articolo 7 introduce il nuovo articolo 97-*ter* nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, il quale precisa quali sono le modalità che sostanziano l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, nei casi previsti dai menzionati articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale. Tale nuova disposizione al comma 1 stabilisce che la polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei « braccialetti elettronici » o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. In secondo luogo, il comma 2 del medesimo articolo 97-*ter* prevede che la polizia giudiziaria debba trasmettere senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, uno specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, recante disposizioni transitorie, al fine di chiarire che gli atti compiuti nel corso di una serie di procedimenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 136 del 2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura. Tale

intervento, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, si è reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme.

L'articolo 9 al comma 1 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono posti a carico di un Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni. Il comma

2 dispone che agli oneri derivanti dalla suddetta estensione, pari ad euro 43.650 per il 2024 e a 523.800 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul citato Fondo.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9.

L'articolo 11, in fine, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

D.L. 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione Giustizia,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (C. 2183 Governo);

premesso che l'articolo 9 esclude dalla procedura di esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati a un pub-

blico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, disciplinando la relativa procedura amministrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021. C. 2189 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE.	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Massimo Introvigne, Direttore del Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR)	64
ERRATA CORRIGE	64

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.

C. 2189 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, rileva in premessa che la Convenzione in esame ha dato corso alla trasformazione giuridica dell'organizzazione non governativa *Associazione internazionale del segnalamento marittimo* (IALA) in un'organizza-

zione intergovernativa, con la denominazione di *Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima*.

Ricorda che la IALA è stata istituita nel 1957, in Francia, per riunire i rappresentanti dei singoli Paesi competenti in materia di ausili alla navigazione marittima, il mondo industriale e gli istituti scientifici e di formazione al fine di fornire un contributo al miglioramento della sicurezza e dell'efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri. Tra i compiti dell'organizzazione c'era quello di incoraggiare i propri membri a cooperare per armonizzare gli ausili della navigazione, elaborando e scambiandosi buone prassi in materia di sviluppo e gestione dei segnalamenti marittimi e dei servizi sulla terraferma.

Fa presente che in occasione della sessione dell'Assemblea generale dell'associazione – tenutasi a La Coruña, in Spagna, nel 2014 – è stato ufficialmente deciso l'avvio della transizione dello stato giuri-

dico della IALA da organizzazione non governativa ad organizzazione intergovernativa, con l'obiettivo di espletare con maggiore autorevolezza ed efficacia, nel contesto internazionale, la propria missione di armonizzazione di sistemi e servizi, che sono peraltro in rapida e continua evoluzione in conseguenza degli sviluppi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La Convenzione internazionale multilaterale preposta a tale scopo, dopo tre conferenze preparatorie, è stata infine approvata dalla conferenza tenutasi a Kuala Lumpur, in Malesia, nel febbraio 2020.

Rileva come la Convenzione, composta da ventidue articoli e da un allegato (che contiene le disposizioni transitorie), definisca la nuova IALA quale Organizzazione intergovernativa di diritto internazionale, fissandone la sede in Francia e rinviando ad una raccolta di disposizioni le norme di dettaglio sul suo funzionamento. Scopo dell'organizzazione è quello riunire i Governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, della fornitura e della manutenzione degli ausili alla manutenzione marittima, per armonizzarli, favorendo la cooperazione tecnica, incoraggiando la diffusione delle norme di maggior tutela e permettendo la circolazione delle informazioni.

Osserva che per raggiungere i suoi scopi l'Organizzazione definisce raccomandazioni, linee guida e altri documenti a carattere non vincolante, valuta le proposte trasmesse dagli Stati membri o da agenzie delle Nazioni Unite, stabilisce meccanismi di consultazione e facilita la fornitura di assistenza.

Evidenzia che l'Organizzazione è composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati e prevede una serie di organi, rinviando ai regolamenti generale e finanziari per le regole procedurali applicabili. Ulteriori norme precisano la composizione, le funzioni e le modalità operative dell'Assemblea generale (che rappresenta il principale organo decisionale); del Consiglio (organo esecutivo); dei Comitati e degli organi ausiliari (che contribuiscono al funzionamento della struttura) e del Segre-

tariato permanente (struttura responsabile della gestione quotidiana. Le disposizioni successive regolano le modalità di voto in seno all'Assemblea generale e al Consiglio, le modalità di finanziamento della struttura intergovernativa e la personalità giuridica internazionale, con il potere di stipulare contratti e accordi, di acquisire e alienare beni e di intraprendere azioni legali.

Sottolinea che, da ultimo, la Convenzione reca disposizioni sulla sua emendabilità, sulle modalità per la risoluzione di eventuali controversie, sulle modalità per le future adesioni e per l'eventuale recesso da parte degli Stati membri.

Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli; in particolare, l'articolo 3 quantifica gli oneri finanziari derivanti dalle spese di missione in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e gli ulteriori oneri derivanti dal contributo al finanziamento dell'Organizzazione in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025; a tali oneri si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

**COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA
DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA
INTERNAZIONALE**

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2025.

Audizione informale di Massimo Introvigne, Direttore del Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 432 del 14 gennaio 2025:

a pagina 21, nel sommario, alla tredicesima riga, a pagina 23, prima colonna, alla ventisettesima riga, e a pagina 51, nell'indice generale, alla ventesima riga, sostituire il numero « 2283 » con il seguente « 2183 ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	71
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato « INFRA/infostrutture di rete (TLC e T-B-T) », relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare. Atto n. 239 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremona.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazio-

nale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

Atto n. 234.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del prescritto parere scada il 18 gennaio 2025 e come lo schema di decreto sia stato assegnato anche alla V Commissione che, in data 8 gennaio 2025, ha espresso il nulla osta.

Ricorda altresì come, in data 3 dicembre 2024, il Consiglio di Stato abbia espresso il proprio parere sullo schema di decreto.

Invita, quindi, la relatrice, on. Chiesa, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, fa presente come il 18 novembre 2024 il Governo abbia trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo (A.G. n. 234), che attua la delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, recante « Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare », per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: « consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari ».

Ricorda, preliminarmente, come il comma 16 dell'articolo 9 della legge n. 46 del 2022 preveda che il decreto legislativo in esame sia adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Evidenzia come il provvedimento si componga di due articoli. L'articolo 1, integra il Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010 – COM), aggiungendo, dopo il Capo III, libro quarto, titolo IX, il Capo III-*bis* recante particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere

sindacale, composto da 4 articoli riguardanti le limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni (articolo 1482-*ter*), attività addestrative o esercitative (articolo 1482-*quater*), attività formativa (articolo 1482-*quinquies*), obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco (articolo 1482-*sexies*).

Sottolinea, più dettagliatamente, come il nuovo articolo 1482-*ter* introduca alcune limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in attività operative o missioni al fine di operare – secondo la relazione illustrativa – un equo bilanciamento tra l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare e le preminenti esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività. In particolare, osserva come il comma 1 precisi la tipologia di attività operative o le missioni nell'ambito delle quali sono applicate le limitazioni. Si tratta di tutte le attività connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare: difesa dell'integrità del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati; contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata « Frontex », alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attività di stabilizzazione e ricostruzione, nonché a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione; interventi nelle attività di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi; attività delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorità di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria

necessità o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonché le attività del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera – a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo; attività delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessità e articolate su più giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonché le attività denotate da particolare complessità e articolate su più giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.

Evidenzia, inoltre, come il comma 2, introduca specifiche limitazioni, prevedendo che, durante le attività operative o le missioni elencate, il personale non possa esercitare il diritto di assemblea; mentre, se ricopre cariche direttive nell'ambito delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), non possa essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, fruire dei permessi sindacali, avere rapporti con la stampa o rilasciare dichiarazioni (articolo 1480-ter COM), visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato (articolo 1479-bis, comma 1, lettera e) COM).

Segnala come la relazione illustrativa precisi che lo scopo di tali limitazioni è quello di evitare che il personale impiegato in delicate attività operative possa essere distolto dalle prioritarie esigenze di servizio, a salvaguardia del buon esito dell'operazione/missione.

Sottolinea come il comma 3 disponga che le predette limitazioni trovino applica-

zione anche con riferimento al personale incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività indicate al comma 1; non inquadrato in unità organiche; impiegato singolarmente o in piccole aliquote nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente.

Fa presente, inoltre, come la relazione illustrativa specifichi che, il servizio prestato in contesti particolarmente sensibili, quali sono quelli internazionali, tali da richiedere un impiego incondizionato ed esclusivo, non si concilia con lo svolgimento dell'attività professionale a carattere sindacale.

Osserva, infine, come il comma 4 disciplini la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle operazioni e missioni di cui al comma 1.

Quanto all'articolo 1482-*quater* evidenzia come esso riguardi, invece, le limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative. Il comma 1 disciplina l'ambito di applicazione, che riguarda il personale impiegato in tutte le attività addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacità per l'assolvimento di missioni fondamentali (indicate nel precedente articolo 1482-*ter*, al comma 1) incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, Unione Europea (UE) e multinazionale e di coalizione, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare. Il comma 2, specifica le limitazioni introdotte, prevedendo che il personale militare impiegato nelle attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità di appartenenza o di unità di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione: non possa esercitare il diritto di assemblea; mentre se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCS rappresentative, non possa essere collocato in distacco o in aspettativa

sindacale, fruire dei permessi sindacali, visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato. Il comma 3, disciplina la fase propedeutica alle attività di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività addestrative o esercitative. Durante tale fase il personale militare, se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale; mentre se compatibile con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attività, può partecipare alle assemblee di carattere sindacale, fruire di permessi sindacali, esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato. Il comma 4, allo scopo – chiarito dalla relazione illustrativa – di contemperare le diverse esigenze, salvaguardando l'esercizio dell'attività sindacale e garantendo il regolare e prioritario svolgimento delle attività addestrative, prevede che il personale militare impiegato con compiti di addestramento eserciti il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate.

Con riferimento, invece, all'articolo 1482-*quinquies* sottolinea come esso riguardi le limitazioni per il personale impiegato in attività formativa. Il comma 1 concerne l'ambito di applicazione. Questo riguarda le attività formative volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti. Il comma 2 specifica che la frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale. Il comma 3 prevede le specifiche limitazioni per il personale impiegato in attività formativa, prevedendo che il personale frequentatore: (i) dei corsi di formazione di base (ad esclusione degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, che non possono aderire alle APCSM ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del COM), può,

compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali ma non può fruire di permessi sindacali né essere posto in distacco o aspettativa sindacale; (ii) dei corsi successivi alla formazione di base, non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale ma può, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso. Il comma 4, infine, dispone che il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.

Infine, quanto all'articolo 1482-*sexies* osserva come esso concerna le limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco prevedendo che tale personale, se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale.

Da ultimo, evidenzia come l'articolo 2 del provvedimento in esame rechi la clausola di invarianza finanziaria. Fa presente, infatti, come la relazione tecnica precisi che le disposizioni in esame abbiano valenza esclusivamente ordinamentale e rappresentino coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo avere dato conto delle sostituzioni, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato « INFRA/infostrutture di rete (TLC e T-B-T) », relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare.

Atto n. 239.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del prescritto parere scada il 26 gennaio 2025 e come lo schema sia stato assegnato anche alla V Commissione che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Invita quindi il relatore, onorevole Carrà, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, evidenzia come il programma pluriennale n. SMD 21/2024, denominato « INFRA/INFOSTRUTTURE DI RETE (TLC E T-B-T) » sia relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica Militare.

Ricorda come l'Aeronautica Militare, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di difesa del territorio nazionale, impieghi il mezzo aereo con l'obiettivo primario di impedire la violazione dello spazio aereo nazionale e quello NATO, in armonia con i concetti espressi dal NATINAMDS (*NATO Integrated Air and Missile Defense*), difendendolo da eventuali rischi alla sua integrità o impedendo che possa essere compromessa la sicurezza dei cittadini e dei beni delle nazioni NATO nonché la pacifica convivenza. In tale quadro, l'Aeronautica Militare deve poter disporre di una capacità di comunicazione tecnologicamente ade-

guata, in grado di gestire l'impiego, in tempo reale, dei propri assetti in volo in modo che gli stessi possano esprimere, in un contesto interconnesso, le loro capacità e, attraverso una stretta correlazione tra decisore ed attuatore, contribuire all'efficacia delle operazioni militari.

Sottolinea, in questo contesto, come il programma in esame risulti finalizzato ad ammodernare e rinnovare le capacità di comunicazione Terra/Bordo/Terra (T/B/T) dell'Aeronautica Militare ubicati nel territorio nazionale, impiegati per le comunicazioni con i velivoli che operano sia all'interno degli spazi aerei nazionali che nelle operazioni fuori dai confini, sotto il Comando e Controllo nazionale. Inoltre, tramite lo stesso si consentirà ai diversi operatori nazionali e NATO di accedere alle risorse radio in maniera più flessibile e funzionale.

Evidenzia, inoltre, come il programma in esame intenda superare le criticità connesse ai sistemi attualmente in uso all'Aeronautica (inadeguatezza tecnologica, insufficiente interconnessione dei sistemi, usura e obsolescenza); nonché operare la migrazione dei terminali alla nuova tecnologia e l'integrazione delle piattaforme di sistemi ausiliari alle attività di volo e manutenzione tecnica.

Fa presente come il programma in esame sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e della durata complessiva di 14 anni (2025-2038).

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, come la scheda illustrativa riporti che i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria elettronica e sistemistica, con notevoli ritorni industriali attesi, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di radio T/B/T, di sistemi di multi-fonici e dei servizi per il supporto logistico. Per ciò che concerne le aree interessate, la scheda illustrativa individua le regioni Piemonte, Lombardia, Toscana e Lazio, evidenziando come il programma costituisca intrinseco strumento di catalizzazione per una signi-

ficativa ricaduta tecnologica su Università, Centri di Ricerca e PMI nazionali, oltre che uno stimolo per il rafforzamento dell'imprenditorialità in settori quali avionica, sensoristica, materiali, *system design* in ambiente digitale e simulazione.

Da ultimo, segnala come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il presente programma venga annoverato tra i programmi già operanti (pag. 79 del Tomo II).

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Piero FASSINO (PD-IDP) osserva come, in considerazione della contiguità della materia trattata dal provvedimento in esame con il tema della sicurezza delle comunicazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, possa essere utile deliberare un'indagine conoscitiva su tale ultima tematica.

Antonino MINARDO, *presidente*, ritiene che la proposta del collega Fassino sia di particolare interesse e meritevole di un'approfondita analisi nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Quindi, dopo avere dato conto delle sostituzioni, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Antonino MINARDO, *presidente*, propone, sulla base di quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, la proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 31 marzo 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 marzo 2025.

La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. Atto n. 234.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (Atto n. 234);

preso atto che il provvedimento è inteso a dare attuazione alla delega legislativa prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, normativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: « consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari »;

premesso che il comma 16 dell'articolo 9 della legge n. 46 del 2022 prevede che il decreto legislativo in esame sia adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra

militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

rilevato che il provvedimento in esame si compone di due articoli, il primo integrante il Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), volto ad aggiungere, dopo il Capo III, libro quarto, titolo IX, il Capo III-*bis* recante « Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale »; e il secondo recante la clausola di invarianza finanziaria;

considerato che:

il nuovo l'articolo 1482-*ter* introduce le limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in attività operative o missioni al fine di operare un equo bilanciamento tra l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare e le preminenti esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività;

l'articolo 1482-*quater* riguarda, invece, le limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative;

l'articolo 1482-*quinquies* riguarda le limitazioni per il personale impiegato in attività formativa;

l'articolo 1482-*sexies* concerne le limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco prevedendo che tale personale, se ricopre cariche direttive nell'am-

bito delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;

considerato che, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, recante la clausola di invarianza finanziaria, la relazione tecnica precisa come le disposizioni in esame abbiano valenza esclusivamente ordinamentale e costituiscano coerente attuazione di quanto già previsto

a livello normativo primario, di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

considerato altresì che la V Commissione ha espresso il nulla osta sui profili di carattere finanziario in data 8 gennaio 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato « INFRA/infostrutture di rete (TLC e T-B-T) », relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare. Atto n. 239.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato « INFRA/INFOSTRUTTURE DI RETE (TLC E T-B-T) », relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica Militare (Atto n. 239);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 21/2024 risulta finalizzato ad ammodernare i sistemi di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra ubicati nel territorio nazionale, impiegati per le comunicazioni con i velivoli che operano sia all'interno degli spazi aerei nazionali che nelle operazioni fuori dai confini, sotto il Comando e Controllo nazionale; consentire ai diversi operatori nazionali e NATO di accedere alle risorse radio in maniera più flessibile e funzionale; superare le criticità connesse ai sistemi attualmente in uso all'Aeronautica (inadeguatezza tecnologica, insufficiente interconnessione dei sistemi, usura e obsolescenza); nonché operare la migrazione dei terminali alla nuova tecnologia e l'integrazione delle piattaforme di sistemi ausiliari alle attività di volo e manutenzione tecnica;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e della durata complessiva di 14 anni (2025-2038);

interesserà prevalentemente i settori dell'industria elettronica e sistemistica, con notevoli ritorni industriali attesi, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know how* per la progettazione e produzione in Italia di radio T/B/T, di sistemi di multi-fonici e dei servizi per il supporto logistico;

sarà strumento di catalizzazione per una significativa ricaduta tecnologica su Università, Centri di Ricerca e PMI nazionali, oltre che uno stimolo per il rafforzamento dell'imprenditorialità in settori quali avionica, sensoristica, materiali, *system design* in ambiente digitale e simulazione;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito dei programmi già operanti e che la Commissione Bilancio, nella seduta dell'8 gennaio scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	103

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	87
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvato dal Senato, abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici». C. 1979, approvato dalla 7 ^a Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise. Atto n. 237 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	128

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano. Atto n. 240 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	100
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che risultano assegnate alla Commissione la proposta di legge C. 699, d’iniziativa del deputato Girelli, recante « Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane nonché delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali » nonché la proposta di legge C. 1059, d’iniziativa della deputata Tassinari, recante « Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane ». Nel rilevare che le citate proposte di legge vertono su materia identica a quella del disegno di legge C. 2126 Governo, ne dispone l’abbinamento.

Fa presente, altresì, che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica (*vedi allegato 1*), che è acquisita agli atti della Commissione.

Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia in data odierna l’esame in sede referente del disegno di legge C. 2126, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 31 ottobre 2024.

Rileva che, come evidenziato dalla relazione illustrativa riferita al disegno di legge presentato dal Governo, il provvedimento si propone di definire in modo organico e sistematico l’insieme delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure in favore delle zone montane, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei comuni montani, ai fini di una equa applicazione delle diverse misure di sostegno recate dal provvedimento. Su un piano più generale, l’iniziativa legislativa intende ridurre le condizioni di svantaggio, sostenere le attività produttive ubicate nelle zone montane, fronteggiare lo spopolamento di queste ultime e consentire alla popolazione residente in tali zone di poter fruire di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede in altre aree

del territorio nazionale. Ricorda, a tal riguardo, come lo sviluppo dei territori montani costituisca non soltanto un vincolo costituzionale ai sensi dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ma anche un obiettivo di interesse nazionale, che si declina nella rilevanza strategica che le zone montane e la loro crescita economica e sociale assumono ai fini della tutela dell’ambiente, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute.

Segnala che, sotto questo profilo, il disegno di legge, che prevede una nuova classificazione dei comuni montani basata sui parametri dell’altimetria e della pendenza, si prefigge l’obiettivo di operare una revisione della legge n. 97 del 1994, che pur essendosi dimostrata valida nel suo impianto generale, ha progressivamente mostrato i propri limiti rispetto all’obiettivo di innescare e promuovere lo sviluppo dei territori montani.

Rappresenta che, nel complesso, gli oneri derivanti dal provvedimento sono pari a 105 milioni di euro nell’anno 2025, a 123,5 milioni di euro nell’anno 2026, a 119,6 milioni di euro nell’anno 2027, a 108 milioni di euro nell’anno 2028, a 110,5 milioni di euro nell’anno 2029, a 104,2 milioni di euro nell’anno 2030, a 101,3 milioni di euro nell’anno 2031, a 101,6 milioni di euro nell’anno 2032, a 101,1 milioni di euro nell’anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034 e trovano copertura nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, che costituisce anche lo strumento che assicura il finanziamento degli ulteriori interventi in favore dei territori montani delineati dal provvedimento in esame, che saranno realizzati nel quadro della nuova Strategia per la montagna italiana.

Passando a illustrare i contenuti del disegno di legge in esame, nel rinviare per un esame più approfondito alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva preliminarmente che il provvedimento, a seguito dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, si compone di 30 articoli, suddivisi in sei Capi.

Fa presente che il Capo I reca le norme generali del disegno di legge e include gli articoli 1 e 2.

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Il comma 1 specifica che il provvedimento, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e, come precisato nel corso dell'esame al Senato, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure volte a riconoscere e promuovere le zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Il comma 2 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, mirando ad una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle disegualianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al successivo articolo 4.

Ai sensi del comma 3, spetta allo Stato, alle regioni e agli enti locali il compito di promuovere presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali il riconoscimento delle specificità delle zone montane e dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Osserva che l'articolo 2 reca le norme procedurali volte a definire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani.

In dettaglio, il comma 1 prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia adottato un

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base a due parametri, riferiti rispettivamente all'altimetria e alla pendenza. Il decreto è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il comma 2 dispone che nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari. Tali criteri tengono conto dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1, cioè del fattore altimetrico e della pendenza, nonché di specifici parametri socioeconomici.

Il comma 3 precisa che le citate classificazioni non si applicano nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani.

Il comma 4, introdotto nell'ambito dell'esame parlamentare presso il Senato, delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge. Ferme restando le misure agevolative previste dal disegno di legge, si delega il Governo a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui oggi si avvia l'esame, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, pre-

viste in favore dei comuni montani. Il criterio direttivo è volto a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi del disegno di legge in esame.

Il comma 5 stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Il comma 6 prevede che dal decreto legislativo di cui al comma 4 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salva la possibilità di fare ricorso al meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale, qualora emergessero nuovi o maggiori oneri, l'adozione del decreto sarebbe subordinata all'entrata in vigore di un provvedimento che stanzi le necessarie risorse finanziarie.

Rileva come il Capo II, composto dagli articoli 3, 4 e 5, rechi disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio.

In particolare, osserva che l'articolo 3, al comma 1, prevede l'adozione di una Strategia nazionale per la montagna italiana, che costituisce lo strumento per individuare le priorità e le direttive delle

politiche per le zone montane, al fine di attuare le specifiche politiche di sviluppo. Dal punto di vista finanziario, la Strategia è attuata nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, e disciplinato dal successivo articolo 4.

Il comma 2 dispone che la Strategia è stabilita per un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ricordo che la disposizione prevede che lo schema di decreto di adozione della Strategia sia trasmesso alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni.

L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane istituito dalla legge di bilancio per il 2022 siano destinate, a decorrere dall'anno 2025, al finanziamento degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della medesima legge e degli interventi di competenza statale di cui al medesimo comma 593 e al successivo comma 594, con particolare riferimento all'attuazione della Strategia per la montagna italiana.

I commi 2 e 3 definiscono la procedura per la ripartizione delle risorse del Fondo. Si prevede che un primo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, indichi l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali e a quelli di competenza statale. Il riparto degli stanziamenti dovrà tener conto del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi previsti dall'articolo 2, comma 2,

terzo periodo, e dovrà essere coerente con la Strategia per la montagna italiana.

Il successivo comma 4 mantiene ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge di bilancio per il 2022, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione della quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Il comma 5 stabilisce che una quota delle risorse del Fondo possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

Infine, il comma 6 precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei, mentre il comma 7 stabilisce che le misure di cui al disegno di legge in esame che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile dei relativi adempimenti in materia per quanto concerne l'imprenditoria operante nelle zone montane.

L'articolo 5, al comma 1, attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dagli articoli 3 e 4 in merito alla Strategia per la montagna italiana e al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, mentre il comma 2 prevede la presentazione alle Camere, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di una Relazione sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana.

Segnala che il Capo III reca disposizioni in materia di servizi pubblici e include gli articoli dal 6 al 10.

In particolare, osserva che l'articolo 6, al comma 1, introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame. In primo luogo, si prevede l'attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per ciascun anno di attività presso le predette strutture. Si prevede, inoltre, la valorizzazione di tale attività nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 1 introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture, stabilendo che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

Il comma 2 concede, a decorrere dal 2025, un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, in favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.

Il comma 3 estende il predetto credito d'imposta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato. Per tali soggetti il credito di imposta spetta annualmente, a

decorrere dal 2025, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame parlamentare al Senato, riconosce una maggiorazione del predetto credito di imposta, pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nel caso di trasferimento in un comune con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti sito un territorio in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche, i cui appartenenti siano almeno pari al 15 per cento dei residenti.

Il comma 5 prevede l'erogazione di uno speciale emolumento di natura accessoria al personale medico e sanitario impegnato nei comuni montani, da riconoscere nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto. Tale emolumento è attribuito in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti e accordi collettivi nazionali, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che chiamati a individuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, i comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V del medesimo provvedimento.

I commi 6 e 7 recano norme sulle modalità di utilizzazione del credito di imposta di cui ai commi 3 e 4, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, e prevedono una disciplina delle relative modalità di concessione, anche al fine di stabilire le disposizioni sui controlli ed il recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 8, infine, stabilisce che ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5 il finanziamento del Servizio sa-

nitario nazionale è incrementato per un importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 30 per quanto riguarda la copertura finanziaria di tali oneri.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di scuole di montagna, come definite dal comma 1 della disposizione, prevedendo, al comma 2, l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici.

Il comma 3, introdotto dal Senato, elimina l'attuale limitazione territoriale in base alla quale la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se queste sono situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, prevedendo altresì che la possibilità di deroga si applichi anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.

Il comma 4 prevede, a determinate condizioni, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e di un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluri-

classi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani.

I commi da 5 a 9 riconoscono un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore del personale scolastico che presta servizio in scuole di montagna e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in comune montano o in un comune limitrofo. Il beneficio è concesso, ai sensi di quanto previsto dal comma 6, anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano nel medesimo comune un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario. In tale ultimo caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Il comma 7, introdotto dal Senato, riconosce il predetto credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di 3.500 euro nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche, i cui appartenenti siano almeno pari al 15 per cento dei residenti.

I commi 8 e 9 recano norme sulle modalità di utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e prevedono una disciplina delle relative modalità di concessione, anche al fine di stabilire le disposizioni sui controlli ed il recupero del beneficio indebitamente fruito, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 30 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura finanziaria dei predetti oneri.

Il comma 10, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente al Ministero della giustizia di provvedere, anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente

delle amministrazioni pubbliche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, al comma 1, che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni montani o che abbiano corsi di studio accreditati nei medesimi comuni possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza riferita all'attuazione del comma 1.

Il comma 3 prevede che con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000, volto a prevedere le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione di residenze e alloggi universitari, possa essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione dei medesimi interventi.

Il comma 4, poi, prevede che le università di cui al comma 1 possano attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5, introdotto dal Senato, prevede che le medesime università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati, con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera.

Il comma 6, integrato nel corso dell'esame al Senato, prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi.

In relazione ai servizi di comunicazione, rileva che l'articolo 10 stabilisce, al comma 1, che, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, siano previsti, nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria, specifici interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza nei comuni montani, i cui oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

Il comma 2 individua, quali priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione.

Il comma 3 è volto a favorire il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato per sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane, ai fini dell'incremento del trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo locale.

Il comma 4 prevede, infine, che la strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani possa includere il potenziamento dei servizi amministrativi resi da remoto dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina.

Passando a illustrare il Capo IV, ricorda che esso reca disposizioni in materia di Tutela del territorio e include gli articoli da 11 a 18.

In particolare, fa presente che l'articolo 11 prevede disposizioni in materia di adozione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di linee guida volte all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvo-pastorali montani, della promozione

della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento Senato, è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani. In particolare, il comma 1 riconosce le zone montane come zone florofaunistiche a sé stanti, caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali.

Il comma 2 interviene in materia di misure di valorizzazione degli ecosistemi, rinviando a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione annuale, su base regionale o delle province autonome, del tasso massimo di prelievi necessario al mantenimento della specie *canis lupus* in relazione alla conservazione degli *habitat* naturali della fauna selvatica.

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge n. 39 del 2023, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane. Si rinvia, inoltre, a un apposito decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione dei criteri di riparto delle predette risorse, stabilendone anche le relative modalità di adozione.

L'articolo 14, inserito presso il Senato, apporta modifiche al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, inserendovi, all'articolo 3, la definizione di « cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva » e prevedendone, al nuovo articolo 10-*bis*, la relativa disciplina.

L'articolo 15 reca disposizioni volte a riformare l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero e bosco monumentale. Per entrambi, la norma dispone le modalità di tutela, prevedendo

tra l'altro l'istituzione di apposite zone di protezione, nonché il loro censimento e inserimento in appositi elenchi, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si specifica, inoltre, che i comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione la proposta di riconoscimento della monumentalità, mentre lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi nelle aree demaniali a loro affidate, per inserirli negli elenchi menzionati. Sono previsti, altresì, obblighi di pubblicità in materia e specifici poteri sostitutivi della regione nei confronti del comune e del predetto Ministero rispetto alla regione inerte. È previsto anche un sistema sanzionatorio, fondato su illeciti di tipo amministrativo, con previsione di apposite sanzioni pecuniarie. La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 16, al comma 1, come modificato dal Senato, riconosce un credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima. Il credito d'imposta è concesso in misura pari al 10 per cento del valore dei predetti investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Tale credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, pur nel limite dei costi sostenuti.

Il comma 2, introdotto dal Senato, riconosce il suddetto credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui apparte-

menti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei servizi ecosistemici al cui perseguimento è subordinata la concessione del credito d'imposta a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il comma 4 rinvia, inoltre, ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta.

Il comma 6, inserito dal Senato, specifica che il medesimo Ministero è tenuto a provvedere agli adempimenti di registrazione del credito d'imposta in esame, previsti dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi.

Il comma 8, inserito nel corso dell'esame in Senato, vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati.

Il comma 9, anch'esso inserito dal Senato, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame.

L'articolo 17 introduce una definizione dei rifugi di montagna, facendo in ogni caso salve le definizioni previste dalla legislazione regionale. In particolare, ai sensi del

comma 1, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni concernenti le caratteristiche funzionali dei rifugi sono stabilite sia dalla normativa dello Stato che da quella delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle rispettive competenze.

Il comma 3 precisa, infine, che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

L'articolo 18, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni in materia di attività escursionistica.

In particolare, il comma 1 riconosce il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile. Conseguentemente, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

Il comma 2 provvede alla definizione di percorso escursionistico, che consiste in un tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

Il comma 3 rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione dei criteri per l'individuazione e la classifica-

zione dei percorsi escursionistici e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché delle modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

Il comma 4 interviene in merito alla responsabilità dell'escursionista per danni cagionati a sé stesso nel corso dell'attività escursionistica, precisando che in questi casi il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito e disponendo l'applicazione dell'articolo 1227 del codice civile.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali site nei comuni montani.

Ricorda che gli articoli da 19 a 26 fanno parte del Capo V, che reca disposizioni in materia di sviluppo economico.

In particolare, osserva che l'articolo 19 individua le finalità del Capo V, stabilendo, al comma 1, che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, mentre il comma 2 specifica che le misure di sostegno recate dal medesimo Capo sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

L'articolo 20 reca, al comma 1, una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce che la Strategia per la montagna italiana di cui all'articolo 3 può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, ai fini della previsione di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela di tali professioni.

L'articolo 21, al comma 1, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui

titolari non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto la medesima età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto la predetta età. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota per 15 per cento.

Ai sensi del comma 2, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.

Il comma 3 precisa che l'agevolazione si applica nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « *de minimis* ».

Il comma 4, infine, demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, nonché delle disposizioni in materia di controlli e di recupero del beneficio indebitamente fruito.

L'articolo 22, modificato dal Senato, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani e il ripopolamento degli stessi, riconosce, entro determinati limiti di spesa, uno sgravio con-

tributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca in tale comune, anche a seguito di trasferimento, l'abitazione principale e il domicilio stabile.

Il comma 1 stabilisce la misura dell'esonero contributivo, che si riduce progressivamente nel periodo di applicazione della disposizione, mentre il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'agevolazione. Il medesimo decreto definisce, altresì, i meccanismi di monitoraggio del beneficio, da realizzarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, l'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e 0,7 milioni di euro nell'anno 2031. A tali oneri si provvede, in parte, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 22 e, per la restante parte, rinviando alle coperture finanziarie previste all'articolo 30. La norma specifica, inoltre, che l'agevolazione non è cumulabile con quelle a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistenti nella riduzione nella misura del 75 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro, prevista dall'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010.

L'articolo 23, al comma 1, introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione

principale situata in uno dei comuni montani.

Il comma 2 delimita il perimetro dell'agevolazione, prevedendo, oltre al citato limite massimo di età per il contribuente che intenda avvalersi della misura, l'esclusione degli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il comma 3 prevede che la detrazione introdotta dall'articolo in esame non sia cumulabile con i benefici fiscali di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge nonché con la detrazione riferita alle spese per interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 4 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 specifica che il credito d'imposta è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

Il comma 6 affida a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di definire i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta.

Il comma 7 dispone, infine, che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 30.

L'articolo 24, introdotto dal Senato, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico, istituisce un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua. Si precisa che al tavolo parteciperanno i rappresentanti dei Comuni e i rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua. Le

tariffe sono commisurate al nucleo familiare trasferito ed al reddito familiare. Si precisa, altresì, che per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 25 prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, al fine di contrastarne lo spopolamento. In particolare, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2025, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri, i parametri e le modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai relativi si provvede ai sensi dell'articolo 30 del presente disegno di legge. Nel valore del contributo *una tantum* non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

L'articolo 26 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale.

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione statuisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idro-geologico, di prevenire il rischio di incendi, nonché di fenomeni di pericolosità e di crolli ed il degrado ambientale, mentre il successivo comma 2 disciplina l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Registro nazionale dei terreni silenti.

Il comma 3 precisa che, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, si fa riferimento alle definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018.

Rammenta, da ultimo, che il Capo VI, costituito dagli articoli da 27 a 30, contiene le disposizioni finali del disegno di legge in esame.

In particolare, segnala che l'articolo 27 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 28 stabilisce la possibilità, per regioni e comuni, di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane.

L'articolo 29 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, contenute, tra l'altro, nella legge n. 991 del 1952, nella legge n. 1102 del 1971 e nella legge n. 97 del 1994, in quanto assorbite dalle previsioni contenute nel disegno di legge in esame. Si prevede altresì, che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani prevista dall'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

Evidenzia, infine, che l'articolo 30 reca le disposizioni sulla copertura finanziaria degli oneri recati dal disegno di legge in esame.

In particolare, fa presente che, ai sensi dei commi 1 e 2, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 16, 21, 23 e 25, nonché a parte degli oneri derivanti dall'articolo 22, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, nonché, limitatamente a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori en-

trate derivanti dall'articolo 6, comma 8, del disegno di legge in esame.

Il comma 3 stabilisce che, ad esclusione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le restanti disposizioni contenute nel testo in esame non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, il comma 4 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono soggette a un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il comma 5 dispone che, sulla base del predetto monitoraggio, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta previsti dal disegno di legge, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti dalle disposizioni che hanno previsto i suddetti crediti d'imposta.

Il Ministro Roberto CALDEROLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame preliminare del disegno di legge, anche alla luce di quanto emergerà dal dibattito parlamentare.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.**C. 2034 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge reca modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e che il testo iniziale, composto da sette articoli, è corredato di relazione tecnica. Rammenta, inoltre, che nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un solo emendamento, non corredato di relazione tecnica, privo di rilievo finanziario.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che il provvedimento in esame, nell'introdurre una disciplina dell'ordinamento della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, prevede che la Fondazione abbia durata illimitata, operi senza fini di lucro e non effettui distribuzioni o assegnazioni di utili o utilità, neppure in forma indiretta. Sono, altresì, disciplinati gli organi della Fondazione, costituiti dal presidente, dal consiglio generale e dal collegio dei revisori dei conti.

Rileva che il consiglio generale, organo di indirizzo, è composto dal presidente, da quattro membri di diritto, ossia il vescovo della diocesi di Parma, il sindaco di Parma, il presidente della provincia di Parma e il rettore dell'università degli studi di Parma, e da ulteriori quattro membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Fa quindi presente che il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'interno, mentre gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. Il collegio dei revisori è invece composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Specifica che ai ci-

tati organi possono essere riconosciuti, dal medesimo consiglio generale, emolumenti eventuali, con oneri a carico della Fondazione.

Si prevede, inoltre, che la Fondazione, nel perseguire i propri scopi, agisca nel rispetto dei vincoli religiosi e rispetti le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Fa infine presente che il provvedimento in esame è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria. Al riguardo non formula osservazioni, atteso che la Fondazione è soggetto di diritto privato, esterno al conto consolidato della pubblica amministrazione, al quale non sono pertanto attribuite ulteriori risorse pubbliche, che gli eventuali compensi previsti per gli organi della Fondazione sono posti a carico della stessa e che, comunque, il provvedimento è provvisto di una clausola generale di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i commi 1 e 2 dell'articolo 7 recano una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità competenti provvedono alle attività previste dalla legge medesima nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, osserva che la norma in esame fa riferimento alle « amministrazioni » e alle « autorità » competenti, con una formulazione che si discosta da quella comunemente utilizzata, che richiama le sole « amministrazioni ». In proposito ritiene che si potrebbe, quindi, valutare l'opportunità di fare riferimento, nella clausola di invarianza in esame, alle sole « amministrazioni », ritenendosi tale espressione esauritiva dell'intero perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Sul punto, reputa comunque opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, dichiara

di non avere osservazioni rispetto alla modifica prospettata dalla relatrice rispetto alla formulazione dell'articolo 7, comma 2, del disegno di legge in esame.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2034, recante modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

rilevata l'opportunità di fare riferimento, nella clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, alle sole amministrazioni, dovendosi ritenere tale espressione esaustiva dell'intero perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 7, comma 2, sopprimere le parole: e le autorità ».

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

C. 1424, approvato dal Senato, abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il progetto di legge, di

iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

Rileva che il provvedimento si compone di 6 articoli e non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, la 5^a Commissione, nella seduta del 24 gennaio 2023, ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo originario del provvedimento e che il Governo, in luogo della predetta relazione tecnica, ha invece presentato, nella seduta del 26 luglio 2023, una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, rammenta che tale nota, prendendo atto del fatto che, allo stato, non era ancora pervenuta la relazione tecnica, ha ritenuto necessario superare le criticità sotto il profilo finanziario che presentava il testo originario, mediante l'introduzione di specifiche modificazioni agli articoli 2, 3, 4 e 5 – quest'ultimo ora divenuto articolo 6 del provvedimento in esame – del testo medesimo, condizionando il parere di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla approvazione di tali modificazioni. Fa presente che tali ultime modificazioni sono state quindi assunte come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5^a Commissione e successivamente introdotte in sede redigente dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

In merito all'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le finalità del provvedimento, tra cui quella di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico a partire dalla scuola primaria, nonché quella di promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. In particolare, viene previsto che l'attuazione di tali finalità si realizzi attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'or-

ganizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù ». In proposito, rileva che le disposizioni in esame non appaiono presentare profili di carattere finanziario, dal momento che esse si limitano a enunciare le finalità del provvedimento. Ciò posto, considera tuttavia opportuno che il Governo chiarisca quali siano i soggetti compresi nella nozione di « organismi sportivi », al fine di poter verificare se la collaborazione con le istituzioni scolastiche a cui essi sono tenuti, anche alla luce degli articoli successivi, riguardi anche soggetti ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, che ha facoltà di avvalersi della società Sport e salute Spa, cui possono partecipare gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. Viene, altresì, stabilito che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definiti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal predetto decreto, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive finalizzate all'avviamento alle discipline sportive di cui al successivo articolo 4.

Segnala, quindi, che la Commissione organizzatrice nazionale dei Giochi di cui al successivo articolo 3 sovrintenderà alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati

sportivi conseguiti per disciplina e che, al termine della fase nazionale dei Giochi, vi sarà una cerimonia di consegna dei diplomi d'onore ai predetti studenti.

Tutto ciò premesso, rileva che l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù appare comportare attività di carattere organizzativo e operativo, facenti capo al Ministero dell'istruzione e del merito, alle istituzioni scolastiche e alla Commissione organizzatrice nazionale, con possibili oneri a carico della finanza pubblica. Tali attività, infatti, da un lato, non appaiono modulabili sulla base delle effettive disponibilità finanziarie, posto che il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito deputato a disciplinarne le concrete modalità attuative non soggiace, nel testo del provvedimento, ad alcun vincolo di carattere finanziario, dall'altro, le risorse stanziare ai sensi del successivo articolo 6 attengono alla copertura dei soli oneri relativi alla fase sperimentale di un anno, senza che per altro, nel corso dell'esame presso il Senato, siano stati esplicitati in un'apposita relazione tecnica gli elementi alla base della quantificazione degli oneri stessi.

Osserva, inoltre, che i predetti profili di onerosità non appaiono superabili o attenuabili con la facoltà riconosciuta al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi della società Sport e salute Spa, posto che tale società rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT e, pertanto, eventuali effetti finanziari negativi a carico della stessa derivanti dalla menzionata collaborazione si ripercuoterebbero sull'intero aggregato della pubblica amministrazione. In merito a tali aspetti, ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente all'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che lo svolgimento dei Giochi sia coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale e che i Giochi si articolino in due sezioni: la prima sezione riservata agli studenti iscritti alla scuola primaria; la seconda sezione riservata agli studenti iscritti alla scuola secon-

daria. Osserva che la Commissione, nel rispetto del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono, inoltre, definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome.

Fa, quindi, presente che la partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Inoltre, è previsto che la società Sport e salute Spa provveda a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

Rileva, inoltre, che le predette Commissioni organizzatrici organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Ciò posto, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale e dalle sue articolazioni nelle regioni e nelle province autonome, posto che la clausola di esclusione della corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione ai lavori della Commissione non appare di per sé sufficiente ad escludere che si verifichino nuovi o maggiori oneri di funzionamento a carico dell'organismo di cui trattasi, considerati i compiti ad esso affidati e la sua articolazione territoriale,

nonché dall'istituzione presso le sedi provinciali e regionali della società Sport e salute Spa di appositi annuari dei Giochi, dalla previsione dello svolgimento dei Giochi negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione e dallo svolgimento annuale presso la Presidenza delle regioni interessate di una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Relativamente all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono, collegandosi in rete, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, stipulare protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

In proposito, considerato che i predetti protocolli riguardano attività suscettibili di determinare oneri, sia in capo agli organismi sportivi, come ad esempio per la fornitura di materiale sportivo e per lo svolgimento della formazione sportiva da parte del personale tecnico delle Federazioni, sia in capo agli istituti scolastici, come ad esempio nel caso del coordinamento delle attività di formazione svolto dal personale docente in possesso di laurea specialistica, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli organismi sportivi che potrebbero essere coinvolti nelle attività di formazione, al fine di poter verificare se essi siano o meno ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, nonché in merito alla presenza di risorse disponibili cui le istituzioni scolastiche possono attingere per provvedere a tali attività, posto che le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 6 si riferiscono, come detto in precedenza, a un solo anno di sperimentazione.

Evidenzia, peraltro, che la previsione introdotta dal Senato, a seguito di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento su richiesta del Governo, secondo la quale la partecipazione degli studenti alle predette attività avviene esclusivamente su base volontaria, sebbene possa contribuire a limitare la platea dei soggetti destinatari delle citate attività, non appare tuttavia sufficiente ad assicurare la piena coerenza tra la platea medesima e le risorse disponibili, posto che, in mancanza di un espresso vincolo finanziario in tal senso, qualunque interessato può essere destinatario delle attività di cui trattasi. Né possono escludersi profili di onerosità a carico delle istituzioni scolastiche per il fatto che i protocolli in esame appaiono di carattere facoltativo, giacché, in caso di mancata stipula degli stessi, le attività formative e i possibili oneri da esse derivanti sembrerebbero dover gravare integralmente sulle istituzioni scolastiche. In ordine a tali aspetti, ritiene pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

In merito all'articolo 5, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di un tavolo di lavoro per la prevenzione sanitaria al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione dei giovani che partecipano alle iniziative sportive per prevenire talune infezioni e patologie.

In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che dall'attività del tavolo di lavoro possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, da un lato, le disposizioni in esame, pur essendo state introdotte a seguito di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento su richiesta del Governo, non sono state corredate di un'apposita relazione tecnica e, dall'altro, la clausola che esclude il riconoscimento di compensi e rimborsi di spese ai partecipanti al tavolo non appare

di per sé sufficiente ad escludere il verificarsi di ulteriori oneri di funzionamento.

Relativamente all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'avvio in forma sperimentale dei Giochi per l'anno scolastico 2024/2025, quantificano il relativo onere in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 6,03 milioni di euro per l'anno 2025 e prevedono che, all'esito della sperimentazione, sia adottato un decreto che provveda ad adeguare le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della proposta di legge in esame, che individua i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti, e proceda altresì alla quantificazione delle necessarie risorse finanziarie, da autorizzare con successivo provvedimento di legge, occorrenti allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione.

Segnala che il provvedimento è inoltre assistito da una clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che, fatte salve le risorse destinate alla sperimentazione, alle attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, per quanto riguarda la sperimentazione ritiene necessario che il Governo fornisca i criteri e i parametri impiegati per la quantificazione dell'onere da essa derivante, posto che, nel corso dell'esame presso il Senato, non sono state fornite né la relazione tecnica né informazioni riguardo ai criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere indicato, ferma restando comunque l'esigenza di prevederne la decorrenza dal 2025, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024.

Per quanto riguarda la clausola di neutralità finanziaria, ritiene necessario che il Governo chiarisca se essa si riferisca allo svolgimento dei Giochi in relazione alla sola fase sperimentale o allo svolgimento degli stessi negli anni successivi. Nel primo caso, peraltro, la clausola di neutralità risulterebbe ultronea, in quanto gli oneri

indicati per l'attuazione della fase sperimentale sono già configurati come limite massimo di spesa e, quindi, la presenza di ulteriori oneri non sarebbe consentita, mentre nel secondo caso, invece, tale clausola sembrerebbe in contrasto con il comma 3 dell'articolo 6, che appare viceversa prevedere, all'esito della sperimentazione, la necessità dello stanziamento di ulteriori risorse – da quantificare con decreto ministeriale e da autorizzare con successivo provvedimento legislativo – per far fronte allo svolgimento dei Giochi dopo il periodo di sperimentazione.

Trattandosi, peraltro, di oneri derivanti dal presente provvedimento, in quanto ascrivibili all'istituzione dei Giochi ivi contemplata, che sembrerebbero incerti solo nel *quantum*, ma non nel loro effettivo verificarsi, il rinvio dell'autorizzazione delle risorse – e quindi, del relativo reperimento – ad un successivo provvedimento legislativo per far fronte a tali oneri non appare coerente con quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che, invece, stabilisce che le leggi che importino nuovi o maggiori oneri provvedono esse stesse ai mezzi per farvi fronte, senza quindi la possibilità di rinviare tale incombenza a successivi provvedimenti legislativi.

Osserva che diversa sarebbe, invece, l'ipotesi in cui la presenza di tali oneri fosse del tutto eventuale, in quanto verificabile solo all'esito della sperimentazione. In tal caso, infatti, il rinvio dell'eventuale reperimento delle risorse a un successivo provvedimento legislativo potrebbe considerarsi ammissibile ove l'attuazione del provvedimento istitutivo del Giochi fosse comunque espressamente subordinata a tale reperimento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per l'attuazione delle deleghe legislative, per le quali in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo

articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 e, quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi della lettera b) dello stesso comma 2, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, in via preliminare, evidenzia la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e le relative coperture finanziarie, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024.

Ciò posto, quanto alla prima modalità di copertura, ricorda che l'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, le risorse destinate al CONI e alla società Sport e salute Spa siano complessivamente stabilite nella misura annua, comunque non inferiore a 410 milioni di euro, del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori delle attività sportive. Rileva che le risorse complessive sono destinate, per una quota non inferiore a euro 363 milioni annui, alla società Sport e salute Spa, di cui inizialmente non meno di euro 280 milioni annui da destinare al finanziamento di alcuni soggetti già finanziati, a legislazione previgente, dal CONI.

Fermo quanto evidenziato con riferimento alla decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, segnala che le risorse oggetto di utilizzo sono allocate sul capitolo 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2025-2027, reca uno stanziamento di 377,9 milioni di euro per l'anno 2025. Osserva in

proposito che, qualora si intenda applicare la riduzione nell'esercizio 2025, il Governo dovrebbe peraltro confermare che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse sono preordinate a legislazione vigente.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, fermo quanto rilevato in ordine alla decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, segnala in ogni caso l'esigenza di aggiornare la formulazione della disposizione di copertura, che fa riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Fa presente, altresì, che il comma 4 dell'articolo 6 prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello della loro istituzione, il comma 3 prevede che, all'esito della sperimentazione, sia adottato un decreto che provveda ad adeguare le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della proposta in esame, che individua i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti, e provveda alla quantificazione delle necessarie risorse finanziarie, da autorizzare con successivo provvedimento di legge.

Ciò posto, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria e all'autorizzazione con successivo provvedimento di legge delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di sperimentazione, rinvia alle considerazioni svolte in relazione ai profili di quantificazione.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici». C. 1979, approvato dalla 7^a Commissione del Senato. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il progetto di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche nonché istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. Specifica che il testo iniziale non era corredato di relazione tecnica, ma nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, che è stata depositata nella seduta del 16 aprile 2024.

Osserva che tale relazione tecnica, riferita al testo iniziale della proposta di legge, risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Con riferimento all'articolo 1, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dettano i principi generali cui è ispirato il presente provvedimento e recano la definizione di «abiti storici». In proposito non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma stabilisce che, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici, salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione, promuove e assicura la diffusione a livello nazionale e internazionale delle stesse nonché il sostegno agli enti

locali e alle associazioni senza fini di lucro che si occupano della loro realizzazione. Viene stabilito, infine, che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica volti ad assicurare la neutralità finanziaria delle citate attività di promozione e di sostegno, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria, che correda le disposizioni in esame e che è stata inserita dalla 7^a Commissione del Senato, in ossequio a un'apposita condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del medesimo ramo del Parlamento, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Con riferimento all'articolo 3, rileva preliminarmente che il suddetto articolo istituisce, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici e ne definisce i compiti, stabilendo che ai suoi componenti non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Rileva che la relazione tecnica afferma che l'articolo 3 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto che il Ministero del turismo assicura il supporto tecnico e amministrativo al medesimo Comitato scientifico con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, disponibili nel capitolo di spesa 2027, piano gestionale 1, denominato « Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale del turismo », dello stato di previsione del medesimo Ministero.

In proposito, considerato che, successivamente alla presentazione della relazione tecnica, lo stanziamento relativo al citato capitolo per il triennio 2025-2027 ha subito una riduzione annua di 41.425 euro annui, equivalente a circa il 5 per cento, rispetto al triennio precedente, passando dunque da 828.500 euro a 787.075 euro, e che, al momento, non risulta ancora disponibile il

dato relativo alla ripartizione dello stanziamento per piani di gestione, fa presente come appaia necessario, da un lato, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la capienza del citato stanziamento, anche alla luce delle riduzioni intervenute nel triennio 2025-2027, e, dall'altro, valutare l'opportunità di inserire un'ulteriore clausola di neutralità finanziaria, oltre a quella già prevista con riguardo ai componenti del Comitato in esame, in relazione al funzionamento di quest'ultimo, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che esso istituisce, presso il Ministero del turismo, l'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, prevedendo che la tenuta e l'aggiornamento annuale degli elenchi stessi sia di competenza del Comitato scientifico.

Rileva che, a tal fine, viene prevista un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, per l'istituzione degli elenchi, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per la loro tenuta, al cui onere si provvede ai sensi del successivo articolo 8.

In proposito, ferme restando le considerazioni svolte in relazione all'articolo 3, con riferimento alle attività affidate al Comitato scientifico, a cui fa capo anche la tenuta degli elenchi in esame, rileva che, secondo le informazioni fornite dalla relazione tecnica, la spesa autorizzata per l'istituzione degli elenchi in questione e per la loro tenuta presuppone la realizzazione di una piattaforma informatica nel corso dell'anno 2024 e il suo utilizzo a far data dall'anno 2025. Ciò stante, considerato che l'esercizio 2024 è ormai trascorso, osserva che appare necessario rimodulare l'onere e

la relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno 2025.

Con riferimento agli articoli da 5 a 7, rileva preliminarmente che gli articoli in esame: istituiscono la Giornata nazionale degli abiti storici, cui non sono associati gli effetti delle festività civili, e consentono alle amministrazioni pubbliche di promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2. Dispongono, inoltre, che il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione di attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e su altri temi connessi, quantificando il relativo onere in misura pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4. Consentono, altresì, allo Stato e agli enti territoriali di promuovere apposite iniziative ed attività, ai sensi di quanto previsto articolo 6, comma 1, e agli istituti scolastici di promuovere iniziative didattiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. Infine, dispongono che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dedichi adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale, prevedendo comunque che da ciò non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 8, fa presente che il comma 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi della lettera *a*) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del turismo e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, ai sensi della lettera *b*) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accan-

tonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del turismo.

Nel rilevare che tanto l'articolo 4 quanto l'articolo 5 recano autorizzazioni di spesa riferite anche all'anno 2024, ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, primo periodo, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio.

Pertanto, con specifico riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, ritiene necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria conformemente alle indicazioni risultanti dalla relazione tecnica. Per quanto attiene, invece, alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che le risorse stanziare per il 2024 saranno iscritte nell'elenco degli slittamenti di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e saranno pertanto utilizzabili nell'esercizio finanziario 2025.

Non ha, infine, osservazioni da formulare in ordine alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, giacché entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai

pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

C. 805.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dall'esame in sede referente della proposta di legge reca modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Nel rilevare che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica, in merito agli articoli 1 e 2, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina della rottamazione dei veicoli fuori uso abbandonati. In proposito, sottolinea che a legislazione vigente, in sintesi, limitatamente ai profili di interesse per l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento in esame, gli organi di polizia stradale, allorché rinven- gono un veicolo a motore o un rimorchio presumibilmente abbandonato, ne dispon- gono il conferimento provvisorio a un cen- tro di raccolta autorizzato e che, decorsi sessanta giorni, o altro termine in casi particolari, senza che l'avente diritto ne abbia reclamato la proprietà, il veicolo si considera cosa abbandonata e il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali. Rileva che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 460 del 1999, la provincia fissa le tariffe dovute ai centri di raccolta per le operazioni di prelievo, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione e l'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto. Fa quindi presente che, nel pre- detto quadro, che resta invariato, le norme in esame intervengono per chiarire un dub- bio applicativo, specificando che nel caso di demolizione dei veicoli fuori uso abban- donati rinvenuti e conferiti ai centri di rac-

colta non può essere opposta l'iscrizione del «fermo amministrativo». Al riguardo, osserva che l'innovazione normativa pro- posta ha l'effetto di ampliare la possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abban- donati, estendendola ai veicoli su cui sia iscritto il «fermo amministrativo». Consi- derato che gli oneri per le procedure rimangono, come già accade a legislazione vigente, a carico degli enti proprietari o concessionari delle strade, non formula os- servazioni nel presupposto, sul quale ri- tiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che il potenziale ampliamento del numero dei veicoli da demolire, essendo correlato al numero dei veicoli accidentalmente gravati da fermo amministrativo, non comporti sostanziali variazioni rispetto agli oneri sti- mati nei rispettivi bilanci dagli enti inte- ressati. Non formula, invece, osservazioni riguardo alle restanti previsioni.

In merito all'articolo 3, rileva prelimi- narmente che le norme in esame includono il servizio del rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione fra quelli per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la con- tribuzione degli utenti, individuandone i costi e le tariffe nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Fa presente, infine, che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di inva- rianza finanziaria, ai sensi della quale dal- l'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le ammini- strazioni interessate provvedono agli adem- pimenti previsti dalla legge medesima nel- l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO chiarisce che le disposizioni di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e al comma 5-*ter* dell'ar- ticolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dagli articoli 1 e 2 del progetto di legge in esame, le quali preve-

dono che, nel caso di demolizione di veicoli fuori uso abbandonati, rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non possa essere opposta dal relativo proprietario l'iscrizione sui medesimi veicoli del fermo amministrativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle demolizioni potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta legge C. 805, recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e al comma 5-ter dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dagli articoli 1 e 2 del progetto di legge in esame, le quali prevedono che, nel caso di demolizione di veicoli fuori uso abbandonati, rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non possa essere opposta dal relativo proprietario l'iscrizione sui medesimi veicoli del fermo amministrativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle demolizioni potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2024.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di acquisire dal Governo i chiarimenti sui profili di ordine finanziario del provvedimento in esame richiesti nella seduta dello scorso 12 giugno 2024.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel riservarsi di fornire in una prossima seduta i predetti chiarimenti, all'esito del completamento dell'istruttoria in corso sui profili finanziari del provvedimento, rammenta che l'articolo 1, comma 377, della legge n. 207 del 2024, recentemente approvata dal Parlamento, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottose-

gretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

Atto n. 237.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2025.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 8 gennaio, ricordando che essa è stata, peraltro, già anticipata per le vie brevi ai componenti della Commissione medesima.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, anche alla luce della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (Atto n. 237);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà provvedere allo svolgimento delle attività relative al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC), nonché alla verifica dei requisiti di affidabilità richiesti ai fini dell'attribuzione di tale qualifica e al relativo monitoraggio, ai sensi delle novelle introdotte dall'articolo

1, comma 1, lettere a) e c), dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, introdotta, in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas, dall'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame, è stata effettuata sulla base di una ripartizione in quattro scaglioni del volume dei consumi riclassificati da civili a non domestici, distintamente per le regioni del Nord e del Centro, da un lato, e per quelle del Sud, dall'altro, al fine di stimare, per ciascuno scaglione, la variazione del gettito dell'accisa sul gas naturale derivante dalla modifica delle aliquote per l'anno 2025, tenendo conto dell'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2025;

in particolare, la distribuzione per scaglioni del volume dei consumi interessati dalla riclassificazione è stata effettuata sulla base di una stima dei consumi medi di gas naturale riconducibili al codice ATECO coerente con gli usi interessati dalle novelle di cui alla richiamata lettera e), desumibili da dati amministrativi;

sulla base della predetta ripartizione in scaglioni, la riduzione del gettito dell'accisa sarebbe imputabile solo al terzo e al quarto scaglione e sarebbe pari, per le regioni del Nord e del Centro, a 0,1 milioni di euro per il terzo scaglione e a 4,3 milioni di euro per il quarto scaglione, mentre per le regioni del Sud la riduzione sarebbe pari a 0,1 milioni di euro per il terzo scaglione e a 3,4 milioni di euro per il quarto scaglione;

per quanto riguarda gli effetti sul gettito IVA, per le regioni del Nord e del Centro, la riduzione sarebbe imputabile per 0,0001 milioni di euro al primo scaglione, per 0,0019 milioni di euro al secondo scaglione, per 0,0132 milioni di euro

al terzo scaglione e per 0,669 milioni di euro al quarto scaglione, mentre per le regioni del Sud tale riduzione sarebbe imputabile per 0,0014 milioni di euro al secondo scaglione, per 0,090 milioni di euro al terzo scaglione e per 0,5285 milioni di euro al quarto scaglione;

le disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale previste dall'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame, nonché quelle in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica previste dall'articolo 55 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), dello schema di decreto in esame, ai sensi delle quali l'importo degli acconti mensili da versare sono determinati sulla base dei dati di vendita o di consumo del mese precedente, anziché sulla base dei medesimi dati riferiti all'anno precedente, prevedono nuove modalità di versamento dell'imposta maggiormente in linea con gli effettivi consumi, evitando il verificarsi di conguagli, tanto positivi quanto negativi, e non sono suscettibili di determinare, di per sé, effetti negativi in termini di cassa in conseguenza del differente computo delle rate di acconto dell'imposta;

i flussi di cassa riferibili ai predetti acconti sono, infatti, determinati da una molteplicità di fattori, non stimabili *ex ante* nei loro effetti, idonei a incidere sulla differenza tra i consumi dell'anno precedente e quelli dell'anno in corso, quali l'andamento dei prezzi delle materie prime, fattori geopolitici, l'andamento del ciclo economico, modifiche nei comportamenti di consumo, l'ingresso e l'uscita di operatori dal mercato e l'andamento dei volumi da essi fatturati;

i dati sulle licenze di vendita dei prodotti alcolici utilizzati dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera g), si riferiscono esclusi-

vamente al numero di licenze rilasciate nel triennio 2021-2023;

in particolare, tale disposizione sottopone gli esercenti la vendita di prodotti alcolici attualmente assoggettati al contrassegno fiscale e la vendita di birra alla sola comunicazione allo Sportello unico attività produttive (SUAP), con efficacia esaustiva anche ai fini degli adempimenti fiscali, superando pertanto il vigente obbligo di denuncia di inizio attività ai fini del rilascio della licenza;

tale obbligo permane, invece, esclusivamente per gli esercenti la vendita dei suddetti prodotti che, dovendo movimentare prodotti verso o da altri Stati membri, sono tenuti ad acquisire le qualifiche di destinatario certificato e di spediteo certificato di cui agli articoli 8-bis e 9-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per le quali risultano attualmente attive nel settore dei prodotti alcolici, rispettivamente, 94 e 462 autorizzazioni, delle quali solo una parte è riferibile a esercenti la vendita di bevande alcoliche ad accisa assoluta;

dalle disposizioni volte a determinare l'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), dello schema di decreto in esame, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le riformulazioni delle fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 52, non incidono in senso ampliativo sul perimetro soggettivo e oggettivo di applicabilità dell'imposta;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere p) e q), relative al prolungamento da due a quattro anni della validità dell'autorizzazione alla vendita, da parte degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie, dei prodotti da inalazione senza combustione e dei pro-

dotti solidi contenenti nicotina, non si applicano alle autorizzazioni attualmente in corso, bensì alle sole fattispecie sorte successivamente alla loro entrata in vigore e, pertanto, le autorizzazioni alla vendita dei suddetti prodotti in corso di validità al 1° luglio 2025 giungeranno a scadenza al termine dei due anni di durata previsti dal regime normativo vigente al momento della loro attivazione;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1, relative all'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne, non hanno carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente e non sono suscettibili, pertanto, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, stabilisce che l'esenzione dalla predetta accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari;

il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 reca le risorse necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 4 dello schema di decreto in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) prevedere espressamente, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 9-*octies*, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvederà allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9-*ter*, 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,

introdotti dal medesimo comma 1, lettera c), nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) precisare, nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 dello schema di decreto in esame, che il prolungamento da due a quattro anni della validità dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione e dei prodotti solidi contenenti nicotina, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere p) e q), non si applica alle autorizzazioni in corso di validità alla data del 1° luglio 2025 ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano.

Atto n. 240.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio Tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano.

In particolare, fa presente che lo schema di decreto all'esame della Commissione prevede alla nomina di due distinti Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi relativi, rispettivamente, alla riqualificazione della strada statale 106 Jonica e alla realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano, in sostituzione dell'unico Commissario straordinario in precedenza nominato, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, per la realizzazione di entrambi i predetti interventi. Come evidenziato nelle premesse del provvedimento, rammenta come tale scelta sia motivata dalla necessità di assicurare un maggiore coordinamento delle attività che saranno svolte dai singoli Commissari nelle porzioni di territorio interessate dalle opere, nonché una più diretta interlocuzione con le autonomie locali coinvolte.

Ricorda, in via preliminare, che il provvedimento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, con riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissari straordi-

nari, dotati di poteri derogatori al codice dei contratti pubblici, ovvero di procedere, con le medesime modalità, alla sostituzione degli stessi, in presenza di sopravvenute ragioni soggettive od oggettive.

Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame reca la nomina del responsabile *pro tempore* della struttura territoriale Calabria di ANAS Spa quale Commissario straordinario per il programma di lavori denominato « Riqualificazione della strada statale 106 Jonica », i cui interventi sono dettagliati nell'allegato 1 allo schema medesimo e ricomprendono anche, per effetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 ottobre 2023, la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della citata strada statale Jonica, allo scopo utilizzando le risorse proprio a tal fine stanziare dall'articolo 1, comma 511, della legge n. 197 del 2022.

Segnala che il comma 3 dell'articolo 1 prevede, inoltre, che al nuovo Commissario straordinario siano applicate, in particolare, le disposizioni del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, che, all'articolo 4, reca una clausola di invarianza finanziaria a norma della quale, da un lato, al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e, dall'altro, gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera sono imputati al quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che il comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto, infine, prevede che per l'espletamento del suo incarico il Commissario straordinario si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di ANAS Spa, in conformità a quanto già stabilito dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Osserva come analoghe considerazioni possano essere svolte con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema di de-

creto in esame, che dispone la nomina del responsabile *pro tempore* della struttura territoriale Umbria di ANAS Spa quale Commissario straordinario per il programma di lavori denominato « Realizzazione del corridoio Tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano », i cui interventi sono dettagliati, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, nell'allegato 2 al provvedimento in esame.

Segnala che, anche in questo caso, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che al Commissario straordinario si applichino le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, dovendosi quindi ritenere applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, precedentemente illustrata. Fa presente, allo stesso modo, che, in linea con quanto già stabilito dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, il comma 4 dell'articolo 2 prevede che il Commissario, per l'espletamento del suo incarico, si avvalga, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di ANAS Spa.

Tutto ciò considerato, preso atto della neutralità del provvedimento sotto il profilo finanziario, propone di esprimere su di esso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO dichiara di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****A.C. 2126****Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
(approvato dal Senato della Repubblica, v. A.S. 1054)****RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA****(articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)***(11 dicembre 2024)*

Il disegno di legge è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, l'assetto istituzionale dei territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane.

Lo sviluppo dei territori montani costituisce, infatti, non solo un vincolo costituzionale ai sensi dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione, ma anche un obiettivo di interesse nazionale, in virtù della rilevanza strategica delle zone montane, la cui crescita economica e sociale assume un rilievo fondamentale ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e del turismo.

Il disegno di legge, a seguito dell'esame presso il Senato della Repubblica, è strutturato in **30 articoli (rispetto agli originari 23), suddivisi in 6 capi**, che si illustrano di seguito al fine di rappresentare nel dettaglio gli aspetti finanziari delle relative disposizioni.

Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, contiene norme generali.

L'**articolo 1, modificato nel corso dell'esame in Senato**, individua gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire con l'intervento normativo. In particolare, si chiarisce che il disegno di legge è volto a valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo e **pieno** esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità; di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana. **Inoltre, in coerenza con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche di coesione, l'articolo 1 demanda a Stato, regioni ed enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, il compito di promuovere, tanto presso l'Unione europea quanto presso le**



organizzazioni internazionali, lo sviluppo sostenibile delle zone montane e la loro specificità.

La disposizione non determina effetti finanziari.

L'articolo 2, commi da 1 a 3, disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo il perimetro applicativo della legge e consentendo l'individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno ivi previste. Ai sensi del **comma 1**, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Unificata, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della predisposizione della predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica, anche con la collaborazione di sei esperti. Si tratta di rappresentanti delle diverse componenti della Conferenza unificata, che svolgono la loro attività a titolo gratuito: sulla base di quanto previsto dalla disposizione, infatti, ad essi non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei comuni montani che, ove necessario, viene aggiornato con DPCM in base ai dati forniti dall'ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, il **comma 2** permette l'individuazione dei comuni destinatari delle particolari disposizioni di incentivazione di cui ai successivi capi III, IV e V, attraverso un secondo DPCM, adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del primo DPCM di definizione dell'elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa con la Conferenza Unificata. Ai fini della predisposizione della suddetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione, a titolo gratuito, degli esperti designati dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 1. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione, tenendo conto delle specificità e finalità delle suddette misure, dei parametri geomorfologici richiamati in precedenza in combinazione con parametri socioeconomici. Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, potrebbero essere ricompresi quelli del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, nonché parametri reddituali. È prevista, inoltre, una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.

Il **comma 3**, infine, precisa che la classificazione dei comuni montani prevista ai sensi e per effetti della legge non si applica ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina di settore, in considerazione delle specifiche esigenze ad essa sottese. Si precisa



che la composizione dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 2 e, dunque, il numero di comuni ricompresi nel medesimo, non ha alcun impatto sulla quantificazione degli oneri. Tutte le misure onerose previste dalla legge, infatti, sono riconosciute entro i limiti di un tetto massimo; non dipendono dunque da quanto ampio sarà l'elenco dei comuni classificati come montani, e sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4. Con ciò si intende, quindi, che le misure previste in un dato ammontare saranno corrispondentemente ridotte qualora, in relazione al numero di richiedenti, il fondo risultasse incapiante.

I commi da 4 a 6 sono stati inseriti nel corso dell'esame del provvedimento in Senato.

Il comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione prevista dai commi da 1 a 3.

Il comma 5 stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza Unificata. Lo schema del decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo potrà essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Il comma 6 specifica che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che lo schema di decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Inoltre, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo potrà essere emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento alla delega di cui al comma 4, si rileva che, a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, basati sull'altimetria e sulla pendenza, la platea dei comuni attualmente destinatari delle agevolazioni per i predetti comuni potrebbe ridursi sensibilmente e ciò potrebbe comportare minori oneri per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili. Come precisato anche nell'AIR, attualmente l'elenco dei comuni montani è di 4.423 comuni, sulla base della classificazione trasmessa all'Istat dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) che contiene comuni totalmente e parzialmente montani. L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione è stata sostanzialmente anticipata, in via sperimentale, già dall'ultimo decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (D. M. 4 agosto 2023). Da tale applicazione è derivato un elenco di 1.778 comuni montani. Si ritiene, inoltre, che la formulazione del comma 6, vincolando l'effettivo esercizio della delega, sia sufficiente



ad escludere che la rimodulazione delle agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, diverse dalle misure agevolative di cui al presente disegno di legge, possa essere suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica. In conclusione, si rileva che l'articolo 2 non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, il comma 6 specifica che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che lo schema di decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Inoltre, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo potrà essere emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 5, contiene disposizioni sulla programmazione strategica, le risorse e il monitoraggio.

L'articolo 3 riguarda la Strategia Nazionale per la Montagna Italiana, che è definita con orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i ministri interessati, d'intesa con la Conferenza Unificata. Nello specifico, la SMI individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita *autonoma* e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, *oltre che ai servizi postali e bancari*, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori. La SMI è adottata in armonia con le misure previste dalla SNAI (Strategia nazionale delle aree interne) e dal relativo Piano strategico nazionale delle aree interne, quale politica finanziata con le risorse della coesione e finalizzata a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese, in larga parte coincidenti con quelle delle zone montane, e deve tenere conto delle politiche per le zone di confine con Paesi stranieri, nonché del Piano strategico per la ZES unica relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), anche in coordinamento con le politiche della Strategia Forestale Nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 nonché con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

La disposizione ha un contenuto programmatico e non determina, di conseguenza, effetti finanziari.

L'articolo 4 dispone in merito alla destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025. Segnatamente, si prevede che, a decorrere dal 2025, il FOSMIT finanzia da un lato gli interventi e le iniziative per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge 30



dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), di competenza delle regioni e degli enti locali, dall'altro gli interventi di competenza statale di cui ai medesimi commi 593 e 594, con particolare riferimento all'attuazione della Strategia della montagna italiana (SMI). Si sottolinea, inoltre, che come indicato nel successivo **articolo 30** trovano copertura finanziaria nel Fondo stesso tutte le misure di sostegno previste nei Capi III, IV e V del presente provvedimento. La definizione delle risorse del FOSMIT, da destinare alle due categorie di interventi, avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con il medesimo decreto si provvede alla ripartizione degli stanziamenti del FOSMIT relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI. È altresì stabilito che una quota parte a valere sulle risorse del FOSMIT, destinata sia agli interventi di competenza statale sia di competenza delle regioni e degli enti locali, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi resi necessari dall'attuazione della SMI, qualora non siano disponibili presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri adeguate professionalità. Tale quota è definita con il decreto di cui al comma 2. Il comma 6, in armonia con quanto previsto dall'art. 119, comma 5, della Costituzione, precisa che le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato e ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea. Le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la responsabilità degli adempimenti in materia di aiuti di Stato in tema di imprenditoria operante nelle zone montane viene attribuita alla Presidenza del Consiglio.

La disposizione non presenta, nella sostanza, riflessi di carattere finanziario ulteriori rispetto a quelli già scontati dall'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021.

L'**articolo 5**, non modificato dal Senato, ha ad oggetto la relazione annuale. Si prevede che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga una attività di monitoraggio sull'attuazione della SMI e sull'impatto delle misure finanziate con il FOSMIT. Il comma 2 della disposizione in esame dispone che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, anche sulla base dell'attività di monitoraggio dianzi richiamata, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Trattandosi di una disposizione programmatica, non ne derivano impatti negativi sulla finanza pubblica.

Il Capo III del disegno di legge si occupa dei servizi pubblici, ed è composto dagli articoli da 6 a 10.



L'**articolo 6** riguarda la sanità di montagna. La disposizione prevede, al **comma 1**, che nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni montani è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei Contratti Collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. In particolare, l'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie montane per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

Al riguardo, si precisa che non vi sono profili finanziari ascrivibili al suddetto comma.

Il **comma 2**, a decorrere dal **2025**, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e *socio-assistenziali* di montagna *ovvero ai c.d. medici di base, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ad ogni altro esercente una professione sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale*, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel comune montano presso cui prestano servizio o in un comune limitrofo. Il beneficio è concesso, ai sensi del **comma 3**, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500. *In base al comma 4, nei casi in cui le suddette agevolazioni siano richieste nel territorio di un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in cui insista una minoranza linguistica storica, i cui appartenenti siano almeno il 15% dei residenti nel comune medesimo, il credito d'imposta sarà pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'ammontare di euro 3.500.*

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili in dichiarazione dei redditi, e sono riconosciuti entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui; non sono cumulabili con altre detrazioni previste dalla legge. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate, *dai commi 6 e 7*, ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria ascrivibili ai commi da 2 a 4, si evidenzia che gli stessi determinano oneri pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui, a cui si provvede ai sensi dell'*articolo 30 mediante corrispondente riduzione del FOSMIT*. L'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, al fine di garantire l'ottimale



allocazione delle risorse disponibili, l'articolo **30, comma 4**, introduce un meccanismo di flessibilità, prevedendo la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta in esame, nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio sull'attuazione delle misure, risultino non congrui i limiti di spesa fissati. **Con specifico riferimento al comma 4, introdotto dal Senato, si osserva che l'incremento dei parametri di determinazione del credito d'imposta concesso ai territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, rispetto a quello stabilito per la generalità dei comuni montani, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, stante il limite generale delle risorse disponibili (20 milioni), che condiziona comunque l'entità massima delle agevolazioni concedibili ai sensi della norma in esame, trattisi o meno di comuni montani caratterizzati dai sopra enunciati requisiti relativi alla presenza delle minoranze linguistiche.**

Il **comma 5**, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, sia che si tratti di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta **ovvero di specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni**, dispone, infine, che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia definito un elemento di natura accessoria e variabile da riconoscere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. **La disposizione, inoltre, consente a regioni e province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1. Si tratta di una mera facoltà, neutra dal punto di vista finanziario, in quanto, per espressa previsione normativa, deve essere esercitata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Per quanto riguarda gli ulteriori profili di natura finanziaria connessi al comma 5, si rappresenta che la disposizione determina un onere economico pari al tetto di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, ai quali si provvede mediante un incremento per il medesimo importo del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale con corrispondente riduzione del FOSMIT. Si sottolinea che l'effettiva attribuzione delle risorse ai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali afferenti alle categorie di personale interessate è demandata a un provvedimento del Ministro della salute, che sarà vincolato nella determinazione dell'entità dell'emolumento in questione al rispetto del limite di spesa stabilito. Anche in tal caso, l'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Si fa presente, inoltre, che, al fine di garantire una ottimale allocazione delle risorse disponibili per l'attuazione della presente legge, ove all'esito del monitoraggio svolto ai sensi dell'**articolo 30, comma 4**, dovessero emergere incongruità negli stanziamenti disposti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari



regionali e le autonomie, è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a redistribuire le risorse disponibili tra le diverse misure onerose previste dalla presente legge, ferma restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 7** riguarda le scuole di montagna. Il **comma 1** reca la definizione di scuole di montagna rilevanti ai fini della presente legge. Il **comma 2** prevede che il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 sarà assicurato nei limiti dell'organico del personale docente e dell'organico del personale ATA; inoltre, l'assegnazione di dirigenti scolastici e di DSGA sarà attuata nei limiti del contingente organico determinato ai sensi dell'art. 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqüies* e 5-*sexies* del DL. n. 98/2011. Infine, per la formazione delle classi e l'assegnazione del personale docente, si applicherà il DPR n. 81/2009, *fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 123 del 2023, come modificato dal successivo comma 3.*

Il comma 3 modifica, infatti, il comma 1 dell'articolo 10-bis del citato D.L. n. 123/2023, che ha introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la possibilità di derogare – nei casi ivi espressamente previsti - al numero minimo di alunni per classe, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. In particolare, con la novella in esame, si elimina l'attuale limitazione territoriale per cui tale deroga è ammessa solo nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. In secondo luogo, con la novella in questione la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe viene ora riconosciuta anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.

Il **comma 4**, invece, prevede l'introduzione di forme di incentivazione costituite dall'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza in favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani.

Di particolare interesse è il **comma 5** che, a decorrere dal **2025**, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in un comune montano o ad esso limitrofo.

Ai sensi del successivo **comma 6**, il credito d'imposta è riconosciuto, sempre a decorrere dal **2025**, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.



Il comma 7 prevede l'applicazione di criteri diversi per il calcolo del credito d'imposta in esame, aumentandone i parametri a favore dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. In questi casi, infatti, il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.

In base ai *commi 8 e 9*, il credito d'imposta previsto dai commi 5, 6 e 7 è riconosciuto nelle anzidette forme entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, *come precisato dal comma 10*, le disposizioni di cui ai *commi 1, 2 e 4* non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. *Per quanto riguarda il comma 3, con riferimento al meccanismo generale di deroga al numero minimo di alunni di cui al DPR n. 81/2009, si fa presente che lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in quanto si fonda su due presupposti applicativi che garantiscono l'invarianza di organico e, dunque, l'assenza di spese di personale. Si precisa, infatti, che la costituzione delle classi avviene secondo principi di flessibilità e compensazione che consentono, da un lato, di adeguare il numero degli alunni alle specifiche esigenze territoriali (comuni montani, aree abitate da minoranze linguistiche), sociali ed educative (contesti di disagio giovanile o caratterizzati da fragilità negli apprendimenti) di una determinata regione e, dall'altro, di invocare, laddove necessario, un bilanciamento numerico fra gli alunni delle classi di scuole site in territori differenti. Più nello specifico, in quest'ultimo caso, eventuali oneri per la spesa di personale di una scuola sarebbero oggetto di compensazione laddove gli stessi non si siano prodotti in un'altra istituzione scolastica sita nella medesima regione. Di fatto, dunque, con il comma 3 si consente di aggiungere un ulteriore elemento di flessibilità al sistema di costituzione delle classi, il quale, nell'invarianza del contesto generale, assegna al direttore dell'ufficio scolastico regionale la valutazione di casi concreti che richiedano, al di fuori di parametri precostituiti, la rilevanza "in concreto" della deroga, a condizione, ovviamente, che essa sia sostenibile e, dunque, compensata da altre misure che lascino invariati gli organici. Si segnala, inoltre, che tale meccanismo di flessibilità è comunque sostanzialmente previsto anche dall'attuale articolo 4 del DPR n. 81/2009 laddove si prevede che, al fine di ridurre gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe.*

Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, invece, determinano un onere massimo pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 30. L'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi



quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Anche in questo caso, al fine di garantire l'ottimale allocazione delle risorse disponibili, l'articolo 30, comma 4, prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta in esame, nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio sull'attuazione delle misure, risultino non congrui i limiti di spesa fissati. *Con specifico riferimento al comma 7, introdotto dal Senato, l'incremento dei parametri di determinazione del credito d'imposta concesso da tale articolo ai territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, rispetto a quello stabilito per la generalità dei comuni montani, soggiace in ogni caso al limite generale delle risorse disponibili ai sensi del comma 8 dell'articolo 7, che condiziona comunque l'entità massima delle agevolazioni concedibili ai sensi della norma in esame, trattisi o meno di comuni montani caratterizzati dai sopra enunciati requisiti relativi alla presenza delle minoranze linguistiche.*

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, consente al Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, di provvedere, anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento. Per il trasferimento la norma non richiede il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria. Per quanto concerne l'inquadramento giuridico ed economico del personale delle altre amministrazioni che verrà trasferito nei ruoli dell'amministrazione della giustizia, lo stesso avverrà secondo le disposizioni di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 9 è una disposizione volta a favorire le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nel territorio dei comuni montani, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni. In particolare, al comma 1 si prevede che queste ultime possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori. Inoltre, al fine di valorizzare le specificità territoriali dei comuni montani, il comma 3 prevede che, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000, possa essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati agli interventi di edilizia universitaria a favore delle istituzioni universitarie e AFAM site nei suddetti comuni. Il comma 4, invece, prevede che le istituzioni universitarie diano richiami possano attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente,



nei territori dei comuni montani, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio.

Il comma 5 prevede che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera; il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.

Il comma 6, infine, prevede che una quota del FOSMIT possa essere eventualmente destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani, ***con particolare attenzione agli studenti privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi.*** La ripartizione di tale quota eventualmente stanziata sarà disposta con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

Con riguardo alla copertura degli oneri finanziari, il comma 2 specifica che le istituzioni di cui comma 1 provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 stabilisce un mero vincolo di destinazione potenziale a risorse già destinate per l'edilizia universitaria dalla legislazione vigente. Al comma 4, che prevede la possibilità per le università di ricorrere a forme di insegnamento alternative, anche mediante il ricorso agli strumenti digitali, si chiarisce che la disposizione non comporta effetti a carico della finanza pubblica. Si prevede infatti che le università possano ricorrere, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, alle modalità di didattica a distanza. Il comma 5, introdotto dal Senato, ***non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione dell'esplicita previsione secondo cui il programma di partenariato è basato su sponsorship e altre forme di liberalità.*** Per quanto riguarda, invece, la disposizione di cui al comma 6, anch'essa non determina alcun impatto negativo sulla finanza pubblica, in considerazione del suo carattere programmatico e della circostanza che la destinazione di una quota del FOSMIT all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani rappresenta una mera facoltà e che per definizione non può che essere esercitata nei limiti della capienza del Fondo medesimo.

L'articolo 10 è volto a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet. In particolare, la norma prevede, al comma 1, che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali dispongano interventi infrastrutturali al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni montani. Gli interventi sono disposti in assenza di analoghe misure già oggetto di finanziamento pubblico (quali ad esempio le misure PNRR). La disposizione demanda ad accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale la disciplina delle condizioni e delle modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei gestori delle



infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, dunque senza oneri a carico della finanza pubblica.

Nel comma 2 si stabilisce che la copertura dell'accesso alla rete Internet in banda ultra-larga, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale e l'eliminazione delle barriere, rappresentano una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, specie se a rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.

Il comma 3 mira a promuovere il partenariato pubblico privato al fine di incoraggiare la digitalizzazione delle zone montane mentre il comma 4 mira a migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi pubblici attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. In particolare, la disposizione indica che la Strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani prevede il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, nonché l'implementazione di sportelli fisici che offrono servizi accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

I commi 1, 2 e 3 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 11 a 18, è dedicato alla tutela del territorio.

L'articolo 11, modificato dal Senato, concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani.

Il comma 1, nel riconoscere che le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani e che l'agricoltura di montagna e la forestazione sono finalizzate a garantire la gestione delle risorse ambientali, il sostegno delle filiere locali ed il reddito alle aziende e occupazione locale, affida al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la predisposizione di linee guida finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale ed alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Le attività previste dalla disposizione in esame non determinano alcun onere per la finanza pubblica avendo ad oggetto esclusivamente la predisposizione di linee guida finalizzate alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani. In ogni caso, infatti, tali attività dovranno avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e, conseguentemente, è neutrale sul piano finanziario.



L'articolo 12, nel riconoscere la specificità floro-faunistica dei territori montani, attribuisce allo Stato, e alle regioni il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi in relazione ai grandi animali carnivori non pregiudichino il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Si tratta di una norma di principio ed a contenuto ordinamentale, priva di effetti negativi sulla finanza pubblica.

*Nell'ambito dell'esame parlamentare, il comma 2 è stato integrato con la disposizione secondo cui annualmente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato – Regioni, è definito, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*.*

Tale disposizione non reca nuovi o maggiori oneri, posto che, come precisato nell'ambito dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio del Senato, per le attività ivi previste può operarsi nell'ambito delle risorse stanziata a legislazione vigente.

L'articolo 13 mira a fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani. In particolare, la disposizione in esame, prevede che una quota del FOSMIT possa essere destinata ad interventi di carattere straordinario. La ripartizione di tali risorse avviene decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro del Turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle priorità segnalate dalle regioni interessate.

La disposizione ha carattere programmatico e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che la destinazione di una quota del Fondo ad attività di contrasto della crisi idrica rappresenta una mera facoltà e che per definizione non può che essere esercitata nei limiti della capienza del FOSMIT.

L'articolo 14, introdotto nel disegno di legge nel corso dell'esame in Senato, modifica il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018 inserendovi, all'articolo 3, la definizione di "cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva" e, mediante il nuovo articolo 10-bis, la relativa disciplina. In particolare, nei cantieri forestali temporanei le imprese forestali eseguono le attività di gestione forestale sostenibile e a questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali. Con norme di rango secondario devono essere stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali con riferimento ai lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e alle relative responsabilità, al rispetto del Testo unico dell'ambiente in ragione alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività. La norma in oggetto mira a dare attuazione alle azioni previste dalla Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere, previsto all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 - TUFF, ed in particolare all'azione operativa B2



“qualificazione degli operatori forestali e capacità operativa delle imprese boschive”. L’attivazione delle filiere forestali nazionali, che ha già visto realizzarsi una serie di iniziative di formazione degli operatori attraverso il progetto denominato For.Italy, conclusosi nel dicembre 2022, deve passare anche attraverso un processo di semplificazione e riordinamento della normativa applicabile alla gestione dei cantieri forestali, che sono mobili e temporanei, di prima e seconda lavorazione. Le norme attuali risultano essere ormai incongruenti rispetto alla tipologia di imprese forestali nazionali ed alla specificità dei processi produttivi che questi compiono, causando un rallentamento o, in diversi casi, una paralisi irreparabile del processo lavorativo di approvvigionamento di legname dalle foreste nazionali.

In particolare, l’applicazione del d. lgs. 81 del 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, senza la dovuta specificità prevista per la fattispecie lavorativa dei cantieri forestali, ha causato una distorsione della reale applicabilità delle norme previste dal Decreto legislativo in parola poiché considera il cantiere forestale al pari di un qualunque altro luogo lavorativo. Mentre all’interno di un opificio manifatturiero o di un cantiere edile i fattori di pericolo sono tipicizzati, prevedibili e gestibili, in un cantiere forestale le fonti di pericolo per i lavoratori sono costantemente variabili e subiscono repentini cambiamenti all’interno del cantiere stesso (maltempo improvviso, rischio smottamenti terreno, posizione peculiare degli alberi, presenza di fauna, pendenza del suolo, presenza di ostacoli ecc). È, pertanto, fondamentale specificare l’esistenza di tale tipologia di luogo di lavoro ed identificare specifici rischi nonché modelli di gestione e prevenzione. È, altrettanto, fondamentale circoscrivere al particolare tipo di sede, usualmente temporanea, le pratiche per prevenire i danni ambientali e gli eventuali ripristini, una volta chiuso il cantiere.

Attraverso un processo di revisione linguistica e di previsione di modelli sanzionatori adeguati alla tipologia di realtà imprenditoriali forestali nazionali, la norma mira altresì a diffondere la cultura della sicurezza preventiva e della legalità nei cantieri forestali e tra gli operatori di settore, nella consapevolezza che la quasi totalità delle realtà imprenditoriali nazionali è composta da soggetti formati da pochissimi operatori quando non unipersonali, collocati in aree interne del Paese difficilmente accessibili.

Dalla previsione di una specificità normativa dei cantieri forestali mobili deriva a cascata una necessaria operazione di riordino dei procedimenti amministrativi e burocratici connessi all’autorizzazione e alla gestione dei cantieri stessi, prevedendo modelli di protezione e prevenzione adeguati alla fattispecie in questione nonché alla diffusione di modelli formativi da attuare sui territori regionali ed al riconoscimento di figure professionali in grado di diffondere la cultura della sicurezza, armonizzando in tal modo a livello nazionale il processo di preparazione degli operatori forestali in un’ottica di maggiore sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Considerata la trasversalità della normativa in oggetto che coinvolge il sistema forestale nazionale e direttamente le catene di approvvigionamento della materia prima di origine nazionale da cui derivano manufatti realizzate dalle imprese del made in Italy, è prevista una attività di diretta collaborazione tra i Ministeri proponenti nonché di concertazione con gli altri Ministeri indicati i quali sono direttamente o indirettamente interessati dall’attuazione della presente norma.

Parimenti, viste le competenze normative regionali in materia di foreste, andrà coinvolta la conferenza Stato Regioni e Province Autonome per un’opera di raccordo preventivo del



nuovo schema normativo proposto dal Governo affinché possa essere direttamente applicabile nei diversi territori forestali italiani.

Dalla disposizione in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale", definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali, apprestando specifiche modalità di tutela, tra l'altro mediante il loro censimento e l'inserimento in appositi elenchi di gestione del Ministero dell'agricoltura. La disposizione specifica, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per inserirli negli elenchi menzionati. Ad ulteriore tutela, sono previsti obblighi di pubblicità in materia e specifici poteri sostitutivi della regione nei confronti del comune e del Ministero dell'agricoltura rispetto alla regione inerte. È inoltre approntato anche un sistema sanzionatorio, ancorché fondato su illeciti di tipo amministrativo, con previsione di apposite sanzioni pecuniarie. La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al D. Lgs. n. 42/2004.

Con riguardo alla gestione dell'Elenco dei boschi monumentali, al pari dell'istituzione di una zona di protezione del bosco monumentale, denominata ZPB, il Ministero dell'agricoltura provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, presso la competente Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

L'articolo 16 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. *In particolare, il comma 1 riconosce agli imprenditori agricoli e forestale, singoli e associati, nonché ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed a partire dall'anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame in Senato, prevede che il suddetto credito d'imposta sia riconosciuto in misura pari al 20% degli investimenti effettuati, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.*

Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della



sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi benefici per l'ambiente e il clima, il **comma 4** rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sulla base di quanto previsto dal decreto di attuazione 28 ottobre 2021, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e della transizione ecologica.

Il **comma 5** demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 6 specifica che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) è tenuto a provvedere agli adempimenti di registrazione del credito d'imposta in esame, previsti dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 consente ai comuni montani e alle loro forme associative, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate dall'articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

I commi 8 e 9 sono stati inseriti nel corso dell'esame in Senato. In particolare, il comma 8 vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, a salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei predetti terreni. La violazione del divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Tali disposizioni si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l'entrata in vigore della proposta di legge in esame. Infine, il comma 9 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura di un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame, composto da rappresentanti del MASAF, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la disposizione determina effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.



A tali oneri si provvede, ai sensi dell'articolo 30. Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, la disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno anche per l'anno 2028, pari a 4 milioni di euro, cui si provvede, nell'ambito del medesimo articolo 30.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 16, nel testo modificato dal Senato, hanno natura prettamente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda il comma 9, la formulazione della disposizione, incorporando i rilievi della Commissione bilancio del Senato ai fini dell'invarianza degli oneri, esclude gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti per i partecipanti al tavolo e precisa che le amministrazioni sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17, non modificato nel corso dell'esame in Senato, definisce i rifugi di montagna e prevede la possibilità di deroghe ai requisiti igienico-sanitari ordinari. La disposizione prevede altresì che i rifugi di montagna possono essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Si tratta di una norma ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame in Senato, indica una definizione di percorso escursionistico e reca disposizioni in merito alle attività escursionistiche al fine di promuoverne la fruizione consapevole e informata, rinviando ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici nonché delle modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica. Viene inoltre esclusa la possibilità di risarcimento per danni in caso di incidente su un percorso escursionistico in conseguenza di comportamento colposo dell'escursionista stesso (caso fortuito).

Si tratta di una disposizione di carattere esclusivamente ordinamentale, che non reca oneri per la finanza pubblica. Quanto all'individuazione dei criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici e alle modalità con cui sono fornite agli escursionisti le informazioni necessarie (comma 3), essi verranno definiti da un successivo decreto interministeriale, dal quale non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo V del disegno di legge, composto dagli articoli da 19 a 26, reca disposizioni in tema di sviluppo economico delle zone montane.

In particolare, l'articolo 19, che delinea le finalità del Capo, le individua nell'esigenza di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.



Si tratta di una norma di principio, non modificata nel corso dell'esame in Senato, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 20**, non modificato nel corso dell'esame in Senato, riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane e dispone, altresì che, ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI possa individuare ulteriori professioni di montagna, ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 21, comma 1**, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta ai titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività dopo l'entrata in vigore della legge, nei comuni montani (di cui all'articolo 2, comma 2) e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell'attività, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d'imposta nella quale l'attività è intrapresa e nei successivi due periodi, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ***In base al comma 2 il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.***

Il **comma 3** precisa che l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato mentre per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché per le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, il **comma 4** rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la disposizione determina effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui a decorrere **dal 2025**. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 30.



L'articolo 22, *sostanzialmente non modificato nel corso dell'esame in Senato*, introduce una misura volta ad agevolare il lavoro agile nei comuni montani nell'ottica di favorire il ripopolamento dei comuni medesimi. In particolare, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, la norma prevede la concessione dell'esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato con età inferiore a 41 anni, che svolgano stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2 trasferiscano la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. La norma si applica ai Comuni montani con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è concesso nella seguente modalità:

- 1° e 2° anno: 100% con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile;
- 3° e 4° anno: 50% con limite massimo annuo di 4.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile;
- 5° anno: 20% con limite massimo annuo di 1.600 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

Di seguito si riportano le valutazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento dell'originario disegno di legge, rispetto al quale l'esame in Senato ha determinato esclusivamente la fissazione al 2026 dell'applicabilità della misura.

Dagli archivi gestionali dell'INPS sono state estrapolate le seguenti informazioni, per l'anno 2022, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di età inferiore a 41 anni di fonte Uniemens dei 1.644 Comuni montani con meno di 5 mila residenti (dato ISTAT 2021) estratti dai 1.778 forniti da Ministero del Lavoro – Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Comuni montani presenti nell'elenco comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anno 2022 - Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	Tempo indeterminato	
	Operai	Impiegati
N° lavoratori con età inferiore a 41 anni	68.754	29.116
Retribuzione media mensile (euro)	2.068	2.390

La quantificazione dell'onere derivante dalla norma è stata predisposta, altresì, sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- Decorrenza esonero: 1° gennaio 2026;



- Applicazione della norma alla platea di lavoratori a tempo indeterminato, con età inferiore ai 41 anni, attualmente operante nei Comuni montani presenti nell'elenco con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- Invarianza della platea nel periodo in esame;

- Aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro: 31%;

- Aliquota media fiscale per il datore di lavoro: 23%.

- Ipotesi di incremento della popolazione sopra riportata per adesione al lavoro agile con conseguente trasferimento nel comune montano:

- Impiegati: 7%

- Operai: 1%.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023 (deliberato il giorno 27 settembre 2023).

L'onere è stato stimato considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato per l'agevolazione del lavoro agile dei lavoratori a tempo indeterminato con età inferiore a 41 anni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Sgravio ddl per lavoro agile		
	Onere per esonero contributivo (limite di spesa) al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere per esonero contributivo al netto effetti fiscali
2026	-18,5	0,0	-18,5
2027	-21,8	7,2	-14,6
2028	-12,5	5,5	-7,0
2029	-10,9	1,4	-9,5
2030	-5,4	2,2	-3,2
2031	-0,7	0,4	-0,3
2032	0,0	-0,6	-0,6
2033	0,0	-0,1	-0,1
2034	0,0	0,0	0,0
2035	0,0	0,0	0,0

L'articolo 23 prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, *ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo*, situata in uno dei



comuni montani, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

Il credito d'imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 30.

L'articolo 24, inserito nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, istituisce un tavolo tecnico presso il MEF, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, in accoglimento di una riformulazione proposta dalla Commissione bilancio del Senato, è stato specificato che, per la partecipazione al tavolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 25, inserito nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, al fine di favorire la natalità nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, riconosce, a decorrere dal 2025, un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe in uno dei predetti comuni dopo l'entrata in vigore della presente legge. L'importo del contributo ed i criteri e modalità per la sua concessione sono rimessi ad un successivo decreto interministeriale.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria ascrivibili a tale disposizione, si evidenzia che la misura in esame è soggetta ad un limite di spesa stabilito in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT. L'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore.

L'articolo 26, parzialmente modificato dal Senato, demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata, l'istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di un apposito registro nazionale dei terreni silenti, oltre che la definizione dei requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro dei terreni silenti. Il registro ha la funzione di garantire una ricognizione dei terreni silenti al fine di promuoverne il recupero produttivo e di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale. In particolare, si tratta di una banca dati che costituirà un'applicazione interna al SIAN (Sistema



Informativo Agricolo Nazionale), all'interno della quale verrà garantita una mappatura specifica dei terreni silenti, la quale contribuirà a fornire un quadro d'insieme del territorio. *L'istituzione e il funzionamento del Registro avverrà mediante l'utilizzo di risorse già destinate all'implementazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e in particolare potranno essere impiegate quelle previste ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che all'articolo 1, comma 663, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il "Fondo per le foreste italiane", con dotazione annuale all'attualità consistente in 5 milioni euro. In questo contesto, tra l'altro, si segnala che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024, n. 0274912, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 664, della suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato previsto l'utilizzo di una parte delle risorse del Fondo per le Foreste italiane stanziato per gli anni 2024, 2025 e 2026, cap. 8010 - piano gestionale 2, nei limiti della somma complessiva di € 1.500.000,00, per la realizzazione di un nuovo "Piano di attività congiunte con il Centro per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) collegato all'ulteriore implementazione operativa e all'aggiornamento continuativo del Sistema informativo nazionale forestale (SINFor)". Considerato che il SINFor è un portale in ambito SIAN dedicato alle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale nazionale, si conclude che ad avvenuta approvazione della disposizione in questione, potranno essere utilizzate parte delle risorse previste dal suddetto decreto 19 giugno 2024, n. 0274912, o altri fondi comunque provenienti dal Fondo per le foreste italiane, la cui quantificazione di dettaglio sarà oggetto di uno specifico processo concertativo con le regioni nell'ambito del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con il decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792. L'utilizzo del SIAN non esclude che potranno essere i comuni, molti dei quali già abilitati al portale, a potere inserire i relativi dati. Le attività tecniche operative di individuazione dei terreni saranno svolte utilizzando risorse già previste a legislazione vigente. Segnatamente, tali attività troveranno copertura nei contratti esecutivi in corso di esecuzione con il fornitore tecnologico del SIAN, avvalendosi delle risorse già allocate sul pertinente capitolo 1980 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Pertanto, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il Capo VI, composto dagli articoli da 27 a 30, reca le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 27, *non modificato dal Senato*, contiene la clausola di salvaguardia in favore delle Regioni ad autonomia speciale. Trattandosi di disposizione ordinamentale, non ne conseguono oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

L'articolo 28, inserito nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, reca una norma di principio, prevedendo la facoltà per regioni e comuni, nell'ambito delle proprie



competenze, di definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della legge.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 29** dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame.

Si tratta di disposizione ordinamentale dalla quale non derivano oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 30**, infine, individua le risorse per la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, **in base al comma 1, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 9 e 13**, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 16, 21, 22 e 23, pari a 100 milioni di euro nel **2025**, 118,5 milioni di euro nel **2026**, a 114,6 milioni di euro nell'anno **2027**, a 103 milioni di euro nell'anno **2028**, a 105,5 milioni di euro nell'anno **2029**, a 99,2 milioni di euro nell'anno **2030**, a 96,3 milioni di euro nell'anno **2031**, a 96,6 milioni di euro nell'anno **2032**, a 96,1 milioni di euro nell'anno **2033** e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2034**, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno **2028**, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno **2028**, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma **8**;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno **2025**, a 118,5 milioni di euro nell'anno **2026**, a 114,60 milioni di euro nell'anno **2027**, a 103 milioni di euro nell'anno **2028**, a 105,5 milioni di euro nell'anno **2029**, a 99,2 milioni di euro nell'anno **2030**, a 96,3 milioni di euro nell'anno **2031**, a 96,6 milioni di euro nell'anno **2032**, a 96,1 milioni di euro nell'anno **2033** e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2034** mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2 quantifica in 5 milioni di euro gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame in Senato, e ne dispone la copertura, a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del citato FOSMIT.

Il **comma 3** dispone che dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, come meglio evidenziato in precedenza, le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il **comma 4**, al fine di garantire una ottimale allocazione delle risorse disponibili per l'attuazione della legge, introduce un monitoraggio sull'attuazione delle misure onerose previste dagli **articoli 6, 7, 16, 21, 22, 23 e 25** effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale monitoraggio è funzionale alla realizzazione di un meccanismo di flessibilità, in quanto, in base agli esiti della verifica condotta, il Ministro



dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a redistribuire le risorse disponibili tra le diverse misure onerose previste dalla presente legge, ferma restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La disposizione prevede inoltre che gli schemi dei decreti siano corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure, e che essi siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.

Analogamente, il **comma 5** prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni riconosciute dagli **articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1**, della legge sotto forma di crediti d'imposta nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, risultino non congrui i limiti di spesa fissati dalle disposizioni che li prevedono.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

10/01/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firma digitalmente



Disegno di legge "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricando				Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
6	2-4		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, al personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e assimilato per la locazione e l'acquisto di immobili ad uso abitativo nei comuni montani e limitrofi, connesso al servizio in tali aree.	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
6	8		Rifinanziamento del SSN, finalizzato al riconoscimento, nell'ambito dei rispettivi CCNL, e accordi collettivi nazionali, di un emolumento di natura accessorio e variabile per le particolari condizioni lavorative al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN ubicati nei comuni montani, nonché ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta operanti in tali comuni.	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
6	8		Rifinanziamento del SSN, finalizzato al riconoscimento, nell'ambito dei rispettivi CCNL, e accordi collettivi nazionali, di un emolumento di natura accessorio e variabile per le particolari condizioni lavorative al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN ubicati nei comuni montani, nonché ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta operanti in tali comuni - effetti riflessi.	E	TC					9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	
7	5-7		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per la locazione e l'acquisto di immobili ad uso abitativo nei comuni montani e limitrofi, connesso al servizio in tali aree.	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
16	1		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.	S	K	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
21	1		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle piccole imprese e alle microimprese con redditi fino a 100 mila euro avviate nei comuni montani.	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
22	1		Esenero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, finalizzato ad agevolare il lavoro svolto da lavoratori con età inferiore ai 41 anni, con contratto a tempo indeterminato, che eleggono il proprio domicilio in comuni montani con meno di 5.000 abitanti.	S	C		18,5	21,8	12,5									
22	1		Esenero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, finalizzato ad agevolare il lavoro svolto da lavoratori con età inferiore ai 41 anni che stipulano un finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in un comune montano.	E	CO					-18,5	-21,8	-12,5				-18,5	-21,8	
22	1		Esenero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, finalizzato ad agevolare il lavoro svolto da lavoratori giovani, con contratto a tempo indeterminato, che eleggono il proprio domicilio in comuni montani con meno di 5.000 abitanti - effetti fiscali.	E	T				7,2	5,5	7,2	5,5				7,2	5,5	
23	5	b)	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle persone fisiche di età inferiore ai 41 anni che stipulano un finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in un comune montano.	S	C	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
25	1		Contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato nei comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
30	1		Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'art. 1, c. 593, della L. 23/4/2021.	S	C	-100,0	-118,5	-114,6	-103,0	-100,0	-118,5	-114,6	-103,0	-100,0	-118,5	-114,6	-103,0	
30	2		Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'art. 1, c. 593, della L. 23/4/2021.	S	C	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Entrate				E		0,0	0,0	7,2	5,5	9,7	-8,8	2,7	9,7	8,8	2,7	9,7	8,8	
Spese				S		0,0	0,0	7,2	5,5	-4,0	-18,5	-3,0	-14,6	0,0	-18,5	-3,0	-14,6	0,0
SALDO						0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	9,7	-9,7	5,7	-9,7	9,7	-9,7	9,7	



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise. Atto n. 237.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo finanze

Atto del Governo n. 237: Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise - Osservazioni dossier Servizio Bilancio.

Osservazioni dossier Servizio Bilancio	Elementi di risposta MEF
<p>ARTICOLO 1, comma 1, lettere a) e c) Disposizioni in materia di soggetto obbligato accreditato (SOAC)</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano un sistema per il riconoscimento della qualifica di “soggetto obbligato accreditato” (SOAC), destinato ai titolari di depositi fiscali e ai soggetti obbligati al versamento delle accise, integrando le disposizioni del Testo Unico Accise (TUA). In particolare, si dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli possa attribuire ai titolari dei depositi fiscali e ai soggetti obbligati al versamento dell’accisa la qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC), che ha validità quadriennale, salvo revoca. Il SOAC può avvalersi di talune semplificazioni amministrative e richiedere, in base al proprio livello di affidabilità, l’esonero, parziale o totale, dall’obbligo di prestare la</p>	<p>ADM Il Servizio di bilancio della Camera e del Senato osserva che “con riferimento al procedimento di riconoscimento della qualifica di “soggetto obbligato accreditato” (SOAC), dell’attribuzione dell’indice di affidabilità e del relativo monitoraggio, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, andrebbe fornita una conferma circa l’effettiva possibilità per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere le predette attività (che appaiono più strutturate rispetto al regime vigente) nell’ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.</p> <p>In merito, si conferma che l’Agenzia provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, all’attuazione delle disposizioni in materia di soggetto obbligato accreditato.</p>

<p>cauzione e avvalersi di benefici in termini di semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi, la cui individuazione è rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano effetti finanziari in quanto, in base alle disposizioni vigenti del TUA, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono esonerare dalla prestazione della cauzione i soggetti obbligati che siano affidabili e di notoria solvibilità (articolo 5, comma 3, lettera a), articolo 21, comma 7, articolo 26 e articolo 53). La RT precisa, inoltre, che il nuovo sistema dei SOAC, introducendo un sistema molto più restrittivo rispetto al regime vigente, prevede che l'attribuzione della qualifica di SOAC sia subordinata al rispetto di determinati requisiti di ammissione e sia concessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli solo qualora ravvisi il possesso di prestabiliti requisiti di affidabilità che riguarderanno, rispetto al passato, anche aspetti inerenti alla filiera di approvvigionamento e all'organizzazione aziendale. Quanto alle ulteriori previsioni introdotte nel TUA relativamente alle procedure per il riconoscimento della qualifica di SOAC e al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli, la RT osserva che le stesse non determinano effetti finanziari, in quanto contengono disposizioni di natura prettamente amministrativa di carattere ordinamentale.</p> <p>Con riferimento al procedimento di riconoscimento della qualifica di SOAC, dell'attribuzione dell'indice di affidabilità e del relativo monitoraggio, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi andrebbe fornita una conferma circa l'effettiva possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere le predette attività (che appaiono più strutturate rispetto al regime vigente) nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>RGS: si rinvia ad ADM.</p>
<p>ARTICOLO 1, comma 1, lettere e) ed f), e articoli 2 e 5, commi 1 e 2 Gas naturale e norme transitorie</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sostituiscono il vigente articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 recante disposizioni particolari per il gas naturale e</p>	<p>Dipartimento delle finanze Art. 1, comma 1, lettere e) ed f), e articoli 2 e 5, commi 1 e 2</p> <p>Il Servizio di Bilancio della Camera osserva quanto segue: “Con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici (articolo 1, comma 1, lettera e)), si evidenzia che ai fini di una</p>

introducono i nuovi articoli dal 26-bis al 26-quinquies. In particolare, si segnalano le seguenti innovazioni rispetto alla normativa vigente.

- si introduce la nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas. Sono specificati quali impieghi del gas naturale destinato alla combustione devono essere considerati usi domestici e, per esclusione, quelli non domestici. La norma elenca la tipologia di immobili in relazione ai quali l'impiego del gas naturale destinato alla combustione viene fatto rientrare nell'"uso domestico" [articolo 1, comma 1, lettera e)];

- Si ridetermina la cauzione dovuta dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta nella misura del 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia. È inoltre disciplinato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sui soggetti autorizzati o non autorizzati alla vendita del gas naturale, nonché di dati sui volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto [articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-bis];

- Sono introdotte disposizioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale, prevedendo che l'imposta sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale (anziché annuale come avviene in base alla normativa vigente). L'imposta è versata in acconto con rate mensili entro la fine di ciascun mese sulla base dei dati di vendita o di consumo del mese precedente a quello in cui la rata è versata (in luogo dell'applicazione dei dati della vendita o del consumo realizzata nell'anno precedente) [articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter].

A seguito delle novelle sopra descritte viene sostituita la definizione di "usi civili" e "usi industriali" del gas naturale, di cui all'Allegato I del TUA, utilizzando la locuzione "usi domestici" e "usi non domestici" (articolo 2).

La relazione tecnica con riferimento alle modifiche sopra esposte afferma quanto segue.

puntuale verifica della quantificazione degli effetti di minore gettito andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi quali ad esempio la distribuzione per scaglioni del volume dei consumi degli usi domestici per calcolare le differenze di gettito da accisa derivante dall'applicazione delle diverse aliquote. Tale distribuzione sarebbe utile anche per la verifica della quantificazione degli effetti di segno opposto sul gettito IVA (maggiori entrate per il passaggio dell'aliquota IVA dal 10% al 22% per i primi due scaglioni di consumo e minori entrate per IVA non dovuta sulla minore accisa)."

Si riportano nelle seguenti tabelle i dati richiesti in relazione al gettito accisa e IVA (VEDI RIGHE SUCCESSIVE CON TABELLE ACCISA E IVA). Le tabelle si riferiscono agli effetti stimati per l'anno 2025, pertanto tengono conto dell'applicazione delle nuove disposizioni dal 1° luglio 2025. La ripartizione per scaglione dei consumi totali interessati dalla riclassificazione è stata effettuata sulla base di una stima dei consumi medi di gas naturale riconducibili al codice di attività Ateco coerente con gli usi interessati dalla modifica, desumibili da dati amministrativi.

Dipartimento delle finanze:

Il Servizio di Bilancio della Camera osserva quanto segue "Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale (articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter), andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incida sull'ammontare dell'imposta (in sede di accertamento e liquidazione), esso potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini di cassa in relazione al versamento degli acconti mensili. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa, la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli

Con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas [articolo 1, comma 1, lettera e)], tenuto conto che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025, la RT quantifica effetti di minore gettito pari a 9,1 milioni di euro per il 2025, 21,9 milioni per il 2026, 21,0 milioni per il 2027 e 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

In merito ai citati effetti sul gettito erariale, la RT afferma che la nuova classificazione di uso domestico implica l'esclusione di alcuni degli usi che nell'assetto normativo e di prassi vigente sono assoggettati all'aliquota di accisa prevista per gli usi civili. Gli impieghi interessati da tale modifica, chiarisce la RT, sono quelli relativi all'utilizzo del gas naturale nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, nei teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili. Tali usi sono quindi, precisa la RT, da considerarsi come usi non domestici poiché la definizione di uso non domestico è residuale rispetto a quella di uso domestico. Ne deriva l'applicazione sugli stessi di un'accisa di minore entità in considerazione della più elevata aliquota di accisa prevista per usi domestici rispetto a quella applicata sugli usi non domestici.

Ai fini della stima del minore gettito la RT, non disponendo di dati puntuali sui consumi di gas naturale riconducibili agli usi interessati dalla modifica normativa, considera il rapporto (pari all'0,8 per cento) tra le rendite catastali dei predetti immobili e il totale delle rendite catastali degli immobili riconducibili ad usi civili (dati anno 2021, ultimo disponibile). Per stimare gli effetti di gettito in termini di accisa, la quota pari all'0,8 per cento è stata applicata ai consumi di ciascuno scaglione, come desunti dalle dichiarazioni di consumo del gas naturale di fonte ADM relativi all'anno d'imposta 2023 (ultimo disponibile al momento in cui è stata predisposta la stima) determinando il volume di consumi interessato dalla modifica, al quale è stata poi applicata la differenza tra l'aliquota usi domestici specifica di ciascuno scaglione e l'aliquota usi non domestici (0,012498 euro per metro cubo).

operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno, chiarisce la medesima relazione illustrativa di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente. [...] Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 2, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso."

In merito, in aggiunta a quanto già illustrato in sede di relazione tecnica, si osserva quanto segue. La differenza tra l'importo delle rate d'acconto mensili calcolate secondo il nuovo sistema (consumi del mese precedente) e il sistema vigente (1/12 dei consumi dell'anno precedente), dipende, in ultima analisi, dalla differenza tra i consumi dell'anno precedente rispetto ai consumi dell'anno in corso. Tale andamento, che potrebbe concretizzarsi tanto in un aumento quanto in una diminuzione dei consumi, dipende da molteplici fattori impossibili da prevedere e stimare ex-ante, quali, ad esempio l'andamento dei prezzi delle materie prime, fattori geopolitici, ciclo economico, modifiche nei comportamenti di consumo, ingresso e uscita di operatori dal mercato, nonché andamento dei volumi fatturati dai singoli operatori. Pertanto, eventuali effetti di cassa, sia negativi, ma anche positivi, non possono essere attribuiti esclusivamente alla diversa cadenza temporale dell'adempimento dichiarativo dei consumi.

RGs: si rinvia a DF e ad ADM.

□ In merito alle modifiche relative al calcolo della cauzione dovuta dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta nella misura del 15 per cento dell'accisa annua [articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-bis], la RT non ascrive effetti in quanto la variazione della modalità di calcolo della cauzione non determina effetti, dal momento che la stessa non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

La RT rammenta in proposito che il comma 10 dell'articolo 26 vigente del TUA prevede una diversa misura della cauzione, pari a un dodicesimo dell'accisa annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

□ Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale [articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter)], la RT afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari in relazione all'accisa, in quanto si limita a modificare i criteri di calcolo delle rate di acconto mensili, al fine di renderle maggiormente aderenti ai consumi fatturati dal soggetto obbligato, senza modificare né la base imponibile né la misura dell'accisa dovuta.

Con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici (articolo 1, comma 1, lettera e)), si evidenzia che ai fini di una puntuale verifica della quantificazione degli effetti di minore gettito andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi quali ad esempio la distribuzione per scaglioni del volume dei consumi degli usi domestici per calcolare le differenze di gettito da accisa derivante dall'applicazione delle diverse aliquote. Tale distribuzione sarebbe utile anche per la verifica della quantificazione degli effetti di segno opposto sul gettito IVA (maggiori entrate per il passaggio dell'aliquota IVA dal 10% al 22% per i primi due scaglioni di consumo e minori entrate per IVA non dovuta sulla minore accisa).

□ Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale (articolo 1, comma 1, lettera f),

capoverso articolo 26-ter), andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incida sull'ammontare dell'imposta (in sede di accertamento e liquidazione), esso potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini cassa in relazione al versamento degli acconti mensili. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa, la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno, chiarisce la medesima relazione illustrativa di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente.

Si segnala inoltre che nell'AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) si riportano le criticità del vigente sistema di versamento dell'imposta e si evidenzia "la farraginosità del vigente sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, sistema che espone finanziariamente i soggetti obbligati poiché questi ultimi devono versare l'accisa in base ad un meccanismo di rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi di energia elettrica e di gas naturale dell'anno precedente (acconti, quindi, non aderenti rispetto alla situazione dei quantitativi di gas o energia elettrica fatturati o consumati o per uso proprio nel periodo di riferimento).

Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 2, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta

dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati” nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso.
Non si formulano invece osservazioni in relazione alle altre modifiche recate dalle norme in esame.

Accisa

		Consumi riclassificati da civili a non domestici (milioni metri cubi)	Aliquota usi civili €/Smc	Aliquota usi non Aliquota usi non domestici (€/Smc)	Variazione gettito accisa per scaglione (€ milioni)
Nord e Centro	primo scaglione	0,1	0,044	0,012498	-0,0
	secondo scaglione	0,2	0,175	0,012498	-0,0
	terzo scaglione	0,5	0,17	0,012498	-0,1
	quarto scaglione	24,9	0,186	0,012498	-4,3
Sud	primo scaglione	0,1	0,038	0,012498	-0,0
	secondo scaglione	0,2	0,135	0,012498	-0,0
	terzo scaglione	0,5	0,12	0,012498	-0,1
	quarto scaglione	24,9	0,15	0,012498	-3,4
Totale		51,4			-7,9

ARTICOLO 1, comma 1, lettera g)**Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa**

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992 recante la disciplina del deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, introducendo alcune semplificazioni degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente. In particolare, le norme escludono dall'obbligo di ottenere il rilascio della licenza fiscale alcune categorie di operatori (gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

La relazione tecnica con riferimento alle modifiche sopra esposte stima minori entrate in termini di imposta di bollo pari a € 557.424 per l'anno 2025 e a € 1.114.848 a decorrere dall'anno 2026.

La RT spiega che la disposizione, incidendo sull'obbligo di presentare agli Uffici dell'Agenzia apposita istanza per ottenere il rilascio della licenza fiscale, determina effetti finanziari negativi derivanti dal mancato pagamento dell'imposta di bollo prevista in fase di presentazione dell'istanza e all'atto del rilascio della conseguente licenza fiscale (€ 16,00 * 2 = € 32,00).

Ciò stante, in primo luogo, si rileva che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica la quantificazione appare verificabile. Tuttavia, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai dati delle licenze di vendita, utilizzati della RT nella quantificazione delle minori entrate, che sembrerebbero riferirsi esclusivamente al numero delle licenze di minuta vendita rilasciate nel triennio 2021-2023. In proposito, andrebbe specificato se il predetto ammontare include anche la seconda categoria di operatori ora esclusi dall'obbligo di licenza ovvero gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ADM

Il Servizio di bilancio della Camera e del Senato osserva che “andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai dati delle licenze di vendita, utilizzati della relazione tecnica nella quantificazione delle minori entrate, che sembrerebbero riferirsi esclusivamente al numero delle licenze di minuta vendita rilasciate nel triennio 2021-2023. In proposito, andrebbe specificato se il predetto ammontare include anche la seconda categoria di operatori ora esclusi dall'obbligo di licenza ovvero gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.”.

In merito, nel confermare che i dati riportati nella relazione tecnica si riferiscono esclusivamente al numero delle licenze di vendita rilasciate nel triennio 2021-2023, occorre precisare che allo stato attuale la normativa dispone che tutti gli esercenti la vendita di bevande alcoliche ad accisa assolta sono obbligati alla denuncia di attività ai fini del rilascio della prescritta licenza. La nuova disposizione, che semplifica il predetto regime, sottopone gli esercizi la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale e di birra alla sola comunicazione al SUAP, con efficacia esautiva anche ai fini degli adempimenti fiscali, superando il vigente obbligo di denuncia e assorbendo tanto quest'ultima, quanto la connessa licenza fiscale.

Al contrario, tale obbligo permane, ai sensi dell'introdotta comma 2, sempre ai fini del rilascio della predetta licenza, esclusivamente per gli esercenti la vendita che, dovendo movimentare prodotto verso o da altri Stati Membri, sono tenuti ad acquisire la qualifica di “speditore certificato” di cui all'art. 9-bis e “destinatario certificato” di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. n. 504/1995. Dai dati a disposizione, si rileva che le autorizzazioni a oggi attive nel settore dei prodotti alcolici relativamente alle figure professionali “speditore certificato” e “destinatario certificato” sono rispettivamente pari a 462 e 94. Di questi, peraltro, solo una parte è rappresentata dai citati esercenti la vendita di bevande alcoliche ad

	<p>accisa assolta; la maggioranza appartiene, infatti, a distinte categorie di operatori per le quali la nuova disposizione non produce effetti e permane l'obbligo di denuncia.</p> <p>RGS: si rinvia a DF e ad ADM.</p>
<p>ARTICOLO 1, comma 1, lettera h) Disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme sostituiscono i vigenti articoli 52, 53 e 53-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA). In particolare, si segnalano le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene sostituito integralmente il testo del vigente dell'articolo 52 del TUA relativamente all'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 52). In proposito vengono riformulate le fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, introducendo alcune precisazioni con riferimento al perimetro di esenzione o non sottoponibilità al tributo; - viene sostituito integralmente il testo del vigente dell'articolo 53 del TUA contenente la disciplina dei soggetti obbligati applicazione dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53). Il nuovo testo dell'articolo 53 individua la medesima platea di soggetti obbligati al pagamento dell'accisa già prevista dal testo vigente dell'articolo 53, rinviando le relative modalità di versamento dell'imposta al successivo articolo 55 del TUA; - viene sostituito integralmente il testo del vigente articolo 53-bis del TUA che disciplina il rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa nonché la procedura per la revoca delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53-bis). Il nuovo testo dell'articolo 53-bis riproduce sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente con alcune differenze, tra cui il differente criterio di calcolo della cauzione da parte dei soggetti obbligati e lo scambio di dati tra diversi enti (Mimistero 	<p>Dipartimento delle finanze ARTICOLO 1, comma 1, lettera h) Disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica</p> <p>Il Servizio di Bilancio della Camera osserva quanto segue: <i>“Con riferimento alle riformulazioni delle fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'assenza di effetti finanziari delle disposizioni in commento dal momento che esse sembrano intervenire nella definizione del perimetro di applicabilità dell'imposta.”</i></p> <p>In merito si rappresenta quanto segue:</p> <p>Si premette che l'art. 52, comma 2, del testo unico approvato con il D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (TUA), così come riformulato dallo schema di decreto legislativo in esame, prevede che non sia sottoposta ad accisa l'energia elettrica:</p> <p>a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;</p> <p>b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;</p> <p>c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa;</p> <p>d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;</p>

<p>dell'ambiente e della sicurezza energetica, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ARERA e Guardia di Finanza).</p> <p>La relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti finanziari.</p> <p>In particolare, la relazione tecnica precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento alla formulazione dell'articolo 52 del TUA relativamente all'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 52), la RT afferma che le modifiche alla disciplina delle esenzioni dall'accisa riproducono quanto già previsto dalla normativa vigente o attuate in via di prassi; - in merito al diverso criterio di calcolo della cauzione (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53-bis), la RT afferma che non si ascrivono effetti finanziari, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale. <p>Con riferimento alle riformulazioni delle fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'assenza di effetti finanziari delle disposizioni in commento dal momento che esse sembrano intervenire nella definizione del perimetro di applicabilità dell'imposta.</p> <p>In merito alle restanti disposizioni, non si hanno invece osservazioni da formulare.</p>	<p>e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;</p> <p>f) impiegata nei processi mineralogici;</p> <p>g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.</p> <p>In particolare, si osserva che risulta innovato rispetto alla formulazione attualmente in vigore solo il contenuto delle lettere a), c) e d); con riferimento alla lettera a), si evidenzia che a seguito della riformulazione, l'ambito applicativo ricalca quello attuale avendo la riformulazione stessa l'obiettivo di chiarire, in modo restrittivo, che l'agevolazione in parola riguarda la sola energia elettrica consumata dal soggetto autoproduttore. In tal senso non si determina né la modifica della platea dei beneficiari né il quantitativo di elettricità su cui sarà applicata la non sottoposizione al tributo in parola in quanto l'energia elettrica prodotta dalle citate fonti rinnovabili, in surplus rispetto a quella autoconsumata (immessa nella rete di trasporto e distribuzione) continuerà a risultare sottoposta ad accisa al momento del suo successivo consumo.</p> <p>Con riferimento alla lettera c), si rappresenta parimenti che la biomassa e i gas ottenuti dalla biomassa già rientrano, a normativa vigente, nelle fonti rinnovabili: l'elettricità prodotta da gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa già rientrerebbe, quindi nei casi previsti dall'art. 52, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera b) del TUA.</p> <p>Infine, con riferimento alla lettera d), si evidenzia che i concetti di "potenza disponibile" e potenza "nominale" sono da considerarsi affini: la potenza nominale è la potenza teorica del generatore mentre quella disponibile è la potenza massima effettivamente prelevabile. Tale potenza disponibile, in linea di principio, è generalmente uguale se non addirittura inferiore a quella nominale.</p> <p>In tal senso la platea dei beneficiari risulta di fatto invariata. Giova, inoltre, evidenziare che la lettera in questione disciplina la produzione di elettricità con minuscoli generatori (con potenza inferiore a 1 kW) o gruppi di emergenza destinati, per loro natura,</p>
--	---

ad essere perennemente non operativi e ad attivarsi solo in casi remoti di pericolo.

Parimenti si osserva che la riformulazione del successivo comma 3 del predetto art. 52, prevede che sia esente dall'accisa l'energia elettrica:

- a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità nonché, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all'esercizio dei medesimi impianti;
- b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione;
- c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.

Si osserva che anche in questo caso sono state innovate solo alcune lettere (lett. a), b) ed e)). Nel merito, con riferimento alla lettera a), si ribadisce che l'introduzione nel TUA dell'esenzione dall'accisa in relazione all'energia elettrica utilizzata per le attività connesse

	<p>all'esercizio degli impianti di produzione della medesima energia, asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, ufficializza quanto già razionalmente applicato nella prassi ai sensi della circolare ADM n. 37/D del 2007.</p> <p>Con riferimento alla lettera b), si rappresenta, altresì, che di fatto la relativa riformulazione non determina la modifica della platea dei beneficiari ma anzi, in ottica restrittiva, indica con maggiore chiarezza, che devono risultare esenti dal tributo solo i quantitativi di elettricità consumata dal soggetto produttore e nel medesimo luogo in cui l'elettricità è stata generata.</p> <p>Infine, con riferimento alla lettera e), si ribadisce che la norma si limita a riformulare il testo attualmente in vigore al fine di renderlo più chiaro e attuale, senza modificare in alcun modo né l'ambito dei soggetti che possono beneficiare delle esenzioni in parola, né i quantitativi esentabili. In particolare, viene sostituito il rinvio obsoleto alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi con la descrizione, nel testo della norma, delle modalità di calcolo del recupero dell'accisa, senza tuttavia modificarne i criteri rispetto alla disciplina previgente.</p> <p>RGS: si rinvia ad ADM e a DF.</p>
<p>ARTICOLO 1, comma 1, lettera l), e articolo 5, commi 3 e 4 Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e disposizioni transitorie</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sostituiscono i vigenti articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica. In particolare, si segnalano le seguenti innovazioni rispetto alla normativa vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono introdotte disposizioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica, prevedendo che l'imposta sia accertata e liquidata sulla base di una 	<p>Dipartimento delle finanze.</p> <p>ARTICOLO 1, comma 1, lettera l), e articolo 5, commi 3 e 4 Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e disposizioni transitorie</p> <p>Il Servizio di Bilancio della Camera osserva quanto segue: "Ciò premesso, con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55), andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incide sull'ammontare dell'imposta (in sede di accertamento e liquidazione), esso tuttavia</p>

dichiarazione semestrale (anziché annuale come avviene in base alla normativa vigente). L'imposta è versata in acconto con rate mensili entro la fine di ciascun mese sulla base dei dati di (vendita o di consumo) del mese precedente a quello in cui la rata è versata (in luogo dell'applicazione della vendita o del consumo realizzata nell'anno precedente) (articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55);

- si prevede inoltre che i soggetti obbligati al versamento dell'accisa adeguino la cauzione (prestata inizialmente ai fini del rilascio dell'autorizzazione), entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento, in modo che l'importo della cauzione stessa risulti sempre non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. L'Agenzia ha in ogni caso facoltà di rideterminare autonomamente tale importo qualora ritenga, in base ai dati di cui dispone, che l'importo della cauzione non sia adeguato;

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari alle norme in esame.

Ciò premesso, con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55), andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incide sull'ammontare dell'imposta (in sede di accertamento e liquidazione), esso tuttavia potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini di relazione al versamento degli acconti mensili. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa (riferita all'analogo norma in materia di accisa sul gas), la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente.

potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini di relazione al versamento degli acconti mensili. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa (riferita all'analogo norma in materia di accisa sul gas), la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente. [...] Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 4, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo."

In merito, in aggiunta a quanto già illustrato in sede di relazione tecnica, si osserva quanto segue. La differenza tra l'importo delle rate d'acconto mensili calcolate secondo il nuovo sistema (consumi del mese precedente) e il sistema vigente (1/12 dei consumi dell'anno precedente), dipende, in ultima analisi, dalla differenza tra i consumi dell'anno precedente rispetto ai consumi dell'anno in corso. Tale andamento, che potrebbe concretizzarsi tanto in un aumento quanto in una diminuzione dei consumi, dipende da molteplici fattori impossibili da prevedere e stimare ex-ante, quali, ad esempio l'andamento dei prezzi delle materie prime, fattori geopolitici, ciclo economico, modifiche nei comportamenti di consumo, ingresso e uscita di operatori dal mercato, nonché andamento dei volumi

<p>Si segnala inoltre che nell'AJR (Analisi di impatto della regolamentazione) si riportano le criticità del vigente sistema di versamento dell'imposta e si evidenzia "la farraginosità del vigente sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, sistema che espone finanziariamente i soggetti obbligati poiché questi ultimi devono versare l'accisa in base ad un meccanismo di rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi di energia elettrica e di gas naturale dell'anno precedente (acconti, quindi, non aderenti rispetto alla situazione dei quantitativi di gas o energia elettrica fatturati o consumati o per uso proprio nel periodo di riferimento). Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 4, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Non si hanno invece osservazioni da formulare in relazione alle altre modifiche recate dalle norme in esame.</p>	<p>fatturati dai singoli operatori. Pertanto, eventuali effetti di cassa, sia negativi, ma anche positivi, non possono essere attribuiti esclusivamente alla diversa cadenza temporale dell'adempimento dichiarativo dei consumi.</p> <p>RGS: <i>Anche sul punto, non può che farsi rinvio agli ulteriori elementi informativi resi dal Dipartimento delle finanze e che saranno comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenziandosi che le nuove modalità di versamento risultano essere maggiormente in linea con gli effettivi consumi, evitando il verificarsi di congruagli, tanto positivi quanto negativi. Alla luce di quanto premesso e fermi restando gli elementi informativi che potranno essere forniti dai suddetti soggetti, può ritenersi che la nuova dinamica dei versamenti non determina, allo stato, effetti negativi in termini di cassa.</i></p>
<p>ARTICOLO 1, comma 1, lettere p) e q) Durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prolungano – limitatamente a esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie – da due a quattro anni la validità dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza</p>	<p>Il Servizio di bilancio della Camera e del Senato osserva che "al fine di escludere che si verifichino effetti finanziari già a partire dall'esercizio 2025, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare nel testo che la validità di 4 anni delle autorizzazioni in corso di validità al 1° luglio 2025, giacché in mancanza di un'espressa previsione in tal senso potrebbe non essere esclusa un'interpretazione volta a ritenere che il termine di 4 anni si applichi anche alle autorizzazioni in corso, che pertanto dovrebbero</p>

<p>combustione (lettera p)) e dei prodotti solidi contenenti nicotina (lettera q)).</p> <p>Alla lettera p) sono ascritte minori entrate tributarie, di carattere permanente, valutate in euro 13.472 per l'anno 2027, euro 48.864 per l'anno 2028, euro 16.288 per l'anno 2029, che ricorsivamente si ripetono di triennio in triennio, derivanti dalla riduzione dei versamenti dell'imposta di bollo dovuta in occasione dei rinnovi delle autorizzazioni. La relazione tecnica, oltre ad esporre gli elementi che giustificano le predette stime, evidenzia altresì la riduzione dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati.</p> <p>Alla lettera q) non sono ascritti effetti finanziari in quanto, secondo la relazione tecnica, la disposizione disciplina prodotti la cui commercializzazione è stata introdotta solo recentemente e inoltre trattasi di un fenomeno allo stato esiguo.</p> <p>In proposito, al fine di escludere che si verifichino effetti finanziari già a partire dall'esercizio 2025, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare nel testo che la validità di 4 anni delle autorizzazioni di vendita, non riguarda in ogni caso le autorizzazioni in corso di validità al 1° luglio 2025, giacché in mancanza di un'espresa previsione in tal senso potrebbe non essere esclusa un'interpretazione volta a ritenere che il termine di 4 anni si applichi anche alle autorizzazioni in corso, che pertanto dovrebbero essere rinnovate non alla scadenza dei 2 anni, ma alla scadenza dei 4 anni, con conseguenti minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'imposta di bollo relativo al rinnovo biennale.</p>	<p><i>essere rinnovate non alla scadenza dei 2 anni, ma alla scadenza dei 4 anni, con conseguenti minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'imposta di bollo relativo al rinnovo biennale.</i>”</p> <p>Sul punto, si rappresenta che una corretta esegesi dell'articolato già consente agevolmente di giungere a un approdo ermeneutico che suffraghi la non applicabilità del nuovo regime alle autorizzazioni in corso. In ossequio al principio <i>tempus regit actum</i>, infatti, la norma sopravvenuta non può che essere applicata alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore, mentre quella precedente, in mancanza di deroghe espresse, vale a reggere e a conformare i rapporti giuridici pendenti.</p> <p>D'altro canto, nemmeno può essere sottaciuto, come segnalato anche dall'agenzia delle dogane e dei monopoli, che, nell'ambito di una necessaria visione di insieme, alla cui stregua s'impone un'interpretazione anche sistemica del tessuto normativo, l'A.G. 237, con riferimento alle autorizzazioni alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino (articolo 4), per le quali pure è stata elevata la durata da due a quattro anni, ha previsto espressamente che <i>“Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino, di cui all'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in corso di validità alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, è differito di due anni.”</i> In assenza di analoga espresa disposizione, le autorizzazioni qui in rilievo, in corso di validità al 1° luglio 2025, giungeranno ordinariamente a scadenza al termine dei due anni di durata previsti al momento della loro attivazione.</p> <p>Tale ulteriore profilo consente, invero, di superare ogni residua incertezza di tipo ermeneutico, che potrebbe essere ingenerata dalla natura dei rapporti <i>de quibus</i> come rapporti cd. di durata. Ciò nondimeno, questo Ufficio legislativo finanze segnala che sarà valutata, a fini di maggior chiarezza, l'opportunità di esplicitare</p>
--	--

	<p><i>expressis verbis</i>, nel corpo della disposizione in commento ovvero nella relazione illustrativa, il principio regolatorio sopra ribadito.</p> <p>RGS: si rinvia a ULF e ADM.</p>
<p>ARTICOLO 1, comma 1, lettera s) Prodotti energetici esenti da accisa o con accisa ridotta</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla tabella A del TUA, che disciplina gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta.</p> <p>In particolare, le norme: aggiungono fra gli impieghi esenti da accise quelli come carburanti per la navigazione da pesca nelle acque interne (numero 1); chiariscono i presupposti per beneficiare della riduzione al 30 per cento dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice, allineando il dato normativo alla prassi amministrativa e confermando le attuali cause di esclusione dal beneficio (numero 2); aggiornano i riferimenti normativi per tener conto delle modificazioni introdotte dal presente decreto (numero 3).</p> <p>Alle norme non sono ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno solo scopo chiarificatorio e di coordinamento.</p> <p>In proposito, si osserva che il numero 1 introduce testualmente l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne. In mancanza di elementi forniti dalla relazione tecnica o desumibili dalla relazione illustrativa e stante la differenza testuale rispetto alla legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca elementi idonei a dimostrare l'invarianza finanziaria della presente disposizione.</p> <p>Si rammenta che secondo l'ultima edizione del "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi" (ed. 2022, a cura del MASE) l'effetto</p>	<p>Dipartimento delle finanze ARTICOLO 1, comma 1, lettera s) Prodotti energetici esenti da accisa o con accisa ridotta</p> <p>Il Servizio di Bilancio della Camera osserva quanto segue: <i>“In proposito, si osserva che il numero 1 introduce testualmente l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne. In mancanza di elementi forniti dalla relazione tecnica o desumibili dalla relazione illustrativa e stante la differenza testuale rispetto alla legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca elementi idonei a dimostrare l'invarianza finanziaria della presente disposizione.”</i></p> <p>Con riferimento a quanto osservato dal Servizio Bilancio della Camera, si rappresenta che l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che l'esenzione dall'accisa, per gli impieghi di cui al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari. Pertanto, la norma di cui al punto 1) dell'art. 1, comma 1, lettera s) dell'A.G. 237 non ha carattere innovativo.</p> <p>RGS: si rinvia ad ADM e a DF.</p>

<p>finanziario dell'esenzione dall'accisa del carburante per la navigazione (basata sul testo attualmente vigente del punto 3 della Tabella A) è di carattere permanente e il suo importo negli ultimi anni è passato da circa 421 milioni nel 2015 a circa 619 milioni nel 2021.</p> <p>In merito invece, alle restanti disposizioni del numero 1 e dei numeri 2 e 3 non si formulano osservazioni considerato che le stesse confermano e chiariscono quanto previsto a legislazione vigente oppure hanno natura di mero coordinamento testuale con le disposizioni introdotte dal presente schema di decreto.</p>	
<p>ARTICOLO 9 Disposizioni finanziarie</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4, valutati in 11.300.688 euro per l'anno 2025, 27.017.856 euro per l'anno 2026, 26.971.552 euro per l'anno 2027, euro 26.963.712 per l'anno 2028, 26.974.400 euro per l'anno 2029, 27.017.856 euro per l'anno 2030, 26.971.552 euro per l'anno 2031, 26.963.712 euro per l'anno 2032, 26.974.400 euro per l'anno 2033, 27.017.856 euro per l'anno 2034 e 27.066.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035, tramite le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a 11.300.688 euro per l'anno 2025, 25.717.856 euro per l'anno 2026, 24.371.552 euro per l'anno 2027, euro 25.263.712 per l'anno 2028, 25.274.400 euro per l'anno 2029, 25.317.856 euro per l'anno 2030, 25.271.552 euro per l'anno 2031, 25.263.712 euro per l'anno 2032, 25.274.400 euro per l'anno 2033, 25.317.856 euro per l'anno 2034 e 25.366.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; - quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2026, 2.600.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1. 	<p>RGS: Relativamente alla copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, si conferma l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo.</p>

In proposito, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si prende preliminarmente atto della congruità – per ciascuna delle annualità interessate – della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dal comma 1.

Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria si ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendono nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale, nonché di altri provvedimenti legislativi.

Quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega fiscale è congrua rispetto alle finalità previste dalla relativa norma istitutiva, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzato a copertura, tenuto conto della riduzione delle medesime risorse prevista dalla seconda sezione del disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025, 2026 e 2027. Atto n. 241 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	155

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/2024 Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo (<i>Parere alle Commissioni V e VIII</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato, C. 947 Berruto e C. 990 Amato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	152
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali (FIEG), di Federculture, dell'Associazione Gruppo Apollo, della Federazione Carta e grafica, di AssoConcerti e dell'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2183 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura	154
ERRATA CORRIGE	154

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del

Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Atto n. 241.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a

esprimere, entro il 27 gennaio 2025, un parere sull'Atto del Governo n. 241, concernente lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Lo schema di decreto, composto di tre articoli, è stato presentato alle Camere ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministero trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Ai sensi delle citate norme, il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo contestualmente le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati.

Venendo al contenuto dello schema di decreto ministeriale in esame, esso reca – come anticipato – l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025, 2026 e 2027, si compone di 3 articoli e vede acclusi un corposo allegato recante l'elenco degli interventi finanziati, che è parte integrante del provvedimento, e il parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

L'importo complessivo per il triennio è di 520 milioni di euro, di cui 130 milioni per il 2025, 150 milioni per il 2026 e 240 milioni per il 2027. L'importo è ripartito fra gli interventi ammessi al finanziamento, inseriti nell'elenco allegato al provvedimento (articolo 1).

L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, prevedendo che detto monitoraggio sia di tipo anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, e che si svolgerà mediante l'analisi dei dati forniti dai soggetti attuatori alla Banca dati delle

amministrazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto all'articolo 3, esso dispone in merito alle modalità di definanziamento degli interventi programmati, stabilendo che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante.

Venendo all'elenco allegato allo schema di decreto ministeriale, esso è stato predisposto sulla base delle proposte di intervento redatte dagli uffici competenti (Soprintendenze e biblioteche, istituti e luoghi della cultura assegnati ai Direttori regionali Musei, Soprintendenze archivistiche e archivi di Stato, Uffici dotati di autonomia speciale) in conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 31 emanata dalla Direzione Generale Bilancio del MIC in data 11 aprile 2024.

Le richieste formulate dagli uffici competenti per il triennio 2025-2027 ammontavano ad un totale di 937.227.661,90 euro. La Direzione generale Bilancio, tenuto conto delle risorse disponibili, ha predisposto un'ipotesi di programmazione sulla base dell'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici nonché delle modifiche proposte dalle Direzioni generali, sul quale ha poi ricevuto il parere favorevole definitivo delle Direzioni Generali competenti per settore.

Nel complesso, gli interventi sono 660, cui si aggiungono 4 voci classificate come « Varie », che, come tali, sono suscettibili di essere impiegate in una pluralità di interventi non predefiniti.

Su 660 interventi, 137 superano la soglia di 1 milione di spesa previsto sul triennio, 28 superano la soglia di 3 milioni di euro, 8 superano la soglia di 5 milioni di euro, mentre solo 1 intervento supera la soglia di 10 milioni di euro.

Quanto alla ripartizione per settori di intervento, i 520 milioni stanziati sul triennio sono così ripartiti: 59.478.930,61 euro al settore archeologico; 112.095.294,38 euro al settore architettonico e storico artistico; 49.545.944,28 euro al settore archivistico; 45.839.800,86 euro al settore delle biblio-

teche; 215.549.697,93 euro agli istituti autonomi; 37.490.332,94 euro alle citate voci classificate come « Varie ».

In relazione alle voci classificate come « Varie », segnala che esse sono destinate, per una somma pari a 4,5 milioni di euro, al cofinanziamento degli interventi realizzati con il concorso delle erogazioni liberali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (*Art Bonus*), e per la restante parte a lavori urgenti e imprevisti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Antonio CASO (M5S) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo M5S sulla proposta di parere favorevole in esame che, a suo giudizio, non rappresenta un provvedimento pienamente soddisfacente dal punto di vista della scelta dei beneficiari.

Inoltre evidenzia come rispetto al precedente ciclo di programmazione vi sia una consistente riduzione delle risorse finanziarie.

Dichiara quindi di condividere l'auspicio, espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nel parere di competenza, che in futuro le richieste di parere siano inoltrate con una tempistica idonea a consentire un attento esame dei finanziamenti proposti.

Con riferimento alle risorse destinate alla regione Campania, ed in particolare per l'area dei Campi flegrei esprime apprezzamento per i 3 interventi proposti ma segnala che in una precedente occasione il Governo aveva dichiarato l'assenza di sufficienti risorse da destinare ai medesimi interventi. Sul punto auspica che vi sia, in prospettiva, un miglior coordinamento fra i diversi ministeri coinvolti e ricorda l'importanza di garantire la conservazione, la tutela e la piena fruizione dei beni archeologici del territorio flegreo ed in particolare del percorso archeologico del Rione Terra.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto sulla proposta di parere favorevole in esame esprimendo rammarico per l'evidente decurtazione delle

risorse finanziarie rispetto al precedente ciclo di programmazione. Dichiara quindi di condividere i rilievi formulati nel parere espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nel quale è stato evidenziato come nelle cosiddette finalità varie siano state inclusi interventi relativi al cosiddetto Art bonus nonché una serie di lavori urgenti ed imprevisti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nel condividere alcune delle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti preannuncia che la Commissione svolgerà un breve ciclo di audizioni volte ad approfondire le questioni attinenti all'effettivo utilizzo delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale da parte dei soggetti beneficiari.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 208/2024 Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

C. 2184 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente, sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31

dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 1, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile.

In particolare, il comma 1 prevede che al Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123), sia demandato il compito di predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticcio, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.

Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e per la sua realizzazione è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027, di cui 100 milioni di euro per il 2025, 50 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178,

lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 e programmaticamente ascritte al Ministro per lo sport e per i giovani, con la delibera adottata dal CIPESS nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Conseguentemente, si prevede che l'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dia evidenza delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano, possano essere utilizzate anche le risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Il comma 2 stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Inoltre, per detti interventi il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

Rileva quindi che l'articolo 7, recante disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura di federazione sportiva, composto da un unico comma, esclude, in via interpretativa, l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei

presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Invero, si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continui ad applicarsi l'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Viene inoltre stabilito che, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, tali enti pubblici adottino ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni indicate. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (attualmente il Ministro per lo sport e i giovani), da adottare entro i quindici giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinare con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Infine, si precisa che dall'attuazione della disposizione sopra richiamata non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4 « Istruzione e ricerca » Componente 1 del PNRR, riguardante la riforma degli istituti tecnici, composto da un unico comma, modifica l'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, inserendovi il comma 4-bis, al fine di consentire che, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, le misure necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 26, concernente la riforma degli istituti tecnici da attuare nell'ambito, siano

adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non, come previsto a regime, con regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Le misure in questione saranno adottate, come specifica l'articolo in commento, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

C. 1424, approvata dal Senato, C. 947 Berruto e C. 990 Amato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali, che sono in distribuzione.

Avverte, altresì, che la Commissione per le questioni regionali non esprimerà il parere, mentre la Commissione Bilancio renderà il parere direttamente all'Assemblea.

Ringrazia quindi il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) ringrazia il ministro Abodi per la presenza preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in esame che rappresenta il frutto di un'iniziativa bipartisan evidenziando come l'obiettivo che i prossimi giochi della gioventù si svolgano già a partire dal prossimo anno scolastico sia forse ambizioso ma certamente condivisibile.

Nell'evidenziare il rammarico circa il fatto che non tutti i provvedimenti pur ampiamente condivisi dalla maggioranza e dall'opposizione riescano a giungere in Aula, ribadisce quanto già auspicato in precedenti occasioni circa l'opportunità che i prossimi Giochi per la gioventù siano intitolati alla memoria di Giulio Onesti.

Infine segnala che nel parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali sul provvedimento in esame è stata inserita un'osservazione volta a prevedere la piena intesa con la Conferenza unificata in relazione all'emanazione del decreto di natura non regolamentare previsto dall'articolo 2, comma 5 nonché in relazione all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 1.

Gaetano AMATO (M5S) ringrazia il ministro Abodi per la disponibilità preannunciando il voto favorevole del gruppo M5S sul provvedimento in esame. Segnala l'importanza che i nuovi giochi della gioventù possano coinvolgere anche le prime classi elementari preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in tal senso in Assemblea.

Auspica che nel corso dell'esame in Assemblea il ministro Abodi, accogliendo il preannunciato ordine del giorno, possa impegnarsi davvero in ordine a tale questione che giudica assai rilevante soprattutto rispetto alle aree di maggiore disagio giovanile.

Il Ministro Andrea ABODI ringrazia i deputati intervenuti per il loro contributo al dibattito e ritiene che, con la collaborazione di tutti i Ministri coinvolti, che certamente condividono lo spirito dell'iniziativa, si possa lavorare fattivamente per essere pronti già a partire dal prossimo anno scolastico.

Ritiene che Giulio Onesti sia senza dubbio l'ispiratore di tale iniziativa e che l'attuale presidente della Fondazione Franco Carraro sarà certamente coinvolto in tali iniziative rappresentando senza dubbio un ulteriore contributo qualificante.

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole Amato circa l'ampliamento anche alle prime classi elementari, ricorda che certamente i nuovi giochi vedranno il coinvolgimento della quarta e quinta classe e che sono in corso le dovute interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per individuare le risorse finanziarie necessarie anche all'ampliamento progressivo alle altre classi della scuola primaria.

Al riguardo osserva che occorre anzitutto stabilizzare la misura prevista per le classi quarte e quinte ma che oltre a ciò occorre anche prevedere un numero adeguato di docenti da coinvolgere. Conferma quindi che la sperimentazione sarà progressivamente ampliata anche ad altre classi auspicabilmente non solo sul piano competitivo e dunque con le competizioni sportive vere e proprie ma anche solo come occasione di gioco.

Gaetano AMATO (M5S) con riferimento alla necessità di individuare ulteriori docenti al fine di poter procedere ad un ulteriore ampliamento delle classi coinvolte, segnala al Ministro Abodi la questione relativa ai docenti in possesso di una laurea triennale che allo stato non possono insegnare la materia delle attività motorie, mentre possono selezionare chi dovrà insegnare nelle scuole primarie. Appare dunque evidente la necessità di un intervento per normalizzare tale situazione.

Il Ministro Andrea ABODI ringrazia il deputato Amato per la sollecitazione dichiarando la disponibilità ad affrontare la

questione posta e si impegna a svolgere un'ulteriore riflessione anche con gli altri Ministri coinvolti al fine di individuare una soluzione al richiamato problema dei docenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2025.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali (FIEG), di Federculture, dell'Associazione Gruppo Apollo, della Federazione Carta e grafica, di AssoConcerti e dell'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2183 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 430 dell'8 gennaio 2025:

1) a pagina 55, seconda colonna, terza riga, le parole: « Federico MOLLICONE (FDI), *presidente e relatore* » sono sostituite dalle seguenti: « Federico MOLLICONE, *presidente* »;

2) a pagina 56, seconda colonna, diciassettesima riga, dopo le parole: « di parere » sono inserite le seguenti: « formulata dal Presidente in sostituzione »;

3) a pagina 57, prima colonna, diciottesima riga, le parole: « di Stato » sono soppresse;

4) a pagina 57, seconda colonna, ottava riga, le parole: « di Stato » sono soppresse;

5) a pagina 58, prima colonna, undicesima riga, le parole: « di Stato » sono soppresse;

6) a pagina 58, prima colonna, trentaduesima riga, le parole: « di Stato » sono soppresse;

7) a pagina 63, seconda colonna, ventisettesima riga, le parole: « Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi » sono sostituite dalle seguenti: « Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027. Atto n. 241.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio cultu-

rale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 (Atto n. 241),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 208/2024 – Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2184, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situa-

zioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03323 L'Abbate: Interventi e iniziative di competenza volti alla prevenzione e alla gestione delle emergenze concernenti gli impianti di trattamento dei rifiuti e gli incendi verificatisi in data 13 novembre 2024 nella provincia di Bari	158
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	163
5-03324 Bonelli: Iniziative di competenza per la salvaguardia del lago di Pergusa	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	164
5-03325 Simiani: Iniziative volte a chiarire la disciplina concernente l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	165
5-03326 Ruffino: Iniziative volte alla revisione del percorso di decarbonizzazione e all'accelerazione dell'introduzione dell'energia nucleare	159
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	166

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sulle tematiche concernenti le attività in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di gestione delle emergenze con particolare riguardo ai fenomeni legati alla crisi idrica e al rischio meteo-idrogeologico e idraulico (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	159
---	-----

SEDE REFERENTE:

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	168

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-

biente e la sicurezza energetica Claudio Bar-
baro.

La seduta comincia alle 13.50.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03323 L'Abbate: Interventi e iniziative di competenza volti alla prevenzione e alla gestione delle emergenze concernenti gli impianti di trattamento dei rifiuti e gli incendi verificatisi in data 13 novembre 2024 nella provincia di Bari.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patty L'ABBATE (M5S), replicando, pur ringraziando il Sottosegretario per la risposta, nella quale ha evidenziato come i controlli sugli impianti vengano effettuati, ritiene che sia necessario comprendere se, nello svolgimento dei predetti controlli, vengano adottate le migliori tecnologie disponibili (cosiddette BAT) al fine di evitare che incidenti simili a quelli oggetto dell'atto in discussione possano ripetersi. Sottolinea, infine, che ha avuto notizia da alcuni cittadini che diverse imprese vicine che presentano aspetti di criticità abbiano effettuato ampliamenti dei propri impianti senza sottoporsi al procedimento di VIA. Rileva infine la necessità di vigilare sulle aree interessate dagli eventi segnalati nell'atto affinché si evitino in futuro conseguenze più gravi rispetto a quanto già si è verificato.

5-03324 Bonelli: Iniziative di competenza per la salvaguardia del lago di Pergusa.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatto, non comprendendo

come, da una parte, il Sottosegretario possa sostenere che l'intervento sull'Autodromo di Pergusa – oggetto dell'atto in discussione – non si ponga in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento vigente della Riserva naturale speciale e, dall'altra, come possa affermare che il Ministero non sia a conoscenza dei dettagli del progetto dell'intervento. Sottolinea, altresì, che l'ambito in questione è particolarmente delicato, anche considerando i noti eventi siccitosi che hanno riguardato il Lago di Pergusa. Nel ritenere che non si debba continuare a consentire la presenza di un autodromo all'interno di una riserva naturale, si chiede, pertanto, se il Ministro intenda adottare le necessarie iniziative per la salvaguardia del lago sottoposto a vincoli di natura europea, nazionale e regionale.

5-03325 Simiani: Iniziative volte a chiarire la disciplina concernente l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, pur ringraziando il Sottosegretario per la risposta, si dichiara insoddisfatto, ritenendo che il Ministero non abbia compreso la delicatezza della questione oggetto dell'atto in discussione, con particolare riferimento al coordinamento delle due normative. Sottolinea, infatti, che le aree idonee sono quelle nell'ambito delle quali il procedimento previsto dal decreto legislativo n. 199 del 2021 viene semplificato e rileva come siano state presentate da parte delle regioni al Ministero dell'ambiente molte istanze volte a installare impianti da fonti rinnovabili. Ritiene, pertanto, necessaria una normativa che coordini le disposizioni nazionali e regionali al fine di rispettare l'obiettivo del 2030, anticipando il possibile intervento del Consiglio di Stato nel contenzioso amministrativo in atto.

5-03326 Ruffino: Iniziative volte alla revisione del percorso di decarbonizzazione e all'accelerazione dell'introduzione dell'energia nucleare.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmatario, replicando, ringraziando il Sottosegretario per la risposta, si dichiara parzialmente soddisfatto. Sottolinea, infatti, che concorda sia sull'obiettivo di abbattere i costi dell'energia e di aumentare la produzione di energia « pulita » nonché sull'obiettivo di incentivare la produzione dell'energia nucleare. Evidenzia, invece, che il Sottosegretario non tenga in considerazione i costi conseguenti alla produzione dell'energia, che non comprende solo il prezzo di borsa, ma anche il costo di rete e di accumulo. Rileva, pertanto, che, a causa dell'intermittenza della produzione delle energie rinnovabili e alla collocazione geografica degli investimenti che verranno effettuati in tale settore, i costi di accumulo e di rete saranno importanti rispetto al costo in bolletta; pertanto l'energia nucleare potrebbe rivelarsi estremamente competitiva considerando quello che potrebbe essere il suo costo finale. Reputa quindi fondamentale un'accelerazione a partire dal procedimento di approvazione della legge delega, citato dal Sottosegretario, al fine di dare una risposta in tempi brevi ai cittadini.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Inter-

viene il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano.

La seduta comincia alle 14.15.

Seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sulle tematiche concernenti le attività in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di gestione delle emergenze con particolare riguardo ai fenomeni legati alla crisi idrica e al rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio CICILIANO replica alle domande e alle osservazioni poste dai deputati nella seduta del 18 dicembre 2024.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni le deputate Erica MAZZETTI (FI-PPE), Chiara BRAGA (PD-IDP) e Patty L'ABBATE (M5S).

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio CICILIANO interviene ulteriormente per replicare alle domande e alle osservazioni poste dai deputati.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 15.45.

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2024.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), pur essendo la proponente della proposta di legge n. 2146 abbinata al testo approvato dal Senato, ritiene più opportuno, ai fini di una celere conclusione dell'iter parlamentare, che la Commissione adotti come testo base per il seguito dell'esame in sede referente la proposta di legge C. 2145, approvata dal Senato.

Valentina GHIO (PD-IDP) ringrazia la deputata Cavo, ritenendo che sia opportuno pervenire ad un'approvazione celere del provvedimento il cui contenuto è atteso e richiesto dalle famiglie delle vittime.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo RIXI, ringraziando l'onorevole Cavo per la precisazione, dichiara che per il Governo è di fondamentale importanza procedere rapidamente all'approvazione definitiva della proposta di legge C. 2145 nel testo approvato dal Senato.

Rammenta, a tal proposito, che vi è stata una riunione presso il Ministero che ha coinvolto tutte le forze politiche al fine di elaborare un testo condiviso e allo scopo di offrire il sostegno e il supporto dello Stato a fronte degli enormi disagi che hanno subito i familiari delle vittime di eventi

dannosi come quelli oggetto del provvedimento in esame.

Auspica, pertanto, che la Commissione concluda l'esame in sede referente senza modificare il testo trasmesso dal Senato, al fine di procedere rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento ed evitare che si proceda a modifiche su un testo che ha ricevuto anche una valutazione positiva relativamente ai profili di carattere finanziario.

Sottolinea, inoltre, che dal 2018 si attende l'adozione di una normativa di tal genere, che ha il fine sia di risarcire le vittime causate dall'incuria nella manutenzione delle grandi opere, soprattutto autostradali, sia di esprimere la vicinanza dello Stato verso i familiari delle vittime stesse.

Rileva, infine, che il Senato ha approvato il provvedimento in esame all'unanimità e auspica che anche la Camera possa approvarlo con la medesima ampia condizione.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 19.15.

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

Segnala che l'articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario, intervenendo al comma 1 sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che disciplina il ruolo, i compiti e le attività del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa che le modifiche rispondono alla finalità di rendere più efficienti le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari. La previsione di modifiche urgenti focalizzate sull'edilizia penitenziaria è necessaria per affrontare l'emergenza del sovraffollamento carcerario.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 al comma 2 del citato articolo 4-*bis*, si prevede che al Commissario spetta, entro 120 giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti (nel testo previgente il termine decorreva dal momento della nomina), il compito di redigere un programma dettagliato degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti. Il citato programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, in un'ottica di valorizzazione del ruolo del Commissario straordinario, come precisato nella relazione illustrativa.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 interviene sul comma 4 del citato articolo 4-*bis* per inserire la possibilità per il Commissario di stipulare protocolli a titolo gra-

tuito per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate di cui al comma 4 dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici e del supporto delle società partecipate dallo Stato nonché di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Nel testo previgente tale approvazione era prevista d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

La lettera *c*), che modifica il comma 5 del citato articolo 4-*bis*, prevede che per l'espletamento dei suoi compiti il commissario abbia sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti – nella disposizione previgente era sin dal momento della nomina – con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari.

Viene, inoltre, prolungata dalla lettera *d*), la durata della gestione del commissario straordinario – stabilita al comma 6 del citato articolo 4-*bis* – che resta in carica sino al 31 dicembre 2026 (il testo previgente prevedeva la permanenza in carica del commissario sino al 31 dicembre 2025). Si dispone, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni anno il Commissario trasmetta ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi in materia carceraria ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmetta ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate.

La lettera *e*) modifica il comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, con il quale si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario, che opera alle sue dirette dipendenze. Con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministro

della giustizia, il Commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità.

La lettera *f*) dell'articolo 6, comma 1, che modifica il comma 8 del citato articolo 4-*bis*, limita la competenza del Commissario escludendola per gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.

La lettera *g*) disciplina il compenso del commissario. La lettera *h*) modifica l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 10 del citato articolo 4-*bis* per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto, mentre la lettera *i*) modifica il comma 11 del

citato articolo 4-*bis* con il quale si istituisce una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni precisando che su di essa confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità non più solo all'edilizia penitenziaria, ma anche alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame reca la copertura finanziaria per gli interventi recati dal comma 1 dell'articolo 6. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia l'astensione del gruppo di appartenenza sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

5-03323 L'Abbate: Interventi e iniziative di competenza volti alla prevenzione e alla gestione delle emergenze concernenti gli impianti di trattamento dei rifiuti e gli incendi verificatisi in data 13 novembre 2024 nella provincia di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto è necessario richiamare la disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed alla gestione dei rifiuti, definita dal Testo Unico Ambiente.

Essa stabilisce gli obblighi di sicurezza per gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, nonché l'adozione di misure preventive per ridurre i rischi ambientali e sanitari.

In particolare, con gli articoli 29-*bis* e seguenti, si prevede che tutte le attività di trattamento dei rifiuti, in considerazione dell'impatto significativo sull'ambiente, inclusi i rischi di incendi e inquinamento, devano ottenere una AIA da parte dell'Ente territorialmente competente. Per il caso specifico, il rilascio di tale autorizzazione implica l'adozione di misure preventive per evitare anche rischi di incendi.

Gli impianti sottoposti ad AIA sono oggetto di monitoraggi e ispezioni regolari delle ARPA competenti per territorio, al fine di verificare la conformità alle condizioni previste. Anche tale aspetto implica un controllo più strettamente legato alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, riducendo la probabilità di incendi. Conseguentemente, se un impianto è coinvolto in incidenti ripetuti, quali gli incendi, si possono imporre restrizioni o modifiche alle condizioni di autorizzazione per migliorare ulteriormente la sicurezza. Infatti, nel Testo Unico è previsto il potere di riesaminare periodicamente l'AIA confermando o aggiornando le relative condizioni. Tale intervento, che attiene propria-

mente ad una fase successiva al rilascio del titolo autorizzativo, non è volto a compensare carenze progettuali originarie, ma si esercita al verificarsi di sopravvenienze, quali ad esempio l'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili (« Best Available Techniques », BAT).

La procedura pertanto prevede che gli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono essere oggetto di una Autorizzazione Unica. La struttura che ha provveduto al rilascio deve vigilare sull'osservanza delle prescrizioni inerenti all'autorizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Oltre al predetto Testo Unico, è opportuno ricordare la circolare n. 1121 del Ministero Ambiente del 21 gennaio 2019 recante « Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi ». In essa sono definiti gli elementi operativi e gestionali per prevenire – o quanto meno ridurre – i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti. Tale documento ha fornito le indicazioni per l'elaborazione dei piani di emergenza interna ed esterna.

Tutto ciò premesso, si conferma l'attenzione e l'impegno del Ministero, rivolti alla predisposizione di qualsiasi atto utile ad ottimizzare gli interventi per la prevenzione e la riduzione dei rischi di incendio, ed in particolare nelle attività connesse alla gestione dei rifiuti negli impianti appositamente predisposti.

ALLEGATO 2

5-03324 Bonelli: Iniziative di competenza per la salvaguardia del lago di Pergusa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, è necessario premettere che, come rammentato dall'Onorevole interrogante, il Lago di Pergusa è Riserva naturale Speciale istituita nel 1995. Nel 2001, il sito in parola viene dotato di un Regolamento che prevedeva la dismissione dell'autodromo di Pergusa, presente dal 1951.

Il nuovo Regolamento della Riserva approvato nel 2006 prevede invece che l'Autodromo possa continuare la sua attività, seppure con limitazioni precise e soprattutto con il divieto di modifica dell'impianto e delle relative pertinenze.

In merito al finanziamento annunciato dalle competenti strutture regionali, volta a dare avvio ad un progetto di manutenzione e messa in sicurezza della tribuna dell'autodromo, si deve innanzitutto precisare che un eventuale intervento, così come descritto dall'Interrogante, non risulta in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento vigente del 2006 della Riserva naturale speciale. Difatti tale Regolamento, consentendo con limitazioni la prosecuzione dell'attività dell'autodromo, impedisce qualsiasi ulteriore modifica dell'impianto e delle sue pertinenze, mentre non vieta le attività di manutenzione e di messa in sicurezza, interventi che verosimilmente si configurano come indispensabili ai fini del prosieguo dell'utilizzo dell'impianto stesso.

Per quanto riguarda la presenza dei due siti Natura 2000, si ricorda quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, recante Regolamento sulla attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali. In tale ambito, vengono

individuati nelle regioni e nelle province autonome i soggetti competenti alla gestione dei siti in parola, e aventi l'obbligo di individuare le opportune misure per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Con particolare riferimento alla ZSC/ZPS del sito in argomento, la regione ha individuato gli obiettivi e le misure di conservazione con il Piano di Gestione « Lago di Pergusa » approvato dalla Regione Siciliana con decreto del Dirigente Generale n. 625.

In conformità al quadro normativo citato, per qualsiasi intervento da realizzare dentro un sito Natura 2000, o in alternativa anche all'esterno ma con eventuali ricadute sul sito stesso, è obbligatorio il preventivo espletamento della Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Mediante la VInCA, anch'essa di competenza regionale, potranno essere presi in considerazione tutti i possibili impatti negativi sugli *habitat* e le specie protette.

Allo stato attuale, le competenti strutture ministeriali non sono a conoscenza dei dettagli di progetto, e pertanto non si possono esprimere considerazioni puntuali che dovranno essere necessariamente rimandate, come detto, all'opportuna Valutazione di Incidenza ambientale. Nello svolgimento di tale procedura, si dovranno debitamente considerare anche le condizioni in cui versa il Lago di Pergusa, a causa degli eventi siccitosi registrati negli ultimi anni.

ALLEGATO 3

5-03325 Simiani: Iniziative volte a chiarire la disciplina concernente l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, è opportuno ricordare l'impegno che il Governo ha profuso nel percorso di definizione di aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, in quanto passaggio fondamentale, prodromico all'accesso a misure di particolare semplificazione amministrativa.

Con l'adozione del decreto citato dall'Onorevole interrogante, sono stati forniti alle regioni criteri uniformi per l'adozione, da parte delle medesime, dei provvedimenti legislativi di competenza, cui deve conseguire l'adeguamento della programmazione regionale alle nuove aree reputate idonee. Il decreto ministeriale mira ad assicurare la massima compatibilità possibile degli impianti FER con la tutela paesaggistica e con la produzione agricola, nonché a consentire l'effettivo accesso a procedure abilitative semplificate. L'obiettivo è quello di garantire l'installazione di 80 GW aggiunti di energia rinnovabile al 2030, consentendo perciò di ribaltare la percentuale di approvvigionamento energetico attuale in favore delle rinnovabili.

Si evidenzia, altresì, che la misura stabilisce i criteri per l'attuazione del cosiddetto « *burden sharing* » regionale, ossia per il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire, ai fini del raggiungimento del *target* nazionale in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili, che, a sua volta, concorre alla realizzazione degli obiettivi europei.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni individuano con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 21

giugno 2024, le aree idonee. Le leggi regionali avrebbero, dunque, dovuto essere adottate entro il 2 gennaio ultimo scorso.

Come ricordato dall'Interrogante, il predetto decreto ministeriale 21 giugno 2024 è oggetto di contenziosi innanzi al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4298 del 2024, ha ritenuto di accogliere, *in parte qua*, la domanda di sospensione del decreto stesso da parte di alcuni operatori. La sospensione ha riguardato esclusivamente la disposizione contenuta all'articolo 7, comma 2, lettera c), che attribuisce alle regioni la mera « possibilità » di far salve le aree immediatamente idonee *ex lege* statale, ritenendo che la disposizione « non [sia] pienamente conforme all'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale ».

In ogni caso, qualsiasi valutazione sulla disposizione richiamata verrà eseguita con gli altri Ministeri concertanti a valle della sentenza di merito citata dall'interrogante.

Il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di giungere quanto prima a una stabile definizione del quadro di riferimento per la pianificazione degli impianti da FER, ha comunicato agli organi di governo delle regioni che verrà concesso alle regioni stesse un tempo congruo, utile ad adeguare le proprie leggi alla sentenza di merito del TAR Lazio in argomento.

Infine, gli uffici competenti del Ministero vigileranno sulla corretta attuazione dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021 da parte delle regioni e sulla legittimità costituzionale delle relative leggi.

ALLEGATO 4

5-03326 Ruffino: Iniziative volte alla revisione del percorso di decarbonizzazione e all'accelerazione dell'introduzione dell'energia nucleare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, si concorda con quanto affermato dall'Interrogante circa gli obiettivi di crescita delle fonti rinnovabili presenti nel PNIEC, in funzione dei *target* energetici e ambientali previsti al 2030.

Si tratta sicuramente di obiettivi sfidanti; tuttavia va considerato che la crescita significativa nel *mix* delle fonti rinnovabili rappresenta uno dei presupposti per ridurre in prospettiva il prezzo dell'energia elettrica a favore di imprese e famiglie. Lo scenario di *policy* 2030 riportato nel PNIEC indica la necessità di oltre 107 GW di impianti solari ed eolici installati, con una prevalenza del fotovoltaico. Rispetto ai circa 42 GW installati al 2023, l'incremento si quantifica in circa 65 GW, di cui 49 GW di solare, e quasi 16 GW di eolico.

In tale contesto gli strumenti di sostegno alla crescita da fonti rinnovabili rappresentano una misura essenziale per promuovere un incremento così significativo della capacità installata nei tempi previsti. Ma proprio per assicurare efficienza e sicurezza del processo di transizione, gli strumenti di sostegno devono necessariamente essere accompagnati da interventi riguardanti lo sviluppo sia delle reti di trasmissione e di distribuzione, sia dei sistemi di stoccaggio. In primo luogo, l'intervento sulle reti potrà contribuire a risolvere i problemi di congestione che impedirebbero alla crescente nuova generazione da fonti rinnovabili di essere dispacciata, assicurando altresì la resilienza del sistema elettrico nazionale.

In secondo luogo, lo stoccaggio elettrico è essenziale per ridurre i rischi di *overgeneration* (di produzione superiore alla necessità) ed al contempo di integrare nel sistema la nuova potenza attesa prodotta dalle fonti rinnovabili. Inoltre, lo stoccaggio

può sua volta contribuire a ridurre il fabbisogno di adeguatezza del sistema.

I sistemi di stoccaggio sia a batteria sia da accumulo idroelettrico, il cui fabbisogno – nello scenario PNIEC *policy* al 2030 vede un fabbisogno pari a circa 122 GWh di cui circa 50 da approvvigionare anche attraverso il nuovo meccanismo di approvvigionamento a termine previsto dal decreto legislativo n. 210 del 2021, ed è determinato in modo coordinato con gli sviluppi di rete e con la crescita attesa della potenza FER;

Si renderà inoltre necessario investire sull'adeguatezza del sistema elettrico, in particolare attraverso il mercato della capacità. Il fine è conseguire il radicale cambio del *mix* energetico basato su fonti intermittenti, salvaguardando la sicurezza delle forniture e garantendo i necessari margini di riserva anche al fine di gestire le possibili situazioni emergenziali, incluse quelle di carattere climatico, quali ad esempio le ormai frequenti condizioni di siccità.

A sostegno delle fonti rinnovabili sono in fase di introduzione strumenti di incentivazione più efficienti, che tengano conto sia dell'evoluzione dei costi delle tecnologie interessate che delle dinamiche attese dei prezzi di mercato. Sarà perciò possibile promuovere gli investimenti massicci necessari, ed al contempo contenere gli oneri per il sistema.

Resta fermo che per promuovere in modo efficace gli investimenti nelle fonti rinnovabili, non servono solo strumenti di sostegno ma anche un quadro abilitante in particolare sotto il profilo della rapidità delle procedure autorizzative e della chiarezza sulla disponibilità delle aree. In tal senso l'impegno delle regioni in coordinamento con quello del Governo è fondamentale. Sul tema delle procedure autorizza-

tive, la recente entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per le FER, in attuazione di una delle *milestone* del PNRR RepowerEU, costituisce sicuramente un passo importante nella direzione prevista.

Come citato dall'onorevole interrogante, nel PNIEC è stata altresì introdotta una possibile ipotesi di scenario con l'ingresso della fonte nucleare nel *mix* energetico italiano per il periodo 2035-2050. Al riguardo, la relativa quota al 2050 può coprire tra l'11 per cento, nello scenario più conservativo, fino al 22 per cento della richiesta energetica nazionale.

Si rammenta infine che il percorso di decarbonizzazione, sarà ulteriormente dettagliato nell'aggiornamento della « Strategia italiana di Lungo Termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ».

In coerenza con le necessarie modifiche dell'ordinamento nazionale che il Governo ed il Parlamento vorranno assumere in tale materia, la possibile ripresa della produzione di energia da fonte nucleare potrà pertanto avere un ruolo rilevante anche nella redazione di tale Strategia, orientata verso un orizzonte temporale al 2050, in conformità all'obiettivo sul raggiungimento della neutralità climatica entro quella data, stabilito dall'Unione europea.

Il contributo del nucleare al *mix* energetico del Paese sarà possibile solo con l'introduzione di un quadro normativo ben definito. La legge delega sul nucleare, che a breve sarà esaminata dal Consiglio dei ministri, segna il primo passo per fornire al Paese regole certe per garantire il ritorno alla produzione energetica da nucleare nel più breve tempo possibile.

ALLEGATO 5

**DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia.
C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2196, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	170
Sulla pubblicità dei lavori	170
5-03328 Iaria: Abilitazione alla guida dei pazienti in cura con cannabis medica	170
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	175
5-03329 Pastorella: Nomina del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale	170
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	177
5-03330 Raimondo: Innalzamento dei livelli di sicurezza del nuovo tratto stradale di collegamento tra il Lodigiano e il Milanese	171
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	178
5-03331 Casu: Ritardi e disservizi sulla rete ferroviaria	171
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	179
5-03332 Pastorino: Stato di avanzamento dei lavori delle opere infrastrutturali strategiche per il sistema dei trasporti della regione Liguria	172
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	180

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Italo Spa, dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), di Aeroporti 2030 e di Assaeroporti, nell’ambito dell’esame congiunto, in sede di atti dell’Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023)752 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione (COM(2023)753 final)	172
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb. (<i>Seguito dell’esame e conclusione</i>)	172
<i>ALLEGATO 6 (Correzioni di forma approvate)</i>	181

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 14.15.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che il deputato Erik Umberto Pretto, appartenente al gruppo Lega-Salvini Premier, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Massimiliano Panizzut, appartenente al medesimo gruppo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03328 Iaria: Abilitazione alla guida dei pazienti in cura con cannabis medica.

Marianna RICCIARDI (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, rilevando in particolare la necessità di fare chiarezza sulle modifiche recentemente apportate al Codice della strada, essendosi diffuse al riguardo numerose informazioni inesatte (*vedi allegato 1*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto per la risposta data dal rappresentante del Governo.

Ricorda, infatti, che la propria forza politica aveva sollevato la problematica portata all'attenzione dell'Esecutivo già nel corso dell'esame in sede referente svolto presso la

IX Commissione, mediante la presentazione di specifiche proposte emendative.

Nel ribadire l'elevato grado di confusione diffuso tra l'utenza, giudica negativamente la circostanza che il Governo abbia atteso diversi mesi prima di convocare un tavolo tecnico finalizzato alla soluzione della problematica in esame, soprattutto alla luce dei gravi disagi nel frattempo sopportati dai cittadini.

Critica, inoltre, il comportamento di alcuni rappresentanti del Governo per aver, a suo giudizio, contribuito alla diffusione di informazioni inesatte. In particolare, contesta le dichiarazioni rese dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il quale ha annunciato una diminuzione degli incidenti stradali mortali rispetto all'anno precedente a quello di entrata in vigore delle modifiche al Codice della strada senza tuttavia considerare il numero degli incidenti mortali rilevati dalla polizia municipale.

In conclusione, si rammarica del fatto che le novità apportate al Codice della strada, alla luce dei risultati emersi nel corso dei primi mesi di applicazione, non abbiano consentito di affrontare efficacemente le principali problematiche, che risultano tuttora irrisolte.

5-03329 Pastorella: Nomina del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Fa in particolare presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta procedendo alle necessarie verifiche e che sono in corso le interlocuzioni con i Presidenti delle regioni interessate ai fini del raggiungimento dell'intesa richieste dalla legge. Ricorda che risulta imminente la scadenza dei mandati di tutte le altre Autorità di sistema portuale, fatta eccezione per quelle di Gioia Tauro ed Ancona, per cui è intenzione del Governo di procedere ad un rinnovo complessivo delle stesse, anche nel

quadro della riforma generale del sistema portuale.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il viceministro Rixi per aver fornito alla Commissione informazioni dettagliate.

Pur accogliendo con favore le iniziative strategiche poste in essere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fa presente che la situazione portata all'attenzione del Governo si protrae ormai da diverso tempo e necessita di un intervento urgente.

Ritiene, pertanto, necessario distinguere le due fattispecie, ossia il rinnovo complessivo delle Autorità di sistema portuale e la situazione specifica dell'Autorità della regione Liguria, in considerazione anche dei gravi effetti negativi che il ritardo nella nomina di quest'ultima sta determinando sul sistema portuale interessato e sul territorio.

Ringrazia, in conclusione, il rappresentante del Governo per la risposta, auspicando che le tempistiche previste dalla legge vengano effettivamente rispettate.

5-03330 Raimondo: Innalzamento dei livelli di sicurezza del nuovo tratto stradale di collegamento tra il Lodigiano e il Milanese.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta data dal viceministro Rixi.

Accoglie con particolare favore l'attenzione prestata dal Governo alla questione sollevata e giudica positivamente le tempistiche prospettate per la realizzazione degli interventi elencati.

Ritiene, inoltre, che le iniziative intraprese dall'Esecutivo possano costituire un mezzo efficace per la soluzione della problematica in questione.

5-03331 Casu: Ritardi e disservizi sulla rete ferroviaria.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Rileva, inoltre, che a seguito della privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, attuata dai precedenti Governi, l'attuale Esecutivo non ha più la possibilità di intraprendere azioni dirette sul sistema ferroviario, dovendosi al contrario limitare all'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo. Fa presente, poi, che nel corso dei prossimi due anni si dovranno affrontare importanti criticità nell'ambito della circolazione ferroviaria, a causa dei disagi che saranno inevitabilmente provocati dall'elevato numero di cantieri aperti lungo la rete. Si tratta, tuttavia, di una fase necessaria e funzionale al miglioramento del sistema trasportistico del Paese. Dichiarò, infine, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta lavorando ai fini dell'implementazione di nuovi sistemi di rimborso e di comunicazione nei confronti dell'utenza, al fine di rendere più efficiente il servizio.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto per la risposta data dal viceministro Rixi.

Rileva, in primo luogo, che il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta in merito al primo quesito sollevato, concernente il dato complessivo dei ritardi e dei treni coinvolti nei disservizi, che appare invece necessario al fine di comprendere quale sia, in concreto, l'impatto che tali disservizi hanno sulla vita dei cittadini.

Fa presente, poi, che le misure di assistenza attualmente adottate non risultano soddisfacenti. Richiama, in particolare, l'inesattezza delle informazioni fornite all'utenza tramite le applicazioni digitali, che spesso non coincidono con quelle fornite nelle stazioni, sottolineando come tale problematica non dipenda in alcun modo dalla presenza di cantieri lungo la rete ferroviaria.

ria. Chiede, pertanto, lo svolgimento di un'indagine approfondita sulle ragioni sottese al malfunzionamento del sistema ferroviario, risultando evidente che le cause non siano da individuarsi esclusivamente nella presenza di guasti o cantieri sulla rete.

Accoglie con favore la volontà dell'Esecutivo di semplificare il sistema di emissione dei rimborsi all'utenza, che reputa attualmente ancora non soddisfacente.

Dichiara, infine, di non condividere l'opportunità di aumentare il costo delle tariffe, ma di ritenere necessaria un'implementazione dei vari servizi, come quello concernente i rimborsi.

5-03332 Pastorino: Stato di avanzamento dei lavori delle opere infrastrutturali strategiche per il sistema dei trasporti della regione Liguria.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, ricorda che la propria forza politica ha presentato complessivamente quattro atti di sindacato ispettivo sull'argomento in esame.

Pur accogliendo con favore le informazioni fornite dal rappresentante del Governo in merito all'intervento del Terzo Valico di Giovi, fa presente che nessun dato è stato condiviso in merito al quadruplicamento della linea Milano Genova. Si riserva, pertanto, di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sull'argomento.

Il viceministro Edoardo RIXI fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende fornire le informazioni richieste e che procederà a trasmettere alla Commissione una nota integrativa.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, preso atto dell'impegno del viceministro Rixi, dichiara

concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2025.

Audizione informale di rappresentanti di Italo Spa, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), di Aeroporti 2030 e di Assaeroporti, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023)752 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023)753 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

C. 805 Gaetana Russo e abb.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2024.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Bilancio, Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha espresso il parere di competenza.

Andrea CASU (PD-IDP), *relatore*, presenta una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire al relatore Casu il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 15.55.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

C. 1296, approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, sulla proposta di legge recante l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, già approvata dal Senato (C. 1296).

Il provvedimento, articolato in cinque articoli, stabilisce all'articolo 1 che la Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno come Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

Si tratta di un atto di alto valore simbolico e morale, che intende onorare la memoria di Emma, Eleonora, Asia, Mattia, Daniele e Benedetta, vittime della tragica notte dell'8 dicembre 2018 presso la discoteca « Lanterna Azzurra » di Corinaldo, in provincia di Ancona. A loro, alle loro famiglie e ai quasi sessanta feriti coinvolti in quella drammatica vicenda, ritiene doveroso rivolgere il pensiero, assicurando l'impegno della Commissione affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Ricorda che quei ragazzi, tutti giovanissimi, tra i 14 e i 16 anni, e una madre di famiglia, che ha sacrificato la propria vita per proteggere la figlia, non avevano altra colpa se non quella di voler trascorrere una serata di svago e leggerezza. Ritene, pertanto, inaccettabile che si possa perdere la vita in simili circostanze. Al di là degli esiti giudiziari legati ai fatti accertati, la proposta di legge in esame rappresenta un monito e una riflessione per le istituzioni, per i gestori dei locali, per gli organizzatori di eventi e per i cittadini tutti affinché si diffonda la cultura della sicurezza nei luoghi di aggregazione e di spettacolo.

L'attenzione della Commissione, per competenza, si concentra sull'articolo 3 del provvedimento, che prevede l'impegno della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale a dedicare adeguati spazi informativi alla Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza: preservare la memoria della tragedia richiamata significa anche sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere un cambiamento culturale, affinché la sicurezza sia percepita come una

responsabilità collettiva e un diritto inalienabile.

A oltre sei anni dai tragici eventi, il dolore della comunità è ancora vivo. I fatti accertati raccontano di un'azione criminale da parte di una delle cosiddette « bande dello *spray* » e di gravi carenze nelle misure di sicurezza che avrebbero dovuto tutelare i presenti. Quella notte, la folla in preda al panico si trasformò in una trappola mortale. Di fronte a tutto questo, il dovere della Commissione è chiaro: fare in modo che la sicurezza nei luoghi di aggregazione non sia mai più sottovalutata.

Per le richiamate ragioni, sostiene con convinzione il provvedimento in esame, che ha seguito con attenzione nel corso del suo *iter* parlamentare, sollecitando l'attenzione degli organi della Camera. Esprime dunque un sincero ringraziamento al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano, al relatore del provvedimento, Alessandro Urzì, per l'impegno e la sensibilità dimostrati su un tema di così grande rilevanza sociale.

Nel ribadire l'importanza della proposta di legge, ne auspica una rapida approvazione definitiva, affinché la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza possa diventare presto una realtà, un momento di riflessione e di consapevolezza collettiva.

Presenta in conclusione una proposta di parere favorevole, con l'auspicio che il provvedimento possa concludere velocemente l'esame in Assemblea (*vedi allegato 7*).

Giorgio FEDE (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ricorda che il drammatico evento che ha portato alla presentazione della proposta di legge da parte della sua forza politica, come già nel corso della precedente legislatura, interessa particolarmente la propria regione di origine, ovvero le Marche.

Nel ribadire l'importanza del provvedimento, anche al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza di implementare il sistema dei controlli di sicurezza, fa presente che l'istituzione della Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza è stata più volte richiesta dai cittadini e, in particolare, dalle persone vicine alle vittime dell'8 dicembre 2018.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) preannuncia l'astensione della propria forza politica.

Pur condividendo le ragioni sottese alla presentazione del provvedimento in esame, manifesta perplessità in ordine alle modalità di intervento adottate, ritenendo la semplice istituzione di una giornata nazionale non sufficiente ad impedire il ripetersi di episodi come quello dell'8 dicembre 2018.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame è finalizzata soltanto all'istituzione della Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza, mentre non contempla interventi di natura tecnica in materia di controllo e sicurezza, che saranno eventualmente trattati da altri provvedimenti.

Si rammarica, pertanto, delle dichiarazioni rese dalla collega Pastorella, di cui prende atto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-03328 Iaria: Abilitazione alla guida dei pazienti in cura con cannabis medica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento in premessa che il problema dell'abilitazione alla guida dei pazienti sottoposti a terapie farmacologiche a base di sostanze psicotrope o destinate comunque ad incidere sulla capacità di conduzione di un veicolo è disciplinato da due prospettive diverse dal Codice della strada: il consumo abituale dei predetti farmaci rileva infatti ai fini della verifica dei requisiti generali di idoneità alla guida di cui all'articolo 115 del Codice, mentre l'articolo 187 disciplina il problema istantaneo della guida sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti.

La recente legge n. 177 del 2024, nella parte in cui modifica l'articolo 187 del Codice della strada, non ha alcuna portata innovativa rispetto ai requisiti generali di idoneità alla guida dei pazienti in esame. Si richiama a tal fine l'articolo 115 del vigente Codice della strada – non interessato dalle modifiche operate dalla citata legge n. 177 – il quale stabilisce che chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni di idoneità per requisiti fisici e psichici richieste dal Codice è soggetto alle sanzioni amministrative e alla sanzione accessoria del fermo amministrativo disciplinate, rispettivamente, dai commi 3 e 6 del medesimo articolo 115.

I requisiti fisici e psichici richiesti per l'idoneità alla guida sono disciplinati nell'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, il quale precisa che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti (punto F1), che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull'abilità alla guida (punto F2).

Solo in questa ultima ipotesi, la relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata – caso per caso – alla Commissione medica locale.

Si ricorda per completezza che l'articolo 55 della legge n. 120 del 2010 ha dettato puntuali disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli.

Il richiamo a tale disciplina consente di evidenziare che già prima delle novelle al Codice della strada i pazienti sottoposti in forma non occasionale a terapia farmacologica destinata ad incidere sui requisiti di idoneità alla guida dovevano sottoporsi alle valutazioni della Commissione medica locale.

Da tale fattispecie si distinguono le ipotesi sanzionate dall'articolo 187 del Codice della strada, che si prefiggono di sanzionare quei comportamenti particolarmente pericolosi legati all'uso occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Rispetto a tali ipotesi, la novella al citato articolo 187 si concretizza esclusivamente nell'eliminazione dell'obbligo di dimostrazione del nesso eziologico tra l'assunzione della sostanza e l'effetto di alterazione psico-fisica richiesto dalla previgente formulazione.

Con specifico riguardo al tavolo tecnico citato dagli onorevoli interroganti, il Ministero della salute ha comunicato che lo stesso era stato istituito al fine di analizzare il problema della carenza della cannabis per usi terapeutici. A seguito delle azioni intraprese dallo stesso Ministero, emerse nell'ambito del medesimo tavolo, il citato problema è stato superato.

Tanto premesso, si conferma che è in corso una interlocuzione con il Ministero della salute e il Ministero dell'interno

sulla definizione del protocollo sulle procedure di accertamento tossicologico-forense ai sensi degli articoli 186, 186-*bis* e 187 del Codice della Strada.

In tale sede, sarà chiarita la distinzione tra l'ipotesi di consumo abituale e occasionale di farmaci a base di sostanze

psicotrope, riconducibili alle fattispecie sanzionatorie di cui all'articolo 115 e 187 del Codice, al fine di offrire ai pazienti indicazioni sugli accertamenti medici che, caso per caso, sono richiesti per verificare il rispetto delle disposizioni del Codice sui requisiti di guida.

ALLEGATO 2

5-03329 Pastorella: Nomina del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.

La norma in parola, al comma 1, prevede che «Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale».

A tal proposito, il MIT, con Avviso pubblico del 24 luglio scorso, ha inteso procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero

interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle Autorità di sistema portuale riportate nell'avviso, tra le quali quella del Mar Ligure occidentale e quella del Mar Ligure orientale.

Il termine per la presentazione della manifestazione d'interesse da parte degli interessati, originariamente fissato al 10 settembre 2024, è stato poi posticipato al 30 settembre, al fine di garantire una più ampia trasparenza e di favorire una maggiore partecipazione alla procedura.

Allo stato attuale sono in corso le opportune valutazioni e interlocuzioni finalizzate alla individuazione e alla nomina del Presidente dell'AdSP in questione che si prevede possa avvenire nelle tempistiche già ipotizzate e riportate in ordine alla nomina dei Presidenti delle citate Autorità di Sistema Portuale.

ALLEGATO 3

5-03330 Raimondo: Innalzamento dei livelli di sicurezza del nuovo tratto stradale di collegamento tra il Lodigiano e il Milanese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue sulla base degli elementi forniti dalla società ANAS e dalla Prefettura di Lodi sentita per il tramite del Ministero dell'interno.

La « variante nord SS9 Emilia », inaugurata nel 2016, consente di evitare l'attraversamento dell'abitato del comune di Tavazzano con Villavesco ed è caratterizzata da una corsia per senso di marcia, presentando un piano viabile in buone condizioni.

Per quanto riguarda l'incidentalità registrata lungo tale arteria, il Prefetto di Lodi ha rappresentato che essa è costantemente monitorata in sede di Osservatorio sull'incidentalità stradale, anche con riguardo alle principali cause di sinistri verificatisi sull'arteria.

Tra le misure adottate per mitigare i fattori di rischio, segnalo che attualmente vige il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli con doppia striscia continua dal

km 303 fino alla rotonda al km 304/IV, e dal km 305/VIII fino alla fine del tratto in territorio comunale di Tavazzano con Villavesco.

Informo, inoltre, che il prossimo 24 gennaio è previsto un incontro presso la Prefettura su richiesta di alcuni amministratori locali, per valutare l'adozione di ulteriori misure anche alla luce dei dati aggiornati forniti da Polstrada.

In ogni caso, la società ANAS ha comunicato di aver già programmato degli interventi di messa in sicurezza lungo la citata arteria di prossima esecuzione che riguardano un potenziamento della segnaletica verticale con integrazione dei divieti di sorpasso e la realizzazione di una doppia striscia continua con vernice termoplastica e rumorosa all'attraversamento.

L'esecuzione di tali interventi è prevista, compatibilmente con le condizioni climatiche, entro il prossimo mese di febbraio.

ALLEGATO 4

5-03331 Casu: Ritardi e disservizi sulla rete ferroviaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue anche sulla base degli elementi forniti dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il significativo numero di cantieri aperti per la modernizzazione della rete infrastrutturale ferroviaria e i crescenti volumi di traffico generano inevitabili effetti sulle *performance* del servizio di trasporto con riflessi sulla puntualità.

Le cause di ritardo comunicate dal gestore sono riferite all'affidabilità dell'infrastruttura e del materiale rotabile, nonché a cause esterne al sistema ferroviario (meteo, terremoti, estranei in linea, investimenti) che hanno ripercussioni sull'intera circolazione. Tali informazioni dimostrano come le *performance* del sistema ferroviario siano legate a molteplici fattori tra loro interconnessi.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal MIT, rappresento che vi è un confronto costante con il gestore dell'infrastruttura per individuare le misure più adeguate al coordinamento degli importanti interventi di ammodernamento in corso con l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete, nonché la gestione delle situazioni emergenziali.

Per quanto attiene ai servizi per l'utenza, FS ha comunicato di aver attivato per i recenti eventi citati dagli onorevoli interroganti, le misure di assistenza previste, sia presso le stazioni coinvolte che a

bordo treno, fornendo informazioni sui ritardi, sulle soppressioni ed i cambi di fermata agli utenti impattati dai disservizi, con l'attivazione degli strumenti di *smart caring* previsti, inclusa la riprotezione per un numero significativo di utenti. Tali comunicazioni, oltre ad avere lo scopo di informare sulle motivazioni dell'anormalità, hanno avuto l'obiettivo di limitare gli impatti in considerazione dei tempi di ripristino della circolazione previsti dal gestore dell'infrastruttura.

Per quanto attiene ai rimborsi, per i treni impattati dall'evento è stato erogato il rimborso integrale mentre per le frecce in circolazione, quello previsto dalla normativa di riferimento. Una parte significativa di questi è stata gestita con la modalità *smart refund*, il cui utilizzo sarà ampliato anche per la gestione di tutti i casi di rimborso e non solo quelli generati da ritardi.

Rappresento, infine, che RFI ha in corso un piano di investimenti di circa 124 miliardi, che influenzerà i modelli d'offerta ed è orientato alla separazione dei flussi e specializzazione dell'infrastruttura, che consentirà di aumentare la regolarità e la qualità del servizio. Inoltre, ha avviato uno studio per l'elaborazione di un nuovo catalogo delle tracce per una razionalizzazione delle tratte finalizzato ad un alleggerimento della pressione sui grandi impianti più congestionati.

ALLEGATO 5

5-03332 Pastorino: Stato di avanzamento dei lavori delle opere infrastrutturali strategiche per il sistema dei trasporti della regione Liguria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione lo scorso 31 luglio, presentato dal medesimo deputato interrogante.

In merito al potenziamento infrastrutturale di Voltri-Brignole e di Genova Campasso, si conferma la previsione dei tempi già comunicati.

In riferimento al Terzo Valico di Giovi e al Nodo di Genova, nonostante le difficoltà connesse alle condizioni geologiche del territorio emerse durante i lavori relativi allo scavo delle gallerie, si confermano le percentuali di scavo pari rispettivamente oltre il 90 per cento ed al 100 per cento.

Proprio nella giornata di ieri, si è svolto un incontro presso il Ministero per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, nel corso del quale è stata confermata la ripresa delle attività su quattro fronti strategici. In particolare, nei due tratti dove le talpe erano bloccate, i lavori riprenderanno tra la primavera e l'estate. Per quanto riguarda gli scavi interrotti a causa della presenza di gas, da Vallemme in direzione Nord, è stata trovata la soluzione per operare in piena sicurezza e gli interventi ripartiranno su entrambi i fronti entro la prossima primavera. Nel frattempo, i lavori procedono nei tempi stabiliti sugli altri nove fronti di scavo oggi operativi.

Nel dettaglio, alla data del 31 dicembre 2024 restano da completare i seguenti tratti

di galleria: 1329 metri tra Cravasco e Castagnola, 439 metri tra Castagnola e Vallemme e 1155 metri tra Vallemme e Radimero sui due binari. Nel complesso, quindi, risultano da completare gli scavi per meno di 6 km complessivi su una tratta di 92 km complessivi previsti da progetto.

Entro il 2025, si confermano l'abbattimento del diaframma nel tratto di galleria tra Castagnola e Vallemme in entrambi i binari e l'ultimazione degli scavi su entrambi i binari nel tratto relativo all'Interconnessione di Novi mentre sul Nodo si conferma l'ultimazione dei lavori e messa in esercizio del quadruplicamento e l'ultimazione dei lavori del sestuplicamento.

L'impegno congiunto dei soggetti coinvolti punta a garantire il completamento dell'opera nel rispetto delle tempistiche, assicurando al contempo i più alti *standard* di sicurezza.

Con riferimento alle risorse, ricordo che il MIT ha lavorato al massimo e su più fronti per garantire l'impegno a completare l'intervento, nella consapevolezza che si tratta di un'opera strategica per un territorio ad altissima densità produttiva.

Il costo a vita intera dell'opera è pari a 10,6 miliardi di euro ed è interamente finanziata con gli ultimi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2025 pari a 650 milioni di euro.

ALLEGATO 6

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 8-ter, al primo periodo, le parole: « ove siano rinvenuti sul suolo pubblico veicoli iscritti nel PRA e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, ai sensi del comma 14, ne certificano » sono sostituite dalle seguenti: « ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione, ai sensi del comma 14, ne attestano », al secondo periodo, la parola: « certificazione » è sostituita dalla seguente: « attestazione » e, all'ultimo periodo, le parole: « sul suolo pubblico » sono soppresse.

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 5-ter, al primo periodo, le parole: « ove siano rinvenuti sul suolo pubblico veicoli iscritti nel PRA e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, ai sensi del comma 3, ne certificano » sono sostituite dalle seguenti: « ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occu-

pazione, ai sensi del comma 3, ne attestano », al secondo periodo, la parola: « certificazione » è sostituita dalla seguente: « attestazione » e, all'ultimo periodo, le parole: « sul suolo pubblico » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, al comma 4 e alla rubrica, la parola: « dichiarazione » è sostituita dalla seguente: « attestazione »;

al comma 3, le parole: « il certificato » sono sostituite dalle seguenti: « l'attestazione » e le parole: « dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato »;

al comma 4, le parole: « veicoli per i quali sia iscritto il fermo amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « veicoli sottoposti al fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, ».

ALLEGATO 7

**Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in
sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza » (C. 1296, approvata dal Senato);

considerato l'alto valore simbolico e morale del provvedimento, che intende ono-

rare la memoria di Emma, Eleonora, Asia, Mattia, Daniele e Benedetta, vittime della tragica notte dell'8 dicembre 2018 presso la discoteca « Lanterna Azzurra » di Corinaldo, in provincia di Ancona,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	183
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	191
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». C. 1521 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	192
DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	193
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	194
Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti. C. 855 Gusmeroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.20.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo PD-IDP, il deputato Andrea ORLANDO ha cessato di far parte della Commissione, mentre, per il

medesimo gruppo, è entrato a farne parte il deputato Alberto PANDOLFO.

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, ai fini dell'espressione del parere di

competenza alla VII Commissione espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo recante misure urgenti in materia di cultura.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa ad illustrare il contenuto del decreto-legge soffermandosi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione, che ritiene peraltro assai limitati.

Quanto all'articolato, che si compone di 13 articoli, fa innanzitutto presente che l'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato « Piano Olivetti per la cultura », ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali.

Segnala che l'articolo 2 dispone, ai commi da 1 a 5, che il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Sottolinea che il comma 7, di interesse della Commissione, statuisce che l'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei di cui fa parte anche il Viceministro delle imprese e del *made in Italy*, delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo.

Osserva, inoltre, che l'articolo 3 introduce tre distinte misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, evidenzia che al comma 1 è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età.

Rileva poi che gli articoli 4 e 5 riguardano rispettivamente, disposizioni afferenti

alla celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio e misure urgenti relative ad istituzioni culturali.

Fa inoltre presente che l'articolo 6 statuisce che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la « Carta della cultura giovani » e la « Carta del merito », ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Ricorda che, per ciò che interessa la X Commissione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 225 del 29 dicembre 2023, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, di cui all'articolo 5, comma 1.

Segnala che l'articolo 7, reca misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.

Evidenzia poi che l'articolo 8, recante misure urgenti in materia di formazione, prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la nuova denominazione di « Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali », mentre l'articolo 9 reca disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Sottolinea che l'articolo 10 reca misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, mentre l'articolo 11 ha ad oggetto misure urgenti concernenti il Ministero della cultura.

Osserva, infine, che gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) pur apprezzando lo spirito del provvedimento all'e-

same, che intende la cultura come strumento di inclusione e bene comune, rileva che in esso sono presenti troppe gravi criticità. Condivide pertanto quanto espresso da Legacoop in un comunicato stampa ove si sottolinea che le misure previste sono ben al di sotto delle necessità di sviluppo equo e coesivo di una filiera strategica per il Paese, capace di generare crescita sostenibile dei territori e impatti positivi in termini economici e sociali. Evidenzia peraltro che le scelte della legge di bilancio contraddicono gli annunci del Governo recando ennesimi tagli per il settore con una spesa mai così bassa in Italia. Per tale motivo annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ».

C. 1521 Mollicone.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge in titolo, composta di cinque articoli come modificata dalla Commissione competente per il merito, reca modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ».

Espone quindi brevemente i suoi contenuti facendo innanzitutto presente che l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della legge statuendo che, in particolare, l'obiettivo è favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale nonché della Con-

venzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e in attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

Rimarca poi che l'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel Capo II del Titolo II della parte seconda, del codice dei beni culturali e del paesaggio, recante i « Principi della valorizzazione dei beni culturali ». Il nuovo articolo 121-*bis* è volto a istituire, presso il Ministero della cultura, una nuova « Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica » (comma 1), identificandone il compito nel censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale anche allo scopo di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà (comma 2). Il comma 3 elenca i dati minimi che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe. Il comma 4 identifica i soggetti obbligati alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione. L'articolo 121-*ter*, composto da quattro commi, reca disposizioni in materia di « Albo digitale della sussidiarietà orizzontale ». Il comma 1 dispone che il predetto albo è istituito, in un'apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali

di appartenenza pubblica. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire le massime accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici (comma 2). Osserva che il medesimo comma prevede che, ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica redatti in accordo tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Il comma 3 attribuisce a un decreto del Ministro della cultura, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, il compito di stabilire i requisiti che i candidati all'iscrizione all'elenco devono possedere, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a ciascuna di esse, nonché le forme di consultazione. L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento (comma 4).

Segnala quindi che l'articolo 3 della proposta di legge, composto da due commi, individua la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali « Italia in scena »: il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali ispirata ai principi del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché a taluni criteri specifici. Tra di essi ricorda i seguenti: garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal

vivo e rievocazioni storiche; promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato, idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione; definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari (comma 1). Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Fa anche presente che l'articolo 4 della proposta di legge, composto da quattro commi, reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale. Il comma 1 reca modifiche all'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni il cui testo vigente prevede che, qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta debba essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima: la proposta di legge all'esame dispone che il rilascio dell'autorizzazione avvenga entro novanta giorni (lettera *a*). La lettera *b*) del comma inserisce un comma aggiuntivo, il 5-*bis*, al medesimo articolo 48, volto a prevedere che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi dell'articolo in commento. Viene inoltre modificato il comma 6 del predetto articolo 48 disponendo che il Ministero, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale, ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico anche di fiere e esposizioni temporanee di arte oltre che delle mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra

iniziativa a carattere culturale. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 intervengono, nell'ambito del Capo V del codice, in materia di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale. Il comma 2 è volto a chiarire che la validità temporale delle dichiarazioni con le quali gli interessati comprovano al competente ufficio di esportazione, ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 65 del codice, che le cose da trasferire all'estero non richiedono la previa autorizzazione ministeriale, è determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovverosia è la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Pertanto, se la dichiarazione si intende sostitutiva dell'attestato di libera circolazione, essa verrebbe ad avere durata quinquennale. Il comma 3 prevede invece che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia. Il comma 4 dell'articolo 4, infine, reca disposizioni in materia di competitività del sistema museale nazionale, demandando la normativa di attuazione a un decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala, infine, che la Commissione di merito ha introdotto un quinto articolo concernente la circolazione delle opere statali non esposte al pubblico. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di opere, aggiornato ogni 24 mesi, appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative (comma 1). I comuni italiani possono richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nel predetto elenco e tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta è subordinata ai seguenti criteri: presenza nel territorio del comune di un

museo pubblico con direttore nominato; redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti sul territorio di riferimento; disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire tutti i requisiti necessari alla conservazione e custodia dell'opera d'arte (comma 2).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

C. 2184 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo sul quale la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alle Commissioni riunite V e VIII.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa ad illustrare il contenuto del decreto-legge oggi all'esame, soffermandomi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione.

Sottolinea che il provvedimento si compone di 10 articoli.

Osserva che l'articolo 1, commi da 1 a 7 disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, mentre il comma 8, interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante.

Evidenzia che l'articolo 2 reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla rea-

lizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, mentre i commi 5 e 6 recano invece proroghe di termini.

Rileva che l'articolo 3, comma 1, inserisce nella legge di bilancio 2024 il nuovo comma 489-*bis* ai sensi del quale, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo del 2025 aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile può essere chiesto anche dal Commissario straordinario, mentre ai commi 2 e 3, detta disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia.

Ricorda che l'articolo 4, commi 1-3, prevede la proroga dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari, mentre i commi da 4 a 7 recano disposizioni in relazione ai destinatari del Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori e allo stanziamento di risorse per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del PNRR.

Evidenzia poi che l'articolo 5, commi 1 e 2 reca misure per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia. I commi da 3 a 5 dettano invece disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 6 modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF, mentre l'articolo 7 reca disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva.

Fa presente che, per ciò che interessa la X Commissione, l'articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo demanda a un decreto interministeriale la definizione: delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei

limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Specifica che, in particolare, l'articolo 8 integra l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, inserendovi due nuovi commi, 2-*bis* e 2-*ter*. Rammenta che l'articolo 28 del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021, al comma 1, ha demandato al Gestore dei mercati energetici-GME la realizzazione di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (*Power purchase agreement* – PPA). Il medesimo articolo, al comma 2, permette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di fornire indirizzi al GME per lo sviluppo una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato è demandata a un decreto del MASE, sentita l'ARERA. Il decreto non risulta, allo stato, ancora adottato.

Evidenzia, come di interesse per la X Commissione, che l'articolo 9 interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendovi il comma 4-*bis*, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non

invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione. Si ricorda che il decreto-legge 144 del 2022 (c.d. decreto aiuti-ter) ha avviato la riforma degli istituti tecnici e professionali. In particolare, le disposizioni in parola sono costituite dagli articoli 26-28 cui è stato aggiunto, con la legge n. 121 del 2024, l'articolo 25-bis, che ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale.

Osserva, con specifico interesse per la Commissione, che la Riforma 1.1 mira ad allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale « Industria 4.0. », incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.

Riferisce, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS) dopo aver ricordato quanto già ha avuto modo di stigmatizzare in Assemblea, nel corso del dibattito sulla questione pregiudiziale riferita al disegno di legge in titolo, con riferimento: all'eccessivo e, a suo avviso, inconstituzionale ricorso a strumenti legislativi d'urgenza da parte del Governo, che dovrebbero essere utilizzati in occasioni del tutto straordinarie; all'articolato che disciplina settori tematici tra loro eterogenei; alla volontà del Governo Meloni di esportare il cosiddetto modello Caivano in sette aree urbane definite a forte vulnerabilità sociale e all'inopportunità di derogare alle procedure ordinarie, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.30.

**Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, ricorda innanzitutto che il disegno di legge in titolo è collegato alla manovra di finanza pubblica.

A questo riguardo rammenta che il regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati è disciplinato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ai sensi del quale sono dichiarate inammissibili non solo le proposte emendative che risultino estranee al loro oggetto, ma anche quelle che contrastino con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato ossia non corredate da idonea copertura finanziaria.

Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute 211 proposte emendative (*vedi allegato 4*) le quali risultano tutte ammissibili ad eccezione delle seguenti, che devono ritenersi inammissibili per carenza di quantificazione o di copertura finanziaria: gli identici articoli aggiuntivi Centemero 21.01 e Coppo 21.02 che, introducendo deduzioni fiscali sui premi assicurativi, appaiono suscettibili di determinare minori entrate fiscali prive di quantificazione e copertura finanziaria; l'emendamento Di Sanzo 21.6 che, prevedendo, tra l'altro, la deducibilità integrale del premio dovuto dalle imprese interessate per la stipula del contratto di assicurazione a copertura dei danni derivanti

dall'attività spaziale, appare suscettibile di determinare una riduzione della base imponibile delle imprese medesime e una conseguente minore entrata fiscale priva di quantificazione e copertura finanziaria; l'emendamento Andreuzza 23.2 che, incrementando di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per l'economia dello spazio, mantenendo invariata la relativa compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, interviene sull'esercizio finanziario 2024, ormai concluso, e non aumenta la compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in funzione dell'incremento degli oneri previsto; l'emendamento Sergio Costa 24.8, che prevede l'istituzione di un Fondo per la Piattaforma nazionale integrata dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti.

C. 855 Gusmeroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, desidera far presente che, a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa a sua prima firma alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, il contenuto della proposta di legge in esame risulterebbe sostanzialmente ricompreso nell'articolo 1, commi da 107 a 111 della predetta legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il testo del disegno di legge C. 2183 di
conversione in legge del decreto-legge 27
dicembre 2024, n. 201, recante misure ur-
genti in materia di cultura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521 Mollicone.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena » (C. 1521 Mollicone), quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2184 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

preso atto che l'articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, demandando a un decreto interministeriale la defini-

zione delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione e delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'accesso allo spazio extra-atmosferico con le seguenti: l'accesso allo spazio e l'esercizio delle attività spaziali e aerospaziali.

1.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli operatori aggiungere le seguenti: quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari.

1.2. Colombo, Comba, Maerna, Schiano di Visconti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: correlate con le seguenti: correlabili alla protezione e.

1.4. Ghirra.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: correlate con la seguente: correlabili.

1.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: correlate aggiungere le seguenti: allo spazio extra-atmosferico e.

1.6. Benzoni.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; aggiungere le seguenti: le attività terrestri che dipendono da soluzioni tecnologiche spaziali che sfuggono alla giurisdizione nazionale o europea;

2.1. Ghirra.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; aggiungere le seguenti: l'attività di monitoraggio di oggetti spaziali, svolte dallo spazio e da terra con telescopi;

2.2. Ghirra.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: razzi sonda aggiungere le seguenti: e, comunque, ogni attività condotta oltre la troposfera, nonché.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) « aeromobile »: ogni apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre, come definito dal Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e dall'Annesso 6 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, sull'aviazione civile internazionale;

2.3. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprese la attività spaziali sul segmento di terra.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli elementi del segmento di terra.

* **2.4.** Ghirra.

* **2.5.** Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

* **2.6.** D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

* **2.7.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprese le attività spaziali sul segmento di terra.

2.8. Zucconi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) « attività suborbitale »: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m-bis) « operatore suborbitale »: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività suborbitali;

dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) « spaziorporto »: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale secondo quanto stabilito dai Regolamenti

Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

* **2.10.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Ascani, Pandolfo.

* **2.11.** Ghirra.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) « attività suborbitale »: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m-bis) « operatore suborbitale »: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto, la propria responsabilità, attività suborbitali;

dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) « spaziorporto »: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale;

2.12. Squeri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: rilasciabile anche sotto forma di licenza per l'esercizio coordinato di più attività.

Conseguentemente, all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: dello stesso tipo o aggiungere le seguenti: sotto forma di licenza per.

* **2.13.** D'Attis, Caroppo, De Palma, Casasco, Squeri.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) « ENAC »: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Conseguentemente:

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) « aerospazio »: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;

f-ter) « orbite terrestri »: le orbite terrestri sono traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;

f-quater) « cislunare »: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;

f-quinqüies) « astronauta »: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;

f-sexies) « volo suborbitale »: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;

f-septies) « spaziorporto »: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione.

f-opties) « estensione del principio di territorialità »: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale.;

sopprimere la lettera q);

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: « Agenzia » con la seguente: ENAC.

2.14. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Cappelletti.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) « ENAC »: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Conseguentemente:

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) « aerospazio »: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;

f-ter) « orbite terrestri »: le orbite terrestri sono traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;

f-quater) « cislunare »: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;

f-quinqüies) « astronauta »: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;

f-sexies) « volo suborbitale »: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;

f-septies) « spaziorporto »: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione;

sostituire la lettera q), con la seguente:
 q) « estensione del principio di territorialità »: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale;

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano, sostituire le parole: territorio italiano con le seguenti: estensione del principio di territorialità;

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: « Agenzia » con la seguente: ENAC.

2.15. Ascani, Di Sanzo, Casu.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: spazio e dati aggiungere le seguenti: ottici ovvero.

2.16. D’Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché i dati generati sulla terra e gestiti nello spazio per applicazioni terrestri, inclusi i dati conservati nello spazio.

2.17. Ghirra.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) « oggetto spaziale »: qualsiasi congegno o dispositivo artificiale, compresi i singoli elementi costitutivi di esso e gli elementi del segmento di terra, il suo lanciatore nonché le parti e gli elementi costitutivi di quest’ultimo, costruito per essere inviato nello spazio extra-atmosferico;

2.18. Zucconi.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: o giuridica aggiungere le seguenti: anche costituita sotto forma di distretto tecnologico.

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Distretti Tecnologici Aerospaziali costituiti

sotto forma di operatore spaziale possono usufruire di una autorizzazione unica.

2.19. D’Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) « astronauta governativo »: professionista appartenente ad Istituzioni nazionali o Corpi Armati dello Stato che, qualificato al volo spaziale, abbia svolto almeno un’orbita nello spazio con funzioni di comando, ovvero pilotaggio ovvero ingegnere di bordo nel quadro di missioni per le finalità di dette istituzioni o a supporto di iniziative pubblico-private o anche private con manifesto interesse pubblico;.

2.20. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) « spazio extra-atmosferico »: area al di là della stratosfera e comunque individuata da una distanza non inferiore a 50 chilometri dalla superficie terrestre;.

2.21. Squeri.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: alle attività terrestri sul territorio italiano gestite con dati prodotti o conservati nello spazio (c.d. *downstream*) da operatori di altra nazionalità,.

3.1. Ghirra.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di accelerarne l’acquisizione, il procedimento di rilascio è strutturato secondo modalità integralmente digitali, mediante utilizzo di una specifica piattaforma. Agli oneri derivanti dall’im-

plementazione e gestione della piattaforma di cui al primo periodo, pari a euro 500.000 per il 2025 e a euro 100.000 a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4.1. Squeri, Casasco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti di ricerca, istituzioni universitarie e loro consorzi possono essere rilasciate autorizzazioni per attività spaziali sperimentali.

4.2. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In luogo dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatti salvi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, su istanza del richiedente l'Autorità responsabile può rilasciare licenza pluriennale per la durata di 10 anni. La licenza può essere rilasciata anche per attività specifiche e sperimentali.

4.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Fuori dai casi di cui all'articolo 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero alle medesime condizioni richieste dalla Stato italiano, nel rispetto di reciprocità.

4.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: non superiore al 50 per cento di quello.

4.5. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Anche ai fini del monitoraggio delle attività soggette alla disciplina autorizzatoria, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite criteri e modalità attuative del presente comma.

4.6. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo di garanzia per le micro e piccole imprese, start-up, università e centri di ricerca per i costi di istruttoria, il versamento del contributo e la stipula della garanzia assicurativa)

1. Al fine di mitigare per le micro e piccole imprese, le *start-up*, le università e i centri di ricerca, i costi legati all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e al versamento del contributo di cui all'articolo 4 nonché all'obbligo di garanzia assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo di garanzia, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni per il 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le

condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. In relazione agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 500 milioni per il 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo

periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;

6) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

« 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;

7) il comma 7 è soppresso.

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

4.01. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 aggiungere le seguenti: , tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere.

*** 5.1.** Ghirra.

*** 5.2.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

*** 5.3.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche prevedendo uno specifico riferimento alle linee guida del Comitato inter-agenzia per i detriti spaziali (IADC) ovvero alle norme ISO 24113:2023.

5.4. Benzoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in base alle linee guida delle

Nazioni Unite per la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali.

5.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché della riduzione, del riutilizzo e del riciclo dei detriti spaziali.

5.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e i requisiti di onorabilità stabiliti con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6.1. Zucconi.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e alla dimensione aziendale. Per le *start-up* e le micro, piccole e medie imprese (MPMI) la solidità finanziaria è valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico e o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6.2. Zucconi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e a parametri misurabili e definiti riferiti a:

1) capitale minimo proporzionato al tipo e al rischio della missione;

2) dimostrazione della disponibilità di risorse sufficienti per la gestione di eventuali emergenze straordinarie.

6.3. Benzoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione dei casi in cui il soggetto richiedente sia una *start-up* o PMI.

6.4. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei centri di ricerca e dei centri afferenti alle università.

6.5. Benzoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI), la solidità finanziaria può essere valutata considerando anche criteri alternativi, quali la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato, e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: deve dare inizio all'attività *aggiungere le seguenti:* , la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21;

all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) mancata stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;

6.9. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: delle collisioni, aggiungere le seguenti: in proprio o.

6.10. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Barabotti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le autorizzazioni relative alle attività basate su tecnologia CubeSat i requisiti di cui al comma 1 sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ed il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il COMINT, l'ASI e l'ENAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione, di cui fanno parte esperti sia con adeguate competenze nel settore aerospaziale, sia delle diverse amministrazioni interessate sia del mondo industriale e accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

6.11. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI), la solidità finanziaria di cui al comma 1, lettera c), può essere valutata considerando anche criteri alternativi, quali la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato, e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6.12. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali e i più elevati standard in materia di tracciabilità della filiera per evitare la contraffazione dei prodotti, le imprese che svolgono le menzionate attività e o che distribuiscono o vendono oggetti spaziali devono essere in possesso rispettivamente della certificazione AS/EN 9100 e AS/EN 9120 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

6.01. Zucconi.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività spaziali aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle relative ad attività di volo suborbitali e stratosferiche,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le attività di volo suborbitali e stratosferiche sono sottoposte ad un regime autorizzatorio definito dal « Regolamento per le operazioni suborbitali e di accesso allo spazio » emesso da ENAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'Aeronautica Militare e la commissione di cui al comma 1-ter;

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per le attività spaziali, di cui fanno parte otto esperti di cui: due con adeguate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate,

due del mondo industriale e due del mondo accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

7.2. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

al secondo periodo, dopo la parola: comunicando aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite;

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Eventuali sospensioni del termine per ulteriori accertamenti tecnici non possono in ogni caso superare la durata complessiva di quindici giorni.;

al comma 2, sostituire le parole: In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, con le seguenti: Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo;

al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 7 aggiungere le seguenti: , per le sole attività che comportano rischi significativi per la sicurezza nazionale.;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora si ritenga possano sussistere le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, l'operatore richiedente ha facoltà di rendere chiarimenti o fornire ulteriori elementi e documenta-

zione integrativa entro un termine non inferiore a 15 giorni.;

al comma 6, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale può chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dà riscontro entro quindici dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione, ivi incluse quella volta a garantire risorse adeguate per la gestione di emergenze straordinarie.;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 6-bis. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, l'autorizzazione si intende concessa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità responsabile produca un espresso e motivato diniego.

6-ter. L'Autorità responsabile, previa richiesta motivata, può altresì rilasciare autorizzazioni temporanee e semplificate per progetti pilota o attività di ricerca e sviluppo con durata massima di due anni, valutate entro quindici giorni.;

al comma 7, alinea, dopo le parole: L'autorizzazione aggiungere le seguenti: , previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente.;

7.3. Benzoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo secondo periodo, dopo la parola: comunicando aggiungere le seguenti: previo con-

traddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite.;

al comma 2, sostituire le parole: In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1 *con le seguenti:* Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora il COMINT o altro ente coinvolto ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, tali Enti devono invitare l'operatore richiedente a rendere chiarimenti o ulteriori comprese assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni.;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il diniego dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato.;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale potrà chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro sessanta dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

al comma 7, dopo le parole: L'autorizzazione *aggiungere le seguenti:* , previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente,.

7.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

7.5. Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Agenzia o l'Autorità responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 6.

7.6. Zucconi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può sentire *con le seguenti:* acquisisce il parere delle Regioni e delle.

* **7.7.** Alifano, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Ferrara.

* **7.8.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: prorogabili di ulteriori 30 giorni al termine dei quali la domanda è considerata autorizzata mediante la procedura di silenzio assenso.

7.9. Colombo, Comba, Maerna, Schiano di Visconti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I termini di cui ai commi 1 e 6 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione di progetti pilota e di prototipi di ricerca e di sperimentazione destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali da parte di *start-up*, università e

centri di ricerca qualora le relative attività non comportino utile economico.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 6-bis è di due anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere la proroga dell'autorizzazione, che non può comunque superare altri due anni, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione medesima. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentite attività di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.

7.11. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Cappelletti.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) se si configurano posizioni sostanzialmente monopolistiche dell'operatore, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge;

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) le caratteristiche delle eventuali posizioni sostanzialmente monopolistiche degli operatori, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge, che comportano il diniego all'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali di cui all'articolo 7, comma 7;

7.12. Ghirra.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) se si evidenziano probabili effetti distorsivi della concorrenza connessi a rischi di abuso di posizione dominante;

7.14. Ghirra.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, in caso di richiesta di autorizzazione proveniente da *start-up* o PMI, il procedimento autorizzativo è interamente gestito dall'Autorità responsabile, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è emesso entro novanta giorni dalla richiesta.

7.15. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso di prestazione di servizi allo Stato nell'interesse della difesa nazionale, l'Autorità responsabile può autorizzare gli operatori spaziali in deroga alle norme di cui al presente articolo nei limiti strettamente necessari all'esecuzione dei servizi medesimi.

7.16. Zucconi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ogni caso l'operatore deve iniziare l'attività spaziale entro un anno dalla data fissata dal provvedimento di autorizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'autorizzazione decade, salva motivata proroga concessa.

7.17. Zucconi.

ART. 8.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa interlocuzione con l'operatore richiedente che dovrà essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

sopprimere il secondo periodo;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in questo caso, entro quindici giorni

dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale potrà chiedere, all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro quindici giorni dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

8.2. Benzoni.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa interlocuzione con l'operatore richiedente che dovrà essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in questo caso, entro trenta giorni dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale potrà chiedere, all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro trenta giorni dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

8.3. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 *aggiungere le seguenti:* e previa attivazione del contraddittorio con l'operatore spaziale,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dall'Autorità stessa, *aggiungere le seguenti:* e non inferiore a 15 giorni,.

* 9.1. Benzoni.

* 9.3. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei casi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni dell'articolo 12.

9.4. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Se l'operatore cessionario è di nazionalità straniera e conduce l'attività spaziale o aerospaziale al di fuori della giurisdizione italiana, l'Autorità responsabile subordina l'autorizzazione di cui al comma 1 al rispetto degli interessi di difesa e sicurezza nazionale e alla presenza di adeguate garanzie al fine di assicurare l'esonero dello Stato italiano dalla responsabilità per danni a terzi.

10.2. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

10.3. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.

ART. 11.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con il preavviso minimo di trenta giorni la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi una relazione sul suo svolgimento. L'operatore spaziale informa immediatamente l'Agenzia di qualsiasi anomalia o evento straordinario rilevati nel corso dell'operazione spaziale, delle misure adottate e dei prevedibili esiti.

11.1. Zucconi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'Agenzia spetta il compito di monitoraggio complessivo degli oggetti spaziali, iscritti o non iscritti ai registri di cui agli articoli 15 e 17, ivi quelli non più in uso o abbandonati o costituenti rottami, anche ai fini dello svolgimento di una funzione di alert in caso di pericolo e dell'individuazione delle responsabilità di cui al titolo IV.

11.2. Squeri.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'oggetto spaziale *che aggiungere le seguenti:* commettono violazione delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione,.

12.1. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Barabotti.

Al comma 1, dopo le parole: ostacolando l'attività di vigilanza, *aggiungere le seguenti:* o che violano le prescrizioni contenute nel-

l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

* 12.2. Ghirra.

* 12.3. Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 150.000 *con la seguente:* 50.000.

Conseguentemente :

al comma 3, sopprimere le parole: la pena della reclusione da tre a sei anni e con;

alla rubrica, sopprimere le parole: e penali.

12.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 13.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Ministro della giustizia, *aggiungere le seguenti:* il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,.

13.1. Zucconi.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: COMINT *aggiungere le seguenti:* , l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Aeronautica Militare.

13.2. Toccalini, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia spaziale italiana, *aggiungere le seguenti:* la Commissione per le attività spaziali,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la « Commissione per le attività spaziali » di cui fanno parte otto esperti del settore di cui due con comprovate compe-

tenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico.

13.3. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia spaziale italiana, aggiungere le seguenti: l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

13.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: cybersicurezza nazionale aggiungere le seguenti: l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) con riguardo alla lettera g) del presente comma.

13.5. Ghirra.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* **13.6.** Ghirra.

* **13.7.** Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **13.8.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: nonché, per i profili assicurativi, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici,.

** **13.9.** Cattaneo, Squeri.

** **13.10.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

** **13.11.** Benzoni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con specifiche agevolazioni e procedure semplificate per start-up e PMI;.

* **13.16.** Ghirra.

* **13.17.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con la previsione di esenzioni o riduzioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: con la previsione di esenzioni totali per startup e per PMI innovative o riduzioni proporzionali in ragione dell'elevato impatto scientifico o tecnologico dell'operatore, con riferimento a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali.

13.18. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o della dimensione economica dell'operatore con le seguenti: , della dimensione economica dell'operatore, o del possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

* **13.19.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

* **13.20.** Cavo.

* **13.21.** Benzoni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , in particolare: l'esenzione totale per start-up e per PMI innovative prevedendo ulteriori riduzioni proporzionali per operatori che svolgono attività a elevato impatto scientifico o tecnologico, con particolare attenzione a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che

hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali.

13.22. Ghirra.

Al comma 1, la lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con individuazione di criteri differenziati per *start-up* e PMI finalizzati a favorirne l'innovazione e l'entrata nel mercato spaziale.

13.23. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con la possibilità di criteri differenziati per *start-up* e PMI per favorire l'innovazione e l'entrata nel mercato spaziale.

13.24. Ghirra.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , i quali vengono differenziati sulla base della classificazione del livello di rischio e della tipologia di missione, così come definiti dall'Agenzia in base all'articolo 14, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

13.25. Benzoni.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) l'individuazione di un fondo pubblico costituito *ad hoc* attraverso i contributi degli operatori e destinato alla copertura di eventuali danni eccedenti i massimali assicurativi;

13.26. Benzoni.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) la documentazione da presentare e le modalità previste per la procedura di autorizzazione semplificata dei carichi utili ospiti di una struttura spaziale omologata e per i quali l'Agenzia ha già svolto la verifica tecnica e rilasciato

la qualifica per la sicurezza di volo e di uso nello spazio.

13.27. Cavo.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) la semplificazione dei processi autorizzativi per le *start-up* e PMI oltre che l'indicazione di forme di agevolazione e contenimento degli oneri concessori.

13.28. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disciplina temporanea per l'esercizio di attività di ricerca e sviluppo nel settore spaziale e aerospaziale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività del sistema produttivo italiano, di sostenere la ricerca scientifica nel settore spaziale e aerospaziale, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il COMINT adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali nei settori:

a) infrastrutturale, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

b) informatico e robotico;

c) ambientale;

d) della protezione civile;

e) della difesa e della sicurezza nazionale;

f) della navigazione aerea.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di diciotto mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, e si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea, prevedendo, per i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

- a) requisiti patrimoniali determinati;
- b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che il soggetto intende svolgere;
- c) termini brevi per le procedure autorizzative;
- d) definizione di perimetri e limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

- a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa alla sperimentazione e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;
- b) i requisiti patrimoniali;
- c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che il soggetto intende svolgere;
- d) i perimetri di operatività;
- e) gli obblighi informativi;
- f) i termini del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni;
- g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
- i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal

codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

- l) le eventuali garanzie finanziarie;
- m) il regime applicabile al termine della sperimentazione.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.

5. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nell'ambito delle proprie competenze e delle materie a essa attribuite, adotta i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 1 e di ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con

riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'ASI relative alla sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Comitato. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

6. L'ASI redige annualmente una relazione sulle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1, e segnala eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo tecnologico e la promozione della ricerca scientifica in campo spaziale e aerospaziale nei settori di cui al medesimo comma 1. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa al Comitato, che sulla base della stessa redige annualmente una relazione sulle attività svolte.

7. Il Governo presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella quale si tiene conto anche delle relazioni annuali dell'ASI e del Comitato di cui al comma 6.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14.01. Centemero, Bof, Cavandoli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Attività suborbitali)

1. La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente

carattere di trasporto, è definita con Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.

2. I Regolamenti ENAC devono prevedere, tra l'altro:

a) il coinvolgimento delle amministrazioni interessate ai fini dell'autorizzazione nell'ottica della semplificazione del procedimento autorizzatorio;

b) un apposito regime assicurativo obbligatorio per i danni subiti dalle terze parti improntato al criterio di proporzionalità al rischio;

c) l'introduzione di un regime specifico di responsabilità tra le parti coinvolte nelle operazioni, inclusi gli occupanti a bordo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;

d) un regime di sanzioni amministrative con importi non superiori a quelle previste dalla presente legge.

* **14.02.** Ghirra.

* **14.03.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni per l'estensione della disciplina del Golden power al settore dell'aerospazio)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: « nonché dell'aerospazio »;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dei trasporti e delle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « e dell'aerospazio ».

14.04. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Alifano, Dell'Olio.

ART. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, in relazione ad un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, vi siano più Stati di lancio, l'Italia immatricula tale oggetto se è designata Stato d'immatricolazione d'intesa con l'altro o gli altri Stati di lancio.

15.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali, le imprese che svolgono le menzionate attività devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9100 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

2. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di tracciabilità della filiera ed evitare la contraffazione dei prodotti, le imprese che distribuiscono o vendono oggetti spaziali devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9120 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

Conseguentemente, al Titolo III, dopo le parole: Immatricolazione degli oggetti spa-

ziali *aggiungere le seguenti:* e misure per la sicurezza della filiera.

* **17.01.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

* **17.02.** Cavo.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali, le imprese che svolgono le menzionate attività devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9100 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

17.03. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: secondo le previsioni di cui di seguito.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità dell'operatore è esclusa solo se i danni sono stati causati, in via esclusiva, da un terzo estraneo all'operazione spaziale, anche se danneggiato, e detto fatto terzo non poteva essere impedito. Se il fatto colposo del terzo, anche se danneggiato, ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del Codice Civile. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi al di fuori della superficie terrestre, e

in particolare nello spazio extra-atmosferico, a un oggetto spaziale o a persone o beni a bordo di tale oggetto, solo nel caso in cui tali danni siano stati cagionati con dolo o colpa grave dell'operatore.;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di responsabilità imputabile all'operatore autorizzato ai sensi del precedente comma 2, quest'ultimo risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.;

al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , salvo diverse intese tra le parti;

all'articolo 19, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata in ogni caso fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

18.1. Andreuzza, Toccalini, Di Mattina, Barabotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra solo se il danno è dovuto a sua colpa.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis;

all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi con le seguenti: ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 18.

18.2. Benzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra o nello spazio aereo solo se il danno è imputabile a sua colpa o a quello delle persone che agiscono per suo conto.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis.

18.3. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra solo se il danno è dovuto a sua colpa.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis.

18.5. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a un oggetto spaziale, o a persone o beni a bordo di tale oggetto, in un luogo diverso rispetto alla superficie terrestre e allo spazio aereo, in conformità a quanto previsto dall'articolo III della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426.

18.6. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 19.

Al comma 2, dopo le parole: questi ultimi aggiungere le seguenti: , nonché di danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra o nello spazio aereo,.

19.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2:

dopo le parole: di cui all'articolo 13, aggiungere le seguenti: sentita l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni;

sopprimere il comma 4;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 5,;

al comma 7, sopprimere le parole: Nei casi previsti dal comma 5,.

* **21.1.** Cattaneo, Squeri, Casasco.

* **21.2.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 2,;

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni;

sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.

21.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

* **21.4.** Ghirra.

* **21.5.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2:

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni;

aggiungere, in fine, le parole: Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca ovvero che sono qualificati come start-up innovative, ovvero che effettuano attività basate su tecnologia CubeSat, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività posta in essere, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività.;

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca ovvero che sono qualificati come start-up innovative, ovvero che effettuano attività basate su tecnologia CubeSat, il premio assicurativo previsto dal presente articolo è esente dall'imposta ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

7-ter. Per le PMI riconosciute come operatori autorizzati, l'aliquota fiscale sul premio previsto dal presente articolo è fissata al 3 per cento.

21.6. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Pandolfo.

(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dimensionamento dell'attività spaziale aggiungere le seguenti: , delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali.

21.7. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

21.8. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: start-up innovativa, aggiungere le seguenti: pari o inferiore.

21.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.

21.11. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca o che sono qualificati come start-up innovative, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività spaziale.

* **21.12.** Ghirra.

* **21.13.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le start-up e le PMI innovative possono beneficiare di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione, in base a specifici criteri di valutazione stabiliti dai decreti di cui al primo periodo, che tengano conto delle loro dimensioni economiche e delle finalità dell'attività spaziale.

21.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Incentivi fiscali per le PMI)

1. Le PMI che rispettano gli obblighi assicurativi previsti dalla presente legge

hanno diritto a deduzioni fiscali sui premi assicurativi per un periodo di cinque anni dall'inizio delle operazioni spaziali.

* **21.01.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

* **21.02.** Coppo, Comba.

(Inammissibile)

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: Documento strategico di politica spaziale nazionale aggiungere le seguenti: , con il Documento di Visione Strategica dello Spazio e il Piano Triennale delle Attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche da natura nazionale e internazionale.

22.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: Documento strategico di politica spaziale nazionale aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,.

22.2. Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **22.3.** Ghirra.

* **22.4.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

* **22.5.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e

della ricerca e gli operatori privati del settore.

22.6. Benzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Piano costituisce il documento di riferimento preminente per l'indirizzo e la coordinazione delle attività spaziali nazionali. Tale Piano ha l'obiettivo di fornire una visione centralizzata e strategica dell'ambito spaziale, integrando e armonizzando le diverse iniziative promosse dai ministeri e dalle agenzie competenti.

* **22.7.** Ghirra.

* **22.8.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Piano è coordinato con il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale, il Documento di Visione Strategica dello Spazio e il Piano Triennale delle Attività dell'Agenzia e tiene conto delle altre iniziative in essere sulle attività spaziali a livello nazionale, europeo e sovranazionale.

22.9. Squeri, Casasco.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* sette anni.

22.10. Zucconi.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'individuazione di modelli formativi professionali e di modalità di interscambio di informazioni tra le imprese, le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca;

22.11. Casasco, Squeri.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la definizione di politiche e misure specifiche di capacity building per PMI e start-up;

22.13. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) la definizione delle modalità di accesso e di utilizzo commerciale dei dati di origine spaziale e dei servizi spaziali da parte del settore pubblico e privato, al fine di massimizzare i vantaggi dello spazio per la società e l'economia italiane nonché di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di applicazioni innovative a valle;

22.14. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) l'allineamento tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, al fine di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio, favorendo una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale;

22.15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno all'internalizzazione delle micro, piccole e medie imprese nonché delle start-up innovative anche attraverso la definizione di specifiche linee promozionali e di forme di finanziamento all'esportazione specificamente destinate all'economia nazionale dello spazio;

22.16. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno alle micro, piccole e medie imprese nonché delle start-up innovative, anche mediante la promozione e la realizzazione di reti di imprese e di altre forme di aggregazione e di collaborazione tra le imprese anche a carattere intersettoriale;

22.17. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la definizione di uno standard nazionale di sostenibilità spaziale ESG che consenta di divulgare, agli investitori e alle compagnie assicuratrici, informazioni rilevanti, omogenee, affidabili e confrontabili sulla performance finanziaria degli operatori spaziali e sul rischio assicurativo della missione satellitare e spaziale, anche ai fini della riduzione dei costi di istruttoria e del contributo di cui all'articolo 4 nonché dei premi delle polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge.

22.18. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) negli istituti di ogni ordine e grado da realizzarsi attraverso la valorizzazione della figura dell'astronauta e il coinvolgimento del mondo accademico e scientifico, favorendo l'interesse delle nuove generazioni verso competenze multidisciplinari altamente qualificate e la dimensione internazionale dei progetti spaziali.

22.19. Cavo.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni

di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 340 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In relazione agli ulteriori oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si

avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;

6) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;

7) il comma 7 è soppresso.

b) All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

23.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

23.2. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Una quota delle risorse del Fondo, nel limite massimo di spesa del 5 per cento annuo, è destinata alle *start up* e alle PMI per sostenere gli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 e concorrere al pagamento dei premi assicurativi previsti dall'articolo 21.

2-*ter*. Le modalità di gestione, le spese ammissibili e gli importi relativi di cui al comma 2-*bis* sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.

23.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

2-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati, in modalità rimborso costi, per ogni operazione autorizzata, nonché a copertura dei costi associati alla dimostrazione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi generali, tra cui ad esempio, ma non limitatamente a, l'eventuale costo del servizio di previsione delle collisioni, se da acquistare.

23.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* **23.5.** Ghirra.

* **23.6.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.

* **23.7.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 3, dopo le parole: partenariato pubblico-privato aggiungere le seguenti: con soggetti nazionali o appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza Atlantica.

23.8. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente garantito alle iniziative che comportano per l'industria italiana dello spazio:

a) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica e della protezione dei dati satellitari e delle reti di comunicazione;

b) l'accelerazione della transizione verde e digitale;

c) la realizzazione di prodotti basati su nuove tecnologie e con prospettive di nuovi mercati;

d) l'ampliamento dei livelli occupazionali e dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;

e) l'accrescimento della competitività a livello internazionale.

23.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Alifano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta a favore degli operatori spaziali per la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di acquisire competenze specifiche sulle tecnologie volte alla mitigazione dei detriti spaziali, alla rimozione attiva dei detriti, alla manutenzione in orbita e al riciclaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni spaziali in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, agli operatori spaziali che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui

alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della

effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore degli operatori spaziali, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui gli operatori spaziali hanno eventualmente fruito indebitamente.

6. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025. »;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;

7) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

23.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università e in enti pubblici di ricerca in ecodesign per lo spazio e zero detriti)

1. Al fine di promuovere la ricerca come motore di innovazione e pilastro per la crescita e la competitività del settore spa-

ziale ed aerospaziale nazionale e stimolare la capacità di competere a livello europeo con progetti di ricerca innovativi, è riconosciuto in via sperimentale, per gli anni dal 2025 al 2027, un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti l'ecodesign per lo spazio (valutazione del ciclo di vita applicata alle attività spaziali quali LCA applicata ai progetti, LCA semplificata ed Ecodesign, metodologia, impatto atmosferico) e lo Zero detriti (sviluppo e diffusione di tecnologie per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione dei detriti spaziali; per la bonifica dell'ambiente spaziale attraverso la gestione e lo smaltimento dei detriti spaziali esistenti e dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo, per la rimozione attiva dei detriti e l'economia circolare per lo spazio);

b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027;

c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;

e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitorag-

gio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

5. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre

il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;

7) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

23.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Agevolazioni fiscali e contributive alle micro e piccole imprese e alle start up innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale)

1. Al fine di sostenere l'attività produttiva presso le aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove micro e piccole imprese appartenenti a soggetti residenti comuni intermedi, periferici o ultraperiferici come

definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa nelle predette aree per un periodo non inferiore a cinque anni e in particolare:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per il successivo biennio e del 25 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

2. Sono ammesse alle agevolazioni fiscali e contributive nonché ai contributi di cui al comma 1, le imprese la cui attività sia volta a:

a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nel settore spaziale;

b) realizzare prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro satelliti, all'impiego di dati satellitari, alla creazione di software per la progettazione e la produzione di veicoli spaziali nonché alla realizzazione di soluzioni e innovazioni tec-

nologiche nel campo delle comunicazioni satellitari commerciali, con prospettive di nuovi mercati;

c) aumentare i livelli occupazionali del territorio dove sono ubicate;

d) accrescere la competitività del settore spaziale italiano livello internazionale, anche attraverso lo sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca in ambito spaziale.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun ente.

5. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al

1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;

7) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

23.03. Alifano, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico nel settore industriale aerospaziale e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle micro e piccole imprese e delle *start-up* innovative operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

2. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la tra-

sformazione tecnologica e digitale del settore spaziale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato « Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Tech Training », con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con

il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

3. In relazione agli oneri di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »;

5) al comma 5-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »;

6) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »;

g) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».

23.04. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Riserva per le micro, piccole e medie imprese del 5 per cento delle risorse stanziato sul credito d'imposta ZES)

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A partire dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 5 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. »

23.05. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

ART. 24.

Al comma 1, sopprimere la parola: bassa.

24.1. Benzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche presso gli spaziorporti già individuati sul territorio nazionale.

* **24.2.** Ghirra.

* **24.3.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

* **24.4.** D'Attis, Squeri, De Palma.

* **24.6.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché per la mappatura, la localizzazione e la gestione delle infrastrutture per la generazione di energia rinnovabile offshore.

24.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2 e al fine di implementare gli strumenti per il monitoraggio del territorio, dello stato delle risorse naturali, del suolo, degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture e facilitare la pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione, è istituita una piattaforma digitale nazionale dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio, interoperabile con le piattaforme satellitari e le banche dati già disponibili.

2-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro delle protezione civile e delle politiche del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi e la tempistica di avvio della piattaforma, i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, nonché l'interoperabilità dei contenuti di-

gitali. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della protezione civile e delle politiche del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della funzione pubblica.

2-quater. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma nazionale integrata dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.

24.8. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In merito ai programmi supportati o finanziati da Enti governativi, come la costellazione IRIDE, deve essere definita una strategia chiara per l'utilizzo commerciale delle capacità residue dei satelliti, incluse linee guida per la vendita e la rivendita dei dati di osservazione della Terra.

24.9. Coppo, Comba.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Infrastrutture satellitari per la connettività in banda larga)

1. L'Agenzia è autorizzata a costituire un partenariato pubblico-privato, a maggioranza pubblica, per la progettazione, realizzazione e messa in servizio, in conformità alla regolamentazione internazio-

nale, di una infrastruttura satellitare in orbita bassa, finalizzata a fornire connettività in banda larga e a bassa latenza, con copertura a livello nazionale e nelle aree estere di interesse strategico, ad uso istituzionale e civile.

2. Il progetto, in relazione alle risultanze della progettazione preliminare, può prevedere un avanzamento per fasi, in cui la prima componente dell'infrastruttura satellitare è ad uso istituzionale, mentre la seconda componente è ad uso anche civile. Nella selezione degli appaltatori e dei partner privati è applicato il principio del *favor* per le piccole e medie imprese, assicurando la valorizzazione di eventuali investimenti sostenuti da finanziamenti pubblici, nell'ottica della ricaduta occupazionale con profili di alto livello.

3. Alle finalità di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, nei limiti di 30 milioni per l'anno 2025, di 70 milioni per l'anno 2026 e di 350 milioni per gli anni 2027 e 2028.

24.01. Squeri.

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: comunicazioni satellitari aggiungere le seguenti: o sottomarine

25.3. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, sostituire le parole: da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, con le seguenti: da soggetti istituzionali appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza atlantica e comunque prevedendo adeguato ritorno industriale per il sistema paese.

25.4. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, sostituire le parole: da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, *con le seguenti:* da soggetti appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza atlantica.

25.5. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e comunque prevedendo un adeguato ritorno industriale per il sistema paese.

25.6. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con una partecipazione pubblica per garantire la sicurezza.

25.7. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La fornitura di servizi di comunicazione satellitare per fini governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti principi:

a) compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea;

b) proprietà e controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware utilizzate da parte del committente del servizio.

25.8. Bonetti, Benzoni.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: per la selezione dei soggetti *aggiungere le seguenti:* incluse *start-up* e PMI, che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi, da svolgersi coe-

rentemente con le indicazioni di cui all'articolo 27.

* **25.9.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

* **25.10.** Benzoni.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) studi di fattibilità per una capacità di certificazione dei dati resiliente anche in situazioni critiche e di emergenza, che possa essere usata in particolare al fine di: certificare disponibilità e capacità della rete trasmissiva di emergenza e dei dispositivi collegati; fornire supporto nella documentazione degli interventi di gestione dell'emergenza; facilitare il tracciamento univoco degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti.

25.11. Bicchielli, Cavo.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) studi di fattibilità atti a certificare i dati relativi a situazioni critiche e di emergenza, al fine di valutare le capacità ottimali della rete trasmissiva di emergenza e dei dispositivi collegati; fornire supporto nella documentazione degli interventi di gestione dell'emergenza; facilitare il tracciamento univoco degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti.

25.12. Colombo, Comba, Maerna, Schiano di Visconti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rafforzare, con contributi frutto di esperienze dirette e consolidate, gli obiettivi delle attività previste dal comma 3, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuove tavoli tecnici con rappresentanti qualificati delle articolazioni del Ministero della Difesa e della Autorità Nazionale per la Cybersicurezza.

25.13. Squeri.

ART. 26.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che saranno valutate, coordinate e concordate con il Ministero della Difesa, a salvaguardia delle prerogative necessarie per garantire al dicastero lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

* **26.2.** Squeri.

* **26.3.** Benzoni.

ART. 27.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 50 per cento.

27.1. D'Attis, Caroppo, De Palma.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata;

alla lettera d) dopo le parole: da corrispondere all'appaltatore *aggiungere le seguenti:* , ed a cascata ai sub appaltatori,.

27.2. Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata.

27.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

27.4. Casasco, Squeri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 20 per cento.

* **27.5.** Coppo, Comba.

* **27.6.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , dandone adeguata giustificazione nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

27.7. Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: è considerata.

27.9. D'Attis, Casasco, Squeri, Caroppo, De Palma.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quando il subappalto è svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese:

1. la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

2. la stazione appaltante pubblica si impegna alla contrattualizzazione del prodotto o del servizio spaziale quale cliente pilota sostenendo l'operatore economico nell'accesso ai finanziamenti privati.

27.10. Cavo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: 40 per cento *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni

di euro, al 20 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 40 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro e fino al 30 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro che prevedano la partecipazione di piccole e medie imprese in misura non inferiore al 25 per cento del valore del contratto.

27.11. Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: 40 per cento da corrispondere all'appaltatore aggiungere le seguenti: , e da esso ai subappaltatori,.

27.12. D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire i più elevati standard in materia di sicurezza e continuità operativa negli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, la stazione appaltante può prevedere criteri premiali in favore degli operatori in possesso delle certificazioni AS/EN 9100, AS/EN 9120, ISO 22301, ISO 27001 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

* **27.13.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

* **27.14.** Cavo.

* **27.15.** Benzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le PMI possono essere designate come *prime contractor* nei progetti di appalto pubblico laddove dimostrino adeguate

capacità tecniche, economiche e operative. In tali casi, dovrà essere assicurato un accesso paritario a fondi e incentivi dedicati.

** **27.16.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

** **27.17.** Coppo, Comba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Almeno il 30 per cento del Fondo per l'Economia dello Spazio è destinato a programmi e iniziative in cui le PMI ricoprono un ruolo guida o significativo all'interno di consorzi.

27.18. Coppo, Comba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per favorire la tutela del *Made in Italy* nel settore spaziale, i bandi pubblici e i finanziamenti relativi a settori strategici devono prevedere meccanismi di premialità proporzionali alla quota di capitale italiano detenuta dalle aziende concorrenti, con particolare riguardo alle PMI.

* **27.19.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

* **27.20.** Coppo, Comba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Almeno il 30 per cento del Fondo per l'Economia dello spazio è destinato a programmi e iniziative in cui le PMI ricoprono un ruolo guida o significativo all'interno dei consorzi.

27.21. Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Garanzia SACE per microimprese, piccole imprese e start-up innovative del settore aerospaziale)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario e di agevolare l'accesso

ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari alle microimprese e piccole imprese con sede in Italia, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e alle start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, che operano lungo la supply chain del settore aerospaziale nonché prestano servizi collegati al medesimo settore, SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

27.01. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Spazioporti nazionali)

1. Le attività spaziali regolamentate dalla presente legge vengono esercitate presso gli spazioporti individuati sul territorio nazionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emenarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge. A tal fine, fatta salva l'individuazione di ulteriori siti, sono ritenuti immediatamente idonei i siti presso gli Aeroporti di Ancona e Grottaglie.

27.03. Benvenuti Gostoli, Maiorano, Iaia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.

27.04. Benzoni.

ART. 28.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **28.1.** Squeri.

* **28.3.** Benzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Resta esclusa la riallocazione delle risorse del PNRR riservate alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) » per il finanziamento di servizi di connettività delle aree grigie del territorio nazionale mediante tecnologie satellitari di operatori terzi.

28.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03279 Gribaudo: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e le prospettive industriali dei siti produttivi del gruppo Dana e più in generale a sostenere il settore e tutta la filiera dell' <i>automotive</i>	231
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	234
5-03209 Tenerini: Iniziative volte a tutelare i lavoratori dell'azienda Toyo Tires presso la sede di Collesalveti anche mediante l'attivazione di ammortizzatori sociali	232
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	235
5-03303 Barzotti: Iniziative per garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e pensionati iscritti al fondo « Fiorenzo Casella »	232
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	236
AVVERTENZA	232

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI, indi del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.05.

Tiziana NISINI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni 5-03209 Tenerini, 5-03279 Gribaudo e 5-03303 Barzotti.

5-03279 Gribaudo: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e le prospettive industriali dei

siti produttivi del gruppo Dana e più in generale a sostenere il settore e tutta la filiera dell'*automotive*.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), in collegamento da remoto, replicando ringrazia il sottosegretario Durigon per la risposta fornita, ribadendo tuttavia come la situazione del settore dell'*automotive* in Piemonte sia grave, soprattutto quella che interessa il gruppo Dana. Pur ritenendo positiva la prossima convocazione del primo tavolo plenario di approfondimento inerente la società Dana Italia presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dichiara la parziale soddisfazione del Partito Democratico per la risposta data, essendo in

attesa di conoscere i contenuti del piano industriale che sarà presentato dal Governo per il settore e tutta la filiera dell'*automotive*.

Ritiene che la decisione di delocalizzare la produzione al di fuori dell'Italia sottenda una mera operazione finanziaria visto che la società Dana Italia non è in crisi.

In conclusione, ribadisce la necessità dell'adozione di una politica industriale nazionale per il settore e la filiera dell'*automotive* nonché, conseguentemente, un piano di finanziamenti pubblici per la realizzazione delle infrastrutture necessarie e la formazione dei lavoratori.

5-03209 Tenerini: Iniziative volte a tutelare i lavoratori dell'azienda Toyo Tires presso la sede di Collevalveti anche mediante l'attivazione di ammortizzatori sociali.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita dichiarando di essere soddisfatta.

Precisa che l'interrogazione è stata presentata quando i fatti in essa descritti stavano avvenendo ed i lavoratori erano del tutto all'oscuro di quale sarebbe stato il proprio destino; oggi, invece, è divenuta certezza la delocalizzazione della produzione italiana in Serbia, decisione nei confronti della quale esprime tutto il proprio dispiacere anche perché colpisce un territorio già in difficoltà.

Ringrazia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la disponibilità e l'apertura manifestata ad intervenire, nei limiti delle proprie competenze, per la tutela dei lavoratori coinvolti e la salvaguardia delle realtà locali qualora arrivi una comunicazione o una richiesta d'intervento relativa alla situazione occupazionale dei lavoratori dell'azienda Toyo Tires.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.40.

5-03303 Barzotti: Iniziative per garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e pensionati iscritti al fondo « Fiorenzo Casella ».

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, ricordando come la liquidazione del fondo « Fiorenzo Casella » interessi circa quattordicimila persone, di cui millequattrocento che ancora lavorano. Inoltre, ribadisce che il fondo è stato reso obbligatorio dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1158 del 2 gennaio 1962 e che, pertanto, i lavoratori non hanno potuto decidere di non iscriversi né di non versare i relativi contributi.

Osserva che la liquidazione del fondo priverà ogni beneficiario di circa centocinquanta euro mensili e che essa costituirà una grave violazione dei diritti previdenziali acquisiti dai lavoratori nel corso di decenni.

In conclusione, chiede pertanto al Governo di valutare l'adozione di soluzioni alternative alla liquidazione del fondo al fine di garantire i diritti previdenziali dei lavoratori e dei pensionati ad esso iscritti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

SEDE CONSULTIVA

*DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.*

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura.

C. 2183 Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

5-03279 Gribaudo: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e le prospettive industriali dei siti produttivi del gruppo Dana e più in generale a sostenere il settore e tutta la filiera dell'automotive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo presentato dall'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e le prospettive industriali dei siti produttivi del gruppo Dana.

Al riguardo, interpellate le strutture competenti per acquisire tutte le informazioni utili concernenti, in particolare, i siti produttivi dell'azienda specificamente indicati nell'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta quanto segue.

In data 6 novembre 2024 la Società ha comunicato alle rappresentanze sindacali dei lavoratori l'intenzione di avviare – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale nei confronti di 75 lavoratori collocati nelle unità produttive di Rivoli, Sommariva Perno e Cervere. Alla base di tale decisione vi era la necessità della Società di adeguare la propria struttura complessiva alle mutate esigenze di mercato e di non poter ricorrere a misure alternative al licenziamento.

Conseguentemente, in data 8 novembre 2024, si è tenuta una riunione tra le Parti sociali per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale nell'ambito della cosiddetta fase sindacale della procedura di licenziamento avviata dalla Società. All'esito della riunione, le Parti

hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il licenziamento di un numero massimo di 75 lavoratori individuati in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive e sulla base del criterio della non opposizione.

Inoltre, per completezza di esposizione, si segnala che è stato convocato il 23 gennaio prossimo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il primo tavolo plenario di approfondimento avente ad oggetto la società Dana Italia. Sarà cura del Ministero del lavoro monitorare la questione anche all'esito del predetto incontro.

Passando poi al quesito dell'interrogazione in questione, relativo al settore dell'*automotive*, faccio presente che in occasione dell'ultimo Tavolo Stellantis del 17 dicembre 2024 sono state illustrate in maniera dettagliata le iniziative a sostegno di tutta la filiera dell'*automotive* che attraverso una fase di grandi trasformazioni, accelerate dallo sviluppo di nuove tecnologie.

Il Governo intende preservare la competitività dell'industria *automotive* europea ed è per questo che al Tavolo sul settore *automotive*, istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e che verrà riconvocato a fine mese.

ALLEGATO 2

5-03209 Tenerini: Iniziative volte a tutelare i lavoratori dell'azienda Toyo Tires presso la sede di Collesalvetti anche mediante l'attivazione di ammortizzatori sociali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Signor Presidente, ringrazio l'Onorevole Interrogante per il quesito posto riguardante la tutela dei lavoratori dell'azienda Toyo Tires presso la sede di Collesalvetti, in provincia di Livorno.

Al riguardo, interpellate le strutture competenti si rappresenta quanto segue.

L'azienda Toyo Tire Italia con sede legale e operativa a Collesalvetti è controllata al 100 per cento dalla Toyo Tire Holding of Europe con sede in Germania e ha per oggetto il commercio all'ingrosso di pneumatici, camere d'aria e valvole prodotte dalla casa madre giapponese Toyo Tires Corporation. Oltre che in Italia e Germania, Toyo Tires in Europa è presente anche in Inghilterra e Olanda.

La regione Toscana ha comunicato di aver attivato, su segnalazione delle Organizzazioni sindacali di categoria, un tavolo di crisi, anche per la presa in carico della comunicazione di licenziamento collettivo di n. 6 lavoratori che è stata avviata dall'azienda in data 12 novembre 2024.

La stessa ha riferito altresì che, in occasione del primo incontro in sede istituzionale, avvenuto il 18 dicembre 2024, la Toyo Tire ha confermato quanto già esposto nella comunicazione di apertura del licenziamento collettivo, ovvero la decisione, da parte del Gruppo, di voler razionalizzare la struttura commerciale europea, e dunque anche il sito italiano, accorpando le attività gestite dalle sedi europee nello stabilimento sorto in Serbia.

Secondo quanto rappresentato dalla regione Toscana sembrerebbe che, non vi siano, allo stato attuale, elementi per poter attestare la continuità produttiva in Italia della Toyo Tires.

Per quanto riguarda la situazione occupazionale dei lavoratori dell'azienda in que-

stione, evidenzio che la Direzione generale competente del Ministero del lavoro non ha ricevuto, allo stato, alcuna comunicazione né richiesta di intervento.

Allo stesso modo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nel rappresentare di non avere informazioni in merito alla vicenda, ha comunicato, comunque, la disponibilità a valutare gli eventuali interventi utili per il superamento della situazione di crisi, qualora richiesto.

Ciò detto, nel sottolineare l'importanza del tema, non posso che assicurare il massimo impegno del Ministero del lavoro volto ad individuare ogni possibile soluzione necessaria alla salvaguardia dei livelli occupazionali a tutela dei lavoratori e delle proprie famiglie. In particolare, relativamente all'attivazione degli ammortizzatori sociali, si precisa che l'unità aziendale sita in Collesalvetti, in quanto area di crisi complessa riconosciuta, potrebbe beneficiare della misura di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 48 del 2015, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti.

Sul punto, segnalo che il Governo con la legge di bilancio per il 2025 ha prorogato alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. In particolare, è stato previsto lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il 2025 che le regioni possono destinare, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, per le imprese che operano in un'area di crisi industriale complessa.

Concludo, pertanto, ribadendo la massima disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad intervenire, nei limiti delle proprie competenze, per la tutela dei lavoratori coinvolti e la salvaguardia delle realtà locali.

ALLEGATO 3

5-03303 Barzotti: Iniziative per garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e pensionati iscritti al fondo « Fiorenzo Casella ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo viene posto all'attenzione del Governo il tema della tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e pensionati iscritti al fondo « Fiorenzo Casella », ente preposto all'erogazione delle pensioni integrative in favore di impiegati e operai delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa operanti sull'intero territorio nazionale.

Il Fondo, vigilato dalla Covip, ha il compito di provvedere anche alla gestione delle contribuzioni necessarie ed alla costituzione dei relativi capitali di copertura ed è gestito in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, per il quale i flussi contributivi in entrata finanziano l'erogazione delle prestazioni pensionistiche correnti.

La Covip ha sottolineato che il Fondo è ammesso allo speciale regime di deroga previsto dall'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993 in virtù del quale risultano attribuite alle Parti Istitutive particolari competenze, in funzione anche della rilevanza dei flussi di finanziamento che le aziende sono chiamate a versare ai fini di riequilibrio e delle scelte in termini di riduzione delle prestazioni.

Nel corso degli ultimi anni, secondo quanto riferito dalla Covip, l'equilibrio finanziario del Fondo, fortemente correlato al rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, ha risentito negativamente non solo dell'incremento del numero di soggetti in quiescenza (quale effetto naturale dell'allungamento della vita media) quanto, soprattutto, della contrazione del livello di occupazione a cui il settore poligrafico attualmente è soggetto.

Di conseguenza, la Covip, nell'ambito dell'attività di vigilanza, considerate le criticità caratterizzanti il Fondo sotto vari profili, ha ritenuto di procedere allo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo, assoggettando il Fondo ad amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Testo Unico Bancario.

La Covip ha comunicato che alla luce della siffatta situazione, le parti Istitutive, in rappresentanza della parte datoriale e dei lavoratori dipendenti hanno stipulato un accordo finalizzato a dare continuità al percorso previdenziale degli iscritti attivi, prevedendo il trasferimento degli stessi a una forma pensionistica di natura negoziale già istituita, e, al contempo, l'obbligo per i datori di lavoro di versare flussi contributivi volti a mitigare gli effetti di una mera ripartizione del patrimonio attualmente a disposizione, sia per gli iscritti attivi che per quelli in quiescenza.

Tale accordo, propedeutico all'avvio della fase di liquidazione del Fondo, è difatti volto a tutelare le platee interessate atteso che, nell'eventualità della mancanza dello stesso, si sarebbe dovuto dare corso a una procedura di liquidazione coatta amministrativa della forma pensionistica, con evidente nocumento per le platee medesime.

In conclusione, considerata l'importanza del tema, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguirà gli sviluppi della vicenda, al fine di sostenere l'attuazione di soluzioni atte a garantire trattamenti pensionistici equi e dignitosi, riducendo per quanto possibile eventuali effetti negativi per lavoratori e pensionati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	238
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	238
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	246
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	240
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	247

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2024. Atto n. 243 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	240
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03333 Benigni: Iniziative urgenti per tutelare il diritto alla salute presso l'Azienda sanitaria di Trapani	243
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	248
5-03334 Vietri: Iniziative per contrastare gli episodi di violenza ai danni del personale sanitario	243
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	249
5-03335 Zanella: Iniziative per garantire la completa attuazione della legge n. 194 del 1978 .	243
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	251
5-03336 Furfaro: Misure per tutelare i conducenti di veicoli in cura con <i>cannabis</i> terapeutica e altre tipologie di farmaci	244
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	253
5-03337 Quartini: Individuazione delle risorse per adeguare le retribuzioni del personale medico	244
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	254

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	245
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.	
Audizione, di rappresentanti del NurSind-Il sindacato delle professioni infermieristiche e, in videoconferenza, della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED) e del SiNaFO-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	245
AVVERTENZA	245

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.55.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che il deputato Massimiliano Panizzut ha cessato di far parte della Commissione e che entra a farne parte il deputato Erik Umberto Pretto.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.**C. 1424, approvata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per le parti di competenza, alla VII Commissione (Cultura), sulla proposta di legge C. 1424, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù ».

Prima di soffermarsi sulle singole disposizioni incidenti sulle materie afferenti alle competenze della Commissione, tiene preliminarmente a sottolineare come l'importante provvedimento in esame si inserisca nel solco della tradizione, rappresentando al contempo un passo avanti verso il futuro. Al riguardo, ricorda, che i Giochi della gioventù furono istituiti nel 1968 dall'allora presidente del CONI Giulio Onesti e hanno costituito una solida base per la promozione e il consolidamento di valori fondamentali quali l'inclusione, l'integrazione e la socializzazione della gioventù, valori più che mai attuali, ad avviso del Governo e della maggioranza.

Fa presente, quindi, che tra le disposizioni del provvedimento – composto da sei articoli – che interessano materie di competenza della XII Commissione, vi è l'articolo 1, ai sensi del quale la proposta di legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento, tra l'altro, di socializzazione, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile.

L'articolo 2 istituisce i Nuovi giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con i Dipartimenti per lo sport e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri ed avvalendosi della società Sport e Salute Spa, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP).

Il comma 3 prevede altresì, a parità di possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai Giochi di cui al successivo comma 5, una riserva a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato determinate attività sportive, favorendo un'equa rappresentanza di genere. Spetta al dirigente scolastico o ad un suo delegato la verifica della regolarità della frequenza nelle suddette attività.

Il comma 5 del medesimo articolo dispone che i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione siano stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono svolgere insieme attività sportive quali il *sitting volley*, il *baskin* ed il *rafroball*.

All'articolo 3 viene istituita la Commissione organizzatrice nazionale – composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei competenti Dipar-

timenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e Salute SpA, del CONI e del CIP – con il compito di coordinare, a livello nazionale, lo svolgimento dei Giochi.

Ai sensi dell'articolo 4, gli istituti scolastici possono stipulare protocolli con gli organismi sportivi per la realizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati a tali attività, e individuano le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

L'articolo 5 reca misure in materia di prevenzione sanitaria. Si prevede che, con decreto ministeriale, sia istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti, tra l'altro, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità.

L'articolo 6, infine, reca le disposizioni transitorie e finanziarie.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, si unisce agli apprezzamenti manifestati dalla relatrice nei confronti del provvedimento in esame.

Paolo CIANI (PD-IDP) dichiara di voler approfittare delle condivisibili considerazioni sul valore assoluto dello sport, soprattutto al fine di promuovere l'inclusione sociale, per ricordare ai colleghi il disagio, spesso dimenticato, vissuto in tutte quelle realtà territoriali in cui non vi sono palestre scolastiche adeguate o anche solo agibili. Segnala come le palestre siano spesso utilizzate, nel pomeriggio, dalle associa-

zioni sportive e dalle organizzazioni territoriali per permettere ai ragazzi di praticare gli sport che non sarebbero altrimenti facilmente accessibili.

Stigmatizza, inoltre, le evidenti disparità territoriali, poiché il dato nazionale del 50 per cento di indisponibilità delle strutture sale al 70 per cento in una regione quale la Sicilia.

Riconosce che si sta provando ad affrontare questo *gap* sistemico con l'obiettivo di superarlo presto, con iniziative concrete quali l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie o gli organi deputati alla gestione degli specifici fondi allocati dal PNRR.

Ritiene, dunque, che la riflessione della Commissione sulla giusta e apprezzabile reintroduzione dei Giochi della gioventù debba accompagnarsi alla vigile consapevolezza dell'urgente e assai concreta realtà quotidiana da risolvere.

Andrea QUARTINI (M5S) ricorda di fare parte di coloro che hanno assistito al battesimo dei Giochi nel 1968, per avervi poi partecipato in prima persona. Al contempo, condivide l'intervento del collega Ciani, sottolineando l'importanza di riuscire a trovare le risorse necessarie affinché le scuole siano dotate di adeguati impianti sportivi, ritenendo deprecabile la situazione di degrado nel Meridione. In ogni caso, ritiene che la reintroduzione dei Giochi della gioventù rappresenti un tassello che va nella giusta direzione, degli incentivi alla socializzazione dei ragazzi.

Sottolineando, infine, l'importanza di predisporre momenti di prevenzione sanitaria, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) è dell'avviso che il provvedimento all'esame della Commissione sia coerente con il recente riconoscimento in Costituzione del valore dello sport all'articolo 33, ultimo comma.

Tiene, ad ogni modo, a sottolineare due aspetti. Da un lato, segnala che, oltre alla

differenza territoriale tra Nord e Sud, esiste anche quella, spesso dimenticata, tra le aree urbane e quelle rurali, interne e le comunità montane. Ritiene che, in un'ottica più ampia rispetto alla promozione della socializzazione dei giovani, questo *gap* penalizzi anche la prevenzione sanitaria per i più anziani, che si ritrovano sprovvisti di occasioni per praticare attività fisica. Dall'altro lato, pone l'accento sul finanziamento del provvedimento all'esame della Commissione, in cui si prevede di attingere dalle risorse attualmente predisposte per le società sportive.

Ritiene che il definanziamento di alcune tipologie di sport, peraltro in già precarie condizioni, non sia la giusta direzione da intraprendere. A suo avviso, occorrerebbe individuare risorse aggiuntive, in assenza delle quali la legge rischia di restare inattuata, a causa della mancata realizzazione delle infrastrutture. A tal proposito, al di là della nostalgia e dell'emozione nel ricordare di avere anch'egli partecipato ai Giochi della gioventù, ricorda come, spesso, le sole attività previste all'epoca fossero le corse campestri, proprio perché non necessitavano di infrastrutture.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

C. 1296, approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per le parti di competenza, alla I Commissione (Affari costituzionali), sulla proposta di legge C. 1296, approvata dal Senato, recante « Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza ».

Fa presente che il provvedimento, che si compone di cinque articoli, istituisce la Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

Osserva che le competenze specifiche della XII Commissione sono piuttosto limitate. Al riguardo, l'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possano promuovere e sostenere, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della predetta tragedia, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni, e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2024.

Atto n. 243.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Fa presente che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 gennaio 2025. Dà, quindi, la parola alla relattrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

Simona LOIZZO (LEGA), *relattrice*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per l'anno 2024 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni, individuati direttamente dall'articolo 1 della legge n. 285 del 1997, e successive modificazioni. Sullo schema è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata il 18 dicembre 2024.

Il provvedimento prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000. Sono le seguenti: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.

La quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a circa 26,183 milioni di euro, pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale quota corrisponderebbe, per l'anno 2024, a circa 27,354 milioni. Come indicato nella premessa dello schema in esame, la riduzione dell'importo di circa 1,171 milioni è volta a rispettare i valori complessivi stabiliti da alcune norme di rango legislativo, che impongono alcune riduzioni della spesa del

bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare ricorda che, mentre la quota generale del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza è confluita, ai sensi della disciplina vigente, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, la quota riservata ai suddetti quindici comuni è rimasta separata e quindi oggetto di destinazione e riparto specifici. A quest'ultimo riguardo, la disciplina prevede che il riparto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le Commissioni parlamentari competenti. Tuttavia, dal momento che il riparto concerne alcuni enti locali (i quindici comuni riservatari), si preferisce, nella prassi, ricorrere, ogni anno, ad un'intesa nella suddetta sede della Conferenza unificata anziché acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni.

Riguardo ai criteri di riparto, il comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 1997 prevede che il 50 per cento delle risorse della quota riservata sia attribuito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo i seguenti criteri: *a)* carenza di strutture per la prima infanzia, secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; *b)* numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali, in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; *c)* percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, come accertata dal Ministero dell'istruzione; *d)* percentuale – stimata dall'ISTAT – di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà; *e)* incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose, come accertata dal Ministero dell'interno,

nonché dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Come accennato, a decorrere dall'anno 2000, sono sempre state confermate le percentuali individuate, sulla base dei suddetti criteri e con riferimento originario al medesimo anno 2000, dal decreto ministeriale del 28 luglio 2000. Ricorda altresì che, in base alla disciplina di rango legislativo, i comuni in esame, successivamente all'attribuzione delle quote, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

L'articolo 2 del provvedimento in esame, ai commi 1 e 2, prevede che il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse in esame e la rendicontazione delle relative spese siano assicurati mediante l'inserimento, da parte dei comuni, dei dati nella « Banca Dati Progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza ».

Il comma 3 richiede, in conformità alla disposizione legislativa più volte richiamata, che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Le eventuali somme non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo. I rendiconti in esame sono presentati al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 del medesimo articolo 2 specifica che eventuali ulteriori risorse in favore dei comuni riservatari in oggetto saranno ripartite in base alle medesime percentuali e modalità di cui al presente schema.

Il comma 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia fornisca specifiche indicazioni operative ai comuni beneficiari, volte a migliorare l'utilizzo della summenzionata banca dati.

L'articolo 3, conformemente ad alcuni atti nazionali di programmazione e di indirizzo, reca disposizioni sulla programma-

zione, da parte dei comuni riservatari, relative all'utilizzo delle risorse oggetto del presente riparto e alla destinazione delle medesime. Al riguardo, ricorda che le finalità generali dei progetti sono individuate dall'articolo 3 della citata legge n. 285 del 1997 e che, in base alla disciplina di rango legislativo, l'utilizzo delle risorse è oggetto, successivamente alla rendicontazione, di verifica della coerenza dei medesimi utilizzi con le norme e gli atti di programmazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

In particolare, il comma 1 prevede che i comuni riservatari si impegnino a destinare un ammontare fino al 10 per cento della propria quota di risorse per l'anno 2024 ad azioni e interventi per la tutela dei diritti dei minorenni attraverso specifiche iniziative, volte a realizzare progetti di mutuo supporto, aiuto e reciprocità fra famiglie, con finalità di prevenzione primaria, attraverso i centri per la famiglia e, ove necessario, mediante l'attivazione della presa in carico da parte dei servizi sociali comunali. Per il caso di mancanza di centri per la famiglia nel comune, si prevede l'attuazione delle iniziative attraverso strutture dei medesimi comuni, anche in collaborazione con enti del Terzo settore impegnati in attività di solidarietà sociale in favore dei minorenni.

Il comma 2 specifica che, per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, i comuni possono far riferimento al *toolkit* allegato allo schema in esame: « Da Famiglia a Famiglia. Guida e modelli per promuovere il supporto alla pari nei Centri per la Famiglia ».

Il comma 3 prevede che i comuni riservatari si impegnino ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse in esame coerente con gli atti nazionali di programmazione e di indirizzo richiamati nel medesimo comma.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.25.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere le interrogazioni a risposta immediata prima della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03333 Benigni: Iniziative urgenti per tutelare il diritto alla salute presso l'Azienda sanitaria di Trapani.

Giorgio MULÈ (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgio MULÈ (FI-PPE), replicando e ringraziando il sottosegretario per la risposta, prende atto del termine di due settimane per lo smaltimento degli esami istologici arretrati risultante dagli elementi forniti dalla regione interessata al Ministero. Ritiene di poterne trarre la conclusione che, entro la fine del mese di gennaio, dovrebbe essere smaltito l'arretrato.

Pertanto, preannuncia che una nuova interrogazione sarà presentata tra tre settimane, insieme alla collega Dalla Chiesa, per verificare se quanto comunicato al Ministero sia vero. A fronte dell'impegno preciso assunto dall'Azienda sanitaria di Trapani, ne rileva la responsabilità, ricordando come il bene in gioco, nell'ambito di questi ritardi, sia la stessa vita umana.

Riferisce di un caso, verificatosi nell'isola di Pantelleria, di un anno di ritardo per l'ottenimento dei risultati di esami istologici.

Rivolge quindi l'invito al sottosegretario e al Ministero a predisporre, per l'eventualità in cui le prossime verifiche non dovessero dare esito positivo, misure atte a che questa situazione cessi al più presto possibile, anche valutando la sussistenza dei presupposti per l'invio di ispettori.

5-03334 Vietri: Iniziative per contrastare gli episodi di violenza ai danni del personale sanitario.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giandonato LA SALANDRA (FDI), replicando, ringrazia sentitamente il sottosegretario per la risposta fornitagli, la quale non fa altro che confermare come il Governo e il Ministero prestino una particolare attenzione al mondo della sanità.

A tale proposito, al di là degli interventi normativi menzionati dal sottosegretario, riporta la recente notizia secondo la quale gli autori della vigliacca aggressione dello scorso settembre presso l'Ospedale di Foggia sono stati rinviati a giudizio. Ribadisce che questo è stato reso possibile solo grazie agli interventi normativi adottati dall'attuale Governo che hanno colmato le evidenti lacune create dalla cosiddetta « riforma Cartabia ».

Conclude rilevando che molte delle eccellenze del Servizio sanitario nazionale sono tali grazie ai professionisti della sanità, che trovano nella persona del sottosegretario una figura di riferimento.

5-03335 Zanella: Iniziative per garantire la completa attuazione della legge n. 194 del 1978.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, ritiene preliminarmente che la risposta del sottosegretario dimostri nuovamente, se ve ne fosse bisogno, l'importanza di rafforzare i consultori sui territori per garantire l'accesso ai servizi. Tuttavia, ritiene di dover sottolineare che la percentuale di medici obiettori a Padova, luogo di alta eccellenza sanitaria, ammonta al 56,52 per cento dei ginecologi, percentuale che sale al 73,08 per cento nell'Azienda ospedaliera universitaria. Ribadisce che il problema esiste e persiste, dato che non è stato sollevato soltanto nella presente legislatura.

Replicando sulla questione della collaborazione con realtà associazionistiche quali il Movimento *Pro Vita*, si chiede come sia possibile che tali accordi si facciano sempre e solo con realtà così ideologicamente schierate e non se ne coinvolgano anche altre. A suo avviso, queste convenzioni legittimano una certa ideologia legata all'aborto, incompatibile con la legge n. 194 del 1978. Rileva peraltro che, quando una donna si reca in ospedale per abortire, non vi resta per un lasso di tempo sufficiente a costruire un percorso con le associazioni.

Pertanto, la loro presenza è quasi unicamente ideologica, ed esse potrebbero continuare tranquillamente a operare liberamente sui territori senza ricevere legittimazioni ulteriori negli spazi delle strutture ospedaliere.

5-03336 Furfaro: Misure per tutelare i conducenti di veicoli in cura con *cannabis* terapeutica e altre tipologie di farmaci.

Marco FURFARO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco FURFARO (PD-IDP), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, rite-

nendo che la normativa in vigore abbia come unico effetto di rovinare la vita delle persone. Porta l'esempio di un paziente che si cura con *cannabis* terapeutica, la definizione della cui situazione è rinviata a un ipotetico, futuro e non meglio precisato « tavolo » menzionato nella risposta del Governo, mentre per il momento il procedimento penale nei suoi confronti proseguirà fino all'eventuale archiviazione disposta dal giudice.

Ritiene che a questa assurdità se ne aggiunga un'altra, ossia quella per cui droghe come il *fentanyl* o la chetamina non sono rilevate dai test attualmente in dotazione alle Forze dell'ordine, che invece rilevano il *THC*, per giunta, spesso, con falsi positivi.

Pur comprendendo la volontà politica di addossare la responsabilità ad altri Ministeri, chiede al sottosegretario se non ritenga assurdo assumere un *Brufen* e ritrovarsi con la patente ritirata per tre anni. Il silenzio del Governo che, ad oggi, non sta fornendo alcuna risposta concreta, dimostra la sua inadeguatezza ad affrontare la situazione.

5-03337 Quartini: Individuazione delle risorse per adeguare le retribuzioni del personale medico.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che, in sostanza, non ha risposto al quesito, limitandosi a elencare i provvedimenti attuati, peraltro assolutamente insufficienti, in quanto si tratta di misure tutt'altro che strutturali.

Ricorda che la situazione in cui versa la dirigenza medica in Italia è allarmante, trovandosi all'ultimo posto tra i Paesi sviluppati in termini di retribuzione. Ritiene che, in questo contesto complicato, sia insultante che nel 2025 si pensi a un incremento stipendiale di 17 euro per i medici e

di 7 euro per gli infermieri, con il forte rischio di incentivare l'emigrazione verso l'estero.

Ammonisce circa il rischio che, se non si interviene in maniera significativa, vi sarà un aggravamento dei casi di *burnout* dei lavoratori del settore, spesso dovuti alla carenza di personale, soprattutto nei pronto soccorso.

Conclude ribadendo la richiesta di attivare un tavolo per lavorare di concerto con sindacati e le federazioni dei medici, dal momento che il problema, lungi dall'essere un paventato sciopero, è in realtà la tenuta stessa del Servizio sanitario nazionale.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.25.

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Audizione, di rappresentanti del NurSind-Il sindacato delle professioni infermieristiche e, in videoconferenza, della Federazione sindacale medici dirigenti

(CIMO-FESMED) e del SiNaFO-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea BOTTEGA, *segretario nazionale del NurSind-Il sindacato delle professioni infermieristiche*, Guido QUICI, *presidente della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED)* e Roberta DI TURI, *segretario generale del SiNaFO-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, non essendoci richieste di intervenire da parte dei deputati, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù » (C. 1424, approvata dal Senato);

apprezzate le finalità e gli obiettivi del provvedimento, volto a riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile;

evidenziate le disposizioni contenute nell'articolo 2 sull'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, con particolare riferimento a quelle concernenti la partecipazione alle gare degli studenti con disabilità;

considerata altresì la disposizione di cui all'articolo 5, recante misure in materia di prevenzione sanitaria, finalizzata a promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che svolgono attività sportive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in
sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza,
la proposta di legge recante « Istituzione
della Giornata nazionale per il diritto al
divertimento in sicurezza » (C. 1296, ap-
provata dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-03333 Benigni: Iniziative urgenti per tutelare il diritto alla salute presso l'Azienda sanitaria di Trapani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel ringraziare gli Onorevoli interroganti per il quesito posto, vorrei evidenziare che l'organizzazione dei servizi sanitari è rimessa alle competenze regionali e, pertanto, riporto gli elementi che l'Assessorato della salute della Regione Siciliana ha inviato al Ministero della salute in risposta alle criticità segnalate in merito ai lunghi tempi di attesa nella refertazione dei campioni delle indagini diagnostiche provenienti dall'ASP di Trapani.

Al fine di giungere non solo ad uno smaltimento dell'arretrato pregresso ma anche ad un allineamento strutturale di tempi di attesa nell'evasione degli esiti istologici richiesti, la Direzione generale dell'ASP di Trapani, dopo vari atti di interpello andati deserti e rivolti ad acquisire la disponibilità delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere dell'isola a stipulare una convenzione per l'esecuzione di esami istologici, è addivenuta, con deliberazione del Direttore generale n. 1150 del 26 agosto 2024, alla stipula di un apposito accordo convenzionale con l'ASP di Catania, della durata di tre anni, per consentire la lettura di preparati istologici e citologici con una frequenza di esame pari a 150 casi settimanali.

L'ASP di Trapani ha, altresì, comunicato di aver provveduto all'emanazione di un avviso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente medico, all'esito del quale verranno assunti due candidati a tempo indeterminato, nonché all'emanazione di un avviso pubblico per incarichi libero professionali, le cui procedure sono ancora in corso di definizione.

L'ASP ha, inoltre rappresentato che, al fine di accelerare ulteriormente la refertazione dei campioni istologici, ed in particolare delle biopsie osteo-midollari, così da

scongiurare interruzioni in ambito aziendale dell'attività clinico/diagnostica e terapeutica nei confronti dei pazienti, ha provveduto all'emanazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse per la ricerca di strutture laboratoristiche private accreditate del settore.

A tale riguardo, sono in corso di definizione, da parte dei competenti uffici, le procedure di verifica circa il possesso dei requisiti richiesti volte alla stipula di apposita convenzione, a seguito di trattativa diretta, con una delle aziende che ha partecipato al predetto avviso.

Infine, la Regione Siciliana ha evidenziato che la grave carenza di personale medico già da tempo sofferta presso le Unità operative di Anatomia patologica dell'ASP di Trapani, essendo, infatti, tre i Dirigenti medici presenti in azienda a fronte di una dotazione organica prevista di nove unità, nonostante i vari bandi per incarichi, sia a tempo indeterminato che determinato, emanati dall'Azienda, è stata la causa delle criticità nel rispetto della tempistica, a cui si sta cercando di ovviare mettendo in campo una serie di azioni correttive, tra le quali quella di dare massima priorità ai sospetti clinici, rassicurare i pazienti in attesa, anticipando anche telefonicamente esiti non critici.

Per quanto riferito dall'Assessorato, pertanto, in considerazione delle azioni appena descritte, l'Azienda sarà in grado di assicurare, presumibilmente entro il corrente mese di gennaio, la refertazione di tutti i campioni istologici provenienti dai Presidi ospedalieri del territorio di pertinenza dell'Azienda, garantendo, in tal modo, nel più breve tempo possibile, adeguata assistenza alla relativa utenza.

ALLEGATO 4

5-03334 Vietri: Iniziative per contrastare gli episodi di violenza ai danni del personale sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti che mi consentono di riferire in merito agli interventi normativi posti in essere da questo governo al fine di arginare, prevenire e reprimere il fenomeno delle aggressioni verso il personale sanitario e socio-sanitario nell'esercizio delle loro funzioni.

Tra questi ricordo la possibilità per aziende ed enti di stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, istituire con ordinanza del questore presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture sanitarie dotate di servizi di emergenza-urgenza e l'inasprimento del regime sanzionatorio applicabile a lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria a causa delle funzioni o del servizio, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni e anche l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita.

Ricordo, poi, che presso il Ministero della salute, è operativo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (cosiddetto ONSEPS), i cui lavori sono rivolti sia al monitoraggio degli episodi di violenza e degli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia, sia al monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ottica, poi, di incentivare economicamente il personale del Servizio sanitario nazionale, inoltre, ricordo che con la legge di bilancio per l'anno 2025 sono state introdotte una serie di nuove misure:

la previsione di un incremento dell'indennità di pronto soccorso, l'incremento di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per migliorare il trattamento economico degli specializzandi;

l'erogazione del contratto di formazione specialistica anche agli specializzandi non medici;

l'ampliamento della platea di unità operative che possono ricorrere alle assunzioni di specializzandi;

l'incremento delle indennità di specificità per dirigenza medica e veterinaria per la dirigenza sanitaria non medica;

l'incremento di specificità infermieristica e di tutte le professioni sanitarie; l'introduzione della tassazione agevolata con aliquota pari al 5 per cento per il lavoro straordinario erogato dagli infermieri dipendenti del sistema sanitario nazionale;

l'introduzione in via sperimentale della possibilità per i medici in formazione specialistica di assumere incarichi libero-professionali.

Quanto agli interventi relativi alla carenza di personale sanitario, tra le varie iniziative, ritengo doveroso ricordare che la legge di bilancio 2025 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 (comma 273).

Inoltre, ricordo ulteriori misure così come di seguito elencate:

l'incremento di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 del limite di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati da destinare, tra l'altro, alle presta-

zioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza;

l'incremento di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026, del predetto

limite di spesa per la riduzione del fenomeno del *boarding* di pronto soccorso (fenomeno che consiste nel tenere i pazienti talvolta su barelle in Pronto Soccorso, in attesa di un posto letto, comportando un notevole utilizzo di risorse operative).

ALLEGATO 5

5-03335 Zanella: Iniziative per garantire la completa attuazione della legge n. 194 del 1978.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto e premetto che i Consultori familiari, fin dalla loro istituzione, sono stati realizzati sul territorio nazionale con tempi e modalità diversi in attuazione delle relative leggi regionali.

Evidenzio, inoltre, che l'organizzazione della rete consultoriale è di competenza delle regioni che, in questi anni, per l'autonomia prevista dal Titolo V della Costituzione, hanno sviluppato modelli di intervento anche molto differenti tra loro, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione ospedale-territorio e la possibilità di stipulare convenzioni e intraprendere collaborazioni con le associazioni del terzo settore.

Rilevo, inoltre, che secondo quanto riportato dalla regione Veneto non risultano criticità in ordine alla completa attuazione della legge n. 194 del 1978.

Peraltro, evidenzerei che nel corso del tempo è stata sempre ferma la volontà da parte dello Stato di valorizzare e dare continuità all'operatività dei Consultori Familiari, anche in ragione dei cambiamenti e delle necessità degli utenti, ripensando anche al loro ruolo, con la consapevolezza che investire nelle attività dei Consultori significa promuovere salute e risparmiare in futuro sui costi delle malattie per i singoli e per la collettività.

I Consultori familiari possiedono requisiti particolari che consentono di garantire un'assistenza territoriale adeguata. Tra le caratteristiche principali, si evidenziano spazi adeguati ed attrezzati, nonché un personale sanitario che risponda agli *standard* minimi definiti dall'allegato 3 dell'Accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010. In particolare, è prevista la presenza di ginecologi, psicologi, operatori socio sani-

tari, ostetriche e assistenti sociali a tempo pieno.

L'Area sanità e sociale della Giunta regionale veneta ha riferito che da anni rientra tra i suoi obiettivi la realizzazione di percorsi di sostegno alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla genitorialità.

Tali percorsi si esplicano anche attraverso l'opera e i servizi dei Consultori familiari delle Aziende sanitarie che rappresentano uno degli strumenti di intervento più importanti.

Negli ambiti di attività delle predette strutture, previsti nei Livelli essenziali di Assistenza, rientrano anche la consulenza, il supporto psicologico e l'assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza.

Nell'anno 2023 è stata rilevata la presenza di n. 112 Consultori familiari nell'intero territorio regionale che assicurano la copertura informativa a tutti i richiedenti e permettono di accedere anche alla interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, che viene effettuata con la somministrazione del farmaco in ambiente ospedaliero.

All'interno dei citati Consultori operano *équipe* interprofessionali e interdisciplinari in grado di rispondere ai diversi fabbisogni dei richiedenti. Inoltre, le Aziende sanitarie mettono a disposizione degli utenti sia materiale informativo cartaceo che digitale nei propri siti aziendali, indicando anche nella Carta dei servizi gli orari di apertura e i servizi offerti al pubblico.

È prevista, inoltre, la figura del mediatore culturale secondo forme contrattuali definite da ciascuna Azienda.

Per quanto riguarda il rispetto della legge 22 maggio 1978 n. 194, va precisato che il fabbisogno di personale è oggetto di costante monitoraggio da parte delle competenti strutture regionali.

Attualmente in ogni Azienda viene garantita la presenza di personale medico non obiettore di coscienza che effettua le interruzioni volontarie di gravidanza.

Dette interruzioni nell'anno 2023 ammontano a 4267 casi.

Infine, la Giunta rappresenta che non risultano segnalazioni relative a difficoltà di accesso ai percorsi garantiti dalla nor-

mativa in vigore sul territorio regionale, inclusa l'area di pertinenza dell'ULSS 6 e che in merito alla convenzione citata nell'interrogazione, si tratta di un rinnovo di attività già in essere che non ha provocato interferenze nei percorsi, in piena coerenza con quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978.

ALLEGATO 6

5-03336 Furfaro: Misure per tutelare i conducenti di veicoli in cura con cannabis terapeutica e altre tipologie di farmaci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti e ritengo doveroso segnalare che, con riferimento ai quesiti posti, la materia oggetto degli stessi non è di stretta competenza del Ministero della salute, ma si ascrive trasversalmente a competenze di diversi dicasteri.

Infatti, ad esempio, i *test* impiegati dalle forze dell'ordine richiamati dagli Onorevoli interroganti non sono destinati a scopi medici e, pertanto, non potendo essere qualificati come dispositivi medici diagnostici in

vitro di cui alla Direttiva 98/79/CE e al Regolamento (UE) 2017/746, non sono soggetti alla vigilanza del Ministero della salute.

Desidero comunque rappresentare che, per quello che concerne i profili di competenza del Ministero della salute, è stato istituito un Tavolo di discussione per l'emaneazione dei decreti attuativi contenenti le indicazioni per il recepimento delle recenti modifiche del Codice della strada.

ALLEGATO 7

5-03337 Quartini: Individuazione delle risorse per adeguare le retribuzioni del personale medico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto e innanzitutto evidenzio che questo Governo si è impegnato nelle manovre di bilancio degli ultimi anni, a mettere al centro delle proprie iniziative il personale sanitario in generale, e la dirigenza medica in particolare, al fine di migliorarne le condizioni economiche e di lavoro e recuperare l'attrattività verso l'esercizio della professione.

Per quanto riguarda gli incrementi retributivi, rammento che con la precedente manovra finanziaria, circa l'80 per cento dell'incremento del Fondo sanitario nazionale è stato destinato al rinnovo dei contratti della dirigenza medica e sanitaria.

Per la dirigenza sanitaria, con il CCNL 23 gennaio 2024 (triennio 2019-21) sono stati attribuiti gli aumenti contrattuali maturati, le indennità (indennità di pronto soccorso), gli incrementi delle indennità (esclusività).

Inoltre, nell'ottica di incentivare economicamente il personale del Servizio sanitario nazionale, ricordo altresì, che con la legge di bilancio per l'anno 2025 sono state introdotte una serie di nuove misure:

la previsione di un incremento dell'indennità di pronto soccorso, rincremento di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per migliorare il trattamento economico degli specializzandi;

l'erogazione del contratto di formazione specialistica anche agli specializzandi non medici;

l'ampliamento della platea di unità operative che possono ricorrere alle assunzioni di specializzandi;

l'incremento delle indennità di specificità per dirigenza medica e veterinaria per la dirigenza sanitaria non medica;

l'incremento di specificità infermieristica e di tutte le professioni sanitarie;

l'introduzione della tassazione agevolata con aliquota pari al 5 per cento per il lavoro straordinario erogato dagli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

l'introduzione in via sperimentale della possibilità per i medici in formazione specialistica di assumere incarichi libero-professionali.

Infine, ritengo doveroso ricordare che, al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, sono state contemplate altre numerose misure, tra le quali, ritengo opportuno citare:

l'articolo 4, comma 11, che prevede per l'anno 2025, che le regioni possano incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione, dalla tabella allegata al decreto-legge stesso;

l'articolo 4, comma 5, che proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	255
5-03338 Caramiello: In merito all'avvio di verifiche di competenza sull'attività dell'ENCI.	
5-03339 Vaccari: In merito all'avvio di verifiche di competenza sull'attività dell'ENCI	255
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	258
5-03340 Castiglione: Sulle iniziative per sostenere il comparto agrumicolo siciliano	256
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI indi della vice presidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03338 Caramiello: In merito all'avvio di verifiche di competenza sull'attività dell'ENCI.

5-03339 Vaccari: In merito all'avvio di verifiche di competenza sull'attività dell'ENCI.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo con la quale si chiede al Ministro come intenda agire di fronte alle gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ENCI, ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, auspicando che la risposta del sottosegretario D'Eramo non si esaurisca esclusivamente in una sorta di «autodifesa» del Dicastero basata sull'assunto che l'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) è un ente privato, dal momento che esso è soggetto destinatario di una precisa delega da parte del MASAF in ragione della quale può vantare un contributo di 10 milioni l'anno.

Per tale ragione, l'attività del MASAF nei riguardi di tale ente deve configurarsi quale attività di sorveglianza dovuta. Richiama, infine, chiedendone conto al rappresentante del Governo, la recente inchiesta della trasmissione giornalistica *Report* nel corso della quale sono stati evidenziati circa 400 casi di certificati di iscrizione falsi ai registri del libro genealogico (*pedigree*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario D'Eramo per la risposta.

Ricorda tuttavia che, pur essendo ENCI un ente di natura privata, è soggetto all'attività di vigilanza da parte Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Evidenzia infatti come alcuni componenti del Consiglio direttivo di ENCI siano direttamente designati dal MASAF, quali consiglieri di «collegamento» tra l'ente di natura privata e il MASAF medesimo.

A conferma di tale collegamento segnala, ad esempio, il caso dell'azienda UNIRELAB, società a totale partecipazione del MASAF, costituita nel 2003, che opera nell'ambito della medicina veterinaria per conto del Dicastero agricolo e che offre una serie di servizi di laboratorio anche ad un ente privato come ENCI.

In conclusione, ritiene che tale attività di vigilanza non possa limitarsi esclusivamente ad una verifica della conformità nella tenuta dei libri genealogici, quanto

piuttosto debba esaminare anche la veridicità dei certificati di iscrizione ai registri del libro genealogico (*pedigree*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario D'Eramo per l'analisi dettagliata fornita.

Richiede che il Governo fornisca gli esiti scritti delle verifiche a campione, dal momento che attraverso tali verifiche possono essere in definitiva tutelati gli stessi soci dell'ente. Ritiene esigue le somme – 10.000 euro l'anno – destinate al controllo antidoping, a fronte dei 10 milioni di euro incassati dal MASAF.

Segnala, infine, la necessità di individuare – analogamente a quanto accaduto in molti settori sia del comparto agricolo sia di quello della pesca – una figura commissariale che relazioni adeguatamente al MASAF sulla gestione dell'ENCI.

5-03340 Castiglione: Sulle iniziative per sostenere il comparto agrumicolo siciliano.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede al Governo di intervenire urgentemente a tutela del comparto agrumicolo siciliano, in grave difficoltà per la riduzione di reddito che ha colpito gli agricoltori.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE), replicando, ringrazia il sottosegretario D'Eramo per la puntuale ricostruzione degli interventi adottati nel comparto agrumicolo. Auspica il rifinanziamento delle misure per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore, misure che hanno dato ottimi risultati e che hanno permesso in precedenza di poter contare su un finanziamento di 100 milioni di euro. Ritiene, inoltre, prioritario continuare ad investire nella ricerca al fine di creare

varietà e specie in grado di soddisfare meglio le esigenze di mercato.

Ritiene, altresì, fondamentale lavorare ad un nuovo piano agrumicolo nazionale. Commenta, al riguardo, positivamente la notizia data dal Governo di sbloccare le risorse del Fondo AgriCat.

Infine ritiene che, superando la grave crisi idrica che ha interessato la Regione Siciliana, si possa definire compiutamente una strategia più generale di valorizzazione del comparto agrumicolo siciliano che rappresenta – ricorda – i due terzi della produzione nazionale.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-03338 Caramiello: In merito all'avvio di verifiche di competenza sull'attività dell'ENCI.**5-03339 Vaccari: In merito all'avvio di verifiche di competenza sull'attività dell'ENCI.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

considerata l'analogia degli argomenti trattati rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli Onorevoli Caramiello e Vaccari.

Preliminarmente, ritengo opportuno precisare che l'ENCI è un ente privato riconosciuto, dotato di un proprio statuto che ne regola l'attività, le funzioni e ne specifica lo scopo, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura solo per l'attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici.

La funzione di tenuta del libro genealogico è soggetta al cosiddetto « potere di vigilanza » di questo Ministero, al quale è consentito intervenire in via sostitutiva, mediante la nomina di *Commissari ad acta*, laddove si verificano fatti o eventi che ledono o pongono in pericolo la corretta gestione del libro genealogico.

Pertanto, ogni altra attività gestionale, ivi comprese le scelte relative all'impiego delle risorse economiche disponibili, come pure la verifica circa i requisiti dei componenti degli organi tecnici (come i giudici e presidenti di *club*), esula completamente dal rapporto di diritto pubblico che intercorre con il Ministero.

Quindi, eventuali comportamenti scorretti da parte dei soci attengono alla diretta responsabilità degli stessi in forza delle autodichiarazioni sottoscritte e sono assoggettati ai meccanismi di controllo privatistici definiti dall'ENCI.

Tra l'altro il MASAF non esercita alcun controllo di natura finanziaria contabile su un patrimonio che è esclusivamente privato e occorre ricordare che l'ENCI non

beneficia, da parte del Ministero, di pubbliche erogazioni a qualsivoglia titolo.

In relazione alla tenuta dei libri genealogici e dei registri di razza, la competenza del Ministero è strettamente confinata ad una verifica e preliminare valutazione degli atti correlati all'attività cinotecnica (Disciplinare del Libro genealogico, Norme tecniche di attuazione, Disciplinare del Corpo degli esperti giuridici) nonché alla correttezza della tenuta degli stessi. A tal scopo, periodicamente il Ministero svolge controlli mirati, che effettua direttamente *in loco*.

Ciò premesso, rilevo che, nel 2023, il Ministero, a seguito di alcune segnalazioni relativamente a talune criticità sulla tenuta del libro genealogico del cane di razza, contenute in due *dossier* « inquinamento del libro genealogico del cane in Italia », ha provveduto alla relativa verifica.

In tale occasione le modalità di controllo previste dall'ENCI sono risultate adeguate, tenuto anche conto che il libro genealogico del cane di razza ha natura « fiduciaria e autodichiarativa » e pertanto l'emissione dei certificati genealogici si fonda sulle dichiarazioni rese dagli allevatori, per le quali questi ultimi si assumono la piena responsabilità.

Tuttavia, l'Ente, al fine di accertare l'autenticità delle informazioni fornite, ha previsto agli articoli 11 e 12 del disciplinare, nonché all'articolo 8 delle norme tecniche, un sistema di controllo finalizzato a scongiurare il rischio di falsità delle informazioni da inserire nel libro genealogico di razza.

In particolare, tali disposizioni regolamentari prevedono diverse tipologie di controllo:

il controllo di cucciolata (cosiddetto di primo livello), fatto dalla delegazione territoriale dell'ENCI secondo le direttive di quest'ultimo che consiste nella verifica, a campione, presso il luogo di nascita della cucciolata, che l'identità della fattrice, il numero ed il sesso dei cuccioli corrisponda a quanto dichiarato dall'allevatore al momento della denuncia di nascita;

il controllo di cucciolata di secondo livello (verifica parentale), disposto direttamente da ENCI ai sensi dell'articolo 8 delle norme tecniche del libro genealogico, con la quale, su un campione individuato con l'analisi di una serie di fattori di rischio, vengono analizzati i campioni biologici dei cuccioli e degli ascendenti dichiarati al fine della verifica della corretta attribuzione dell'ascendenza;

la verifica di parentela a campione, disposta da ENCI su un qualsiasi soggetto iscritto nel libro genealogico in seguito a segnalazioni o specifiche problematiche;

deposito del campione biologico, obbligatorio per tutti i soggetti particolarmente interessanti sotto il profilo riproduttivo e di grande impatto sulla popolazione, così da averlo a disposizione in caso di successiva eventuale necessità di confermare l'identità del soggetto o di confermare lo stesso quale ascendente di altri soggetti sottoposti a verifica.

Le modalità di controllo previste, in abbinamento all'obbligatorietà del deposito del campione biologico, soprattutto in quei

casi in cui il rischio di influenzare la popolazione è maggiore, sono risultate essere uno strumento tecnicamente appropriato e valido in considerazione della numerosità e dell'eterogeneità del parco cinotecnico nazionale che non consente ovviamente di prevedere verifiche sulla totalità degli animali iscritti. Nel complesso, pertanto, le procedure adottate sono state ritenute idonee alle finalità di tale libro genealogico.

Successivamente, ad ottobre 2023 una Commissione ministeriale nominata nella Direzione Generale dello Sviluppo rurale del Ministero, ha effettuato una verifica *in loco* presso l'Ufficio Centrale del libro genealogico gestito dall'ENCI, all'esito della quale è stata confermata la conformità della struttura e delle attività svolte alla normativa vigente, anche alla luce delle diverse azioni correttive già intraprese da parte dell'Ente stesso per superare situazioni di criticità.

Peraltro, la Commissione ha potuto constatare, tra le altre cose, anche un'evoluzione significativa quanto al numero di controlli effettuati dall'Ente relativi all'ascendenza dei soggetti iscritti nel libro genealogico.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si conferma che, ad oggi, non sono emerse nuove e ulteriori irregolarità o ragioni di mal tenuta dei libri genealogici e dei registri delle razze, tali da condurre il Ministero a procedere alla nomina di un Commissario per la gestione del libro genealogico, attesa la verifica recente (2023) dalla quale emerge la mancata evidenza di problematiche in atto che pongano a rischio la gestione del libro genealogico.

ALLEGATO 2

5-03340 Castiglione: Sulle iniziative per sostenere il comparto agrumicolo siciliano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

in merito alle iniziative assunte per contrastare i danni causati dalla prolungata siccità che ha colpito gravemente il settore agrumicolo della Regione Siciliana negli ultimi 18 mesi, compromettendone la produzione, rappresento quanto segue.

L'attenzione del Governo nei confronti del settore agricolo colpito da calamità naturali è massima.

In particolare, a seguito dei significativi fenomeni siccitosi che hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, causando danni alle produzioni agricole nel corso della campagna 2024, con l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono stati attivati gli aiuti del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a favore delle imprese agricole danneggiate, nel limite di una dotazione di 15 milioni di euro.

Inoltre, per facilitare e rendere più veloce l'erogazione dei contributi stanziati dal Governo, la Regione Siciliana ha raggiunto un accordo con l'organismo pagatore AGEA per la precompilazione delle domande di aiuto, che consentirà di agevolare la presentazione, accelerandone l'istruttoria e i pagamenti alle imprese agricole danneggiate. Relativamente alla dotazione finanziaria della misura, oltre ai 15 milioni di euro stanziati dal decreto-legge n. 63 del 2024, la regione ha messo a disposizione ulteriori 10 milioni di euro.

In aggiunta a tale intervento, con decreto del Ministro dell'agricoltura del 23 dicembre 2024, sono stati stanziati 112,2 milioni di euro in favore delle imprese agricole del Sud Italia e delle isole danneggiate dalla siccità del 2024.

Si tratta del provvedimento di attuazione al regolamento UE 2024/2675, del 10 ottobre 2024, grazie al quale sono stati assegnati all'Italia 37,4 milioni di euro della riserva di crisi della PAC, a cui si aggiungono ulteriori 74,8 milioni di euro di cofinanziamento nazionale assicurati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I pagamenti in favore dei beneficiari, che saranno completati entro il 30 aprile 2025, prenderanno a riferimento unicamente le superfici a seminativo, a carico delle quali è stato possibile accertare in via automatica l'entità del danno, utilizzando una metodologia riconosciuta a livello UE, basata sull'indice SPEI (*Standardized Precipitation Evapotranspiration Index*) e sull'indice di vegetazione della differenza normalizzata NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), ottenuto da immagini satellitari.

Per quanto riguarda invece le coltivazioni arboree, grazie al regolamento UE 2024/3242 e all'articolo 1, commi 559-262 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) le regioni possono attivare una misura straordinaria finalizzata ad assicurare un sostegno temporaneo ed eccezionale per compensare i danni subiti dagli agricoltori a seguito delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024.

Anche in questo caso, la fase istruttoria deve essere portata a termine in tempi brevissimi e, comunque, entro il 30 giugno 2025.

Nel caso in cui gli strumenti appena citati non dovessero essere sufficienti, le aziende agricole danneggiate possono comunque ottenere un contributo a compensazione dei danni subiti, presentando richiesta di intervento ad AGRICAT entro la scadenza del 31 gennaio 2025.

Per quanto concerne invece il rimborso delle assicurazioni agricole agevo-

late, nell'anno 2023 nella Regione Siciliana sono state presentate 2.663 domande di contributo, di cui 1.805 sono state già oggetto di concessione e 1.558 pagate, per un importo complessivo di euro 1.783.777. Per le restanti domande, relative per lo più a prodotti la cui copertura è terminata nel primo semestre 2024, come agrumi, carciofi ecc., si sta procedendo all'istruttoria e a breve verranno emanati i provvedimenti di concessione.

Informo, infine, che per le assicurazioni dell'anno 2024, è stata introdotta un'importante semplificazione che prevede la presentazione di un'unica domanda da parte degli agricoltori, in sostituzione della vecchia procedura che disponeva la presentazione di una domanda di sostegno e una di pagamento, riducendo notevolmente i tempi di pagamento dei contributi ai beneficiari.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	262
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2024) 531 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	263
<i>ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	266
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio (« applicazione di viaggio digitale dell'UE ») e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali (COM(2024) 670 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	263
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	268
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/ce, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Atto n. 242 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265
AVVERTENZA	265

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone di procedere a un'inversione nel-

l'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame degli atti dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, quindi all'esame dell'atto del Governo n. 242.

La Commissione concorda.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012. (COM(2024) 531 final).

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2024.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 1*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio (« applicazione di viaggio digitale dell'UE ») e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali. (COM(2024) 670 final).

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2024.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 2*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/ce, 2011/61/CE, 2013/36/ UE, 2014/59/ UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Atto n. 242.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale nel settore finanziario, nonché al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che apporta modifiche a varie direttive europee in ambito finanziario e assicurativo.

Rileva che tale intervento normativo si colloca nell'ambito della delega conferita al Governo dall'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), e si pone l'obiettivo di armonizzare la normativa italiana alle disposizioni europee che mirano a rafforzare la resilienza degli operatori finanziari di fronte a minacce informatiche, tutelando al contempo la stabilità del sistema finanziario.

Evidenzia inoltre che le riforme successive alla crisi finanziaria del 2008 hanno principalmente rafforzato la stabilità del set-

tore finanziario dell'Unione, mirando a salvaguardare la competitività e la stabilità dell'Unione in una prospettiva economica, prudenziale e di condotta sul mercato. Ricorda, tuttavia, che benché a livello dell'Unione e nazionale siano state adottate iniziative politiche e legislative mirate, i rischi informatici continuano a rappresentare una sfida per la resilienza operativa, le prestazioni e la stabilità del sistema finanziario dell'Unione.

Osserva altresì come in tale contesto si inserisca il regolamento (UE) 2022/2554, noto come regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), che fa parte di un pacchetto finanziario digitale più ampio volto a promuovere lo sviluppo tecnologico e garantire la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori. Tale pacchetto, che si colloca nell'ambito della trasformazione digitale del settore finanziario europeo, include una serie di iniziative rilevanti come la strategia finanziaria digitale, le norme sui mercati di cripto-attività e l'introduzione di tecnologie di registro distribuito, progettate per modernizzare il sistema finanziario, supportare l'innovazione tecnologica e allo stesso tempo proteggere gli utenti e la stabilità economica. In tale prospettiva, il regolamento DORA mira a favorire l'armonizzazione dei requisiti di resilienza digitale per tutto il settore finanziario europeo e introduce obblighi specifici per le entità finanziarie in materia di gestione del rischio ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), segnalazione di incidenti informatici ed esecuzione di *test* periodici di resilienza.

Parallelamente, sottolinea che la direttiva (UE) 2022/2556 modifica diverse direttive europee, come quelle su servizi di pagamento, istituti di credito e assicurazioni, per garantire che le norme di resilienza operativa digitale siano integrate nei quadri normativi settoriali già esistenti. Entrambi gli atti mirano a creare un sistema normativo coerente, armonizzando le disposizioni relative alla cibersecurity e garantendo la protezione del sistema finanziario europeo da minacce sempre più sofisticate.

Passa quindi ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 17 articoli suddivisi in sei Capi.

L'articolo 1 fornisce le definizioni necessarie per l'interpretazione del testo, richiamando le terminologie contenute nel regolamento DORA e nella direttiva DORA.

L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione delle disposizioni, che riguardano sia gli intermediari finanziari sia soggetti quali Bancoposta, il cui operato è strategico per la resilienza del sistema finanziario nazionale.

L'articolo 3 individua le autorità competenti DORA – Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP – assegnando loro specifici compiti di vigilanza e monitoraggio. Queste autorità avranno anche il compito di rappresentare l'Italia nel forum di sorveglianza istituito dal regolamento, garantendo il coordinamento con le autorità europee.

Di particolare rilievo è l'articolo 4, che disciplina la segnalazione degli incidenti informatici (TIC) e la notifica volontaria delle minacce informatiche significative. Le entità vigilate sono tenute a inviare tempestive comunicazioni agli organismi competenti, secondo modalità che garantiscono il rapido intervento delle autorità e il coinvolgimento del *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) – Italia per il coordinamento delle risposte operative.

L'articolo 5 prevede l'adozione di protocolli d'intesa tra le Autorità competenti DORA e tra queste e l'Agenzia per la cibersecurity nazionale, volti a disciplinare lo scambio di informazioni rilevanti, a stabilire forme di consulenza reciproca e a definire meccanismi di coordinamento operativo in caso di incidenti significativi. Tali protocolli si estendono anche alla Guardia di Finanza, al fine di rafforzare la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria connessi alla sicurezza digitale.

L'articolo 6 introduce le disposizioni specifiche per gli intermediari finanziari, imponendo l'adozione di misure di resilienza operativa digitale. Tra queste, rientrano i *test* periodici di resilienza, le valutazioni di rischio e le procedure di risposta agli incidenti. Si prevede un approccio proporzionato, esentando le micro-imprese da alcuni obblighi onerosi, pur garantendo la conformità ai requisiti minimi di sicurezza.

L'articolo 7 estende queste misure a Bancoposta, che dovrà adottare *standard* specifici in linea con le esigenze del Regolamento DORA.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano i poteri di vigilanza e regolamentazione, attribuendo alle autorità competenti la facoltà di effettuare ispezioni, acquisire documenti e dati, nonché emanare disposizioni attuative per assicurare la corretta applicazione delle norme.

L'articolo 10 introduce un sistema sanzionatorio rigoroso, con sanzioni amministrative che possono raggiungere il 10 per cento del fatturato o importi pecuniari rilevanti. Sono previste anche misure accessorie, come l'interdizione temporanea dagli incarichi di amministrazione o controllo, a carico di soggetti responsabili di violazioni gravi.

L'articolo 11 introduce modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, prevedendo misure volte a garantire la continuità operativa dei mercati regolamentati e dei sistemi di negoziazione anche in situazioni critiche, attraverso una gestione efficace dei rischi informatici.

L'articolo 12 apporta aggiornamenti al Codice delle assicurazioni private, obbligando le imprese a implementare procedure tecnologiche e di rete conformi ai requisiti europei per la protezione delle loro attività.

Con l'articolo 13, il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari viene adeguato per includere piani di emergenza e gestione tecnologica volti a preservare la continuità operativa.

L'articolo 14 amplia le disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, integrando requisiti di resilienza digitale nelle infrastrutture e nei sistemi contrattuali.

L'articolo 15 reca misure di coordinamento tra il presente schema di decreto con il decreto legislativo 4 settembre 2024, escludendo Bancoposta dall'applicazione di alcune norme laddove essa sia già sottoposta a obblighi di derivazione unionale equivalenti a quelli previsti dal presente schema di decreto.

L'articolo 16 introduce una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni attuate non devono comportare costi aggiuntivi per le finanze pubbliche. Infine, l'articolo 17 definisce che il decreto entrerà in vigore il 17 gennaio 2025, con alcune disposizioni la cui applicazione sarà differita al 2027.

In conclusione, per quanto riguarda i profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Ue, evidenzia che lo schema di decreto risulta pienamente conforme ai principi e agli obiettivi del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, garantendo un'efficace integrazione con le altre normative europee in materia di cibersicurezza, come la direttiva NIS2 (2022/2555). Rileva che tale adeguamento normativo si configura come un passo cruciale per garantire la resilienza operativa del settore finanziario, migliorare la capacità di risposta a minacce informatiche, tutelare i consumatori e preservare la stabilità del mercato.

Alla luce della disamina svolta, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali.

Doc. XII, n. 308.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012. COM(2024) 531 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo a un'interfaccia pubblica dell'UE per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori;

premesso che:

gli obblighi e i requisiti relativi alla presentazione della dichiarazione di distacco, come osservato dalla Commissione europea, rappresentano uno degli ostacoli amministrativi più importanti alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno;

anche in coerenza con il quadro giuridico dell'UE vigente per il distacco dei lavoratori, costituito dalle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE, tutti gli Stati membri hanno istituito un sistema di dichiarazione preventiva per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio, che richiede alcune informazioni pertinenti per il controllo delle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, da fornire attraverso la compilazione di un modulo;

i sistemi nazionali di dichiarazione preventiva per le imprese distaccanti differiscono, tuttavia, nella struttura e nelle informazioni richieste ai fornitori di servizi e non sono interconnessi, comportando, per le medesime imprese, oneri amministrativi e un allungamento dei tempi;

le autorità nazionali competenti che chiedono l'assistenza reciproca ad altri Stati membri devono inoltre affrontare notevoli oneri amministrativi per avviare una ri-

chiesta di informazioni nel sistema di informazione del mercato interno (IMI);

considerate condivisibili le finalità generali di razionalizzazione e semplificazione perseguite dalla proposta, in quanto:

l'interfaccia pubblica elettronica comune sarebbe costituita da un portale web per la dichiarazione digitale unica, collegato al sistema IMI e strutturato sulla falsariga della piattaforma elettronica dell'UE già disponibile per le dichiarazioni dei lavoratori distaccati nel settore del trasporto su strada;

l'utilizzo dell'interfaccia consentirebbe ai prestatori di servizi di presentare gratuitamente la dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti dello Stato membro ospitante, utilizzando un unico modulo standard europeo disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE anziché 27 moduli nazionali. Tale modulo richiederebbe infatti informazioni articolate in circa 30 punti, mentre alcuni sistemi di dichiarazione nazionale chiedono attualmente informazioni articolate in più di 300 punti;

l'utilizzo di un unico modulo *standard* offrirebbe, inoltre, ai prestatori di servizi la possibilità di riutilizzare i dati delle dichiarazioni di distacco presentate in precedenza e ai lavoratori distaccati la possibilità di ricevere una copia delle loro dichiarazioni;

sottolineato che l'uso dell'interfaccia pubblica sarebbe rimesso alla libera scelta degli Stati membri ospitanti i quali potrebbero pertanto scegliere se imporre ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati mem-

bri di utilizzare l'interfaccia per presentare alle autorità nazionali competenti una dichiarazione di distacco o se, in alternativa, mantenere il proprio sistema di dichiarazione nazionale;

ritenuti allo stesso modo condivisibili gli obiettivi specifici perseguiti dalla proposta, quali la riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e per le autorità nazionali, la facilitazione della cooperazione amministrativa tra le stesse, nonché il rafforzamento della tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, anche mediante lo svolgimento di ispezioni efficaci, adeguate e mirate da parte delle autorità competenti degli Stati membri;

osservato, inoltre, che:

nell'ambito dell'ampia consultazione svolta dalla Commissione europea, i portatori di interessi e le parti sociali europee hanno complessivamente sostenuto l'iniziativa;

la proposta non è corredata da una valutazione d'impatto, in quanto secondo la Commissione europea le norme prospettate presentano un ambito di applicazione limitato, sono mirate e apportano modifiche tecniche alla legislazione vigente. La Commissione ha tuttavia pubblicato un documento di analisi, che contiene alcune informazioni in merito al livello attuale degli oneri amministrativi delle diverse procedure nazionali di dichiarazioni dei lavoratori distaccati ed esamina i risparmi di tempo e risorse eventualmente ottenibili mediante le misure proposte;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, inteso ad assicurare il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaura-

zione ed il funzionamento del mercato interno;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

un intervento legislativo a livello di UE, alla luce degli argomenti sopra richiamati, è necessario al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori in uno Stato membro e facilitare nel contempo un'applicazione e un'attuazione migliori e maggiormente uniformi della direttiva 96/71/CE;

tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione;

le disposizioni volte a razionalizzare gli obblighi comunicativi e la procedura per la presentazione delle dichiarazioni di distacco, rafforzare la tutela dei lavoratori distaccati, ridurre gli oneri amministrativi per le autorità degli Stati membri e facilitare la cooperazione amministrativa costituiscono un evidente valore aggiunto dell'intervento legislativo dell'Unione;

considerata altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte, compresa la natura volontaria dell'uso dell'interfaccia pubblica, costituiscono un mezzo adeguato a conseguire gli obiettivi indicati e non incidono sulle competenze degli Stati membri in materia di distacco dei lavoratori;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio (« applicazione di viaggio digitale dell'UE ») e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali. COM(2024) 670 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio;

premesso che l'iniziativa in esame fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche un'altra proposta di regolamento relativo al rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali, il cui esame ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà si è concluso il 28 novembre 2024 con l'approvazione, da parte della XIV Commissione politiche dell'UE, di un documento recante una valutazione conforme;

considerato che:

è condivisibile l'obiettivo generale della proposta esaminata di rendere più sicuro lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, rafforzare la politica comune dell'UE in materia di gestione delle frontiere esterne e facilitare i viaggi, sia per i cittadini dell'UE che per i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni d'ingresso nell'UE;

altrettanto condivisibili sono gli obiettivi specifici perseguiti, in particolare al fine di consentire ai viaggiatori di passare più agevolmente i controlli di frontiera mediante la creazione e la trasmissione di una versione digitale del documento di viaggio tramite un'apposita applicazione e, al contempo, di permettere alle autorità di

frontiera di effettuare in anticipo le relative verifiche, concentrando le risorse su un'individuazione più efficiente della criminalità transfrontaliera e della migrazione irregolare;

sono valutate positivamente le misure predisposte, in quanto volte a stabilire una normativa uniforme per le credenziali di viaggio digitali e per l'istituzione di un'applicazione comune dell'UE (applicazione di viaggio digitale dell'UE), necessaria per perseguire le finalità enunciate;

osservato, inoltre, che:

la proposta potrebbe avere anche un effetto restrittivo di diritti fondamentali quali quello al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto nelle credenziali di viaggio digitali saranno inseriti, oltre ai dati anagrafici, anche quelli biometrici (e, in particolare, l'immagine del volto del titolare);

le suddette limitazioni sono tuttavia legittime, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se previste dalla legge, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti e se sono conformi al principio di proporzionalità, in forza del quale possono essere apportate limitazioni del genere solo se necessarie e se rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti altrui;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base

giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'art. 77, par. 2, lettere *b)* e *d)*, del TFUE, disposizioni che conferiscono all'UE la competenza ad adottare secondo procedura legislativa ordinaria, rispettivamente, misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

l'attuale quadro giuridico dell'UE non consente l'uso di soluzioni digitali per verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio nei controlli di frontiera o in altre situazioni di libera circolazione;

le modifiche riguardanti le parti pertinenti dell'*acquis* di Schengen, in particolare il codice frontiere Schengen e il regolamento sul passaporto dell'UE, sarebbero possibili solo a livello di Unione;

il valore aggiunto della proposta consiste, invece, nel facilitare l'esercizio della libera circolazione e nel miglioramento della sicurezza all'interno dell'Unione e alle frontiere, offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di ottenere e utilizzare credenziali di viaggio digitali sulla base della carta di identità nazionale;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

sono previste norme minime per conseguire gli obiettivi indicati, pur richiedendo un intervento normativo e tecnico;

ogni cittadino dell'UE sarebbe comunque libero di scegliere se procurarsi credenziali di viaggio digitali, potendo in caso contrario continuare ad esercitare il diritto di libera circolazione con il passaporto o la carta d'identità fisici;

il regolamento è l'unico strumento giuridico che possa garantire l'applicazione diretta e comune del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri;

ritenuto comunque opportuno valutare attentamente nel corso dei negoziati interistituzionali la portata degli effetti restrittivi della proposta esaminata sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori 270

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza
del presidente SILVESTRO.*

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni della presidente.

Programmazione sopralluoghi sedi Rai 271

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

Comunicazioni della presidente.

Programmazione sopralluoghi sedi Rai.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 8.20 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	272
Comunicazioni del presidente	272
Sulla pubblicità dei lavori	272
Audizione di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	272

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori delle comunicazioni odierne sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che nella seduta del 26 novembre scorso, l'Ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, delle seguenti collaborazioni a tempo parziale: Antonio Buccoliero, Generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo, Bruno Cherchi, magistrato in quiescenza; Roberto Cao Pinna, esperto di cybersecu-

rity; Luigi Riello, magistrato in quiescenza, Claudio Salvia, funzionario della Prefettura di Napoli presso l'Ufficio antiracket e antiusura; Simona Sapignoli, avvocato, Salvatore Sberna, ricercatore in Scienza politica presso l'Università di Pisa, Pasqua Seminara, magistrato in quiescenza, e Roberto Staro, avvocato.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Nicola Gratteri, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Maurizio GASPARRI (FI-PPE), Luigi NAVE (M5S), Sergio RASTRELLI (FdI), Raoul RUSSO (FdI), Dafne MUSOLINO (IV-C-RE), Walter VERINI (PD-IDP) e i deputati Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), Elisabetta PICCOLOTTI (AVS).

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, chiede che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, risponde a più riprese ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2024 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 274

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE:

Seguito dell'esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio*) 274

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 274

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2024.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo avere introdotto l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Seguito dell'esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, dopo avere introdotto l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati

Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	276
Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.	
Audizione, in videoconferenza, di Raffaella de Franchis, pediatra di famiglia, referente nazionale area alimentazione e nutrizione della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e rappresentante dell'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile (ONOI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	276

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza della vicepresidente Gloria SACCANI JOTTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione, in videoconferenza, di Raffaella de Franchis, pediatra di famiglia, referente nazionale area alimentazione e nutrizione della Federazione italiana

medici pediatri (FIMP) e rappresentante dell'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile (ONOI).

(Svolgimento e conclusione).

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Raffaella DE FRANCHIS, *pediatra di famiglia, referente nazionale area alimentazione e nutrizione della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e rappresentante dell'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile (ONOI)*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, nel ringraziare Raffaella de Franchis, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	277
Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Di Giacinto, Sindaco di Casteldaccia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	277
Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Sciortino, amministratore unico Amap Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	278
Audizione, in videoconferenza, di Girolamo Bentivoglio Fiandra, Comandante dei vigili del fuoco di Palermo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	278

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza della vicepresidente Patrizia MARROCCO.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Di Giacinto, Sindaco di Casteldaccia.

(Svolgimento e conclusione).

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Giovanni Di Giacinto, Sindaco di Casteldaccia.

Giovanni DI GIACINTO, *sindaco di Casteldaccia*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giovanna IACONO (PD-IDP).

Giovanni DI GIACINTO, *sindaco di Casteldaccia*, risponde ai quesiti posti dall'onorevole Iacono.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ringrazia il sindaco Di Giacinto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Sciortino, amministratore unico Amap Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Giovanni Sciortino, amministratore unico Amap Spa.

Giovanni SCIORTINO, *amministratore unico Amap Spa*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giovanna IACONO (PD-IDP).

Giovanni SCIORTINO, *amministratore unico Amap Spa*, risponde ai quesiti posti dall'onorevole Iacono.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Sciortino e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.

Audizione, in videoconferenza, di Girolamo Bentivoglio Fiandra, Comandante dei vigili del fuoco di Palermo.

(Svolgimento e conclusione).

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Girolamo Bentivoglio Fiandra, Comandante dei vigili del fuoco di Palermo, il quale si dichiara disponibile a rispondere ai quesiti dei commissari.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Patrizia MARROCCO, *presidente*, e Giovanna IACONO (PD-IDP).

Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA, *comandante dei vigili del fuoco di Palermo*, risponde ai quesiti posti dai commissari.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ringrazia il comandante Bentivoglio Fiandra e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	279
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione di rappresentanti di ASSARMATORI e dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	279
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	280

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di rappresentanti di ASSARMATORI e dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS).

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, comunica che sono presenti all'odierna audizione per l'Associazione ASSARMATORI il presidente, Stefano Messina, il segretario generale, Alberto Rossi, e Riccardo Giannotti, mentre per l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS) il vicepresidente e direttore Generale, Marcello Di Caterina.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Alberto ROSSI, *segretario generale di ASSARMATORI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Silvio LAI (PD-IDP) e Dario GIAGONI (LEGA), collegati in videoconferenza.

Alberto ROSSI, *segretario generale di ASSARMATORI*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Marcello DI CATERINA, *vicepresidente e direttore generale dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS)*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Silvio LAI (PD-IDP), collegato in videoconferenza.

Marcello DI CATERINA, vicepresidente e direttore generale dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, presidente, ringrazia gli auditi e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto steno-

grafico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (C. 2183 Governo) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (C. 2184 Governo) (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	5

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 36808/21 RGPM n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 2.101, 3.100, 4.100, 10.100, 11.100, 17.100, 20.100 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	28
ERRATA CORRIGE	23

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016. C. 2102 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	48
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	49
Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico. C. 1488 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	51
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
ALLEGATO 5 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE REFERENTE:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	55
--	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021. C. 2189 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	62
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE.	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Massimo Introvigne, Direttore del Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR)	64
ERRATA CORRIGE	64
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	71
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato « INFRA/infostrutture di rete (TLC e T-B-T) », relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare. Atto n. 239 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	103
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	87
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvato dal Senato, abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici ». C. 1979, approvato dalla 7ª Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise. Atto n. 237 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	128

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano. Atto n. 240 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025, 2026 e 2027. Atto n. 241 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	155

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/2024 Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo (<i>Parere alle Commissioni V e VIII</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato, C. 947 Berruto e C. 990 Amato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	152
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali (FIEG), di Federculture, dell'Associazione Gruppo Apollo, della Federazione Carta e grafica, di AssoConcerti e dell'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2183 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura	154
ERRATA CORRIGE	154

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03323 L'Abbate: Interventi e iniziative di competenza volti alla prevenzione e alla gestione delle emergenze concernenti gli impianti di trattamento dei rifiuti e gli incendi verificatisi in data 13 novembre 2024 nella provincia di Bari	158
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	163
5-03324 Bonelli: Iniziative di competenza per la salvaguardia del lago di Pergusa	158
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	164
5-03325 Simiani: Iniziative volte a chiarire la disciplina concernente l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili	158
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-03326 Ruffino: Iniziative volte alla revisione del percorso di decarbonizzazione e all'accelerazione dell'introduzione dell'energia nucleare	159
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	166

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sulle tematiche concernenti le attività in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di gestione delle emergenze con particolare riguardo ai fenomeni legati alla crisi idrica e al rischio meteo-idrogeologico e idraulico (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	159
---	-----

SEDE REFERENTE:

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	168

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	170
Sulla pubblicità dei lavori	170
5-03328 Iaria: Abilitazione alla guida dei pazienti in cura con cannabis medica	170
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	175
5-03329 Pastorella: Nomina del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale	170
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	177
5-03330 Raimondo: Innalzamento dei livelli di sicurezza del nuovo tratto stradale di collegamento tra il Lodigiano e il Milanese	171
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-03331 Casu: Ritardi e disservizi sulla rete ferroviaria	171
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	179
5-03332 Pastorino: Stato di avanzamento dei lavori delle opere infrastrutturali strategiche per il sistema dei trasporti della regione Liguria	172
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	180

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Italo Spa, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), di Aeroporti 2030 e di Assaeroporti, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023)752 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023)753 final)	172
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	172
ALLEGATO 6 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	181

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	183
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	191
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	192
DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	193
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	194
Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti. C. 855 Gusmeroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-03279 Gribaudo: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e le prospettive industriali dei siti produttivi del gruppo Dana e più in generale a sostenere il settore e tutta la filiera dell' <i>automotive</i>	231
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	234
5-03209 Tenerini: Iniziative volte a tutelare i lavoratori dell'azienda Toyo Tires presso la sede di Collesalveti anche mediante l'attivazione di ammortizzatori sociali	232
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	235
5-03303 Barzotti: Iniziative per garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e pensionati iscritti al fondo « Fiorenzo Casella »	232
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	236
AVVERTENZA	232

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	238
---	-----

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	238
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	246
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	240
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	247
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2024. Atto n. 243 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	240
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03333 Benigni: Iniziative urgenti per tutelare il diritto alla salute presso l'Azienda sanitaria di Trapani	243
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	248
5-03334 Vietri: Iniziative per contrastare gli episodi di violenza ai danni del personale sanitario	243
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	249
5-03335 Zanella: Iniziative per garantire la completa attuazione della legge n. 194 del 1978 ..	243
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	251
5-03336 Furfaro: Misure per tutelare i conducenti di veicoli in cura con <i>cannabis</i> terapeutica e altre tipologie di farmaci	244
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	253
5-03337 Quartini: Individuazione delle risorse per adeguare le retribuzioni del personale medico	244
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	245
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.	
Audizione, di rappresentanti del NurSind-Il sindacato delle professioni infermieristiche e, in videoconferenza, della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED) e del SiNaFO-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	245
AVVERTENZA	245
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	255
5-03338 Caramiello: In merito all'avvio di verifiche di competenza sull'attività dell'ENCI.	
5-03339 Vaccari: In merito all'avvio di verifiche di competenza sull'attività dell'ENCI	255
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	258
5-03340 Castiglione: Sulle iniziative per sostenere il comparto agrumicolo siciliano	256
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	262
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2024) 531 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	263
<i>ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	266
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio (« applicazione di viaggio digitale dell'UE ») e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali (COM(2024) 670 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	263
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	268

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/ce, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Atto n. 242 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265
AVVERTENZA	265

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione dei lavori	270

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni della presidente.	
Programmazione sopralluoghi sedi Rai	271

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	272

Comunicazioni del presidente	272
Sulla pubblicità dei lavori	272
Audizione di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	272
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2024 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	274
ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE:	
Seguito dell'esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio</i>)	274
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	274
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	276
Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.	
Audizione, in videoconferenza, di Raffaella de Franchis, pediatra di famiglia, referente nazionale area alimentazione e nutrizione della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e rappresentante dell'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile (ONOI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	276
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	277
Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Di Giacinto, Sindaco di Casteldaccia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	277
Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Sciortino, amministratore unico Amap Spa (<i>Svol- gimento e conclusione</i>)	278
Audizione, in videoconferenza, di Girolamo Bentivoglio Fiandra, Comandante dei vigili del fuoco di Palermo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	278
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	279
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	

Audizione di rappresentanti di ASSARMATORI e dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	279
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	280

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Roma, 15 gennaio 2025. – Presidenza del presidente Salvatore CAIATA.

La seduta comincia alle 15.

Incontro con il Segretario Esecutivo dell'InCE, senatore Franco Dal Mas.

Salvatore CAIATA, *presidente*, presenta alla Commissione il nuovo Segretario Esecutivo dell'InCE, senatore Franco Dal Mas, e illustra il programma dei lavori dell'Assemblea parlamentare dell'InCE per il 2025.

Franco DAL MAS, *Segretario Esecutivo dell'InCE*, rende comunicazioni in merito alla attività dell'organizzazione.

Dopo gli interventi della deputata Isabella DE MONTE e del senatore Roberto MENIA, il Presidente Salvatore CAIATA ringrazia i partecipanti e rende alcune comunicazioni in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il 2025. Quindi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.45.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0123850